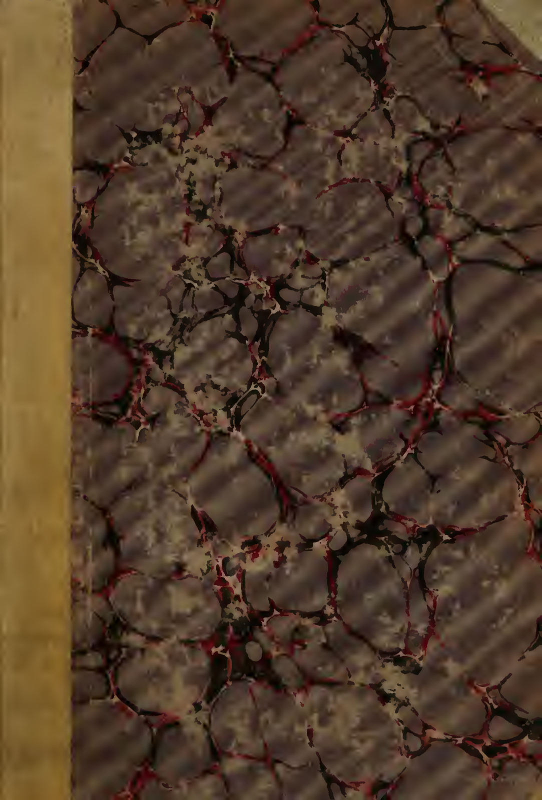


Monsig.r Orlandini

MEMORIE

ECCLESIASTICHE E CIVILI

DI CITTA' DI CASTELLO

RACCOLTE

DA M. G. M. A. V. DI C. DI C.

CON DISSERTAZIONE PRELIMINARE

SULL'ANTICHITA' ED ANTICHE DENOMINAZIONI

DI DETTA CITTA'

Fascicolo 21.

IN CITTA' DI CASTELLO

1844.

Memorie Ecclesiastiche e Civili di Città di Castello, con Dissertazione preliminare sulla antichità ed antiche denominazioni di detta città 8 tom. 5 Memorie Civili di Città di Castello vol. 2 in tomi 7 in fasc. 28 »

MEMORIE

CIVILI

DI CITTA' DI CASTELLO

RACCOLTE

da M. G. M. A. V. di C. di C.

VOLUME PRIMO



CITTA' DI CASTELLO

Presso Francesco Donati

Con Approvazione

1844.

MEMORIE CIVILI
DI CITTA' DI CASTELLO

CAPO I.

SCRITTORI DELLE COSE TIFERNATI

PIETRO LAURENZI. Visse al tempo della guerra del Pontefice Sisto IV. contro Città di Castello. Compilò una cronaca dei secoli XIV. e XV. Si crede autore dell' altra stimata opera latina *Memorabilia status Civitatis Castelli*. Mss.

GALLO GALLI. Dottore in legge fu molto stimato dal Card. Vitellozzo Vitelli. Compose la vita di Federico Duca d' Urbino, e la dedicò al Duca Francesco di lui figlio. Scrisse gli elogi degli uomini illustri della famiglia Vitelli, e la Vitelleide in versi esametri, che restano mss.

FILIPPO DI TARQUINIO CONTI. Dottore in legge raccolse gli annali tifernati dal 1193. al 1559. col titolo « Diario, ovvero delle cose occorse in Città di Castello mss. Protesta questo scrittore d' essere imparziale verso tutti, e non ligio ad una sola famiglia, come fu costume ad altri scrittori.

GIROLAMO DI MATTIA CARSIDONI. Fu segretario del Comune. Scrisse con molta esattezza gli annali publici, che si conservano nell' archivio segreto del Comune stesso, e ne estrasse i « Ragguagli storici di Città di Castello».

CRISTIANO DI ANTONIO CANAULI. Visse nel principio del secolo XVI. Fu stimato dai letterati del suo tempo, e specialmente da Giulio Camerte e Pietro Sanese. Scrisse in lingua latina *Relata Christiani de Canaulibus Tifernatis*, della quale opera si servirono il Bonaretti e il Ser-

petri, quello nella origine della famiglia Fidanza, questi in quella de' Vitelli, in tutti senza critica riguardo alle cose anteriori di molto al loro tempo. In tal conto tengo i tre libri dal medesimo scritti *De antiquitate Tiferni*, che sono nella biblioteca angelica di S. Agostino di Roma.

Pompeo di Alessandro Longini. Dottore in legge lasciò molti mss. delle cose di Città di Castello, che si conservano malconci pel saccheggio in casa Graziani.

Guelfo Guelfucci. Di antica nobile famiglia compilò una cronaca di memorie tifernati, di cui fa menzione il Bonaretti, che la lesse in Perugia e in Siena, e Mons. Francesco Vitelli nell' archivio di Urbino. Mss.

Mons. Francesco Vitelli. Arcivescovo di Urbino lasciò in un tomo mss. copiose notizie non solo ecclesiastiche, ma anche civili, che si conserva in casa Mancini.

Domenico di Niccolò Cornacchini. Scrisse « Memorie ed annali di Città di Castello dal tempo antico sino al secolo XVII. ». Si conserva mss. in casa Mancini solo da consultarsi per la età, in cui visse.

Orazio Pallanti. Scrisse una breve cronaca di avvenimenti tolti dal Conti e dal Cornacchini mss. in casa Mancini.

Mons. Tommaso Malombaia. Veneziano Governatore di Città di Castello nel 1494. scrisse sopra questa Città una lettera li 24. giugno dedicata ai Magnifici sig. Priori.

Angiolo di Alfonso Fioramonti. Compilò una breve descrizione di Città di Castello e suoi progressi mss.

Niccolò Serpetai. Siciliano come segretario di Mons. Francesco Vitelli scrisse la storia genealogica di casa Vitelli mss.

Antonio Sacchi. Da Vitorchiano lavorò una cronaca mss. genealogica panegirica de' Marchesi del Monte S. Maria, ove riferisce i diplomi in loro favore degl' Imperatori Carlo Magno, Berengario, Ludovico ed Enrico VII. dimostrati suppositizj dal can. Giulio Mancini.

L' Avvocato Coltellini. Di Cortona dette alla luce « Memorie de' Marchesi di Petrella, che formano un ramo de' Marchesi del Monte S. Maria.

Il P. Fedele Soldani. Monaco Vallombrosano nella storia di S. Michele di Passignano al t. 1. publicato dal Marchese Andrea Bourbon del Monte S. Maria discorre dei Marchesi di detto luogo.

Delle nobili famiglie del Monte, Vitelli, Bufalini ed altre trattano gli scrittori Francesco Zazzera « della nobiltà d'Italia » Napoli 1628., l'Abbate Cassinese D. Eugenio Gamurrini « Descrizione delle famiglie nobili di Toscana, ed Umbria », Francesco Sansuini « Istoria delle famiglie d'Italia ». Ne trattano ancora gli scrittori delle vicine Città, Pellini di Perugia, Monaldo Monaldeschi e Cipriano Manenti d'Orvieto; gli scrittori dello stato fiorentino, i Villani, Guicciardini, Giovio, Tarcagnota colle aggiunte di Dionigi, Ammirati, Fr. Leonardo Alberti, Marco Guazzo, Volterrano, Biagio Bonaccorsi, Giacomo Nardi, Gio. Batta. Adriani, Malavolti ec.

Per la terra di Montone è stampata in Bologna nel 1689. « Lettera istorico-genealogica della famiglia Fortebracci di Montone di Gio. Vincenzo Giobbi-Fortebracci ».

Paolo Arrighini. Che con nome anagrammatico si fece chiamare Paritiero Ghini di Citerna scrisse la storia di Citerna senza critica mss. in casa Rampacci.

D. Bartolomeo Celestini. Scrisse una dissertazione sulle lapidi tifernati, dove non sempre coglie nel segno a giudizio del can. D. Giulio Mancini, nella di cui casa è restata mss.

D. Alessandro Certini. Oltre molti mss. e opuscoli stampati di memorie ecclesiastiche ha lasciato mss. in Cattedrale più tomi di storie genealogiche delle famiglie patrie; due grossi volumi colle memorie di uomini illustri tifernati, dei Governatori, Potestà, altri tomi di annali civili tifernati. Fu gran collettore di memorie patrie, ma bene spesso mancante di sana critica.

D. Domenico Pazzi. Anch'esso fu collettore di memorie tifernati mss. per lo più ecclesiastiche; ma vi unì lo stato civile della città. Fu lodato per diligenza ed esattezza da Mons. poi Card. Garampi nelle memorie della B. Chiara da Rimini, allorchè visitò l'archivio della Cattedrale di S. Florido.

Luigi Andreocci. Con indefesso travaglio lasciò molti volumi, in cui trascrisse gli annali di Città di Castello, e tradusse nel volgare linguaggio gli antichi atti degli archivj, onde poter consultarsi da tutti. Nel saccheggio della Città furono questi volumi sconvolti, e ora sono stati acquistati dal Vescovato.

L' Avv. Niccolò Buratti. Lasciò in casa Mancini molti materiali di storia patria.

Lo stesso fece D. Alessandro suo figlio nei copiosi suoi mss.

L' Avv. Giuseppe Segapeli. Lasciò varie memorie sulle cose patrie alla casa Mancini.

Francesco cap. Mancini. Compilò un compendio di storia patria destinato pel perugino Orlandi, che cominciò a scrivere sulle Città d' Italia un' opera, di cui si divulgarono soli tre tomi impedito l' Orlandi dalla morte. Questo compendio esiste in casa Mancini.

D. Giulio can. Mancini. Figlio del sullodato Francesco fu infaticabile collettore di cose patrie. Lasciò 1. tre tomi in 4.° « Opera storico - diplomatica sù i rapporti delle famiglie dei Marchesi del Monte e Petrelle con la Comune Tifernate tutta appoggiata alla produzione di carte diplomatiche arricchite in gran parte dalla storia patria. Mss. 2. La genealogia storica della famiglia Guelfucci, da cui fa discendere il Pontefice Celestino II. Mss. 3. Due tomi in foglio di Abecedarj, dove sono registrati tutti i nomi di famiglie notati nelle pergamene capitolari con estratto di quanto s' incontra di storia civile ed ecclesiastica. Mss. 4. Un tomo simile estratto dall'Archivio de' Notari dal 1337. al 1540. mss. 5. Due tomi in foglio, dove sono a registro tutti i documenti storici estratti da tutti gli archivj della Città disposti a secolo per secolo con un direttorio per vedere ciò che spetta a ciascun anno. Mss.

Dagli accennati scrittori tifernati vengono talvolta citati altri anteriori ad essi, come sono Giacomo Felcini, Ser Santi Vitelli, Filippo Castagnari, Pompeo di Gio. Mattia del Monte, i ricordi di Bartolomeo del Monte, Gio. Vincenzo Priore Borghesi ecc. Gli scritti di costoro o sono periti o passati a mani incognite.

In fatto manca un corpo intero di storia civile tifernate. Sarebbe stato nel caso di scriverla il sopralodato Can. Mancini, ma giunto alla età di 70. anni la morte lo tolse a collegare i tanti documenti dislocati.

Protesto, che mio animo non fu mai il proposito primario di compilare una storia civile tifernate, soltanto presento al publico tuttociò, che ho potuto raccogliere di civile nel mio scopo principale di conservare le memorie ecclesiastiche tifernati.

CAPO II.

PROSPETTO CIVILE DI CITTA' DI CASTELLO NEI SECOLI XI. XII. XIII.

Varj brani dell' antica storia di Città di Castello sotto gli antichi Romani, il regno de' Goti, il regno de' Longobardi, e il dominio Pontificio furono accennati nella Dissertazione preliminare e nelle memorie di S. Florido Vescovo, e de' Vescovi successori sino al secolo XI. In questo secolo cominciano ad esistere documenti storici patrii, che forniscono gli archivj del Vescovato e della Canonica Tifernate. L' archivio segreto della Comune ci somministra documenti di storia al principio del secolo XII. L' archivio publico poi non ha istromenti più antichi del secolo XIII.

A bene intendere qual fosse lo stato civile di Città di Castello nel secolo XI. e seguenti rammentar si deve, che nelle Città d' Italia era rimasto in uso quel sistema de' popoli stranieri, de' Goti specialmente e de' Longobardi, che distrussero l' impero romano, cioè un sistema militare, dove il soldato distinto riceveva un possedimento in paga o un popolo militarmente a lui subordinato. Questi feudi o signorie erano soggette all' alto dominio de' Sovrani, e i loro territorj erano composti di signori Catanei, voce corrotta di Capitanei, sparsi in tutti i contadi per militari e politici oggetti, e però si chiamavano *milites de majoribus, de nobilibus*, e gli altri era-

no *pedites*, o della plebe. Questo sistema comprendeva i Duchi, i Marchesi, i Conti, che governavano a nome de' Sovrani le provincie, le città, e le terre del respettivi stati. Gl' Imperatori d' allora come avvocati e difensori della Chiesa costituivano de' ministri nello stato della Chiesa affine di garantire i popoli dalla prepotenza de' magnati. *Volumus autem, ut Missi* (a) *constituantur a Domno Apostolico et a Nobis*: così Lotario Imperatore nel cap. della sua costituzione presso l' Olstenio e nel cap. 1. *Nam et hoc decernimus, ut Domno Apostolico in omnibus justa servetur obedientia sub ducibus ac judicibus suis ad justitiam faciendam. Decernimus itaque, ut primum omnes clamores, qui negligentia ducum aut judicum fuerint ad notitiam Domni Apostolici referantur, ut statim aut ipse per suos nuntios eosdem emendari faciat, aut notificet, ut legatione nobis directa emendentur.* La protezione degl' Imperatori nello stato della Chiesa era un difendere i diritti del Papa e del suo stato contro le prepotenze dei Duchi, Baroni e Militi, che avevano bisogno di un freno Imperiale.

Per cause politiche riferite dagli storici di que' tempi e riportate segnatamente dal Muratori dissert. 45. delle antichità italiane cambiò questo sistema nel secolo XII. Le città di Lombardia le prime cominciarono a governarsi a comune a guisa di republiche: si estese questo metodo di governo nella Toscana, e penetrò nel dominio pontificio e in Roma stessa, dove promosse lo spirito di quel tempo Arnaldo da Brescia colla sua eresia detta dei Politici o degli Arnaldisti, che inquietarono molto i Sommi Pontefici di quel tempo. Questa forma di governo ammetteva al comando ancora quei della plebe insieme col nobili. Quindi Ottone Trisigense, che scese in Italia col nipote di Federigo II. trovò, come racconta nel lib. 2. cap. 13. delle gesta di lui, che in Lombardia governavano i Consoli scelti dall' ordine di Capitani, di Valvassori (nobili impiegati publici) e della plebe. Dice ancora, che le Città obbligarono i Militi o Signori di castelli e distretti a far sommissione e divenir cittadini. Quindi le Città divise d' interessi ed avide d' ingrandimento comincia-

(a) Giudici straordinarj, che si spedivano.

rono ben presto a farsi guerra, quindi legha delle une contro le altre per sostenersi a vicenda, e continui trattati di pace e guerra, che spesso si concludevano, e anche spesso si rompevano, e i Signori de' castelli cominciarono a giurare fedeltà ai Comuni, che le prendevano sotto la loro tutela. Oltre le guerre colle vicine Città, e castelli, nell' interno delle Città regnava bene spesso la discordia, e la prepotenza dei grandi avidi di sollevarsi in autorità sopra il volgo. Le Inimicizie private tra i i grandi rivali intenti a procacciarsi un numeroso partito avevano riempito le Città di fazioni, e le fazioni di guerre civili. Infierì tra le fazioni lungamente quella de' Guelfi e de' Gibellini, gli uni partitanti della Chiesa, gli altri dell' Impero, per cui si guerreggiava nelle mura della stessa Città, e non di rado nella stessa famiglia l' uno cacciava e trucidava l' altro.

A questo impetuoso torrente non potè dare riparo la debolezza de' governi allora travagliati dalle contese degli aspiranti all' impero e al regno d' Italia, e dalle contese tra il sacerdozio e l' impero. Perciò le Città d' Italia, come scherzosamente cantò il Tassoni

« Ruzzavano talor non altrimenti
Che disciolte polledre a calci e denti ».

Da senno scrisse il Borghini lib. dei Vescovi di Firenze: « la cieca Italia in se stessa divisa volle colle proprie forze consumandosi guastare il bel giardino del Mondo ».

Quanti danni apportasse alle Città d' Italia questo sistema di governarsi è facile a concepirsi, e le storie ne fanno lamentevole menzione.

La società, che è formata a bella posta per servire di barriera alle private passioni, se viene posta in balia delle medesime, succede uno sconvolgimento sociale, una malattia politica, sorgente di mali continui fino a che una forza imponente non arrivi a frenarle.

Sarebbe poi un' insoffribile anacronismo, se si volesse misurare i tempi nostri con quelli de' secoli d' allora. Nella stessa lega lombarda si salvò la fedeltà dovuta all' Imperatore, e nelle convenzioni, che si stringevano col Papa nello stato pontificio era salva la fedeltà a lui dovuta. Nè questa clausola era illusoria e finta: imperocchè le Città d' Italia

null' altro cercavano, che difendere i diritti, di cui erano in possesso senza attentare nè contro la persona del Papa e dell' Imperatore, nè contro la loro dignità e i loro diritti. E se alcune volte per la effervescenza dei partiti ardenti si trasandava la debita dipendenza temporale del Papa, ben presto si ritornava alla obedienza, e si otteneva il vicariato delle Città a nome del Papa, cui si pagava un' annuo censo.

Altra osservazione occorre fare nei governi delle Città d' Italia, ed è, che non solo erano rispettose al Sovrano, e al di lui alto dominio, ma altresì alla religione e alla chiesa. « Buon per l' Italia, scrisse il prelodato Borghini, che viva era in quei tempi la fede, altrimenti di quelle Città non si potrebbero assegnare neppure le ruine, perchè non solo guerreggiavano fra loro le diverse Città, non solo li castelli, anzi le terriciciole più meschine, ma coloro persino si rodevano e si struggevano l' un l' altro, che serravano un muro e una fossa ».

Città di Castello non solo fu involta nella comune disgrazia di tutte le altre Città ma si segnalò nelle fazioni, che ebbe a soffrire, se dobbiamo prestar fede a Benedetto Dei (presso il Denina l. 13. cap. 8. delle rivoluzioni d' Italia) in una lettera scritta il 1470. inserita alla p. 44. delle sue croniche, ove si ha: « Dico e dirò e confermerò sempre, che la città di Vinegia ha fatto più mutamenti e più novità e più sangue, che non han fatto le quattro Città, che sono in Italia le più armigere e le più marziali, cioè Genova e Bologna e Perugia e CITTA' DI CASTELLO, che raccozzandole tutte quante insieme non raggiungerebbero alla quarta parte della vostra città di Vinegia ».

Ciò non ostante Città di Castello fu eminentemente religiosa. Nelle vittorie, che riportava contro i suoi emoli rendeva publici ringraziamenti al Dio degli eserciti, ergeva altari alla memoria de' Santi, nel giorno festivo de' quali vinceva i suoi avversarj, e ordinava publiche feste; quindi l' altare e cappella eretta a S. Emerenziana, altro a S. Paolo, altro alla SS. Vergine; festive illuminazioni e offerte alle chiese di S. Maria Maddalena e di S. Egidio. Oltre i monasteri e priorati benedettini diffusi in tutto il territorio Castellano, i conventi degli ordini regolari furono introdotti sino dalla

primitiva loro istituzione, Agostiniani, Francescani, Domenicani, Serviti, Gesuati, Gesuiti, Filippini, ordini Militari Teutonici, di Malta, della Bma. Vergine: istituti di pubblica carità, come Spedali di pellegrini, di malati, conservatorj di orfani, di projetti, doti e perfino un Collegio patrio in Roma istituito da Mons. Fuccioli, che durò sino alla rivoluzione francese.

CAPO III.

STATO CIVILE DI CITTA' DI CASTELLO NEL SECOLO XII.

Consoli Tifernati

Erette le Città d'Italia nel secolo XII., come si accennò in republiche, elessero per magistratura i Consoli parte nobili, parte plebei. Riunivano al principio, oltre la legislativa anche la potestà giudiziaria. Nel 1167. Cassolo Console della Città sentenziò nella lite di Paganuccio e la Canonica di S. Florido. La quistione era, che la Canonica ripeteva da Paganuccio certe annue prestazioni per alcuni beni livellarj. Egli, come si vede, aveva ottenuto dalla Comune l'affrancazione. Cassolo riconobbe il diritto della Canonica e decise: *Paganuccius serviat Canonicæ sicut bonus fidelis Domino suo, et ita obediat de decimis et oblationibus, sicut optimus filius spiritualis.* Lib. 1. della Canonica Castellana.

Siccome la sperienza dimostrò, che il potere giudiziario, oltre che deve essere imparziale, deve essere esercitato da chi ne professa la scienza legale, però ben presto si vede introdotto un Potestà, che decidere dovesse le cause civili e criminali. Il primo Potestà si legge nel 1192.

Non sussiste, come taluno ha scritto, che i Potestà succedessero ai Consoli, mentre vedremo, che i Consoli in Città di Castello durarono per qualche notevole tempo anche coi Potestà.

Sotto gl' Imperatori Arrigo IV. e Arrigo V. ardendo dissensioni fortissime per le investiture tra il sacerdozio e l' impero, si vede, che molte Città dello stato pontificio erano occupate dai detti Imperatori. Nel 1112. il Pontefice Pasquale II. richiese molte Città del suo stato ad Arrigo V., alcune delle quali restituì, e fece istanza pel ricupero delle altre. *Licet quidem jussioni vestræ in his, quæ B. Petro restitui præcepistis, adhuc noluerint obedire, incolæ videlicet Civitatis Castellanæ, Castri Corcelli, Montis alti, Montis acuti et Narniensis, nos tamen ea, et Comitatus Perusinum, Eugubinum, Urbevetum, Tudertinum, Balneum regis*, CASTELLUM FELICITATIS, *Ducatum Spoletanum, Marchiam, Ferrariam, ac alias B. Petri possessiones per mandati vestri præceptionem confidimus obtinere.* Così presso Eccardo *Scriptores medii ævi* t. 2. presso il Muratori negli annali all' anno 1112.

Il Castello della Felicità, di cui si chiede la restituzione è Città di Castello, e si può ritenere, che fosse fatta, dacchè nel 1122. finì ogni contesa sulle investiture tra il Papa e l' Imperatore.

Vediamo quindi, che Onorio II. nel 1126. (V. Vol. 2. p. 46. di queste Memorie) con bolla, che si conserva nell' archivio capitolare di S. Florido, diretta a Ranieri Vescovo Tifernate, dichiarò qual fosse la estensione della diocesi, il che era un determinare qual fosse il contado tifernate. « Credo (così scrive il Tiraboschi nell' appendice 2. al t. 1. della storia della Badia di Nonantola), che se si chiameranno le cose a diligente esame, si verrà a conoscere, che la prima divisione delle diocesi fu comunemente conforme a quella dei territorj, e che poscia o per le vicende delle guerre civili, o per donazioni da Principi fatte alla Chiesa, o per diritto di patronato cominciarono ad intralciarsi cotai confini, e a distinguersi i territorj dalle diocesi »; e cita sù quest' argomento la erudita dissertazione del Bingham Orig. Eccl. vol. 3.

Altro argomento, che Città di Castello era ritornata alla debita soggezione della S. Sede somministra la bolla del Pontefice Lucio II., che accordò ai Tifernati l' annuo censo di un denaro di Lucca per focolare per ricognizione del supremo dominio, del tenore seguente.

Lucius Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis filiis bonis hominibus majoribus et minoribus de Civitate Castelli, quæ dicitur, tam præsentibus quam futuris in .... Cum ex injuncto nobis a Deo apostolatus officio universis catholicæ Ecclesiæ filiis debitores existamus, illis tamen, qui ad sedem Apostolicam specialius pertinere noscuntur nos convenit attentius immunire. Quia igitur B. Petri justitiam cognoscentes ipsius patrocinium per ven. fratrem nostrum Episcopum vestrum suppliciter postulatis, votis vestris paterna benignitate annuimus atque locum ipsum cum omnibus suis pertinentiis, qui ex antiquo Sedis Apostolicæ juris esse dignoscitur, et personas vestras cum bonis et possessionibus, quæ in præsentiarum juste et legitime possidetis, aut in futurum rationabilibus poteritis adipisci, sub ejusdem Apostolorum Principis et nostra protectione suscipimus, et præsentis scripti patrocinio communimus, auctoritate apostolica prohibentes, ut nulli omnino hominum liceat eumdem locum, et quæ ad ipsum pertinent, vel personas vestras temere perturbare aut bona sive possessiones vestras auferre, retinere, minuere, seu quibuslibet molestiis fatigare. Ad judicium autem, quod item locus B. Petri juris existat, et hujus a Sede Apostolica perceptæ protectionis per singulos focos denarium unum lucensis monetæ in festivitate Bb. Petri et Pauli nobis, nostrisque successoribus annis singulis persolveritis. Si quis autem hujus nostræ constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertioque commonitus, si non satisfactione condigna emendaverit, potestatis, honorisque sui dignitate, reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a SS. Corpore ac Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi alienus fiat, atque in extremo examine districtæ ultionis subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonæ actionis percipiant, et apud districtum judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen amen.

Ego Lucius Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Datum Laterani per manum Baronis S. Romanæ Ecclesiæ Subdiaconi idibus novembris indictione 7. Incarnationis Dominicæ anno 1144. Pontificatus vero D. Lucii II. Papæ anno

primo. Dall' archivio segreto della Comune estratto dal Notaro *Homo S. Jacobi Monetæ filius* li 25. maggio 1266.

Disceso in Italia l' Imperatore Federigo I. detto Enobarbo ossia Barbarossa, e dichiaratosi contro i diritti della chiesa Romana e suo legitimo Pontefice, occupò anche Città di Castello. Non abbiamo riscontri di tale avvenimento che nel 1163. in cui rilasciò due diplomi, uno in favore del Vescovo scismatico Corbello da lui intruso in Città di Castello, l' altro in favore della Canonica Castellana, che era stata gravata ne' suoi beni: ed è del tenore seguente estratto dall' archivio capitolare.

In Nomine Sanctæ et Individuæ Trinitatis. Amen. Fredericus divina favente clementia Romanorum Imperator et semper Augustus. Desiderii nobis est, ut sub nostro piissimo imperio cunctorum proficiat fortuna, scilicet eorum præcipuæ, qui non solum nostræ majestati devotissimi fuerunt, et divinæ colendæ divinitatis obsequio specialiter sunt dicati. Ideoque universis præsentibus et futuris Jesu Christi, imperiique fidelibus inotescat, quod supplicationibus fidelis nostri Corbelli Electi Castellanæ Ecclesiæ interventu gloriosi Principis nostri Rainaldi illustris Coloniensis Electi Italiæ Archicancellarii aures nostræ mansuetudinis benignius inclinantes, universa, quæ idem Archicancellarius noster ei et Ecclesiæ suæ viee nostra rationabiliter contulit approbamus, et præsentis nostræ celsitudinis rescripto ei confirmamus, atque ipsius Electi personam Castellanen. ac Prioris Rainerii et omnium fratrum ejus personas ut res ac possessiones omnes ipsorum sub imperiali nostra protectione specialiter recepimus; plebes quoque omnes et universas Castellani Episcopatus Capellas et capellam S. Stephani de Anglari in Episcopatu Aretino sitam secundum sacratissima imperatoriæ celsitudinis statuta ab omni exactione illicita Ducum, Marchionum, Comitum, Procerum, Wavassorum, et omnium laicarum personarum omnino immunes perpetuis jubemus permanere temporibus. Ecclesiam quoque castri Planetuli et alias duas capellas a prædecessore prænominati Electi Camaldulensibus injuste venditas ipsi Electo imperiali auctoritate restituimus. Id nihilominus irrefragabiliter sancimus, ut Camaldulenses prædicti ecclesias illas numquam de cætero habeant, nec alias adquirant, neque novas construant in

tota plebe **Soaria**. *Prœterea volumus, ac perenni ædicto statuimus, ut neque Camaldulenses, neque aliquod Monasterium in toto Episcopatu Castellano ecclesiam aliquam ædificare, vel ædificatas adquirere aliquo modo audeant aut valeant sine consensu ac licentia prædicti Electi Castellani, ejusque successorum. Si quis autem hujus sacri nostri terminos præcepti transilierit, et vel sæpedicti Electi seu Prioris Rainerii aut fratrum eorum personas offendere, vel res aut possessiones eorum violenter invadere, minuere, auferre, vel ablatas retinere præsumpserit, poenæ L. librarum auri subjaceat, quorum medietas imperiali nostræ cameræ, reliqua medietas Electo, et Ecclesiæ Castellanæ persolvatur. Insuper Marchionibus Guidoni videlicet et filiis q. Ugutionis Marchionis, quoque Consulibus Castellanæ Civitatis præsentibus atque futuris per debitum fidelitatis ac sacramenti, quo excellentiæ nostræ majestatis tenentur adstricti firmiter præcipimus ac præcipiendo inviolabiliter decernimus, ut quandocumque, vel quotiescumque a prædicto Electo futuro per Dei gratiam, sicut speramus, Episcopo de rebus sui Episcopatus vel Canonicæ Majoris Ecclesiæ Castellanæ reinveniendis aut recuperandis, aut retinendis fuerint requisiti, sine fraude auxilium et consilium ei tribuant. Utque hoc nostrae serenitatis statutum perpetuis vigeat, valeatque saeculis, praesentem paginam manu propria roboratam sigillo nostro jussimus insigniri.*

Signum D. Federici Romanorum Imperatoris invictissimi. — Ego Rainaldus S. Coloniensis Ecclesiae Electus Italiae Archicancellarius recognovi. Data Laude VIII. idus novembris Anno Dominicae Incarnationis 1163. *indict.* 13. *Imperante D. Federico Romanorum Imperatore invictissimo anno regni ejus* 12. *imperii* 9. *In Nomine Domini feliciter. Amen.*

Colpito l'Imperatore dalla mano di Dio nel 1176., l'anno seguente conchiuse la pace col Pontefice Alessandro III. I Tifernati non aspettarono, che la si concludesse; ma persuasi di ottenere miglior partito quanto più presto avessero rinnovata la obedienza alla Chiesa, si rivolsero al sullodato Pontefice, che graziosamente rilasciò loro una bolla in tutto somigliante a quella già riferita di Lucio II., che si conserva nell'archivio segreto della Comune. Si riportano le sottoscrizioni in essa esistenti.

Ego Alexander Catholicae Ecclesiae Episcopus

Ego Manfredus Praenestinus Episcopus

Ego Albertus Presbyter Card. tit. S. Laurentii in Lucina.

Ego Boso Presbyter Card. tit. S. Pudentianae titulo Pastoris.

Ego Petrus Presb. Card. tit. S. Susannae

Ego Jacujettus Diaconus Card. S. Mariae in Cosmedin

Ego Laborans Diac. Card. S. Mariae in P.

Ego Ravienus Diaconus Card. S. Georgii ad Velum aureum.

Datum Anagniae per manum Gratiani S. R. E. Subdiaconi et Notarii 19. Kal. februarii indict. II. Incarnationis Dominicae Anno 1177. *Pontificatus vero D. Alexandri Papae III. anno* 18.

Dopo la pace di Federigo colla Chiesa, le Città anche suddite della Chiesa stessa non riposarono, ma per le fazioni suscitate le une si collegarono con alleanza a pregiudizio e danno delle altre. Quindi è, che al riferire del Ciatti storico perugino c. 238. all' anno 1180. per rogito d' Ildovando Notaro perugino fu fatta una lega tra Perugia e Città di Castello, per cui, sopita ogni passata discordia, fu pattuito di concorre insieme ad ogni guerra e pace, con patto espresso, che gli acquisti nelle guerre si dividessero a parte uguale tra le due Comuni, con molti altri patti, dai quali i Consoli Perugini vollero ecettuare il Marchese Ranieri. Il Pellini p. 1. l. 3. c. 201. delle storie di Perugia aggiunge, che questo trattato fu fatto di consenso del Vescovo di Città di Castello, e suo clero.

Di nuovo furono costretti i Tifernati a soggettarsi al figlio di Federigo I. morto nel 1190., Arrigo VI., che per differenze con Urbano III., malmenava gli stati della chiesa. Anche esso fece mostra di favorire Città di Castello con diploma presso l' archivio Comunale, dichiarando; *quod inter nos et Castellanam Civitatem et cives ejus imitantes vestigia patris nostri Federici quondam Romani Imperatoris, Divi, Augusti, talis facta est conventio per Guidonem Baldovini ejus Civitatis Consulem et Ugolinum Latini, quod Castellana Civitas*

singulis annis in festo B. Martini nobis annuam pensionem persolvat triginta marcas argenti puri, vel denarios lucenses monetae juxta aestimationem pecuniae praetaxatae, et hanc pensionem nuntio nostro, quem in Thuscia Dominum pro tempore constituerimus apud S. Miniatem, vel ubicumque in Thuscia praeceperimus consignabit, et quolibet anno et eo termino, sicuti dictum est, expedire persolvet, nisi eo anno quando nobis imperiale fodrum nostrum generaliter pro Italia accipere placuerit; tunc enim ab illa etiam Civitate secundum quod fuerit in nostro beneplacito, accipiemus. In praesenti autem anno quingentas libras pisanae monetae nobis persolvetI. mperiali nostra munificentia eidem quoque Castellanae Civitati pro eo quod nostrae celsitudini semper fidelis et devota, et nostris Nuntiis admodum servitialis existit, et auxiliaris, et pro dicta solutione vicem reddere ducentes, ipsam Castellanam Civitatem cum omnibus suis pertinentiis nostræ dominationi et ad manus nostras perpetuo ac specialiter applicamus et reservamus, et universos cives ejus et omnes res et possessionem eorum ubicumque ab omni exactione, sive inquietatione Nuntii nostri, Ducum, et Marchionum, Comitum, Procerum, et ab omni aliarum personarum gravamine absolvimus.... Quod etiam de justitia facienda Rainaldus quondam Coloniensis Electus et Italiae Archicancellarius in ea Civitate constituit, nos quoque id perpetualiter constituimus, et Consulibus Castellanis justitiæ faciendae in Civitate et in toto ejus districtu plenam jurisdictionem semper concedimus .....ut infra tria milliaria in circuitu ipsius Civitatis nullum unquam castrum, nisi sicut modo est, levetur, vel reaedificetur, praescripti hac nostra jussione decernimus, atque sancimus, et omnia regalia ubicumque sunt, vel esse invenientur infra eorum trium milliaroirum spatio ipsæ Castellanae Civitati largimur, atque donamus in signum supranotati servitii ac pensionis.

Certo è, che nel 1195. Giacomo di Zanni Potestà di Città di Castello confermò certi beni alla Canonica *ex parte D. Imperatoris, et Communis Civitatis ex secundo decreto.* Il primo decreto era stato fatto dal Potestà Ugolino. Così nel 1. protoc. pergameno di Cattedrale p. 146. È certo ancora, che

Filippo fratello di Arrigo VI. creato Duca di Toscana nel 1196. avea esteso il dominio in Città di Castello. Lo testifica il diploma di lui in favore della Canonica Castellana in data del 1196.

Philippus, divina favente clementia, Dux Thusciae. Inter ducalium sollicitudinum salutiferos fructus, quos pro generalitatis commodo mente gratuita sustinemus, nihil dignius aut salubrius aestimamus, quam sanctarum Dei Ecclesiarum pacem redintegrare, commoda multiplicare, et in antiquae suae liberali libertatis statu, Deo cooperante, quo auctore omnia prosperantur, feliciter eas reformare; ideoque omnium Christi, ducatusque nostri fidelium praesentium ac futurorum cognoscat solertia, quod nos divini timoris reverentia Danielem Priorem Canonicae Castellanae Civitatis, ejusque successores ac fratres universos praesentes atque futuros, et cunctas eorum res ac possessiones adquisitas et adquirendas sub nostra ducali protectione specialiter recipimus, atque ab omnium hominum illicita exactione et indebito gravamine penitus immunes perpetuo esse censemus a ducali nostro edicto statuentes ac praecipientes, ut omnes ipsius Canonicae possessiones ac jura, quae hactenus ab ea injuste alienata sunt, vel sine Canonicorum licentia et consensu pignori obligata a Marchionibus, vel Comitibus, Proceribus, seu Vavasoribus aut Consulibus sive Civibus, seu aliquibus aliis personiis ipsi Canonicae integraliter restituantur. De caetero, neque jure villicationis, aut aeconomiae, seu nomine feodi, aut occasione custodiae, vel usus parentum ab aliquo diripiantur, seu injuste occupentur, nec licitum sit Consulibus vel Rectoribus Castellanae Civitatis aut Civibus praedictam ecclesiam et hospitale ejus, et omnes ejus ecclesias aliquibus exactionibus inquietare; neque praedia eorum vel vineas rusticas, vel reditus, sive alia bona praesentia vel futura invadiare vel retinere, sed praedictae ecclesiae nostrae tuitioni ac patrocinio subjectae sint omnia perpetuo inviolata et illaesa conserventur. Ad evidentiorem autem ac validiorem nostri edicti observantiam quaedam ecclesiae praenotatae bona seu jura praesenti pagina nominare connumerantes, videlicet quidquid juris habet praedicta ecclesia in Civitate Castellana et in ejus curia, in castro Upai et in ejus curia, in curte Piteni, in plebs S. Savini, in curte Salerni, in plebe Rubiani, in S.

Putito, in Jove, in Cerbaria, in Silice, in Pitiliano, in Cella alba, in Pistrino, in Scafagia, in plebe Canusii, in plebe S. Cypriani, in Agello frigido, in Baruntella, in curte Anglari, in Corulo, in Terenzalla, in Arsicio, in Roci, in plebe Bucuniani, et quidquid juris habet in hospitali Ubertatis, in Celle liberorum Berardi, in Casa nova, in Bagnaria, in plebe Saddi, in plebe Suffiae, in Colle medio, in plebe Aggiglionis, in Colle Mathaei, in plebe Graticioli.... de torto de Sasso, in Montevicino et ejus curia, in plebe Apiculae, in Nuvole, in Cagnano, in Viano, in Castiglione, in Sessa, in Covacro, in Monte viano et in tota ejus curia, in Polenzano et in foro Castellanae.... et si qua aliquibus locis de rebus, aut possessionibus praefatae ecclesiae inventa fuerint perpetuo ei concedimus, et corroboramus, atque ab indebitis dationibus et servitiis omnium aliarum personarum auctoritate nostra penitus absoluta semper esse jubemus, salva in omnibus nostra ducali justitia. Si quis vero huic edicto nostro contraire temptaverit libras mille auri, medietatem camerae nostrae, reliqua parte passis injuria persolvat. Ut vero hoc edictum nostrum ratum permaneat, sigilli nostri munimine jussimus communiri. Hujus rei testes sunt Coidifredus Comes, Hermdnnus de Catena, Henricus Pfasso, Curradus de Istfele, Federicus de Reusdenp, Vuido de Cisterna, Joannes de Castello Aretino, et alii quamplurimi. Acta sunt haec anno Dominicae Incarnationis 1196. indict. 14. 6. nonas maii anno ducatus nostri primo. Data apud Aricium per manum Helfrici Protonotarii.

Avendo questo Duca imposti dazj considerabili, ed il Comune di Città di Castello avendoli ripartiti anche sopra gli ecclesiastici, questi ricorsero all' Imperatore Arrigo VI., il quale con diploma dello stesso anno 1196. comandò ai Consoli della Città l' abolizione delle imposte alle chiese e agli ecclesiastici, e la restituzione dei beni loro occupati. Ecco il tenore del diploma.

In Nomine Sanctae et Individuae Trinitatis. Henricus Sextus Divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus et Rex Siciliae. In humanorum actuum multiplici diversitate, qui in verborum subsistunt amminiculo, aut nulla, aut rara est stabilitatis permanentia, nisi volatilem et celerrimum ubique transitum perennis scripturae temperet, stabile-

que reddat remedium. Ideoque universis sacri nostri imperii fidelibus tam praesentibus, quam futuris imperialis hujus scripti nostri perpetua auctoritate notum facimus, quod inter nos et Castellanam Civitatem et Cives ejus imitantes vestigia patris nostri Friderici serenissimi quondam Romanorum Imperatoris Divi Augusti talis facta est conventio per Guidonem Baldovini ejusdem Civitatis Consulem et Ugolinum Latini, quod Castellana Civitas singulis annis in festo B. Martini nobis annua pensione persolvet XXX. marcas argenti puri, vel denarios lucensis monetae juxta aestimationem pecuniae praetaxatae et hanc pensionem Nuntio nostro, quem in Thuscia Dominum pro tempore constituerimus apud S. Miniatem, vel ubicumque in Thuscia praeceperimus consignabit, et quolibet anno et eo termino sicut dictum est expedite persolvet, nisi eo anno, quando nobis imperiale fodrum nostrum generaliter per Italiam accipere placuerit, tunc enim ab illa etiam Civitate secundum quod in nostro fuerit beneplacito accipiemus. In praesenti autem anno L. libras pisanae monetae nobis persolvet. Imperiali nostra munificentia eidem quoque Castellanae Civitati pro eo quod nostrae celsitudini semper fidelis ac devota et nostris Nunciis admodum servitialis extitit et auxiliaris et pro suprascripta solutione vicem reddere dignum ducentes, ipsam Castellanam Civitatem cum omnibus suis pertinentiis nostrae dominationi, et ad manus nostras perpetuo, ac specialiter applicamus et reservamus, et universos Cives ejus, et omnes res et possessiones eorum ubicumque et ab omni exactione, sive inquietatione Nuncii nostri, Ducum, Marchionum, Comitum, Procerum, et ab omnium aliarum personarum gravamine absolvimus, et imperiali hoc nostro privilegio communimus, et nostrae sublimitatis edicto corroboramus. Quod etiam de justitia facienda Reinaldus quondam Coloniensis Electus et Italiae Archicancellarius in ea Civitate constituit, nos quoque idem perpetualiter constituimus, et Consulibus Castellanis justitiae faciendae in Civitate et in toto ejus districto plenam jurisdictionem semper concedimus: omnibusque Civibus praedictae Civitatis augustali nostra auctoritate praecipimus ut obediant ipsius Civitatis Consuli, seu Consulibus futuris, atque praesentibus in exercenda justitia, et nostri servitii exactione atque adimpletione. Omnes quoque Cives praedictae Civitatis praesen-

tes ac futuros, res ac pertinentias omnes eorum et omnia, quæ vel nunc juste tenent, aut in futuro justis modis adquirent sub imperiali nostra protectione atque defensione perenniter recipimus, et ubique in nostro imperio salvos atque securos eundo et redeundo et .... habitando esse praecipimus. Platenticum etiam sive theloneum .... et bavarum, et aliud quodcumque in exercendo jure infra Civitatem illam nostram, ejusque districtum exigi debet, et quidam etiam praedictae Civitati permittimus, atque concedimus, ut infra tria milliaria in circuitu ejusdem Civitatis nullum unquam castrum, nisi sicut modo est, levetur, vel reaedificetur perenni hac nostra jussione decernimus, atque sancimus, et omnia regalia nostra, quae sunt, vel esse inveniuntur infra eorum trium milliariorum spatium ipsi Castellanae Civitati largimus, atque donamus intuitu supranotati servitii ac pensionis. Quicumque praeterea liber homo ad hanc nostram Civitatem habitandi causa venire voluerit, libere veniat, eamque inhabitet, et sicut caeteri Cives Castellani sub nostra sit protectione, et tutela constitutus. Haec autem omnia saepedictae Castellanae Civitati et ejus hominibus concedimus, et stabilimus, salvo mandato nostro. Si qua vero imperii nostri persona humilis vel alta, sæcularis vel ecclesiastica, hanc conventionem nostram, concessionem et confirmationem .... praedictæ nostræ Castellanae Civitati aliquo tempore violaverit, aut infregerit poenae CC. librarum auri subjaceat, medietatem camerae nostrae et medietatem Castellanae Civitati persolvat. Et ut haec certioris atque validioris semper sint fidei ac vigoris, praesentem inde paginam conscribi et majestatis nostrae sigillo jussimus communiri. Testes hujus rei sunt Angelus Tarentinus Archiepiscopus, Theobaldus Clusinus Episcopus, Aldibrandus Vulteranus Episcopus, Corradus Dux Spoleti, Marnaldus Dux Ravennae, Marchio Anconae imperialis aulae Dapifer, Albertus Comes de Spanteim, Manetus Comes de Sarziano, Ugolinus Marchio, Petrus Almae Urbis Praefectus, Joannes Capuahens Senator Romanus, Comes Pandulfus, Wernerius Praepositus S. Joannis in Wir.... e.... Reimberto et Henricus Marscalchi, Ulricus Dapifer de Donne, et alii quamplures. Signum D. Henrici Sexti (monogramma) *Romanorum Imperatoris invictissimi et Regis Siciliae.*

Ego Corradus Hildinsheaners Electus Imperialis Aulæ Cancellarius vice D. Adolfi Coloniensis Archiepiscopi et totius Italiae Archicancellarii recognovi. Acta sunt hæc anno ab Incarnatione Domini 1196. *indict.* 15. *regnante D. Henrico sexto Romanorum Imperatore gloriosissimo et Rege Siciliae anno Regni ejus* 25. *Imperii* 6., *Regni vero Siciliae* 2.

Datum apud Montem Flassonis per manum Alberti imperialis aulae protonotarii 5. *Kal. novembris.*

Nel 1196. si ha nell' archivio della Canonica lib. 1. il seguente istromento, per cui i Consoli danno esecuzione al comando di Enrico VI. di togliere tutti i gravami imposti dal Duca Filippo alla Canonica e alle Chiese della Diocesi Tifernate.

In Christi Nomine Amen. Anno 1196. *mense novembris indict.* 14. *Henrico Imperatore. Nos quidem Vincimalitia, Guidottus Balduini, Sterpolus, Ugolinus Bonifilii, Matthaeus Vitelli, Martinus Guidutiae, Joannes Aldi Castellanae Civitatis Consules ex praecepto D. Henrici Imperatoris, et communi Consilio Civitatis absolvimus Canonicam S. Floridi et omnes ecclesias, et homines Canonicae cum suis rebus ab omni obbligatione, qua obligavimus alicui homini occasione datii Ducis Philippi, et omnium aliarum expensarum Civitatis. In primis ab omnibus, qui pro nobis, vel aliis tenebantur, absolvimus. Consequenter ex praecepto D. Imperatoris, qui sub maxima poena suis literis hoc nobis facere praecepit sub nomine juramenti, et ejusdem poenae praecipimus omnibus, quibus res Canonicae et ejus ecclesiarum, omniumque aliarum et hominum ejus obligavimus, ut instrumenta restituant, et omnem obligationem cassamus et irritamus. Quorum praeceptorum constructionem infrascripti, videlicet Latinus, Armannius, Baraterius, Gismundus, Frascone, Loterius Aspinelli, Alherolus, Joannes Mercatelli, Rolandus Panei, Loterius Paganutii, Ildebrandus Beatricis, Ugolinus Bruni, Bastardus, Pegolottus, Zanni Florentinus, Bonus senior, Matthaeus Rodulfi, Griffolus, Pipinus, Donazo, Palmerius Minellae, Matthaeus de Cinade, Armannus Tarsiae, Joannes Castoli, Jacobus Ugonis, Todinus Guglielmi, filii Zafarini, Michele de Montone, Tornabellus, Corbellettus, Severinus, Zanne de Reae, Marzadante pro se et sociis, videlicet Verdolotto e Diotesalvi, Ranutius Ro-*

berti, Martinus, Buccolus Paganutii, Blancus Portae, Rainerius Ranucci Giberti et Capo: nos omnes supradicti refutamus domo et ecclesiae S. Floridi, et omnibus aliis ecclesiis quidquid juris et actionis habebamus, vel habere videbamus super bonis praefatae Canonicae, et hominum ipsius, et aliarum ecclesiarum in praesentia et in manu Mercatoris Castellanae Civitatis Notarii. Nos Consules et omnes alii supradicti promittimus et obligamus pro nobis et pro nostris successoribus atque haeredibus omnia supradicta firma tenere et nullo tempore contravenire sub poena dupli ejus rei, vel summae pro qua quisque de bonis ecclesiarum a Comuni de jure, vel de facto pignus accepit, ut haec poena committatur in singulis, qui contravenerint, et poena soluta omnia supradicta firma permansant. Actum in claustro Canonicae et in Civitate ubicumque praedicti refutatores fuerunt inventi in presentia Sterpoli Consulis, Citadini Bailiatoris, Alberti de Burgo, et Joannis et multorum aliorum.

Altro simile istromento di altri Cittadini, che rinunziavano e restituivano i beni alla Canonica ed alla chiesa fu rogato lo stesso mese ed anno da Girardino Notaro, ed altro simile nel febrajo 1197. del seguente tenore.

In Christi Nomine. Anno 1197. mense februario indict. 15. Henrico Imperante. Nos Consules Civitatis Castelli, scilicet Ugolinus Latini, Armannus Barucii de mandato D. Imperatoris Henrici, et communi consilio Civitatis Castelli omnia instrumenta Castellanae Ecclesiae, quibus res praedictae Ecclesiae, et aliorum obligatae erant pro datio D. Ducis Philippi et aliarum expensarum factarum Civitatis restituimus et Cives nostros restituere fecimus, et tam eos, qui habebant instrumenta, quam eos qui non habebant in manu Mercati et Girardini tabellionum praedictae Civitatis refutari fecimus et in st. manu mea Paganellus Hosernae hospitio et Joannes Brandoli et Orlandus pro se refutaverunt. Tandem Canonici videntes augustias Civitatis et expensas nobis ex misericordia et charitate cum Hospitale, et S. Maria Nova, et plebe S. Savini et S. Martino de Upò et S. Luterio et S. Maria Viani et S. Flista et ecclesia Cerbariae nobis pro Communi in C. libras subvenerunt. Idsoque nos praedicti Consules promittimus et obligamus nos et nostros successores, prædictam Canonicam et homines ipsius et possessiones cum praefatis suis ecclesiis nullo

tempore pro praedictis datiis et expensis Civitatis inquietare, et ab omnibus hominibus inquietare volentibus vi et jure defendere, et maxime si Guido Mixia inquietaverit aliquando praefatam Canonicam et homines ejus promittimus et obbligamus nos et nostros successores ab eo vi et jure defendere, et haec omnia praefata promittimus sub poena dupli hujus rei firma tenere, et damus ei duos fidejussores, scilicet Latinum, et Jacobum Zanni, quorum alter, scilicet Latinus, obbligavit se pro Communi Canonicae pro CC. libris st. bonis Joannis Longi, si Commune omnia praefata firma non teneret. Actum est hoc in ecclesia S. Floridi, in praesentia Matthaei Rodolfi, et Turpini tunc Camerarii Civitatis, Frasconis, Matthaei Joannis, Joannis Blandoli et Zanni Florentini et aliorum multorum. Ego Blandonisius Notarius de mandato praedictorum Consulum scripsi et rogavi.

Da così pesanti padroni si liberò Città di Castello per la morte di Arrigo VI. accaduta nel 1198. L' autore della vita d' Innocenzo III. Pontefice pieno di coraggio e di attività ci fa sapere che questo Papa ricuperò il Ducato di Spoleto e il contado di Asisi, Foligno e Nocera con tutte le loro diocesi. Di più ricuperò Perugia, Gubbio, Todi, e Città di Castello coi loro contadi (onde quello che era nominato di sopra diocesi si dice ora contado), *recepto juramento fidelitatis a Civibus, Baronibus et Cattanis.* Aggiunge lo stesso autore, che Innocenzo III. scrisse lettere, *quibus Spoletinos, Reatinos, Fulginates, Asisinates, Eugubinos, Tudertinos, Castellanos Cardinalis a Romana Ecclesia praefecti imperiis obtemperari jussit, quorum ultimis* (cioè ai Tifernati) *datae aliae literae, ut fidei sacramentum, quo sese praesenti Pontifici astrinxerant, ejus Subdiacono et Cardinali renovarent, gaudersntque importunum Germanorum jugum, sub quo diu luxerant, dejecisse .... Augebat populorum erga Sedem Apostolicam amorem, quod ipsorum privilegia corroboraret, vel augeret novis Innocentius .... Quo beneficio .... etiam praenobiles viros Ugutionem et Guidonem Marchiones, eorumque fidei obnoxios ornavit.* Così nel lib. 1. dell' epistole d' Innocenzo III. epist. 359. presso gli Annali di Rainaldo t. 1. Quindi ottenne questo Papa, che le Città di Toscana e del Ducato di Spoleto (tra le quali si noverava Tiferno) si unissero in società ed alleanza

ad honorem et exaltationem Apostolicae Sedis, et ad possessiones, et jura sacra S. Romanae Ecclesiae bona fide defenderent, et apud nullum in Regem vel Imperatorem reciperent, nisi quem Romanus Pontifex approbarit.

Città di Castello ritornata alla S. Sede sotto Innocenzo III. seguitò a governarsi in comunanza libera concessa da' suoi antecessori pagando un' annuo censo, e siccome per la vicinanza alla Toscana Città di Castello era stata lungamente soggetta al potere imperiale tedesco sotto Federico, Enrico e poi sotto Ottone IV., le fu prescritto che di nuovo giurasse fedeltà al rappresentante del Papa, che era un Suddiacono e Cappellano della Chiesa Romana. Insieme poi col Magistrato e Consiglio delle Città, il Papa fece giurare ai Baroni e Cattani obedienza e fedelta, affinchè sentissero non esser più tempo di conservare le loro signorie con quell' assoluta indifferenza delle Città, dal cui seno erano state tolte. Queste signorie, che parte erano usurpate in mezzo alle dissensioni del sacerdozio e dell' Impero, parte erano d' antica origine militare, formavano piccoli stati staccati dalle Città, nè contribuivano ad alcuno le regalie feudali, a meno del corteggio, che prestavano all' Imperatore nel portarsi a coronare in Roma come patrizio, ossia avvocato della Chiesa, nel che potea credersi dai Baroni di prestare ossequio anche al Papa. mentre l' Imperatore giurava salvezza del Capo della Chiesa, del suo popolo e delle sue possessioni. Il sagace Pontefice Innocenzo III. si vede, che distinse questi signori con molti privilegj, non solo antichi, ma altresì con nuovi, onde riconoscere essere vassalli della Chiesa, e prestassero i dovuti servigj alla medesima. Tra queste signorie primeggiavano nel territorio di Città di Castello, e nei vicini di Arezzo, di Cortona, di Perugia quelle dei Marchesi Uguccione e Guidone rammentati di sopra da Innocanzo III. Questi discendevano dal primo capo di famiglia de' Marchesi del Monte nella persona di Ugone Marchese di Toscana Fedele di Berengario, di cui esistono tre monete del secolo X., come dimostrò il can. D. Giulio Mancini nell' OPERA mss. divisa in tre tomi col titolo di STORICO-DIPLOMATICA SU' I RAPPORTI DELLA FAMI-

GLIA DEI MARCHESI DEL MONTE, E PETRELLE CON LA COMUNE TIFERNATE, e nell' opuscolo stampato sù due monete Lucchesi. Prova il detto Canonico con una carta publicata dal P. Soldani t. 1. p. 94. della storia del Monastero di Passignano, che i detti Marchesi Uguccione e Guidone discendevano da Ranieri di questo nome quarto *filii quondam Rainerii Marchionis.* Il titolo di Marchese, come quello di Conte e Duca, nella sua origine non qualificava la famiglia, ma il governo della persona, che in dati confini detti *marche* esercitava. Il potere, cui ascesero questi Marchesi divisi in più rami di famiglie fece sì che si dichiarassero Marchesi dei luoghi ove acquistarono la signoria, come di Valliana presso le Chiane sotto Cortona, di Colle a S. Cristoforo detto Collevecchio, che distrutto nel 1270. circa, fu da essi fabbricato altro castello di Colle a S. Biagio, e di Civitella, di Monte Migiano presso Monte Castelli, di Petriolo, di Petrelle, e finalmente non prima del 1230. del Monte S. Maria entro il territorio di Città di Castello, come si vedrà a suo luogo.

Per la dovuta sommissione di Città di Castello pensarono i Tifernati, come furono dello stesso sentimento le altre Città d' Italia, di riconoscere i naturali e veri confini del proprio contado, e concentrare le forze divise de' Baroni e Signori di Castelli, onde aprirono a tal' effetto dei trattati con i signori Militi per far loro dimettere gli usurpati castelli, o almeno riconoscere di proprietà della Comune ritenendoli essi in custodia pronti a difendere la Comune stessa contro ogni invasione delle Città confinanti. Queste trattative produssero le così dette « comandigie », di cui ecco il ragguaglio, che ce ne dà il Muratori negli annali all' anno 1205. « Riuscì quest' anno il popolo di Modena di ridurre con amichevole trattato i Capitani, cioè i nobili padroni di terre e castelli nel Frignano a sottomettersi alla loro Comunità con divenire cittadini di Modena, promettere di abitare in essa Città qualche mese dell' anno e di militare secondo le occorrenze in ajuto del Comune. Così il distretto di Modena ripigliò gli antichi suoi confini, e così andavano anche facendo le altre Città d' Italia ».

Nella sopracitata carta del P. Soldani i Marchesi Uguccione e Guidone ascendenti de' Marchesi del Monte fanno co-

mandigia a Perugia in tuttociò che possedevano nel territorio di quella Città nel 1202. *Nos quidem in Dei Nomine Uguccio et Guido Marchiones filii q. Rainerii Marchionis damus, concedimus et submittimus omnia castra, villas, burgos, familias, homines et terras, et quantum habemus et tenemus, vel alii tenent pro nobis in toto Comitatu et Episcopatu Perusino.* E qui specificano Monte Gualdo (forse Monte Gualandro) Castel nuovo, Pierle, Luciano, (ossia Lisciano) Tisciano, Resco oggi Reschi.

Un' altro ramo de' Marchesi, cioè Ugolino di Uguccione Marchese ascendente dei Marchesi di Petrelle fin dal 1189. avea fatto sommissione a Perugia (presso lo stesso P. Soldani t. 1.). *Ego Ugolinus Marchio do, dono et suppono totam meam terram Civitati Perusiae ad pacem et guerram et parlamentum contra omnes homines, excepto Imperatore et Rege Henrico; et insuper do et cedo* FRACTAM *filii Uberti ad pacem et guerram, hostem et parlamentum, et ad coltam et datam sicut praedicta Civitas facit per aliam suam terram..... et hanc rem vobis facio, quod juravi in Comunantia Perusinae Civitatis, et debeo custodire et salvare homines Perusiae .... et Perusini Consules debent me custodire, et salvare sicut alios cives ecc.*

Non si conoscono i motivi, perche i Marchesi riconosciuto il dominio de' Perugini non sottomettessero le loro possidenze nel territorio tifernate alla Comune Castellana. Convenne venire alle armi più volte per sottometterli. Il fatto sta, che non solo i Marchesi del Monte, ma anche tutti gli altri padroni de' feudi si soggettavano quando non potevano far di meno; ma se erano forti, specialmente con alleanze di altri popoli, allora si dichiaravano indipendenti dalle Comuni, come vedremo, che spesso avvenne.

Giova qui rammentare un fatto mal' inteso, che si è da parecchi scrittori riferito per provare, che il Monte S. Maria stava nel secolo XII. sotto i nominati Marchesi. Nel 1198. Corrado di Luzenlinhart, ossia MOSCA IN CERVELLO Duca di Spoleto fece ritenere come arrestato nel castello del Monte S. Maria Ottaviano card. Vescovo d'Ostia nel ritorno dalla Francia. Il Pontefice Innocenzo III. per soddisfazione a questo reato fece spianare quel castello, come si ha dagli annali del

Rinaldi. La verità è, che nel territorio di Pesaro v'era un castello col nome di Monte S. Maria, di cui resta il nome, e le rovine; e questo fu il castello dell'arresto del Card. Ottaviano, che poi fu fatto diroccare dal Papa. Quindi è apocrifa la lettera scritta dal Vescovo Tifernate Ranieri, e dal Potestà Bonconte nel 1200. riferita dal cronista Sacchi come esistente nella biblioteca vaticana in un volume di scritture di detto Papa c. 292. affinchè Innocenzo III. impedisse, che si rifabbricasse il distrutto castello. La lettera si prova apocrifa sì pel Potestà Bonconte, che non era più nell'anno 1200., sì perchè i Marchesi non ebbero, come si proverà, il Monte S. Maria prima del 1250.

Il celebre impostore Ciccarelli da Bevagna, come dimostrò il can. Mancini, fu l'inventore dei diplomi degl'Imperatori Carlo Magno, Ludovico II., Berengario II., Federico I. al Marchese Uguccione pagati con grosse somme di denaro per far vedere l'antichità della signoria de' Marchesi del Monte; e furono indotti in errore Antonio Sacchi da Vitrocchiano nella sua cronica genealogica panegirica mss. di casa del Monte, il P. Soldani nell' opera summentovata, e D. Domenico Pazzi nei suoi mss. esistenti nell' archivio della Canonica Castellana.

Altro diploma dell' Imperatore Arrigo VI. colla data dei 22. settembre 1196., con cui concede varie terre e castelli alla famiglia Ubaldini fu parimenti opera del Ciccarelli di Bevagna, benchè lo riporti nelle sue croniche il tifernate Girolamo Carsidoni; e sulla fede di quel diploma D. Domenico Pazzi scrisse, che nel 1196. essendovi state grandi quistioni tra la nobiltà e la plebe di Città di Castello, la plebe, che fu superiore, cacciò i nobili e vendette i loro beni, e fra gli altri quelli della famiglia Ubaldini. Fu giusto riflesso del can. Mancini, che una vendita de' beni Ubaldini fu vera, ma bensì nel seguente secolo a tempo del Card. Ottaviano Ubaldini, e di Tano suo nipote, il primo venuto nel territorio Tifernate un secolo dopo, e perciò il diploma di Arrigo è favoloso.

Passiamo ora a descrivere le sommissioni e dedizioni, che facevano i signori dei castelli e terre alla Comune di Città di Castello. Nel 1198. Jacopo e Rapazello signori del ca-

stello di Muccignano sogettano il luogo e le persone a Città di Castello in mano di Armanno Rettore, ossia Potestà della Città, e si obbligano a pace e guerra, e a parlamento con promettere di pagare i dazi, e collette, e prestare ogni servigio ed obbedienza al Potestà e Comune.

Nel 1199. 2. marzo tre Consoli di Monterchi, che era sotto la pieve di S. Antimo diocesi Castellana con Guidone di Citerna (a) promettono a Boncoute Potestà di Città di Castello di garantire i Castellani, ai quali fanno comandigia, salvi i diritti di Guidone, sua moglie e figli, daranno il giuramento di fedeltà per quattro anni, non pagheranno dazj, eccettuati quelli, che si fossero obbligati per patti speciali a pagare nei loro poderi. La Città promette la protezione, che si è obbligata a dare ai figli di Graziano, ai figli di Ugolo, a Latino e a Giacomo di Giovanni d'Ingolo, salvo tuttociò, che lo stesso Guidone da Citerna ha convenuto di per se col Potestà di Città di Castello. Così per rogito del Notaro Giovanni nell'archivio del Comune.

Questo castello di Monterchi con le sue pendici nel 1185. era stato dato da Pietro di Fescherio da Satriano al Marchese, e però lo eccettua nei beni, che offre alla canonica Castellana (Archiv. della Canonica).

(a) Citerna come gli altri castelli del territorio Tifernate, Montone, Pietralunga, Apecchio, non si trova nominata negli atti civili, che al secolo XII., negli atti ecclesiastici anche prima. Nulla si può affermare con certezza storica della loro particolare origine. Verosimilmente i popoli dell'Umbria dopo avere preso stazione presso i fiumi, per difendersi dai loro nemici si rifugiarono in siti elevati per sicurezza maggiore. Rimasti questi castelli sotto un Preside di tutto il contado sino al secolo XI. o XII. e moltiplicati i Signori de' feudi; e dall'altro canto erettesi le Città in Comuni e cercando di ampliare il loro territorio coll'assoggettare i Signori feudali, quindi spesso guerre per costringerli, trattati di pace spesso firmati e facilmente rotti, come si vedrà in appresso. Negli stessi trattati si osserva la difficoltà di osservarli,

Nello stess' anno 1199. Guidone da Citerna e Guizzalo sottopongono a Città di Castello, e per essa a Bonconte Potestà e suoi Consoli, ogni diritto, che hanno nei castelli di Celle, di Cagnano e di Fonte maggiore, e giurarono avanti i Consoli. (Rogito di ser Giovanni Notaro Archiv. segr. della Comune)

È degno di osservazione, che non solo i Signori de' castelli del territorio Castellano facessero sommissioni e comandigie alla Città, ma anche i Signori di terre e castelli fuori del territorio si assoggettavano a Città di Castello, benchè avessero e castelli e possessioni in territorj di altre Città. Esempj frequentissimi occorrono di questo genere.

Nel 1190. Teverio o Teberio (padre), Amodeo (figlio), Montonello, Zanni e Preite (fratelli), e Davizzo per se e fratello e per tutti i Ridolfi si fanno Cittadini Castellani, obbligandosi a difendere la Città coi loro beni e castello di Belvedere (verso Cagli), e rocca di Accinello, e col dare l'annuo censo di due ceri di una libbra l'uno alla chiesa di S.

---

mentre tra le parti contraenti vi erano diritti da rispettarsi a vicenda, che si cedevano colla sola forza superiore. Ne serva di esempio il seguente trattato del 5. novembre 1218. *Oddo et Raynaldus q. Ramberti de Munoldo et pro Guidone eorum fratre et omni persona submissa, vel submittenda promittunt Bartolo Raignaldi de Senis Potestati Civitatis Castelli, et observabunt privilegia, auctoritatem, immunitates et municipalia beneficia ecc. concessa a retro Principibus, Regibus, Imperatoribus. Castrum Castilionis S. Justini ex privilegio eis concesso vel concedendo ex aliqua alia imperiali munificentia, vel regali auctoritate competere, et peti facere, nec auferre nisi de voluntate, et secundum beneplacitum Civitatis Castelli, Cives et eorum jurisdictionem ab Imperatoribus concessam adjuvare et defendere juxta posse eorum sub poena C. marcharum argenti. Actum in Civitate Castelli.* (Arch. Com. rogito di Cittadino Notaro). Esistono tuttora i ruderi del castello di Castigline nella vetta di un'ameno colle non molto lungi da S. Giustino.

Florido in agosto, senza che possa altro esigersi nei castelli ed uomini di là dalle Alpi: nei beni poi, che hanno di quà dalle Alpi daranno 26. denari pisani per focolare; se però i Consoli Castellani si potranno in questa esazione garantire dai regj ballidori. (Archiv. segr. Comun. libro nero) Si osservi qui come dovea essere intralciata la giurisdizione di que' tempi, e quanti disturbi cagionar dovesse l' essere Cittadino d' una Città, mentre si stava nel territorio di un' altra, perchè col variare degl' interessi da un' alleanza si passava all' altra, e quindi guerre e rovine. Promisero inoltre di chiamare tutti i loro uomini, che avevano dal Candigliano sino al Metauro per servire i Consoli di Città di Castello a loro richiesta, e di rispondere a tutti i loro creditori nel foro di Città di Castello, e di pagare il dazio secondochè dal Consiglio generale fosse loro fissato. (Rogito di ser Giustino Notaro) La tassa fu fissata in due denari per foco.

Altra comandigia fecero nel 1206. con Città di Castello i Signori di Belmonte. È registrata nell' archivio della Comune libro nero p. 14. *Rainaldus de Belmonte et Guido, Ugo Puputii et Ugolinus Tancredi fratres promittimus (coram Suppolino et Uberto Consulibus Civitatis Castelli)* con giuramento d' essere Cittadini di dettà Città, e obbedire ai Consoli e Potestà della medesima *in tota eorum terra, castris ecc. quæ habeat in toto Episcopatu Castellano, vel Comitatu et in Episcopatu Urbini vel Comitatu, quod guerra sit expensis eorum salvis et reditibus, et de omni terra in mense maii dare duos solidos pro foeulari. Et recipient Pillium eis ablatum sine mandato Civitatis Castelli, retinebunt eodem modo. Item absolvunt Civitatem Castelli a juramento, quo Civitas erat obligata cum eorum patre. Ugolinus de Belmonte cartam a suis filiis factam ratificat.* Rogito di Cittadino Notaro.

Alla pag. 88. di detto libro si ha, che Guido di Paganico *facit cittadinantiam in Civitate Castelli coram Suppolino et Uberto Coss. et ad nutum eorum et Potestatis facere pacem et gueram de castris suis ex illa parte Alpis versus Urbinum sine expensa Communis Civitatis Castelli, ab ista parte expensis Civitatis Castelli, salvo quod stabit ejus persona, et socii cum sua expensa, sed cum salvis Civitatis Castelli: item non finire cum inimicis Civitatis Castelli (praecipue cum*

tis, qui tenent Pillium) sine mandato Consulum vel Potestatis: item facere hostem parlamentum specialiter contra Bonumcomitem (qui est de Comitibus Montis Feretri) et filios Brancaleonis. Rog. di Avveduto Notaro.

Alla pag. 89. dello stesso libro *Guido Rocchius, Ugolinus Rocchius, Palmerius Erberti de Petrella pro se, patre suo, et Ranerius promittunt Suppolino et Uberto Coss. Civitatis Castelli per totam eorum fortiam adjuvare homines Civitatis Castelli sine pedagio et guida. Item non vendicare de captivitate Rainerii et Guidonis de Macella, et hominum eorum partis,* se resteranno liberati.

Nel 1211. Alberico e Gentile figli di Brancaleone si fecero Cittadini di Città di Castollo, sottoposero le loro terre e castelli dovunque esistessero avanti Orlando Bruni Console di Città di Castello (*ex mss.*) pagando undici denari per foco all'anno, come fecero li 11. maggio 1211.

Giova osservare , che anche gli ecclesiastici, come Vescovi, Capitoli, Monasteri, godevono feudi in terre, castelli, e beni con sudditi e vassalli, che avevano acquistato o per contratti di compra o per donazioni di Principi, o per oblazioni di fedeli. Era in quei tempi assai frequente la offerta che si faceva alle chiese di beni anche vistosi, come terre e castelli colle annesse curie e vassalli si per la venerazione agli ecclesiastici, si per riparare in qualche modo le fatte usurpazioni de' beni altrui, ed infine spesso ancora per interesse proprio, perchè donandosi alla Chiesa, era il donante esente dai publici dazj ed aggravj: la Chiesa poi dava a livello i beni donati al donante stesso con tenuissimo censo o canone annuo. Comunque fosse, la religione era rispettata, ed era l' unico freno alle passioni di ambizione e di cupidigia in que' tempi di barbarie e di ferocia. Sono piene le carte degli archivj castellani di queste offerte fatte al Vescovato Tifernate, alla Cononica di S. Florido, ai Monasteri ed alle Chiese.

Come poi le Città erano impegnate a soggettare i feudi dei Signori secolari, così lo furono verso i feudi degli Ecclesiastici. Testimonio ne sia la soggezione fatta delle sue terre e sudditi a Città di Castello, e a suoi Consoli nel 1204. nel 1. prot. pergam. di Comun. p. 83. da D. Magio Abbate del

Monastero di S. Maria di Petrojo (V. Vol. 4. p. 24.). La stessa soggezione fece l'Abbate Bartolo del Monastero di S. Benedetto di Scalocchio nel 1208. delle sue terre, castelli e sudditi nelle mani dei Consoli Castellani Marsilio, Toberto, Palmerio de' Minelli, Astancollo, Leonardo, e Piero e a Matteo Camerlengo della Città.

Ottone IV. Imperatore sebbene lasciasse Città di Castello sotto la chiesa, pure fece degli atti non poco offensivi alla medesima. Rigone Faffo uno dei Ministri imperiali costituì suo Vicario Matteo di Bujamonte per distinguere gli uomini, che dagl' Imperatori erano stati concessi nei passati tempi al Vescovato e alla Canonica con le immunità annesse. Si leggono tali verificazioni nel 1. prot. pergam. del Vescovato p. 47. e 1. prot. perg. di Cattedrale p. 451. all' anno 1210. (V. Vol. 2. p. 106. e 117.). Ben nota il sig. can. Mancini, che tali uomini doveano spettare alla Canonica o al Vescovato « per capitananza », de quali il Muratori non fece parola nella diss. 13. *de hominibus liberis et armannis*. Essi erano indifferentemente e nobili e plebei, e persino manenti, che giuravano fedeltà al Vescovo e al Capitolo, obbligandosi a difenderli colle armi, ed aver sepolcro in Cattedrale, a questa pagar decime, ed assistere alle funzioni solenni come in Natale, Pasqua ecc. Il 1. protoc. pergam. di Cattedrale ha moltiplici documenti di giurata fedeltà « per capitananza ». È da vedersi quella più dettagliata del 1199. p. 184.

Frattanto Ottone IV. avea occupato Acquapendente, Radicofani, S. Quirico, Montefiascone e quasi tutta la Romagna. Molti Signori de' feudi per non assoggettarsi a Città di Castello si dichiararono per la parte dell' Imperatore. Ne siamo certi nel 1216., in cui il Vescovo Tifernate Giovanni ebbe ordine da Innocenzo III. di far giurare fedeltà al Papa a tutti quelli, che si erano sottoposti ad Ottone IV. scomunicato dal Papa. La formola da sottoscriversi si ha nel protoc. pergam. del Vescovato pag. 2. *Ego ...... precise et absolute juro stare omnibus mandatis, quae D. N. Papa Innocentius fecerit mihi per se aut per nuncios suos super eo quod praesti-*

ti juramentum Ottoni et Ecclesiam offendi. Ego ..... ab hac hora in antea fidelis ero B. Petro et Ecclesiae Romanae, ac Domino meo Papae Innocentio, ejusque successoribus canonice intrantibus. Non ero in dicto facto, consilio, vel consensu, quod vitam perdant, aut membrum, vel capiantur mala captione: consilium quod mihi ediderit per se aut per Nuntium, seu per nuncios suos ad eorum damnum nulli pandam me scire. Certum damnum eorum, si scivero, pro posse meo impediam, et si non potuero, significabo eis per me aut per nuntium, seu per literas meas, vel dicam tali personae, quam credo eis pro certo dicturam, Civitatem Castelli, et alia regalia B. Petri, quae habet adjutor eis (cioè *Nuntiis*) *ero ad retinendum, quae non habet ad recuperandum, recuperata ad retinendum et defendendum contra omnes homines. Ego Martinus Notarius literas, a quibus bulla D. Papae dependebat transcripsi .... A. D.* 1216.... 1. *die intrantis mensis madii indict.* 4.

Morto il Pontefice Innocenzo III. nello stess' anno 1216. e seguitando il partito per l' Imperatore, i Marchesi prepotenti procurarono di dar briga a Città di Castello per sempre più sfuggire la sommissione alla medesima. Il Marchese Ugolino detto volgarmente Rigo, o più corrottamente Rigosuccio persuase ai Montonesi di unirsi a Perugia, che era dalla parte del Pontefice, obbligandosi a pace guerra de' Perugini, purchè non si facesse guerra contro il Papa, l' Imperatore e i Romani e contro il Marchese, e di portare ogn' anno nel giorno di S. Ercolano un pallio, conforme costumavano le altre terre soggette a Perugia. Il trattato tra i Perugini, e i Montonesi è così concepito:

In Christi Nomine Amen. A Nativitate Domini anno 1210. *indict.* 4. *mense martii die* 8. *introeuntis. Temporibus D. Innocentii Papae III. ad honorem Dei, ac B. M. V. et Bb. Apostolorum Petri et Pauli et Ss. Martyrum Laurentii et Erculani, et ad honorem et salvamentum Comunis Perusii et castri Montonis. Nos quidem in Dei Nomine Cardasanti et Bernardus Jacobi Consules Castri Montonis nomine Comunantiae dicti Castri, pro nobis et successoribus nostris et pro tota comunantia dicti castri damus, concedimus, submittimus atque supponibus vobis D. Joanni Judicis Romanorum Consuli et Perusinorum Potestati et Gualfredo Comunis Perusii recipientibus*

castrum Montonis cum tota sua curte, quam nunc habet aut in futurum habere poterit, seu habebit et cum omnibus suis pertinentiis et omnibus hominibus existentibus in dicto castro et curte ad guerram et pacem, et ad hostem et parlamentum contra omnes personas et specialiter contra Civitatem Castelli et Civitatem Eugubii, et omnes homines, quos pro inimicis habebitis eos pro inimicis tenebimus, et quandocumque Civitas Perusina fecerit hostem contra aliquem, et nos faciemus hostem similiter pro Comuni Perusino, et sic promittimus vobis facere hostem et guerram et pacem omnibus hominibus, quibus vos et vestri successores volueritis pro Comuni Perusino, ad praeceptum Potestatis, vel Consulum, qui pro tempore erit, vel erunt in Civitate Perusina secundum qualitatem nostram, excepto contra Imperatorem, vel Regem et MARCHIONES, *et ab istis adjuvabimus vos precibus, quibus poterimus, et eorum vi cessante omnia quae superius continentur firmum tenere et observare promittimus. Item quandocumque Civitas Perusina, scilicet Rector et Rectores, qui pro tempore erit vel erunt in Civitate Perusina, fecerint, vel fieri fecerint generalem collectam per Civitatem Perusinam et burgos, dabimus vobis nomine collectae tantundem pro quolibet nostro foculari quantum et vos facietis colligere pro vestro secundum numerum et quantitatem nostrorum focularium existentium in dicto castro et curte; et insuper annuatim in festo S. Erculani dabimus Communi Perusino in servitium et in honorem Perusinae Civitatis unum pallium, vel unum cereum valentem C. solidos denariorum, et in recipiendo pallio vel cereo usque in dicta quantitate, vel denariis tantum, sit in arbitrio Potestatis vel Consulum Perusii: et cum Potestas Perusina, vel Consules, seu Camerarius Communis Perusii venerit ad castrum Montonis pro facto Communis Perusii, vel pro facto castri Montonis dabimus ei et sotiis usque in decem expensas, et hoc totum firmabimus sacramento. Ita omni tempore tenere per nos et omnes homines dicti castri et curtae, et in omni capite septem annorum haec sacramento renovabimus et firmabimus si requisiti fuerimus a Consulibus vel a Potestate Perusina ad eorum praeceptum. Haec omnia praedicta et cuncta, quae in hoc instrumento continentur per nos et nostros successores nomine communantias dicti castri Montonis tenere et observare omni tem-*

pore et per singula capitula firmum et ratum habere et non contravenire in aliquo tempore sub poena CC. marcharum argenti, quas dare et componere, si omnia supradicta dicto tempore non observaverimus vobis et vestris successoribus pro Communi Perusino recipientibus per stipulationem promittimus et obligamus. Et insuper nos praedicti Consules una cum infrascriptis hominibus de castro Montonis omnia praedicta tenere non contravenire, tactis sacrosanctis Dei Evangeliis, corporaliter juramus, et poena soluta vel non, totum quod in hoc instrumento continetur firmum permaneat in perpetuum, salvis in hiis omnibus rationem et usum, quam et quem Marchiones *habent in dicto castro, et salvo quod si metu Imperatoris vel Regis steterimus, quod non fecerimus Communi Perusino prædicta servitia, quod non teneamur vobis, nec Communi Perusino ab hoc ad poenam praedictam, sed ut dictum est, eorum metu cessante, omnia praedicta vobis facere teneamur, et salvo quod non teneamur vobis dare expensas praedictas, nisi semel in anno. Pro qua quidem datione, submissione et promissione nos Joannes Judcis Dei gratia Romanus Consul et Perusinorum Potestas una cum Gualfredo Communis Perusii Camerario de consensu et voluntate Communis Perusii et de consilio Consiliariorum tam specialium, quam generalium nomine Communis Perusii recipimus vos praedictos Consules castri Montonis et praedictum castrum cum sua curte et pertinentiis et omnes homines tam clericos quam laicos in dicto castro existentes, et in ejus curia et pertinentiis cum universis bonis eorum sub custodia, protectione atque defensione Perusinae Civitatis, et nomine Communis Perusii promittimus vobis praedictis Consulibus Montonis nomine dicti castri recipientibus defendere, manutenere atque adjuvare dictum castrum et omnes homines habitantes in eo et in ejus curia et pertinentiis, et castellanos dicti castri et eorum bona contra omnes personas sicut cives et suburbanos Perusiae Civitatis bona fide, sine fraude, excepto contra D. Papam et omnes Romanos et D. Imperatorem et Regem, et excepto contra* Marchiones, *et ab istis adjuvabimus vos precibus, quibus poterimus, et cum renovabitur constitutum in Civitate Perusii, Potestas, vel Consules qui erunt in Civitate Perusii teneantur facere poni in constituto, quod Potestas seu Consules qui pro tempore erunt teneantur observa-*

re quidquid inter successores nomine Communis Perusii, et a vobis ultra petita non exigere sine vestra voluntate; vobis praedictis Consulibus dicti castri nomine dicti castri recipientibus stipulationem promittimus, et obbligamus, salvo in hiis omnibus praeceptum. atque praecepta D. Nostri Papae et Almae Urbis Senatoris. — Actum in Civitate Perusii in praesentia Ugolini Salamonis, Boncontis Ugonis, Glocti Munaldi, Maynardi Imperatoris, Rustici Saraceni, Rainaldi Mariani, Boni Notarii, Ducis Rogerii, Venturae de Nuceris, Bernardini Ugonis, Thomasi Judicis, Homodei Judicis et Petri Vulgamini et aliorum quamplurium testium rogatorum ecc. — Ego Jacobinus imperiali auctoritate Notarius his omnibus rogatus interfui, et omnia praedicta de voluntate dictae Potestatis et praedictorum Consulum scripsi et publicavi ecc. — Ego Ugolinus .... Notarius transcriptioni hujus instrumenti facti per Bonagratiam Notarium interfui, et cum una, et eadem sit continentia principalis, et transumpti me subscripsi, et signum meum posui. A. D. 1250..... — Ego Bonagratia ..... Notarius .....

I Perugini si obbligarono a difendere Montone contro i suoi nemici, e segnatamente contro gli Eugubini e i Castellani, i quali coi Signori di Monteauto e di Citerna facevano loro molti danni. La Città di Cagli si dette a Perugia con gli stessi patti e con promessa di pagare ogn' anno nel giorno di S. Ercolano quattro marche di argento. I Castellani mal soffrendo, che i Montonesi si fossero dati a Perugia, mossero loro guerra, ma accorrendo i Perugini, furono sconfitti. Quindi non potendo resistere alla lega Perugina, per mezzo del Card. Ugolino Conti Legato di Perugia fu fatto un' accomodamento tra Perugia e Città di Castello nel 1219. Il Vescovo Tifernate Giovanni fu pregato da Gherardo Caponsacco Potestà di Città di Castello a prestare il suo consenso all' istromento di concordia, ed il Vescovo vi acconsentì *pro bono pacis, et civium Castellanorum utilitatem ad honorem Dei omnipotentis et D. Papae Innocentii III., secundum Dominum et justitiam in omnibus et per omnia salvo jure et omni jurisdictione Castellani Episcopatus.*

La terra poi di Montone non tornò ad esser soggetta a Città di Cattello, che nel 3. luglio 1227., in cui la Città era

ricaduta sotto le armi dell' Imperatore Federigo II. che successe ad Ottone IV. nel 1220. La comune di Montone dette all' uopo la procura a ser Rigone Notaro. *Ad honorem et bonum statum Imperatoris haec est pax inter Civitatem Castelli et castrum Montonis. Quod homines Montoni sint cum pace et bello pro Civitate Castelli sine dolo ad requisitionem Potestatis vel Consulum, et occurrendo consignare castrum scaritum et guerritum, quod nullas observent conventiones Perusinis. Item in augusto tribuere Civitati Castelli tres marchas puri argenti vel 15. libras bonorum denar. pisanorum et omni anno Potestas vel Consul castri Montonis veniat in Civitatem Castelli jurare observantiam ecc.* (Rogito di ser Giovanni Notaro).

Il partito dominante dell' Imperatore Federigo II. sotto di cui in Città di Castello cominciarono le fazioni a prendere il nome di Guelfi per la Chiesa, di Ghibellini per l' Imperatore fece sì, che il Consiglio di Città facesse un decreto, che chi scomunicasse alcun'officiale della Comune cadesse sotto grave bando. Il Vescovo Giovanni, a cui principalmente era diretto il decreto, non avendo ottenuto di farlo irritare ricorse al Pontefice Onorio III., da cui ottenne un breve comminatorio di scomunica al Potestà e Consiglieri, se non ricevessero il decreto contro la libertà ecclesiastica. Eccone il tenore.

Joannes miseratione divina Episcopus .... Archipresbyter .... Abbas S. Petri Perusini viris nobilibus et prudentibus Potestati, Consiliariis et Populo Castellano salutem in Domino. Noveritis nos a D. Papa recepisse literas in hunc modum — Honorius Episcopus servus ecc. Ven. Fratri Episcopo ..... et dilectis filiis.... Abbati .... et Archipresbytero S. Petri Perusini salutem et apostolicam benedictionem. Grave gerimus et indignum, quod sicut ex literis ven. fratris Nostri .... Episcopi Castellani accepimus, recitatis Potestati, Consiliariis et Populo Castellano constitutionibus nostris ab eo, et constitutoriis eorum monitis diligenter, ne constitutiones aliquas facerent contra libertatem ecclesiasticam, excommunicationis vinculum evitando, iidem tamen constitutiones nostrae, quam ejus monitiones penitus contemnentes in ejusdem et Ecclesiae suae dispendium statuerunt, ut dicta Potestas cum Camerario tenea-

tur Civitatis plateas pertinentes ad Episcopum publicare, ac de ipsis et aliis antiquam et debitam pensionem, quae scelquatica vulgariter appellatur, colligi ab aliquibus non permittat. Iidem quoque constitutarii partem domus episcopalis nihilominus publicantes, eam Communitatis usibus deputaverunt, et de quibusdem Ecclesiae possessionibus positis infra muros, constitutiones facientes iniquas, inter caetera statuerunt, ut si quis clericos excommunicatos ipsos constitutarios nunciaret, seu excommunicaret eosdem, dicta Potestas faceret praeconiari, qui offendens eumdem in persona vel rebus nullam poenam Communitatis incurreret, et licet idem Episcopus Potestatem et Camerarium ejus monuerit, ut revocatis hujusmodi constitutis ab injuriis Ecclesiae cessare curarent, ipsi frivole appellantes id efficere non curarunt; sed et ipse res suas protectioni nostrae supposuit appellando. Nolentes igitur ecclesiasticam libertatem infringi, eisdem nostris damus literis in praeceptis, ut statuta hujusmodi penitus revocantes ab ipsius Ecclesiae suae injuriis et gravaminibus de caetero desistere non postponant. Quocirca discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus quatenus si dicta Potestas praeceptum nostrum neglexerit adimplere, vos tam ipsum, quam constitutarios ipsos ac Camerarium, et principales eorum in hac parte fautores et Populum ipsum per excommunicationis sententiam, appellatione remota cogatis ecc. 12. febrajo 1225. Il breve fu letto nella chiesa di S. Florido e partecipato a Rainaldo di Baldovino Camerlengo della Comune da D. Giacomo cappellano del Vescovo. I dibattimenti di ambe le parti non avendo fine, si venne ad un compromesso in Guido Arcidiacono, e in Salinguerra Borgognone, e quindi conchiuso un laudo con amichevole conciliazione. *Orta quaestione super instrumentis obligationum factis a multis hominibus Episcopatus inter Joannem Episcopum et Communitatem Civitatis Castelli, compromittitur in Guidonem Archidiaconum Castellanum et Salinguerram Borgognonis, a quibus laudatur, quod constitutarii Civitatis Castelli, et Potestas futuri uti non possint, nec ponere possint de quodam capitulo injurioso clericis, quod sint sub banno gravi, si excommunicaretur aliquis ex dictis officialibus. Item quod sit firma emptio castri Vernae et ejus curiae pro Episcopatu*

cum suis jurisdictionibus, et praeeminentiis; solum quod Civitas pro sua utilitate possit de voluntate Episcopi ipsum castrum conservare.

Si hanno altre comandigie fatte a Città di Castello si dai Signori del suo territorio, che fuori del medesimo.

Nel 1206. Rainero Muscoli, Muscolo suo figlio, Signorello e Guidone di Tedaldo cedono alla Città, e per essa a Suppolino e Uberto Consoli la parte che avevano nel castello di Ghironzo, e le azioni e danni ricevuti da Raniero e Uguccione Marchesi. (Rogito di Ugolino di Piero da Canoscio Notaro.)

Nel 1212. Pietro di Arlotto, Magone, Martinello per tutti gli altri Tiberj promettono a Guglielmo Potestà di Città di Castello di essere Cittadini Castellani, di non prendere nei loro distretti dai Castellani pedagio, guida ecc., di fare oste e parlamento con Città di Castello, se occorre, di offrire la loro terra *guarnitam et sarcitam*, di portare in persona la vigilia di S. Florido un pallio di 100. soldi, di riconoscere il foro di Città di Castello, e di compromettere nel Potestà della Città stessa tutte le differenze, che hanno con i figli di Ugolino di Belmonte e coi figli di Brancaleone. A questa dedizione acconsentono Ugolino di Paganico, Bernardo di Paganello, Ugolino di Montelolivo e Gualtiero, e giurano di osservarlo. L'atto fu rogato nella chiesa di S. Cristoforo *de foro Pontis.*

Lo stesso nel 1218. promettono Rainaldo di Ramberto per se e suoi fratelli, e per lo zio Ugolino nei loro distretti. Lo stesso Oddone di Ramberto, e Zanni di Ugolino de' Bernardini, i quali cedono alla Città ogni diritto ottenuto dai Principi, Rè, Imperatori da essi, e che avevano o potevano avere sul castellione di S. Giustino sotto pena nel caso di contravenzione di mille marche d' argento.

Nel 1213. Bernardino di Bujamonte di Todino e Bujamonte fratelli vendono al Potestà di Città di Castello Piero di Piero la torre e palazzo avanti il Colle di Vernia per 800. libre di denari pisani *a foveis intus*, promettono di non abitarvi più; sembrando, che questa vendita fosse forzata, perchè in appresso i Bujamonti ripetono i loro diritti nel 1223.

Il Vesc. Giov. aveva comprato da Federigo di Ugolino March. nel 1219. un tenimento di terra il di cui lavoratore era tenuto a certe regalie e a far « castellagione » nel castello di Verna: lo stesso Federigo nel 1216. aveva fatto donazione *inter vivos* al Vesc. di ogni azione o diritto e giurisdizione in quel castello e suo distretto con vigne, uomini, usanze per libre 310. di denari pisani. Nel 1220. il medesimo Vescovo coll' affrancare un livello si procacciò libre 108. di buoni denari pisani per pagare il debito a un certo Senese, da cui comprò il castello di Verna. Altri diritti affacciarono sul medesimo castello i sopranominati Bujamonte e Rinaldo fratelli e figli del fu Sappo da Siole, per le quali vertenze fu costituito arbitro Ugone di Ugolino di Latino, convenne al Vescovo Giovanni di sborsare altra somma di denaro, per cui i Bujamonti cedettero ogni diritto, giurisdizione e proprieta di terre, vigne e famiglie al Vescovo.

Da questi fatti, estratti dall' archivio della Comune, si vede, che la Città, come succedeva altrove o comprava i castelli del suo territorio o forzava i Signori a sottomettersi a patti, e riconoscere la madre patria. I Signori poi de' castelli per salvarsi dalle incursioni de' vicini facevano leghe con Città di Castello, sottomettendosi ad essa per sostenersi contro gli avversarj.

Seguitando Città di Castello ad assoggettare i militi prepotenti nel suo territorio li 4. luglio 1221. ebbe Citerna alla sua obbedienza. Nel lodo fatto dagli arbitri Oderigo ossia Oddo da Castiglione di S. Giustino Delegato dell'Imperatore Federigo II. nel contado Castellano, e Guido Arcidiacono della Cattedrale di S. Florido, e Arciprete di S. Antimo, sono descritte le condizioni del trattato, e il censo di due marche d' argento nella festa di S. Florido. Accettarono il lodo Matteo di Monteacuto, Ugone ed Ubertino figli di Ugone degli Ubertini, che rendevano disobbedienti i Citernesi ai Castellani, e promisero di difendere il castello di Citerna nel poggio di S. Angelo e nel poggio di S. Giacomo. La convenzione fu fatta dopo che il castello di Citerna era stato tolto dall' occupazio-

ne fatta dal Marchese Ranieri di Montemigiano. Ecco il tenore della convenzione.

Astaldus sindicus pro Citerna, et specialiter pro Matthaeo Montis acuti, et filius Guidonis Citernae Raginerio, Ugone, Ildebrandino, Ubertino, Guidone promittit sindico Civitatis Castelli, quod stabit de omnibus differentiis inter Civitatem Castelli et Citernam secundum laudum D. Arderigi de Castiglione, et D. Guidi Archidiaconi. Laudum fit in honorem B. M. V., B. Michaelis Archangeli, B. Jacobi Apostoli, et Bb. Floridi et Amantii, et honorem D. F. Imperatoris, et ejus nunciorum, et specialiter D. Oderigi ejus Delegati in comitatu castellano: 1. quod omnes de castro et districto jurent esse cives Civitatis Castelli, facere guerram et pacem uti placuerit Civitati Castelli, et comunitas in dicto castro vel multa vel in parte semper recipiatur ibi, salvis omnibus castro et rebus, et communitas castri teneatur annuatim jurare in manibus Potestatis Civitatis Castelli vel consulum: item solvet Civitati Castelli in S. Floridi festo duas marchas argenti: item si voluerit aliquando Rectorem de extra eorum jurisdictione, teneatur accipere de Civitate Castelli, lites definiantur per Potestatem Citernae, sed secundum constitutum Civitatis Castelli sine salario, sine recolta, sine pignore tollendis a cive Civitatis Castelli, vel remittat Citernensem ad Potestatem Civitatis Castelli absque eo quod a Citernense tollatur recolta, salario ecc. Item quod Matthaeus Montis acuti per se et successores juret, quod Civitas Castelli demittet castrum quantum erit per eos defendendo in castro cives Civitatis Castelli: item quod filii Guidonis teneantur de facto Citernae, ut alii homines de Citerna tenentur Civitatis Castelli, salvis contractibus inter eos factis de facto Montis Erculis et curia ipsius, item quod Potestas Civitatis Castelli et consilium XII. et LX. et camerarius et Officiales Civitatis Castelli jurent salvietatem Citernae in pace et bello, exceptis massatoribus et banditis, et castrum custodire ut est et ut melius erit in podio S. Angeli et in podio S. Jacobi, in pendicibus et pertinentiis, et homines adjuvare, qui fuerunt castellani (sive habitatores) dicti castri quando Marchio occupavit castrum, si revertantur ad castrum, ita tamen ut Potestas, nisi precibus non cogat castellanos, qui nunc habitant in Civitate Castelli: et Civitas Castelli non faciat pacem

et guerram, si moveatur contra castrum, nisi consensu Citernae et sic de captis Citernensibus faciet Civitas Castelli, ut de suis civibus. Item Civitas Castelli manuteneat Matthaeum et filios in castro et curia ut alios Citernenses. Haec autem non teneant contro Imperatorem vel nuncios et in specie contra Adericum Legatum Imperatoris in communi Civitatis Castelli. Actum ante ecclesiam S. Jacobi. Advedutus Notarius.

Nel 1223. li 4. maggio ardendo la guerra tra i nobili detti *Milites*, e i plebei detti *pedites*, di Perugia, i nobili strinsero lega di pace e guerra con Città di Castello. *Ugo Ugolini Latini Potestas Civitatis Castelli cum camerario et Alberto de Promano Judice jurant capitaneis Militum de Perusiis, et peditum de parte militum, seu magnatum, quod juvabunt et consulent expensis et reditibus Civitatis Castelli milites et pedites et eorum haeredes Perusinos, qui sint ex parte militum seu magnatum et de lite habita et existenti, vel futura cum popolaribus Perusii facere guerram adversariis cum tota Civitate et districtu, Milites Perusinos recipere in Civitate Castelli et districtu et defendere; item si pax fuerit inter nobiles Perusinos et eorum communitatem ex una et Populum ex altera, et aliqua pax frangeretur, nos omnes tam milites quam pedites Civitatis Castelli et districtus requisiti faciemus guerram simul cum vobis, et haec omnia faciemus jurare omnibus hominibus Civitatis Castelli de* 10. *in* 10. *annos, salvo quod teneamur jurare Marchiones et Ranierum Montis Albani contra vos in nostro territorio (extra ergo ubique), nec facere bellum Eugubinis, nisi in nostro Episcopatu et in Episcopatu Perusino. Haec sub poena MM. marcharum puri argenti.*

Li 11. giugno i Castellani, e i Gubbini si dettero il reciproco permesso di far guerra e pace coi Militi Perugini. Li 21 detto fu stretto il trattato alla Fratta *filiorum Uberti. Ugolinus Potestas Eugubii de consensu consilii dat plenam licentiam D. Guidoni olim Villani sindico Civitatis Castelli a D. Ugone Ugolini Potestate Civitatis Castelli et consilio ad hoc constituto componendi pacem, et contrahere cum Militibus Perusinis et peditibus, qui sunt de parte militum egressorum extra Perusium occasione discordiae cum peditibus, qui sunt Perusii, et aliis, qui eorum militum partem favent, sed non cum*

dictorum militum adversariis, salvis in omnibus pactis conventionibus inter Civitatem Castelli et Eugubinos.

Li 21. giug. di dell' anno 1223. *Tifernates et Milites Perusini et eorum partes juraverunt observare quæ pacta fuerunt. Ex Civitate Castelli Potestas Bencevenne olim Teberti ecc., ex parte Perusinor. Ugolinus olim Massoli, Gualfredutius olim Tebudi capitanei militum egressorum, et Armannus Berardi Scagnani, Rambertus Armani Scagnani, Fortebraco Raignaldi, Bonifatius olim Coppoli, Berardus Scagnani, Jacob. Berardi Scagnani ec... Omnia promittunt et jurant, quae executioni mandarent cum fuerint pacifici. Hic ponunt divisionem cum Perusinis sic. Flumen Neconis intrans in Tiberim et venit de montaneis, sicut dividitur ab Episcopatu Perusino et Aretino: ex alia parte a capite fluminis Carpinae ubi intrat in Tiberim, et sicut vadit flumen Bulzari, aut rivus per medium castri Certalti, et ad Crucem de Bagnolo, et trahit in terram Mesole, et vadit usque Serram Eugubinam. Actum in Fracta filiorum Uberti.*

I Marchesi cresciuti in potere in Città di Castello fu forza che si assoggettassero pagando un tributo. Nel 1223. promisero alla Città con un trattato Rigone Marchese di Colle di *non malefacere sed adjuvare* e di pagare per le gabelle e pedagj ogn' anno alla Città 100. soldi pisani.

Nel 1226. li 31. decembre Uberto di Armano Potestà, e Bernardino di Bujamonte Camerlengo arbitri eletti sentenziarono, che Monte Migiano riconoscerà ogn'anno in agosto la Città con libre otto di buoni denari pisani, computando però due soldi per ogni foco, che possedesse in Città di Castello alcuno de' suoi abitanti; che dovesse dare il castello nei bisogni ad uso del Potestà, far oste e parlamento, e i suoi Consoli in ogn' anno dovessero venire a giurare la osservanza in Città, salvo che non dovesse essere tenuto alle cavalcate contro il Marchese Raniero, se non spontaneamente.

Qui si avverta con quanto poco fondamento scrissero il Lazzari e il Certini, che in questi tempi comandava in Città di Castello Giovanni di Brenna Re di Gerusalemme. Tutt' altro si raccoglie dalla storia. Il Pontefice Onorio III. li 27. gennaro del 1227. con diploma lo dichiarò Vicario e procuratore suo e della S. Sede in varie Provincie e Città, tra le qua-

li si nomina Città di Castello. I popoli de' luoghi assegnati gli dovevano obbedire e corrispondergli i diritti della Corte Romana finchè piacesse alla Chiesa. Il fatto stà, che le critiche circostanze d'allora non glie lo permisero. Gregorio IX. fatto Papa nello stess'anno creò il Re Giovanni Prefetto della Romagna e della Marca, affinchè le difendesse dalle armi dell'Imperatore Federigo, che lo aveva spogliato del Regno di Gerusalemme, e che sollevava i sudditi dello Stato Pontificio, nè manteneva la parola giurata d'intraprendere dentro due anni la spedizione per ricuperare Terra Santa tanto raccomandata dai Pontefici Innocenzo III., Onorio III. e Gregorio IX.

In questi tempi fu assogettato a Città di Castello il Castello delle Ripe, che divenne poi Castel Durante, e infine Urbania, ma di questo ed altri castelli si discorrerà da noi ove si tratterà di Massa Trabaria.

Siccome la maggior parte dei Signori di Castelli, che si erano sommessi a Città di Castello erano di Massa Trabaria, ove in conseguenza aveva esteso la sua giurisdizione, temendo perciò Città di Castello, che gli Ariminesi le movesse guerra, che facilmente poteva succedere nell'avere gli Ariminesi occupato una parte del territorio di Urbino, però nel 1228. fu concluso un trattato di alleanza offensiva e difensiva, obbligandosi gli Ariminesi a non far pace cogli Urbinati senza consenso de' Castellani, e finchè da Urbino non si rendesse tanto di servigio a Città di Castello, quanto ne rendevano a Rimini, ai cui officiali gli Urbinati dovevano giurare. Il tenore della concordia è il seguente.

In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ad honorem Dei et B. Mariae semper Virginis, et B. Juliani M. et Bb. Floridi et Amantii confessorum et omnium aliorum Sanctorum et Sanctarum Dei, et ad honorem D. Papae Gregorii, D. Federici Imperatoris. Pagina societatis ad perpetuam habendam memoriam, quam fecerunt inter se bono animo et communi voluntate Ariminenses et castellani secundum quod infra dicetur hoc modo. Ego quidem Ubertus Armanni de Civitate Castelli sindicus civitatis ejusdem nomine communis Civitatis Castelli promitto stipulatione solemni tibi D. Gualterio Calian. civi Ariminensi, et ipsius civitatis sindico reci-

pienti pro comuni Ariminensi, et hominibus, et civibus Arimini, quod comunantia Civitatis Castelli teneatur in civitate, et per euum districtum totum, non auferre, nec facere auferri, nec permittere, quod aliquis civis Castellanus auferat, vel alia persona alicui civi Ariminensi pedagium aliquod, maltolectum, guidam vel pretium pro guida, vel eilliguaticum vel aliquam aliam exactionem ullo modo. Item quod homines Civitatis Castelli teneantur custodire et salvare omnes cives Civitatis Arimini, et omnes Ariminenses in personis et rebus eorum ubicumque possunt custodire, et salvare personas et res eorum, et non esse in dicto vel facto, quod aliquis civis Ariminensis vel aliquis Ariminensis amittat personas vel res suas ullo modo, nec in consilio vel adjutorio vel ope, et si accideret quod aliquis civis, vel aliquis Ariminensis amitteret res suas, cives Civitatis Castelli, et comunantia tota teneantur occupare tamquam eorum res speciales per eorum civitatem et districtum, et per totam suam fortiam bona fide, sine fraude; et alibi ei amitterent, et castellani recuperare eas possent, bona fide facere teneantur, et tenere amicos Civitatis Arimini pro amicis, et inimicos pro inimicis, et non dare inimicis Arimini auxilium vel adjutorium, seu consilium contra commune Civitatis Arimini, nec omnes Castellani, nec aliqui cives Castellani, vel castellanus postquam denunciatum fuerit castellanis per literas vel nuntium a communi Civitatis Arimini, vel ejus Rectore eos inimicos esse, et castellani teneantur compellere omni modo, quo poterint bona fide, sine fraude omnes eorum cives praesentes et futuros, et omnes homines, quos possunt; vel poterunt compellere, ut teneatur facere et observare omnia suprascripta; item quod omnes cives Arimini et omnes Ariminenses possint in Civitate Castelli, et ejus districtu libere emere et vendere ab omni persona, sicut possunt cives castellani, et teneantur castellani manutenere et jurare Ariminenses in omni jure, et tenuta, quod et quam habent, vel ad eos quoquo modo pertinent promissione aliqua vel alio modo in civitate Urbini, vel ejus districtu, vel comitatu, vel in antea habebunt, salvo quod Ariminenses non pacificabunt cum Urbinatibus sine licentia castellanorum, quousque Urbinates ipsi tantundem praestabunt castellanis quantum praestare consueverunt Ariminensibus, vel praestabunt; excepto quod Urbinates vel

eorum Rector vel Rectores non teneantur jurare praecepta, seu sequi mandata Rectorum Civitatis Castelli, sed tantummodo Rectorum vel Rectoris civitatis Arimini; et si Urbinates suprascripta non observarent tam pro castellanis, quam pro Ariminensibus eo modo, quo dictum est, Ariminenses et Castellani guerram eis facere teneantur, castellani ad petitionem Ariminensium, et Arminenses ad petitionem castellanorum; et si apparuerit, quod aliquis civis Ariminensis esset detentus in persona vel rebus inter civitates Arimini et Civitatis Castelli vel in Episcopatu castellano, facere teneantur castellani ut supra dictum est ad majorem et sanam utilitatem communis Arimini et iidem Ariminenses teneantur facere castellanis et in comitatu Ariminensi, et eorum civibus, quos habent in comitatu Urbini, vel Episcopatu, scilicet de Castro Riparum cum suis castellanis, de Bernardinis et de filiis Brancaleonis, et de filiis Reinaldi de Belmonte et Ugonis Tepucci et de Rustichello de Belvedere et fratribus, et de castro Turris Abatiae et suis castellanis, et de Tiberiis et de aliis civibus, quos dicta Civitas Castelli habeat in comitatu vel Episcopatu Urbini, vel in antea habebit, donec fuerint ad praeceptum communitatis Civitatis Castelli, vel ejus Rectoris, et in eorum bona voluntate, et Ariminenses possint consequi et habeant tantundem de comitatu Urbini, quantum Castellani habent de dicto comitatu ad recompensationem eorum, quas Castellani habent in dicto comitatu, et Castellani teneantur adjuvare Ariminenses, et facere simul cum Ariminensibus bona fide, sine fraude, quod Ariminenses habeant et consequantur praedicta, ita quod jus et tenuta seu consuetudo, quas Civitas Castelli habet in comitatu Urbini non minuatur: et si apparuerit quod aliquis civis Ariminensis teneatur aliquid dare alicui castellano, civis Castellanus conqueri debeat de illo cum quo contraxit, vel ejus haeredibus coram Potestate Ariminensi, vel Rectore, qui pro tempore erit, et si apparuerit, civem Arimini debere facere solutionem alicui castellano vel aliquid dare, Potestas Arimini teneatur facere solvi civi castellano vel civibus de mobilibus debitoris, si inveniuntur, sin autem mittat creditorem in possessionem rerum immobilium et eum in ipsa possessione manuteneat, donec solverit debitor, et si non invenirentur mo-

bilia vel immobilia debitoris, Potestas Arimini teneatur eum bannire et in bamno tenere, donec solverit, vel satisfecerit civi castellano, et nulla alia persona de civitate Arimini vel in ejus districtu in persona, vel rebus impediatur pro ipso debito vel ejus occasione ullo modo; et in venditione pignoris praetorii, scilicet in tenuta dota sequatur jus et eodem modo castellani teneantur facere Ariminensibus. Propterea si necessoria fuerit comunantia civitatis castelli civitati Arimini et communi, et eam voluerit habers in suum adjutorium contra civitatem Urbini et ejus comitatum et contra civitatem Calliensem et ejus comitatum, et contra omnem personam et terram resistentem et contrariam civitati Arimini, inter civitatem Arimini et Civitatem Castelli, teneatur comunantia castelli cum exercitu communiter venire ad dicta loca infra terminum XV. dierum, postquam requisita fuerit communitas castelli, vel ejus Potestas, vel Rector a communi Arimini vel ejus Potestate vel Rectore per nuntium vel literas vel ambasiatores, et stare per octo dies vel minus ad voluntatem Rectoris civitatis Arimini et consilii, postquam convenerint cum Ariminensibus ad eorum terminum, detractu adventu et reditu. Hoc expresso inter commune utriusque civitatis, quod si aliqua comunantia praedictarum civitatum, scilicet Arimini et Castelli haberet guerram cum aliqua sua vicinantia, non teneatur dare comunantiam totam alteri civitati, sed quantitatem infra dicendam specialem militum et balistarum et arcatorum. Et si communitas civitatis Arimini voluerit adjutorium de civitate castelli sine comunantia et quantitate personarum, teneantur castellani dare Ariminensibus 50. milites cum armis, et 100. inter balistarios et arcatores per totum comitatum Arimini et Episcopatum, et Urbini et Calii et Pensauri et usque ad flumen Savii, ubi descendit in mare, expensis et reditibus Civitatis Castelli, et mendis in generali exercitu et in quantitate personarum praedicta: et si comunantia Arimini voluerit tenere ultra octo dies comunantiam Civitatis Castelli et dictam quantitatem militum et balistarum et arcatorum, debeant stare propterea expensis Arimini et mendis et salvis Castellanorum, et idem facere teneantur Ariminenses Castellanis et eodem modo sicut dictum est,

et in praedictis locis et in comitatu et Episcopatu castelli, et Civitas Castelli comunantiam totam dare teneatur ad loca superius dicta semel in anno, et quantitatem praedictam bis in anno, si petitum fuerit, et modo praedicto, et idem et eodem modo teneantur ariminenses castellanis in praedictis locis et in comitatu Castelli et Episcopatu de quantitate, et si apparuerit quod civis aliquis Ariminensis esset captus pro facto civitatis et comunantiae Castelli vel eorum occasione (quod Deus avertat), teneantur castellani renvenire captum dando de captivis quos haberent ab inimicis eorum si haberent, et si non haberent alio modo renvenire teneantur dictos captivos bona fide pro eorum posse, et idem et eodem modo teneantur Ariminenses Castellanis, et pro castellanis. Item et ab hac hora in antea quodcumque emolumentum, seu aquistum alicujus terrae vel rei Civitas Castelli faceret vel fecerit inter Episcopatum Arimini et Episcopatum Castelli vel de civitate Calliensi et ejus comitatu teneantur communicare pro parte aequali comunantiae civitatis Arimini, et teneantur castellani non finire nec pacem facere nec compositionem seu reconciliationem vel societatem cum aliquibus inimicis communis Arimini sine licentia et voluntate consilii generalis civitatis Arimini vel majoris partis; et idem et eodem modo Ariminenses teneantur facere castellanis et observare. Item si Urbinates vel callienses guerram facerent vel inciperent Ariminensibus vel castellanis et eorum civibus vel castris vel tenutis. quae et quos habent vel in antea habebunt in comitatu Urbini vel Calliensi, teneantur se simul jurare castellani et Ariminenses modo praedicto, et conditionibus praedictis si petitum fuerit ab Ariminensibus vel castellanis. Item quod cives castellani et omnes castellani teneantur non facere aes alienum suum in fraudem passagii evitandi civitatis Arimini pro aliquo, qui non sit de Civitate Castelli vel ejus districtu, vel civis ipsis civitatis, et manifestare aes alienum si habuerint ipsi vel alii pro eis, si fuerit quaesitum ab eis. Item teneantur castellani et ariminenses, quod quidquid fuerit additum vel diminutum huic societati voluntate consilii generalis utriusque civitatis vel majoris partis, teneantur observare additum, et diminuto absolvantur; et con-

cordiam factam inter civitatem Arimini et civitatem Castelli Rector vel Rectores utriusque civitatis qui pro tempore fuerint, teneantur observare et in statuto cujuslibet civitatis scribatur et ponatur, nec inde trahatur, et hanc societatem et promissionem perpetuo facimus et facere volumus per nos, nostrosque descendentes et corporali sacramento firmamus, et firma tenere promittimus omnia praedicta et sacramenta hujus societatis et promissionis semper in capite 10. annorum renoventur per omnes homines utriusque civitatis a 15. annis supra usque ad 70. annos, et haec omnia et siugula ego Ubertus Armanni sindicus castelli nomine ipsius communis promitto solemni stipulatione tibi D. Gualterio Callian. sindico communis Arimini recipienti nomine communitatis Arimini et corporali sacramento affirmo et promitto et observare et implere et non contravenire sub poena mille marcharum argenti puri, solemni stipulatione praemissa, hoc acto expressim pactis et stipulationis, quod poena in omni capitulo committatur in solidum et peti possit, et poena soluta vel non, nihilominus omnia praedicta firma tenere promitto.

Acta in Civitate Castelli in palatio communis, praesentibus testibus D. Bonacausa Parmizini de Arimino, D. Ugguccione comitis de civitate Castelli, Bonnomine, D. Cerbelecto Judice, D. Justino Judice communis castelli, Paganello de ser Dedone camerlingo communis Castelli, Ugolino Guelfutii, Matthaeo Bujamontis, Pero Gonzaville, Bencivenne Toberti, Girardino Cavalcantis, Bove Donati, Napaleone, Orlando Bruni, Jacobbo Guidotti, Ranerio Guidonis Mizzie, Mattheo Baraterii, Vinciguerra Aldobrandi, Ramberto Catonis et Uguccione Palmerii et aliis pluribus de civitate Castelli in consilio generali sub anno Domini 1228. tempore Gregorii Papae et Federici Imperatoris indict. 1. die sabbati 13. exeunte mense novembris.

Ego Cittadinus Viviani imperiali auctoritate atque Ariminensis tabellio scripsi et complevi hanc ut superius.

Per differenze insorte tra Perugia e Città di Castello nel luglio 1230. si stringe un trattato per ajutarsi scambievolmente contro gli Aretini, co' quali stava in guerra Perugia e contro i Borghesi nemici dei Castellani. In tale occorrenza i Perugini rinunziarono ogni diritto sopra il castello di Mon-

tone. Suppolino padre del Vescovo Matteo con altri 16 nobili intervenne a ratificare l' aggiustamento della pendenza tra i Castellani e i Perugini. Negli annali della comune di Città di Castello si legge il trattato.

Oddo Peri Gregorii Dei gratia Romanorum Consul et Perusinorum Potestas auctoritate communis Perusii una cum massariis et consiliis specialibus et generalibus constituit sindicum ad faedus faciendum cum Tifernatibus. Actum Perusii. Rogavit Suppolinus. Ai 20. luglio furono stesi i capitoli seguenti. *Perusini teneantur pro posse omnibus eorum expensis et mendis contra omnes confinantes communitates juvare civitatem castelli, defendere omnia quae habent, castra, jurisdictiones ec., et quae non habent recuperare pro civitate Castelli, et manutenere et defendere recuperatum praecipue Burgum S. Sepulcri, castra, terras, quae Aretini vel alii pro eis et aliae nostrae vicinantiae jurisdictionis causa, vel aliquo modo habent in nostro Episcopatu. Quod Perusini requisiti de hieme tenebuntur sicut facerent pro rebus suis mittere exercitum infra octo dies, et de aestate quatuor dies, et citius si poterunt, et exercitus debeat stare mandatis Potestatis et consilii Civitatis Castelli* 15. *diebus omnibus et singulis expensis Perusinorum, excepto quod Perusini non teneantur venire ut tota comunantia Perusina donec nunc vel in antea duraverit guerra cum Aretinis, nisi contra solos Aretinos, et si hoc tempore Perusium haberet guerram contra aliquam civitatem, tunc tamen teneantur mittere medietatem suorum militum et* 2000. *pedites expensis Perusinae civitatis. Confines vero Episcopatus civitatis castelli ecc.* (qui si descrive la diocesi Castellana. V. Vol. 1. pag. 114.). *Item de guerra incepta a Perusinis et cortonensibus contra Aretinos teneantur Perusini facere jurare Cortonensibus, quod non faciant pacem nec treguam nec bellum, nisi de consensu consilii generalis civitatis Castelli. Item si civitas Castelli habent bellum cum vicinis communibus, vel cum aliqua de Episcopatu civitatis Castelli, teneantur ita adjuvare civitatem Castelli, ut non possint facere treguam, nec pacem nisi de voluntate civitatis Castelli, et quaecumque pars accipiat captivos inimicos primo sit salvum cambium de suis unicuique aliis resignentur Potestati vel consulibus Civitatis Castelli. Item renuntiat communitas Perusii juri vel consuetudini*

si quod et quam habuit et habet super civitatem Castelli, et in toto territorio et Episcopatu. Item renuntiant Perusini omnibus obligationibus civitatis Castelli et praecipue juramento Montonensium, quos restituent comitatui civitatis Castelli, et quod tales obligationes non recipient ab ullo contra civitatem Castelli. Item si quis castellanus esset captus, vel res ejus, teneantur Perusini recuperare, excepto contra Romanos et Todinos. Quod a nullo castellano tollatur pedagium, guida vel malloletum in eorum territorio. Item sit liberum rerum commercium inter duas civitates. Item non possint Perusini guerram novam incipere sine licentia et consensu civitatis Castelli, durante guerra Aretinorum, Cortonensium et Burgi S. Sepulcri, vel alterius suae vicinantiae, cum qua guerram haberet civitas castelli, nisi fuerit guerra defensiva tantum. Haec omnia tenentur Perusini observare a 70. annis usque ad 15., et teneantur in quibusque decem annis jurare et facere jurare Potestati, et facere ponere in eorum statutis, ut in omni generatione observentur. Item quidquid diminutum vel additum erit in posterum de communi consensu partium societatis ipsius obliget. Hæc autem non intelligantur contra Papam, vel Imperatorem et Romanos, a quibus immo una Civitas pro altera teneantur precibus habere auxilium. Haec omnia sub poena 5000. marcarum argenti puri, et poena soluta, firma omnia sint. Benentendi olim Ugonis Sindicus Perusii praesente Octone Petri Gregorii Romanorum Consule et Perusinorum Potestate promisit D. Orlando olim Bruni sindico civitatis Castelli. Actum in plano S. Mariae de Septe infra arboretum in comitatu civitatis Castelli. Certi cives hinc inde confitentur fuisse de reciproco consensu civitatis Castelli et Perusii, quidquid scriptum est de foedere in instrumento rogato per Joannem Bene de civitate Castelli et Benvegnatem de Perusia: et Perusini promittunt ad requisitionem Potestatis civitatis Castelli venire ad Fractam ad omnia complenda.

Da questo trattato si vede, che le Città facevano lega fra loro contro altre Città o altri Signori di castelli, scansando ogni offesa del Papa o dell' Imperatore, quantunque questi due potentati stessero in gran dissensione fra loro.

Nel 1231. Isacchino di Matteo di Monteautò promise di ritenere il castello di Citerna a nome della città sotto pena

di 500. marche di argento a rogito di ser Catone notaro. Non si attese questa promessa, giacchè nel seguente anno Citerna si sottomise al mero e misto impero di Città di Castello e giurò la soggezione a ser Bonaventura di Ramaldo Potestà di Città di Castello.

Nel 1230. fu fatto altro trattato per rogito di Cambio Notaro con Bonconte e Dadeo o Taddeo Conti di Monte Feretro, i quali con Gualfreduccio pittore sindaco di Città di Castello elessero per arbitri Uberto Armanni e Matteo Baratteri e fecero questo lodo, che fu giurato dai Conti predetti e da Cavalcante figlio di Bonconte. *Quod omni anno in januario vel februario veniant ad jurandum ut alii cives corporales civitatis eorum cittadinantiam, et non exigant a civibus civitatis Castelli pedagium, guidam vel silquaticum si defendant eos. Honorent jurisdictionem civitatis Castelli, et teneantur tenere Burgenses et Aretinos per suos inimicos, donec civitati Castelli placuerit, quod teneantur residere in civitate Castelli vel districtu ad designationem Potestatis civitatis Castelli de omni lite cum Bernardinis vel Tiberiis et aliis civibus civitatis Castelli existentibus in Episcopatu Urbini hoc modo, quod debeat arbiter Potestatis civitatis Castelli ire in comitatu Urbini expensis partium ad voluntatem consilii generalis, salva tamen eis jurisdictione imperiali, et salvo quod civitas Caste. debeat eis, vel aliis civibus dictis. Quod tempore belli aliquis comes sit in civitate Cast. cum suis sociis, quot voluerit civitas Cast. mendis equorum factis si, et ejus familiae a civitate Cast. ut aliis militibus civ. cas. computatis accesso, mora et recessu. Et si civ. Cast. plures voluerit ab ista parte Alpium de locis non suis, teneantur ducere, sed expensis civitatis Cast. Quod ab illa parte Alpium teneantur se et homines dare in servitium civitatis Castelli quae haec voluerit expensis comitum. Quod comites teneantur juvare civitatem Castelli in curia Imperatoris vel ejus nuntiorum. Quod civitas Castelli manuteneat et defendat comites in districtu juste acquisito, excepto contra Ariminenses et Perusinos, filios Ramberti et alios cives Perusinos habitantes in Episcopatu Urbini, salvis juribus civitatis Castelli. Quod civitas Castelli defendat comites in instrumento laudi cum hominibus de Massa facti per D. Nicolaum Falconi Subdiaconum et cappellanum Papae et Legatum Massae, dum ego*

Ubertus laudator eram Potestas Massae. Quod comites stent laudo faciendo inter civitatem Castelli et Urbinum, salvo quod civitas Castelli debet Bernardinis, Tiberiis, Perusinis, castro Riparum et aliis civibus, quos civitas Castelli habet in Episcopatu Urbini, et salvo quod ipsi debent civitati Castelli. Quod civitas Castelli possit juvare contra comites Carpegnae homines de Massa Trabaria. Quod civitas non possit imponere in districtu, salvis supradictis. Quod si comites velint milites a civitate castelli ab illa parte Alpium, eant eorum comitum expensis et mendis; si vero velint de iis, quos civitas tenetur dare, expensae erunt comitum, et menda civitatis Castelli. Quod ab hominibus comitum nullum tollatur pedagium, et civitas castelli bona fide juvent comites in curia Pontificis.

Apprendiamo da questi trattati la politica delle Città di far lega can altri Signori e impegnare questi presso la corte imperiale, promettendo ad essi l'impegno da lor parte presso la corte pontificia, e così nelle dissensioni tra il Papa e l'Imperatore conservare appoggi in ambedue le corti.

È da osservarsi ancora, che le città aveano alleanze anche con famiglie in altri territorj, come Città di Castello con varie famiglie nel territorio di Urbino. Di più la Città riconoscendo la signoria di un castello in altri credeva di doverlo presidiare, come fu del castello di Certalto, le di cui chiavi restituì all' Abbate del monast. di S. Salvatore di Monte aguto riservandosi la giurisdizione in quel castello come degli altri del contado (14. giugno 1232. rogito di Giovanni del Bene); oppure accordava la comandigia di un castello coll' obbligo di stare alla obedienza di Città di Castello, come fece nel 1231. verso Isacchino figlio di Matteo di Monte aguto, che promise di ritenere il castello di Citerna a nome della città come si è detto di sopra. Molti signori di castelli in fine si ponevano sotto la soggezione o protezione della città con un' annuo tributo, come li 10. decembre 1232. Ugolino e Bartolo figli di Rinaldo di Belmonte e Bonconte suo fratello sottomisero il loro castello del Peglio distante un miglio da Urbania (allora castel delle Ripe) con obbligo di pagare alla Città ogn' anno 12. denari per foco.

Più d' ogn' altro i castellani erano favoriti dai Fiorentini, co' quali passò stretta lega. Nel 1232. fu convenuto, che

i contratti e quasi contratti celebrati dai fiorentini coi castellani in Città di Castello seguissero il foro castellano, e quelli dei castellani coi fiorentini in Firenze seguissero il foro di quella città.

Nel 1240. li 11. decembre a Consalvo Doni di Firenze furono consegnati alcuni prigionieri da Città di Castello, ed altri dal Comune di Citerna. Fu da Città di Castello chiesto ajuto ai fiorentini, e insieme fu domandato, che facessero cessare la guerra tra Guidone e Ranieri Marchesi, che poteva recare scandalo ai Castellani.

Ognuno può imaginare, che in tanta complicazione di affari si concludevano spesso trattati di pace e alleanza e presto o si rompevano oppure erano mal osservate. Fu richiesto ad Alberico e Gentile de Brancaleoni il tributo promesso, e si scusano, che non erano osservati i patti promessi. L'Abbate di Scalocchio ricusa pagare. Il castello delle Ripe parimenti, come anche i Consoli di Montone: la ragione era, che dovevano corrispondere in danaro ed nomini all' Imperatore Federigo II.

Nel 1240. li 9. febrajo nella chiesa Cattedrale di Foligno Pietro delle Vigne Giudice Imperiale, presente Federigo II. annunziò, che l' Imperatore voleva la pace di tutte le città d' Italia, e specialmente tra Gubbio e Città di Castello *sub poena banni personae et terrae*. Furono testimonj Enrico Re Legato di tutta l' Italia, Torna de Acorri, Boncontе Potestà di Città di Castello, Gnidone di Baratterio, e Guidone di Balduino Ambasciatori di detta Città. L' atto fu rogato da Bonagrazia Notaro.

Città di Castello, come si legge negli Annali della Comune, dovea mantenere i suoi militi spediti in Lombardia al servizio dell' Imperatore. Nel 1240. la Città inviò in Lombardia alla corte di Enrico Re Vicario dell' Imperatore per publici affari Giovanni Donato, Fiordivoglia di Uguccione Conti, Ugolino Detti, Aldobrando Guizzali. Fu loro dato da Bonagiunta di Tiberto sindaco di Città di Castello lo stipendio per questa missione li 3. ottobre 1242. per rogito di Paganino Notaro. *Actum in Burgo S. Stephani de Quenexana.* Nel decembre lo stesso Bonagiunta pagò ad Aldobrando Cac-

ciaconti Potestà di Città di Castello il soldo del suo stipendio per avere servito nell' esercito imperiale a nome del Comune castellano. *Actum Novariae.*

Oltre le spese straordinarie la città pagava l' annuo censo all' Imperatore di 30. marche d' argento, come si ha dai seguenti atti.

In Christi Nomine Amen. Anno Dominicae Incarnationis 1242. indict. 1. die 14. intrante mense decembris in Civitate Castelli. Ego Philippus de Taliano dispensator D. Enrici Regis Hierusalem et Gall.... S. Imperii in Italia Legatus accepi a te Bonajuncta q. Toberti de civitate Castelli, et ipsius communis nomine illas pisanorum parvulorum libras 300. pro marchis argenti 60. ad rationem librarum 5. pro marcha qualibet, quas idem commune dare tenebatur dicto Enrico Imperatori, et quas libras pisanorum praedictus D. Enricus illustris acceperat et confessus erat recepisse pro dicto communi a te Bonajuncta dicto secundum tenorem cujusdam publici instrumenti facti per manum Leonardi de Caserta imperatorii D. Regis Notarii continentur; et exceptioni non datorum, non numeratorum pisanorum et spei futurae numerationis renuncio. Unde ad majorem cautelam et tui memoria hoc publicum instrumentum per manum Ambrosii Aghitoni de Gaidaldis notarii tibi fieri feci. Ibi fuerunt testes Gabriel Ponzettus de Cremona et Servodeus Biantis serviens D. Philippi, et D. Ansaldus q. Joannis de Sena et Tibertus Benzivegnae judicis civitatis Castelli. Ego Ambrosius Aghitioni de Gaidaldus D. Imperatoris Federici Notarius hiis interfui et rogatus hanc chartam scripsi, et de voluntate dicti D. Philippi complevi.

In Christi Nomine Amen. Anno Domini 1245. indict. 3. tempore D. Federici Romanorum Imperatoris die ultima exeuntis mensis julii. Turpinus q. Todeschi Ambasciator communis civitatis Castelli solvit et dedit nomine dicti communis Matthaeo Boccamicello de Sabino receptori et expensatori pecuniae imperialis 12. libras et 10. solidos bonorum denariorum florenorum et lucensium et senensium grossorum de argento pro 150. libris denariorum pisanorum nomine et occasione 30. marcharum argenti computatione facta pro unaquaque marcha 100. solidorum

denariorum pisanorum parvulorum veterum, et computando unoquoque florenos 12. denar. pisan., quas vero 30. marchas dicebat dictus Matthaeus, quod recipiebat pro anno proxime præterito: dictus autem Turpinus dicebat, quod solvebat nomine dicti communis pro anno praesenti. Quas vero marchas dictum commune dare tenebatur imperiali curiæ pro annuo censu ecc. Actum apud Senas in domo Orlandi filii comitis Rainerii Orlandi, praesentibus testibus rogatis et vocatis Rainaldo Restauri, Riccobaldo q. Ugolini de Sena, Cuzio Pacis et aliis pluribus. Ego Rainerio imperiali auctoritate Notarius ecc.

In Nomine Christi Dei aeterni. Amen. Anno Domini 1246. 4. indict. tempore D. Federici Romanorum Imperatoris die 11. mensis novembris exeuntis. D. Guido olim D. Toberti Ambasiator communis civitatis Castelli ordinatus et constitutus a D. Aliocto Cortonaccii Potestate civitatis dictæ repræhesentavit se nomine ipsius communis coram D. Federico de Antiochia Rege D. Frederici Romanorum Imperatoris filio S. Imperii in Thuscia ab Amelia usque ad Corgnetum et per totam Maremmam capitaneo, et Vicario generali, dicens sic: Domine, ego sum paratus nomine dicti communis civitatis Castelli dictae vobis dare et solvere 300. libras denariorum pisanorum pro 60. marchis argenti, quas curiae imperiali dictum commune pro censu pro duobus annis, videlicet pro anno praeterito 1245. 3. indict. et pro praesenti 1246. 4. indict. in festo S. Martini solvere et dare tenetur, scilicet marchas 30. per annum, computando quamlibet marcham argenti solidos 100. denar. pisan. parvorum; qui dictus D. Federicus Rex dicto D. Guidoni Thoberti suo ore proprio dedit in mandatis, ut ipsas marchas et ipsam pecuniam daret et solveret Matthaeo Buccamugello de Salerno receptori et expensatori imperialis pecuniae in Thuscia constituto, vel cui ipse Matthaeus mandaret, absolvens ipse D. Federicus Rex auctoritate qua fungitur ipsum D. Guidonem stipulantem nomine dicti communis et ipsum commune de ipsis 60. marchis pro dictis duobus annis. Facta fuit haec repraehesentatio juxta Urbevetellum de Maretoma, praesentibus testibus convocatis D. Aldovrandino Guidonis Carciacontis, dicto D. Matthaeo, D. Spinello Pistoriense, D. Bartholomaeo Ju-

dice de Pistorio, et Borgolino Perfecti de Prata eodem anno mense et die et indictione in Urbevetello prope palatium Regis in praesentia et mandato Regis, Judicis Amici, D. Bartholomaei dicti et Borgolini dicti, dictus Matthaeus Buccamugello praecepit et dixit D. Guidoni Thoberti, ut ipsam pecuniam, videlicet 60. marchas in denar. pisan. et florenis daret Zanni de Marzana Notario camerae Imperii, et de ipsis omnibus se tacitum et contentum et commune civitatis Castelli de ipsis absolvit.

Eodem anno, indictione, mense, die 10. exeunte in Urbevetello. Magister Zanni de Marzana Notarius camerae Imperii confessus est, quod D. Guido olim D. Toberti mandato Matthaei Buccamugelli de Salerno nomine communis civitatis Castelli sibi dedit et solvit recipienti nomine et vice dicti Matthaei 228. libras et 14. solidos bonor. denar. pisan. parvulorum, et 118. solidos de florenis de argento quos recepit pro 70. libras, et 4. solidos pisan. in praesentia magistri Anselmi de Genova, Meliorati de Thuscia, Pasarini olim Fateboni da l' Orsajola, Rainaldi Joannis Leoli, et Mercati Encontri. Et ego Detesalvi Sedis Apostolicae Notarius ecc.

In Nomine Christi Dei aeterni. Amen. Anno Domini 1246. indict. 4. tempore D. Federici Romanorum Imperatoris die 8. mensis novembris exeuntis. D. Guido olim D. Thoberti nomine Communis civitatis Castelli dedit et solvit Matthaeo Buccamugello receptori et expensatori imperialis pecuniae in Thuscia 22. solidos bonor. denarior. pisan. minutorum, quos ipse recepit pro adimplemento 60. marcharum argenti, quas Commune civitatis Castelli dare tenebatur pro duobus annis imperiali curiae, videlicet pro anno praeterito et praesenti; et in libro Imperii dictus Matthaeus manu sua propria dictas 60. marchas scripsit exemplando appodixam factam manu Gualfredutii de Prata Notarii curiae Regis et sigillatam sigillo dicti Matthaei et subscriptam manu Judicis Amici et manu Federici de Piscis et manu Altimanni et manu Nicolai Notariorum curiae imperialis, adstantibus testibus convocatis Rodolfino Vicario in Clusio, Martino de Piscio Vicario Monterchi et Toncredo Clusino. Actum apud Mallianum de Maremma. Et ego Detesalvi Apostolicae Sedis Notarius ecc.

Sbagliano gli scrittori castellani affermando, che nel 1243. il Pontefice Innocenzo IV. si fermò col sagro Collegio per 19. giorni in Città di Castello. La verità si è, che quel Papa si era diretto a Civita Castellana per trattare la pace coll' Imperatore, ma scoperte le insidie del medesimo si ritirò a Sutri, indi a Civitavecchia, ove s' imbarcò per Genova da dove andette a Lione, ove nel 1245. tenne il Concilio Generale, in cui di nuovo scomunicò Federico II.

Fin dal 1241. Perugia avea consigliato Città di Castello a sottomettersi al Papa per sfuggire le turbolenze di que' tempi. Il partito del Papa si osserva, che fosse ingrossato a segno da potere resistere agl' imperiali. Per altro nel 1249. i Ghibellini ossiano gl' imperiali batterono i Guelfi ossiano gli aderenti al Papa, e questi furono cacciati dalla Città, essendo Potestà Albizo di Trongavilla; ed è la prima volta che nelle carte tifernati si nominano i Guelfii e i Ghibellini nel terzo protoc. pergameno dell' Archiv. Vescov. p. 24. In quel rumore si descrive bruciata la casa di Grazia di Silverino.

Nel 1246. si narra, che fu guerra tra Perugini e Castellani. L' esercito castellano fu condotto da ser Ugone di Ugolino di Latino allora Potestà della Città. Questo Potestà si fa pagare il valore de' cavalli condotti per l' esercito fatto contro i Perugini. Similmente Giovanni del fu Donato riceve il prezzo di due cavalli dati, e il prezzo di un cavallo da lui stesso condotto, che fu ucciso.

Nel 1245. Enrico Cassoli di Lodi Potestà prende possesso per Città di Castello di tutta la selva Mortaria, *salvo jure Hospitalis pontis de Novole.*

Nel 1246. i conti di Carpegna mess. Guido del q. Ranieri, mess. Ranieri e Contuccio fratelli di detto Guido e Ugone zio dei medesimi divengono cittadini di Città di Castello per mezzo di Bonagrazia di Zanno da Lama sindaco del comune, cui promettono di essere perpetui cittadini castellani; uno di essi abiterà in città e tutti saranno colla città per guerra e pace. In caso di guerra somministreranno a Città di Castello 20. militi, e 1000. pedoni specialmente contro i Massani. Promettono un certo rilasso di pedagi in favore di tutti i cittadini castellani; come anche di non far pagare *maltolectum seu guidam* (accompagni). La città da sua parte si o-

bliga a pace e guerra contro i Massani, e altri nemici, ma non contro la comunità di Firenze, di Perugia, di Rimini, di Urbino, e de' conti di Urbino, e Monte feretro cioè di Taddeo, Montefeltrino e Cavalcante, o de' loro eredi.

Li 7. gennaro 1248. Montone abbandonò il partito imperiale e tornò a sottomettersi a Perugia divota al Papa per rogito del notaro Giacomo Bono di Montone. Nel fine dell' anno i Montonesi col favore di Ottaviano detto Tano degli Ubaldini si ribellò da Perugia e si dette a Federico II. Nel 1269. li 11. gennaro Fortebraccio di Oddo riuscì a far ritornare Montone sotto i Perugini per rogito di detto Notaro. La capitanauza di Montone fu data alla famiglia Fortebracci per difenderla anche contro l' Imperatore.

Nel 1249. Santa di ser Ridolfino da Bagnolo s' era querelata dell' ingiurie ricevute dal castellani presso l' Imperatore, dal quale aveva avuto il rescritto diretto a ser Pandolfo di Fascianella capitano generale in Toscana e a suoi delegati ser Leonardo Viceconte e al Vicario Imperiale di Arezzo. La controversia si terminò coll' assoggettare Santa e suoi feudi ai castellani facendosi cittadina, e a questo trattato acconsentirono Gentile suo figlio, ser Bernardino di Montone suo marito, Bernardino Leosari, Guelfone di ser Guidone di Bagnolo, e Armanno di Armanno di Bagnolo, con altri abitanti di detto luogo.

La morte di Federigo II. accadnta nel 1250. finì il lungo scisma della chiesa e la occupazione di molte città dello Stato Pontificio. La città per mezzo dell' Abbate del Borgo ricorse al Card. Pietro Capoccio diacono di S. Gregorio *ad velum aureum* (in Velabro) Legato della S. Sede (d' Innocenzo IV., che dal 1244. trovavasi in Lione, da dove partì nell' aprile 1251. e si fermò in Perugia), che come si riferisce nel lib. 3. di Canc. Vesc. dette il mandato di assoluzione in data di Ascoli 5. *idus aprilis* 1251. a D. Omodeo Abbate del Borgo e del monast. di S. Maria *de Silvis* nel territorio Orvietano, e Cappellano del detto Cardinale (t. 5. Annal. Cam. p. 4.). L' assoluzione era dalla scomunica ed interdetto incorso dalla Comune *occasione q. Federici Principis Romanorum, et occasione census non soluti, ac occasione etiam, quod (Cives) equitacerint contra Certaltum hostiliter, vel alias con-*

tra Eugubium iverint. Giurarono fedeltà alla Chiesa mess. Ugo di Ugolino di Latino Potestà, e i consiglieri della comune, obbligandosi alla osservanza di esser fedeli alla chiesa sotto pena di 500. libre di denari pisani sotto la sicurtà data da mes. Rinaldo di Scola, mes. Uguccione di mess. Jacopo, mes. Bencivenne di Toberto, e mess. Tedaldo (rogito del notaro Pietro di Canoscio). I cittadini furono assoluti parte nella chiesa di S. Florido, parte nella chiesa di S. Pietro della Scatorbia, e parte nella pieve antica di S. Giovanni di Città. L' Abbate Omodeo commise a D. Orso Arciprete di Canoscio e al can. Rinaldo la facoltà di assolvere qualunque persona della città e diocesi. Il medesimo Abbate fu rimborsato dal clero delle spese occorse quando andò dal Cardinale per ottenere l' assoluzione. Lo stesso Abbate depositò in mano del Potestà 100. libre di fiorini senesi, aretini o lucchesi de' grossi di puro argento a nome del Cardinale suddetto. Fu nominato nel rescritto del Card. Legato uno dei reati di Città di Castello l' avere attaccato ostilmente il castello di Certalto. Di questo ne parleremo a parte, perchè fu materia di grave controversia tra Città di Castello e Gubbio.

In tempo della usurpazione di Federigo II. il marchese Guido col pretesto di sostenere le parti della chiesa aveva occupato molti castelli nella Valle di Nestoro dal Tevere sino alla Toscana. Occupò Canoscio e qualche altro castello per potere occupare il Monte S. Maria, e farsi strada all' acquisto di Lipiano nella curia di Monterchi posseduto dalla famiglia Lambardi di Citerna perduta da Ranieri nel 1221. Che la famiglia Lambardi possedesse il Monte S. Maria si conosce chiaramente da un' atto registrato nel 3. prot. del Vescovado, ove nel 1262. *die lunae 5. exeuntis mensis martii* (cioè 5. giorni prima del fine del mese) apparisce Sorbuzia figlia di Berta avanti D. Ventura Vicario del Vescovo Pietro per sciogliere il matrimonio celebrato avanti D. Giacomo Pievano detto Biettigno con Guidone del fu Bernardo, a motivo, che non aveva ancora 12. anni, ma soltanto 11. e 7. mesi, essendo nata quando *D. Rainerius Andreae erat Dominus castri Montis*, cioè governava per l' Imperatore il Monte S. Maria nel 1249., che sono undici anni addietro al 1262.

Che il march. Guido s' impadronisse del Monte S. Maria li 30. giugno 1250. si ricava dal 5. prot. pergam. del Vescovato p. 213., perchè nel 1280. avanti il Vescovo Giacomo furono chiamati molti testimonj per rispondere a certi articoli sopra il march. Francesco che era detenuto nella volta della Comune di Città per ordine di Malpillo Potestà, e che il di lui arresto era seguito per ordine di Pellegrino già Potestà. I testimonj depongono, che il governo di Monte S. Maria era cominciato ad esercitarsi dal march. Guido 30. anni circa indietro. Il testimonio Vita rettore della chiesa di S. Pietro del Monte S. Maria depose, che il march. Guido ottenne il castello del Monte *eo anno, quo mortuus fuit Imperator Federicus* (che fu nel 1250.) *pro quo custodiebatur dictum castrum .. de mense junii fuit ... die festi S. Pauli, et dicit, quod ipse Marchio sua auctoritate et voluntate hominum dicti castri introivit ipsum castrum.* Lo stesso presso a poco deposero Peccio Arciprete del Monte, Giovanni Pievano di Cagnano, Ondedeo di Manignano, Bencio di Prine, Giacomo di Pero detto Benginni, Giacomo di Prato ed altri. Questo interrogatorio fu tenuto nel Vescovato alla presenza di Giovanni Armanni Canonico Castellano, di Giovanni Paganelli giudice, e di altri. Il Vescovo Giacomo prefisse un termine a maestro Pietro procuratore del march. Francesco di comparire avanti Guglielmo Polenti Canonico Anconitano *causarum Camere D. Papae generali auditore* per giudicare *super praemissis, quae ordo dictaverit rationis.* Sù ciò, come riflette saviamente il can. Giulio Mancini, si trattava del Monte S. Maria come territorio pontificio, e non feudo imperiale. Lo conferma dall' archivio comunale ove nel marzo 1253. Matteo di Corregio *Apostolicae sedis gratia Potestas Civitatis Castelli* in un atto fatto col marchese Guido lo chiama marchese del Monte S. Maria e di Monte Migiano, onde sembra, che tenesse questi castelli per parte del Papa. L' altro Potestà di Città di Castello Alessandro de Riva nel 1256. giudica sopra danni e frodi commessi a Graziano e nella villa del Campo comprese poi nel vantato feudo imperiale e allora soggetti al dominio pontificio.

Non potendo tollerare Città di Castello, che fossero in potere del March. Guido i castelli occupati nella valle di Nestoro in tempo dell' Imperatore Federigo, perciò si convocò il Consiglio allora composto di 200. e di 24. sotto il Potestà, un Capitano del Popolo e i Consoli *Artium et campaniarum* e furono destinati sindici Bencivenne di Toberto e Guido di Baldovino per trattare di questi castelli col March. Guido. Nel 1253. nella chiesa di S. Florido fu composta ogni questione, come leggesi nel libro pergam. della Comune p. 35. agli 11. di marzo. Furono restituiti alla Comune i castelli di Muccignano, di Roccagnano, di Caspiniano, la curia di Montalbano e la villa di Boisciano, salve le proprietà del March. Guido, come persona privata. Fu rimesso sotto la Comune il castello di Lugnano e di Ghironzo sotto la maggioria del March. Guido, a condizione, che cedesse alla Comune il castello di Canoscio *a foveis intus*. Fu rogato tal' atto dal Notaro Longavita, e fu ratificato dal March. Uguccione fratello del March. Guido Cappellano del Papa, che viveva nel 1284., giacchè nata contraversia tra D. Zenone Abbate di S. Sepolcro, e Giacomo Vescovo Tifernate, e compiti i processi nel 1285., si trova, che Uguccione *Marchio de Monte Mixano D. Papae Cappellanus et plebis S. Antimi plebanus et rector* in Perugia accedè col suo consenso agli atti fatti a nome del Vescovo e del clero.

Nel lib. di Canc. Vesc. c. 207. vi sono lettere d' Innocenzo IV. e di Alessandro IV., che proibiscono ad Uguccione marchese Capellano loro d' ingerirsi nella diocesi castellana. Le lettere sono presentate all' Arciprete del Monte S. Maria Vicario di Uguccione.

I Possessi dei suddetti castelli furono presi dai sindici della Città per rogito del Notaro Benencasa.

In questi anni vi fu guerra con trattati cogli Aretini, Urbinati, Borghesi e Conti di Carpegna, con relativi accomodamenti tra Città di Castello e Massa Trabaria, ove si tratta del Castello delle Ripe, come si vedrà a suo luogo.

Città di Castello era sempre intenta a ricuperare i castelli o darli in custodia oppure comprarli. Nel marzo 1255. Aivordo e Concoredo figli del fu Griffolo di Monferio di Selci vendono alla Città la casa e il terreno, ove era edificata la

torre nel castello di Selci: i confini sono la carbonaria del castello, la strada e la Canonica Aretina. Il prezzo fu di 100. libre di buoni denari minuti. L'atto fu rogato nella chiesa di S. Florido avanti il Consiglio generale, il Potestà Ugolino di Serra e Francesco di Fredo Capitano del popolo.

Nello stess' anno 1255. si legge il breve di Alessandro IV. *Alexander Episcopus servus ecc. Dilectis filiis Potestati et Communi civitatis Castelli salutem ecc. Dilecti filiis Praepositus et Capitulum majoris ecclesiae civitatis Castelli ordinis S. Augustini ad nostram audientiam pertulerunt, quod vos rationis consilio voluntatis arbitrium praesentes non sine praejudicio libertatis ecclesiasticae ac omnium ecclesiarum civitatis praedictae temeritate propria statuistis, et juramento firmastis, ut concives vestri, qui aliqua bona infra dictam civitatem ab ecclesiis ipsis in emphiteosim obtinent, emere, ac ecclesiasticae personae, ad quas illa pertinent vendere pro certo pretio teneantur, et ad id personae cogantur praedictae. Quia vero ad nostram super hoc providentiam habitus est recursus, nos statutum hujusmodi nullum et irritum penitus decernentes, universitatem vestram hortamur et rogamus attente per apostolica vobis scripta mandantes, quatenus provide attendentes, quod laicis nulla de personis et rebus ecclesiasticis sit attributa potestas, statutum ipsum nullatenus observetis, sed illud, non obstante juramento praedicto, a quo vos duximus absolvendos, de vestris cartularum abradatis, ipsum vel simile nullatenus de caetero resumpturi, quod sinceritatem vestram dignis exinde laudibus commendemus. Alioquin dilecto filio Archipresbytero Cortonensi Aretinae dioecesis damus nostris literis in mandatis, ut te, filii Potestas et Officiales tuos per excommunicationis in personas, et vos filii commune per interdicti sententia, monitione praemissa, appellatione remota, cognita veritate, compellat. Datum Neapoli 6. idus aprilis Pontificatus nostri anno I.*

Negli anni 1259. e 1260. vi era gran fermento in Città di Castello tra i Guelfi e i Gibellini. Chi girava di notte per la città dovea pagare la multa di 5. soldi. Nel 1260. il partito gibellino prevalse, e cacciò i guelfi dalla città, come si ha dalla pergamena 6. decade 25. di Cattedrale, ove è accusato Mercadante di Piero dal sindico della comune, perchè era andato a Monte Migiano *sine licentia Potestatis et Capitanei ad loquendum cum Guelfis rebellibus Civitatis.* I Marchesi di Monte Migiano e del Monte S. Maria come guelfi erano allora nemici della Città. Quindi i ghibellini erano andati con molte forze ad attaccare il castello del Monte S. Maria. In tale occasione furono puniti alcuni, perchè non rimasero sotto le bandiere assegnate. Altri 240. furono multati per non essere intervenuti all' esercito contro il detto castello. Dal 3. prot. del Vescovato si ha, che nel 1262. fu esaminata donna Salimbene di Altemino di Arezzo, perchè la sua figlia Druda avesse preso per marito Gualterio di Goffologna, mentre era vivo il suo primo marito Stefano nipote dell' abbate del monastero di S. Cassiano. Rispose, che quando Guidone marchese andette coll' esercito sopra il Mont'Ercole (Monterchi) il detto Stefano con altri molti fu preso prigioniero da Raniero di Andrea, e si dicea publicamente, che fosse morto, eppure si trovò vivo. Ciò successe due anni avanti, in cui il giorno dopo che Stefano contrasse il matrimonio militò col march. Guido sopra Monterchi, e creduto morto vi fu gran pianto nel monast. di S. Cassiano.

Il furore del partito dominante era giunto a tale (come si ha dall' arch. della Cattedrale pergam. 4. decade 25.) che non si poteva dar segno di tristezza alla morte e funere di quelli del partito contrario. Si esaminano alcuni testimonj per rilevare se siano intervenuti al pianto del morto Armanno associandolo per la via o quando era chiesa e fu sepolto nel cimitero, o se almeno abbiano veduto alcuno intervenuto al pianto. Tra gli altri fu esaminato Scorna figlio del defunto, che nega di aver pianto. Lo nega anche Berta moglie

del defunto stesso, e dice che le era stato proibito da Scorna suo figlio. Alcuni altri protestano di non avere neppure scoperto il capo al passaggio del defunto.

Nel 1261. al mese di decembre si fece uno statuto, che si conserva nell' archivio segreto della Comune in pergamena, da cui apparisce, che i partiti si erano pacificati. Il Potestà e il Capitano del popolo doveano rimettere in possesso dei beni chiunque per odio di parte ne fosse stato privato.

Nel lib. 4. di Canc. Vescov. sotto il 12. gennaro 1262. si leggono lettere di Papa Alessandro IV. con alcuni articoli relativi al giuramento di fedeltà, che si esigeva dai Tifernati. Il Consiglio di Città si oppose sino al 6. aprile, volendo su di ciò prendere consiglio dai Perugini. Il Card. Ottaviano Ubaldini riuscì a comporre ogni differenza, e però il Comune gli decretò per gratitudine 50. libbre di zafferano.

Di nuovo prevalse il partito gibellino nel 1264. allorchè il partito guelfo fiorentino ebbe una totale sconfitta a Monte Aperto dal conte Guido Capitano dei Tedeschi e Generale di Manfredi Re di Sicilia figlio naturale di Federigo II., che si sosteneva colle armi anche de' Saraceni contro Alessandro IV. Quindi le famiglie guelfe furono cacciate e disperse da varie Città d' Italia e tra queste da Città di Castello.

Vinto poi ed ucciso il Re Manfredi da Carlo d' Angiò creato Re di Sicilia da Clemente IV., nel 1266. li 19. febrajo i guelfi rientrarono in Città e nello stess' anno Clemente IV. mandò un Potestà di sua scelta, Bernardino di Castel nuovo, che si adoprò a conciliare i partiti.

Allora fu, che in città si creò un consiglio di 16. persone, cioè di 4. nobili di parte ghibellina e di 12. plebei di parte guelfa con una guardia di 360. soldati. Furono istituiti quattro Vessilliferi o Gonfalonieri, che dovevano avere 30. anni almeno di età. Ognuno di essi aveva sotto di se un rione, che prendeva nome da una delle quattro porte della Città: porta S. Maria, porta S. Florido, porta S. Giacomo e porta S. Egidio. Tutti i cittadini del rione atti al maneggio delle armi erano soggetti. Ogni sei mesi si mutavano dal consiglio dei XVI., che ben presto divenne di 24. persone, e pare verosimile, che fossero 12. di parte guelfa e 12. di parte ghibellina.

Nel 1266. li 19. luglio si legge il giuramento prestato dal nuovo Potestà Beruardo o Bernardino di Castel nuovo. *In Civitate Castelli in platea communis ecc. praesentibus ven. patre D. Nicolao Episcopo Castellano, fr. Petro ejus cappellano, D. Rigone marchione, D. Joanne Donati, D. Barterio D. Rainutii, D. Joanne Judice, D. Rambertino Judice et aliis pluribus vocatis. Omnibus hanc paginam inspecturis pateat evidenter, quod D. Bernardus de Castello novo civis Placentinus Potestas Civitatis Castelli juravit ad S. Dei Evangelia, tacto libro, statuto clauso et sigillato communis Civitatis Castelli, facere omnia et singula hominibus et personis de civitate Castelli et ejus districtu justitiam, et observare constitutum, et ubi non habet locum constitutum, jus et rationem, et conservare omnem personam in sua justitia et ratione bona fide absque ulla fraude, remoto odio, amore, pretio vel precibus, et omni malo sophismo, et dictam civitatem et homines ipsius civitatis et districtus regere et manutenere in communi, et defendere usque in festo S. Mariae Magdalenae proxime venturo intra unum annum dictam civitatem et homines ipsius civitatis, et districtus juxta suum posse; et haec omnia et singula supradicta et quaelibet praedictus promisit et juravit ad S. Dei Evangelia rata et firma habere et servare, attendere et observare facere et adimplere, et non contravenire. Sic Deus eum adjuvet et S. Dei Evangelia, salvis mandatis D. Papae.*

I Consoli dei Marcanti, Notari, Calzolari, dell'arte della Lana, de' Fabbri, de' Vasarj, Sartori, Merciari, Osti, Albergatori ed altri consegnarono al Potestà Bernardo certi palazzi, torri e case in Città di Castello, che furono di Ugone di Ugolino di Latino, e allora erano di Uguccione figlio di detto Ugolino. Ad Uguccione erano stati consegnati certi castelli, e nominatamente delle Carpine e di Piozatte dal Card. Ottaviano Ubaldini. Il Cardinale richiese questi castelli, ed Uguccione ricusò di farne la restituzione. Ugone di Ugolino di Latino era stato Potestà in Città di Castello, e facilmente gli erano stati allora consegnati. Di poi si vede, che il suo figlio Uguccione li aveva ritenuti in comadigia, poichè nel 1261. Andrea di Perugia Potestà, Bernardo Capitano e il Consiglio di Città di Castello scrissero a Bonavoglia Vicario in Vaccareccia giurisdizione di Uguccione, affinchè ad istanza

di Renzo de' Pecorari non costringesse contro la consuetudine a comparire avanti il suo tribunale un cert' uomo di Fossachiona soggetto al contado tifernate. (Archiv. Vesc. lib. 3.) Avendo Uguccione ricusato la restituzione de' castelli, il Cardinale ottenne rescritto dal Papa, in cui fu dichiarato il Vescovo di Città di Castello come delegato della S. Sede a fare restituire i castelli occupati, invocando, se bisognasse il braccio secolare; ed i suoi beni in Città furono confiscati a favore del Comune. Il Card. Ottaviano comprò questi beni per Tano ossia Ottaviano suo nipote. La compra fu fatta nel giugno 1269. I beni comprati furono la tenuta e il possesso della chiesa di S. Apollinare e delle case e palazzo sino allora di proprietà di Uguccione vicino alla detta chiesa: comprò le piazze e i casalini ove furono una volta i palazzi, le case e torri di detto Uguccione, che aveano per confine da tre lati le strade, e dall' altro Angajale di Alladerio, e un' altro cittadino. Comprò un casalino, ove era stata una grossa torre e un' altro palazzo, che confinavano da ogni lato con le strade: finalmente altro casalino ove fu la casa di Giacomo di Grifolo, e la piazza ove fu la torre di Ligamare, che confinava con le strade da tre parti e con i Guelfucci. Da questo fatto si raccoglie, come non di rado i militi o signori di feudi si dichiaravano indipendenti, e però caduti nel delitto di ribellione erano spogliati de' beni. Si raccoglie ancora, come osserva l' erudito can. Mancini, che questa è la prima memoria della famiglia Ubaldini in Città di Castello, benchè abbia opinato in contrario il cronista tifernate Domenice Cornacchini, che la crede esistere sino dal 1196. Dalle memorie del prot. 6. del Vescovato i castelli di Montevicino, di Somole, di Carda erano livellarj dei Vescovi Tifernati, come ne siamo certi dagli atti della Cancell. Vesc. sotto il Vescovo Niccolò, che trovò i padroni utili di questi beni non soddisfare l' annuo canone al Vescovato, che anzi ordinavano di vendere questi beni enfiteutici. Perciò il Vescovo minacciò scomunica a Giacomo di Candulfo (detto il Bicco) e a Bellabranca e Filippo figli del q. Gentile della Rocchetta di non vendere il castello di Montevicino, la vigna, terre, curia ecc., che furono di Rusticello e di Restagno di Belvedere. Il Vescovo li citò avanti il consiglio de' 24. per l' usur-

pazione de' castelli di Montevicino e della Carda, e per avere diroccato il castello di Somole. Li 13. ottobre 1269. in Apecchio prese possesso *per visum* dei castelli di Montevicino e della Carda. Non servendo a nulla questo possesso, che non poteva realizzare per la prepotenza di quei signori, dette i castelli in enfiteusi al Card. Ottaviano Ubaldini, ove il suo nipote e discendenti ebbero un vasto teatro di guerresche imprese.

Gli Ubaldini estesero il loro dominio sopra altri castelli in que' contorni; quelli dei signori Pecorari, di Menatoja, di Monte Valentino, di Apecchio e Pietragialla, che erano de' Brancaleoni, e di altri militi, come si rileva dal rollo 26. di Comunità e dal libro 3. del Vescovato. Anche in questi Castelli combatterono in appresso gli Ubaldini.

Il nipote del Card. Ottaviano per nome Tano detto anche Taviano di Azzone di Ubaldino del fu Ugolino era in Città di Castello così giovine, che volendo vendere alla Comune le torri, case ed orti già comprati dal Card. suo zio, dovette il Potestà Matteo da Correggio dargli un curatore, che fu Guidotto di ser Giacomo nel 1276. (Archiv. Comun.) I mandati di procura sono additati sulle pendici di Monte Cenico alla Lodeccia contado fiorentino. Ubaldino avo di Tano, pel di cui atto di vendita spedì la carta di consenso, dice d'essere della Pila luogo di sua abitazione nel territorio fiorentino. La vendita fu ratificata da Rogerio o Ruggiero Arcidiacono di Bologna figlio di detto Ubaldino della Pila, lo stesso che fu poi Arcivescovo di Pisa autore della congiura, per cui fu fatto perire di fame il conte Ugolino con due piccoli figli o tre nipoti. Si doveva additare la origine della famiglia Ubaldini nel contado castellano, che interessa il seguito della storia di questa Città. Queste case con altre comprate servirono a fabbricare il palazzo per i consigli generali, giacchè per mancanza di locale si tenevano impropriamente nella chiesa di S. Florido.

Il Potestà per parte del Papa Bernardino di Castelnuovo nel 1266. dopo molte minaccie del Vescovo Niccolò di scomunica al consiglio di Città, che avea occupato il castello di Verna soggetto al Vescovado, restituì al Vescovo il castello, cassaro e torre di Verna con rassegnargli tutte le balìvie.

Riceve il Vescovo dai capi di famiglia in Verna in numero di 69. il giuramento di fedeltà e vassallaggio, di mantenere il castello in obedienza del Vescovo. Proibisce loro di non favorire nè i Guelfi nè i Ghibellini, nè far guerra ad alcuno sotto pena di 100. libre di denari minuti. Nel 1269. li 7. ottobre il Vescovo ammonì il Potestà, e li 24. del consiglio a rilasciare la colletta tassata ai 100. uomini di Verna, essendo al Vescovo soggetti, come dal diploma di Ottone Imperatore confermato dal Papa Gregorio IX., altrimenti li avrebbe scomunicati.

Il Vescovo Niccolò ebbe molti travagli per le ardenti fazioni dei Guelfi e Ghibellini. Li 22. novembre 1266. adunato il consiglio generale dei 24. e dei 200. e de' consoli delle arti nella chiesa di S. Florido lesse il breve di Clemente IV. (lib. 3. Canc. Vesc.), che esortava il Vescovo a togliere ogni scintilla di dissensione tra i Guelfi e i Ghibellini. Ecco il tenore del breve. *Clemens Episcopus servus ecc. Ven. Fratri Nostro Episcopo Castellano salutem ecc. Gratum gerimus, quod cives castellani, quos turbatio praeteriti temporis in partes diviserat ad unionem solitam redeuntes circa reformandum ad invicem bonum pacis satis laudabiliter, sicuti accepimus, diriguntur, licet inter eos, quos vulgus nominabat Ghibellinos et Guelfos quaedam scintilla dissensionis remansisse dicatur, qua plenae pacis adhuc inter eos consumatio non provenit; ideoque fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus ad hujusmodi pacis reformationem plenariam interponas efficaci studio partes tuas. Potestati nihilominus et Communi ex parte nostra praecipimus, ut infra octo dies post praeceptum tuum sindicos, de quibus faciebant tuae literae mentionem, audituros mandata nostra tam super reformationem pacis, quam aliis, eisque plenarie parituros ad praesentiam nostram destinare procurent. Rescripturus nobis quidquid exinde duxeris faciendum. Datum Viterbii Pontificatus nostri anno II.* Con tutto lo zelo il buon Vescovo eseguì l'ordine del Papa. Ma che? i Ghibellini espulsi inferocivano nelle campagne e fomentavano discordie per mezzo dei loro partigiani in Città. Quindi nel 1267. si leggono espulsi i Ghibellini restati in Città entro otto giorni: di più tutte le mogli e famiglie dei banditi dovevano sgombrare dalla Città e suo distretto: si ordina sotto

pena di libre 50. di denari, che nessuno possa dare ad essi ricetto; e sotto pena ad arbitrio del Potestà, nulla si poteva mandare ai ribelli. Per difesa della città fu fatto erigere un torrione in porta S. Maria con pena di 100. libre ai lavoranti, se non lo terminavano entro un mese. Si leggono masnade assoldate, di cui erano conestabili e maestri Daghinardo, Federico, Rodolfo, Ermanno Casia ed Enrico. Gerio Giudice e Vicario del Potestà ordina ai Priori di parte guelfa, che erano Guelfo di Latino, Mercante di Lunghezza, Giacomuccio di Giovanni di Bongiovanni e Buffa di pagare il salario di un mese ai detti conestabili, i quali avevano cavalcato contro Vaccareccia nel marzo del 1267. Al suono della campana del comune tutti i pedoni, cavalieri, baliste, architetti e 200. scelti soldati e tutto il popolo dovevano star pronti a seguire le insegne del Potestà. E perchè i capi della fazione guelfa Pietro di Berardo, Graziano di Pagano, Conte di Pietro, Guillichino di Carsidone aveano decretato di diroccare alcune torri della Città, il Potestà proibì di effettuare questa devastazione da parte del Papa sotto pena di 1000. libre di denari.

Il Vescovo nello stess' anno 1267. per commissione del Card. Simone del titolo di S. Martino Legato Apostolico di Urbino dovette a suono di campana e con estinzione di candele scomunicare Guido di Montefeltro, i suoi nipoti, aderenti e chiunque prestasse loro ajuto e consiglio sino a tanto che ritornassero alla obedienza del Papa.

Il Vescovo Niccolò non tralasciava di predicare la concordia tra gli estrinseci, cioè i Ghibellini, che erano fuori della Città, e gl' intrinseci, che erano i Guelfi dominanti in Città. Li 2. febrajo 1268. espone al consiglio lo stato della Città, che *videtur et est quasi desolata*, i beni della pace, i mali della discordia. Ripete lo stesso li 4. e 5. febrajo e ricorda ai Guelfi, che quando la Città era nel 1265. in potere dei Ghibellini, che non vollero far la pace coi Guelfi che stavano fuori, furono poi costretti a fare per necessità ciò che potevano aver fatto liberamente. Lo stesso insinua di fare ai Guelfi, che ricusavano di assoggettarsi alla Chiesa. Frattanto avendo il Vescovo indotto i Ghibellini ad assoggettarsi al Papa, egli ne scrisse al Papa stesso per ottenere la facoltà di

assolverli. La lettera avendo trovato il Papa Clemente IV. defunto nel fine del 1268. e sino a 1271. non essendo stato creato il nuova Papa, che fu Gregorio X., i Cardinali in conclavo risposero al vescovo nella seguente maniera, come è registrato nel l. 3. di Canc. Vesc. *Miseratione divina Episcopi, Presbyteri, Diaconi S. R. E. Cardinales. Ven. fratri Episcopo Castellano salutem in Domino. Civibus Castellanis intrinsecis Romanae Ecclesiae rebellibus in sua pertinacia constitutis. Dilecti filii Capitaneus et universi Cives Castellani extrinseci ejusdem Ecclesiae devotis studiis adhaerentes fel. rec. D. Clementis Papae IV. fidelitatis praestito juramento ad servandam eamdem fidelitatem et ad prosequenda in iis et aliis mandata et beneplacita Domini et Ecclesiae praedictorum se sub poena* 2000. *marcharum argenti et aliis diversis obligationibus obstrinxerunt, sicuti in instrumento publico dilecti filii Bassi Camerae Sedis Apostolicae scriptuarii (scrinario) manu inde confecto plenius continetur. Porro quia intrinseci praedicti in rebellione animos obfirmarunt, quod redire ad devotionem et mandata ipsius Ecclesiae contemnere videbantur, memoratus D. Papa iisdem extrinsecis expresse praecepit, quod cum præfatis intrinsecis super quibuscumque dissensionibus exortis hinc inde absque sua et Ecclesiae praecedenti licentia vel mandato nullam partem, nullamque concordiam reformarent. Cum autem ad praesens tractatus habeatur de statu inter utrosque pacifico reformando, ac XXIV. homines ex praedictis intrinsecis negotium reformationis hujusmodi, sicut accepimus, duxerint assumendum, et iidem extrinseci ad compromittendum in eos, sicut iidem intrinseci jam fecerunt, aut parati sunt facere, fuerunt requisiti ne id facere voluerint, sicut nec licite poterant absque licentia nostra et Ecclesiae supradictae, nos intendentes, ut sic reformatio ipsa procedat, quod honor ejusdem Ecclesiae sine laesione servetur, praedictis extrinsecis nostrarum literarum auctoritate concessimus, ut in praedictis XXIV. postquam per te ab excommunicationis sententiis, quibus prætextu rebellionis hujusmodi, contumaciae quoque ac inobedientiae ipsorum per eamdem Ecclesiam sunt adstricti, juxta formam inferius adnotatam extiterint absoluti, super praemissis dissensionibus eo modo compromittere valeant, et hoc in compromisso expresse agatur, videlicet quod iidem XXIV. nihil*

super hoc possint dicere, praecipere, laudare, ordinare, definire, arbitrari, seu quomodolibet pronuntiare, nisi prius tam ipsi, quam praedicti omnes intrinseci redierint ad devotionem et mandata Ecclesiae memoratæ, ac etiam nisi prius ipsi XXIV. a Summo Pontifice, si tum fuerit, vel a nobis praedictum compromissum ante probationem arbitrii, si expedire viderimus, rescindendi et partes ab ipso arbitrandi et pronunciandi super iis licentiam obtinuerint specialem, omnibus articulis in praefato instrumento contentis in sua remanentibus firmitate, ac nihilominus Summo Pontifici, si tunc fuerit, vel nobis prædictis compromissum ante probationem arbitrii, si expedire viderimus, rescindendi et partes ab ipso totaliter absolvendi potestate plenaria reservata. Volentes itaque tollere impedimentum excommunicationum earumdem, ne per hanc ipsam reformationem impediri contingat, fraternitati tuae absolvendi dictos XXIV. juxta formam Ecclesiae a praedictis excommunicationum sententiis, recepta prius ab ipsis juratoria et sufficienti fidejussoria cautione de parendo Ecclesiae praedictae mandatis, plena auctoritate praesentium concedimus facultatem, ita tamen quod nisi dicti XXIV. mandatis Ecclesiae intra unius mensis spatium, postquam facta fuerint eis ipsa mandata, praecise paruerint, ipsi XXIV. eo ipso praedictam, quam ex nunc in ipsos proferimus sententiam excommunicationis incurrant. De nominibus vero dictorum XXIV.. qui super iis præstiterint juramentum et eorumdem fidejussionem, quos idoneos et sufficientes esse volumus, nec non de forma cautionis et absolutionis hujusmodi confici facias publicum instrumentum, illud nobis per fidelem nuntium transmissurus. Datum Viterbii 4. idus maii Apostolica Sede vacante anno 1269.

Ricevuta l' autorità di assolvere i Ghibellini, tardarono i Guelfi di Città sino all' ultimo di maggio 1269., in cui i 24. del Comune tra i quali Cambio di Pace, Raniero di Godolo, Matteo di Albizo, Orlando di Paganello, Giacomo di Galgano, Donato di Ugolino, Loterio della Trogna promisero nelle stanze capitolari avanti il Vescovo di obedire alla Chiesa e di concordare coi Ghibellini sotto pena di 1000. marche *boni et puri argenti* per ogni capitolo al quale mancassero. I quattro Vesilliferi della Città fecero sicurtà gli uni per gli altrl e per tutti la fece il marhese Guido Ranieri.

Condotto a buon fine l' affare, il Vescovo scrisse al sagro Collegio in conclave per essere autorizzato ad assolvere i Guelfi refrattarj per lo passato, e n' ebbe la seguente risposta il 16. agosto 1269. *Miseratione divina Episcopi Presbyteri, et Diaconi S. Romanae Ecclesiae Cardinales ven. fratri Episcopo Castellano salutem in Domino. Licet.... Potestas, Consilium et Communis Civitatis olim in devio positi Romanam Ecclesiam multiplicibus et gravibus offensis et injuriis provocaverint, et contra eam spiritu rebellionis assumpto mandatis suis pertinaciter obedire contempserint, ac propter haec tam ipsi quam fautores eorum pro eadem Ecclesia diversis excommunicationis sententiis adstricti fuerint, et eorum civitas ac districtus suppositi extiterint ecclesiastico interdicto, quia tamen nuper ducti saniori consilio ad mandata nostra et ejusdem Ecclesiae sunt devote reversi, ac de parendo illi super dictis injuriis et offensis ab eis contra praedictam commissis Ecclesiam, ac specialiter super iis, pro quibus in eos et Civitatem eamdem excommunicationis et interdicti sententiae sunt prolatae, prestiterint per sindicos speciales juratorias et alias juxta nostrum beneplacitum cautiones, nos de ipsorum conversione laetati, fraternitati tuae praesentium auctoritate mandamus, quatenus praedictos Potestatem, Consiliarios, et singulos de Civitate praedicta, eorumque fautores ac homines de ipso districtu ab hujusmodi sententiis in eos hac occasione prolatis per te, vel alium seu alios absolvas juxta formam Ecclesiae, ac ipsum interdictum relaxare procures, faciens in eamdem Civitatem ac districtu divina officia more solito celebrare. Proviso, quod ad illorum absolutionem qui ex aliis causis specialibus excommunicationis sententia sunt ligati, nisi fuerint exinde primitus absoluti, auctoritate praesentium non procedas. Datum Viterbii 14. Kal. septembris, Apostolica Sede vacante, anno* 1269. Presenti adunque i sindici della città Tedaldo di Signorello e Guelfo di Latino, nella chiesa di S. Florido presso l' altare di S. Lorenzo assolvette dalle censure incorse per gli eccessi commessi il Potestà, il Consiglio e il Comune di Città di Castello, e gli uomini del distretto con promessa di riparare i danni arrecati, eccettuati coloro che erano rei di enormi speciali delitti, come quelli, che arrestarono e ingiuriarono il Vescovo Pietro suo antecessore nel castello di Verna, che

aveano fatto prigione D. Ondodeo Canonico, Benincasa Arciprete di Comunaglia, e ogni altro che avesse offeso chierici secolari o regolari, o che avessero bruciato e rovinato le chiese.

Il Vescovo a tenore delle lettere di Pietro da MonteBuono Camerlengo della S. Sede precettò il Potestà ed il Consiglio a indennizzare Benedetto *ante portam Latinam* sergente della S. Sede e capitano del castello di Promaino per le cose fattegli nel tempo addietro dai predatori ed ascarani del Comune Castellano.

Tra le assoluzioni che dette il Vescovo munito poi di più ampie facoltà si leggono quelle date per chiese incendiate, invasione de' loro beni, ad intrusi nelle parocchie e parochi corsi al foraggio dei soldati e divenuti castellani dei fortalizj con molti altri orrori di tal natura. Si deve notare quella data nel 1270. ad un tale da Caprese, che avea fatto prigioniero un Canonico della pieve di Tolena nella cavalcata fatta con Bastardo da Caprese sotto Guido di Romena conte Palatino. Altra assoluzione dette ad Andrea di Guiduccio di Negro e a Baglione di Guido degli Oddi, perchè andettero al castello di Colle quando fu distrutto dai Guelfi allora scomunicati e ribelli alla chiesa. Da ciò, come ben riflette il sig. can. Mancini, si ricava, che cessarono i Marchesi dal nominarsi di Colle e presero il titolo di Civitella, allorchè i Guelfi ripresero il castello di Colle dai Ghibellini, lochè portò il suo devastamento. Quindi fu venduta la curia e gli avanzi del castello di Colle alla Città nel 1276. per 2250. libre di denari cortonesi da Gualfreduccio, Martolo e Niccola figli di Girolamo di Palmiero (che era un signore di Petrelle nel 1206.) e da Oddo ed Inghiramo figli del march. Guidone, salvi i beni particolari del marchese, e salvo ancora, che se la Città indennizzasse i Guelfi dannificati, ne possano anch' essi godere. (2. prot. pergam. di Comun.) Questo Colle, secondo il can. Mancini l. 3. de monumenti mss., deve essere quello di S. Cristoforo di Colle vecchio posto a destra del fiume Minima nelle vicinanze del Colle di S. Biagio, dove figurano i Marchesi nel secolo XIV. Distrutta Civitella e rifabbricata

dai Marchesi in un sito più elevato, quel sito antico si disse Civitella guasta, Civitella di là (dal Colle) e Civitella vecchia.

Il Vescovo Niccolò dopo replicate ammonizioni fatte al Potestà e Consiglio ottenne li 7. marzo 1269., che fossero cassati ed annullati tutti gli statuti contrarj allà libertà della Chiesa.

In Città di Castello non mancavano inquietudini inseparabili dallo stato popolare ed accresciute dall' ambizione dei partiti di comandare e dalla cupidigia di fare acquisti.

Nel 1271. si ha dal lib. 6. di Canc. Vesc., che Garzone Garzoni capitano di Perugia con suo editto permette ai Castellani di andare e stare in Perugia e suo distretto, quietando le rappresaglie per danni dati ai Castellani e Perugini, e sopprime ogni pretensione de' particolari per danni ricevuti nell' ultima battaglia seguita.

Nel 1274. si restituisce Apecchio al Potestà e sindici di Città di Castello.

Li 18. decembre 1276. congregato il consiglio nel Palazzo di Contuccio di Uguccio Conti si nomina per sindico e arbitro Matteo di Gerardo conte di Corregio cittadino di Parma Potestà di Città di Castello a definire le quistioni tra i Comuni di Città di Castello e Citerna. Per laudo stipolato dal notajo Gilio de' Ferrarini si stabilì 1. che Citerna dovesse avere per Potestà un cittadino Castellano approvato dal Potestà della Città: 2. I Citernesi dovessero esser tenuti a far pace, guerra, parlamento ed oste anche per cavalcata particolare contro ogni persona a richiesta della Città, a cui in ogni occorrenza dovessero consegnare il castello, e dovessero difendere a loro possa che la Città nemmeno in parte soffrisse pe' suoi diritti in Citerna: 3. I Castellani accordano ai Citernesi perpetuo privilegio di essere cittadini castellani, obbligandosi ogn' anno a giurare protezione e difesa come d' ogni suo cittadino, cosicchè soffrendo danni, essi dovessero godere solidalmente que' compensi che esigono i castellani in simili casi: 4. Che non potessero i Citernesi ricettare chi è in disgrazia della Città, e dovessero perseguitarlo onde darlo in mano della Città: 5. Nelle liti l' attore castellano contro il citernese potesse scegliere il tribunale in Citerna o in Città

senza però recedere dalla scelta, ma l' attore citernese dovesse venire al tribunale castellano: 6. I maleficj con pena di sangue dovessero sempre conoscersi in Città: 7. In ogni caso gli appelli si dovessero fare sempre avanti il giudice di appello di Città: 8. I Citernesi dovessero obedire ai decreti di divieto sì in cose, che in persone come ogni castellano, e come questo subire ogni fazione reale e personale: 9. Le ville di Carsuga e Pistrino dovessero spettare alla curia di Citerna, salvo il diritto della Città in alcune possessioni e nel poggio di dette ville, per cui ogn' anno in novembre nella festa di S. Florido dovessero i Citernesi dare tre marche d' argento, oltre le solite due.

Nel 1277. Rodolfino da Catenaria Potestà di Cortona tratta la concordia coi Castellani di non esigere reciprocamente i pedaggi, e che tolte le rappresaglie, ognuno dovesse seguire il foro del reo convenuto.

Città di Castello nel mentre, che riceveva sommissioni dei castelli Caresto, Guffaja, Benzolino, Penna, Scalocchio ec. il Rettore di Massa Trabaria per parte del Papa Niccolò III. ne richiedeva la restituzione perchè erano di diritto di lui, come si parlerà più ampiamente dove si tratterà di Massa Trabaria. Cresciuto in età Tano Ubaldini avrebbe dovuto di tutto il suo essere riconoscere dalla Chiesa, mentre era stato ben provveduto di beni in Città di Castello e suo distretto dal Card. Ottaviano suo zio, e dal Vescovo di Città di Castello. Ma a che non spinge l' ambizione e la cupidigia? Divenne egli con la sua famiglia uno dei più fieri ghibellini. N' ebbe occasione per parte degli eredi Guelfucci, dai quali gli fu mossa lite per i beni comprati dal Card. Ottaviano, ed egli (protoc. 6. del Vescov. p. 30.) cavalcò tosto con una masnada nel 1278. unitamente ai signori Bellabranca della Rocca a rovinare Monte Somole, e dare il guasto alla curia respettiva, occupò il castello della Carda ed altri beni di Monte vicino allora dei Guelfucci. Il Vescovo Niccolò trattandosi di beni livellarj della sua mensa minacciò scomunica. Tano Ubaldini seguitò le sue imprese militari nei castelli suddetti sino al 1286.

Nei rogiti di Deteguardi, Giovanni della Valle di S. Salvatore dal Colle di S. Savino chiede alla Comune di Città di Castello le immunità concesse ai forastieri, che vogliono tra-

sferirsi ad abitare nel contado castellano, obbligandosi a pagare il dazio e le collette a seconda delle riformanze castellane scritte da Cordello notajo. (Ann. pub.)

Nel 1279. Niccolò III. con suo breve vieta a Città di Castello di porgere ajuto ai Perugini contro i Folignati e di avere per Potestà Baglione Perugino sotto pena di 1000. fiorini d' oro. Per avere disobbedito a questo comando, li 28. maggio 1285. Guelfo di Latino e Guarniero di Giovanni sindici pagarono al venerando uomo Bernardo Camerlengo del Papa 1000. fiorini d' oro in emenda. L' atto fu rogato in Roma, presente Uguccione marchese Cappellano del Papa.

Nel 1280. (lib. 7. di Canc. Vesc.) si leggono le deposizioni sopra una giustizia capitale fatta nel Monte S. Maria per un commesso omicidio, e sopra la piena giustizia, che vi esercita il marchese.

Suppolino di Rainaldo del Monte S. Maria incombenzato a fare e correggere lo statuto di quel castello, impedito dagli affari lo commette ad Arlonduccio di Maragazzino dello stesso castello.

L' anno 1280. Perugia mise il campo alle Carpine, perchè vi si era fortificato mes. Fasiolo da Montone, che avendo inimicizia coi Fortebracci capi di parte di Montone, fatta pace nel settembre ammazzò Fortebraccio con tutta la famiglia. I Perugini mandarono al castello delle Carpine, che presero dopo un mese e lo rovinarono. Non si dice cosa succedesse di Fasiolo. (Pellini p. 1. l. 4. c. 293.)

Nel 1282. li 30. novembre Aghinolfo conte di Romena Potestà di Città di Castello sentenzia, che cessate le pene alle quali erano condannati i nobili Montefeltrano e Filippo della Carda e loro aderenti siano liberati dal bando come guelfi a motivo dei loro meriti e benefizj prestati alla Comune di Città di Castello.

Li 17. agosto 1283. la massa de' Guelfi fedeli alla S. Romana Chiesa alla presenza di Armanno Potestà nel consiglio di Città costituisce sindici Rogerio di Selci e Conte di Pero per formare una lega con gl' illustri uomini Taddeo e Corrado conti di Monte feltro e di Urbino e colla università dei Ghibellini fedeli di S. Romana Chiesa.

Malgrado questa riunione, si legge negli annali del Comune, che nel 1285. furono cacciati i Ghibellini dalla Città, e fu tanto il guasto, che trovasi un testamento fatto da donna Loria li 30. settembre 1285. (lib. 1. della Canc.), in cui lascia a Venturella del q. Alemanno ogni diritto ed azione contro tutti coloro, che *abstulerunt et depraedati sunt pannos de fundaco q. Jacobi et Ugutii Galgani tempore destructionis Civitatis et expulsionis Ghibellinorum, et in ipsis male ablatis et restitutionibus faciendis ex ipsis pannis quandocumque per quamcumque personam vel personas ipsas restitutiones pannorum.* Di più si legge un' istromento del 1286. fatto in Borgo S. Sepolcro, in cui Tano di Azzone di Ubaldino cede ai fratelli Taviano e Giordano del q. Gruamonte di Borgo S. Sepolcro fiorini d' oro 350., che gli deve Città di Castello: inoltre cede a Bernardinuccio Graziani fiorini d' oro 1200., che gli deve la detta Città per la pace fatta tra Tano e i Ghibellini da una parte e i Guelfi di Città di Castello dall' altra in riparo dei danni recati nei beni di detto Tano. Quest' istromento suppone molte militari imprese dei Castellani contro Tano e suoi aderenti. In detto istromento tra i testimonj è nominato Uguccione della Fagiola che più volte figura nella storia di questa Città. Le notizie, che si hanno di questa famiglia nei monumenti tifernati si daranno nel capo seguente.

Nel 1288. furono fieri i partiti de' Guelfi e de' Ghibellini. Li 4. giugno 1289. successe la gran battaglia presso Poppi a Certomondo nel piano detto Campaldino vicino a Bibbiena castello del Casentino, ove i Guelfi fiorentini riportarono vittoria sopra i Ghibellini comandati da Guglielmo Vescovo di Arrezzo e da Bonforte di Monte feltro suo Tenente Generale, ove il detto Vescovo morì con 3000. ghibellini, e 2000. prigionieri. Si risentì di questo fatto anche Città di Castello. Nel settembre sotto Albizzo Potestà e Guido marchese (figlio di altro Guido, che occupò il Monte S. Maria) capitano del popolo si spedì gran gente armata contro quelli che avevano occupato uno dei castelli di Selci. I Tifernati ripresero detto castello. Certo è, che la Comune accordò sulle macerie del castello stesso 200. some di sassi a Gerons Vitelli per fare il suo fortalizio in Selci. (Ann. Comun.) Nel 1289. Bigello dei

Graziani di S. Sepolcro protestò per procuratore, che non aveva rifuggiato uomini fuggiti da quel castello preso dal Comune Castellano, ed era per appellare da qualunque aggravio, che per questo volesse fargli il Potestà di Città di Castello.

Il Vescovo Giacomo ritiratosi in Borgo S. Sepolcro scomunicò il Potestà e Consiglio di Città di Castello li 6. agosto 1289., e lo mossero *damna notoria et gravia, et atroces injuriae et potentes, quae et quas Castellani Cives intrinseci* (cioè i Guelfi d' allora) *filii degeneres contra eorum matrem Ecclesiam perpetrarunt cum tyrannis complicibus et fautoribus eorumdem tam clericis, quam laicis, depopulando, comburendo et destruendo quasi bona omnia Episcopatus praedicti in Divinae Majestatis offensam, Apostolicae Sedis contemptum, salutis, famaeque ipsorum dispendium gravissimum et importabile damnum praedicti Episcopatus et scandalum plurimorum ecc.*, e però pose l' interdetto alla Città. Fu publicata questa sentenza li 26. detto in Cattedrale dal Proposto Guglielmo avanti tutto il clero secolare e regolare.

Li 13. maggio 1291. furono stabiliti i sindici per far concordia col Vescovo e la Comune per tutti gl' incendj, rapine e devastazioni fatte su i beni della mensa e del castello di Verna in tempo che Guido del Monte S. Maria era capitano del popolo e successivamente Potestà.

Li 13. marzo 1292. nel secondo anno della potesteria di Mainetto degli Scali di Firenze ebbe compimento la concordia col Vescovo e cessò l' interdetto. La Città ai 29. del detto mese tornò sotto l' interdetto per non avere pagato alla Camera Apostolica i soliti annui censi, e durava il 20. aprile. (Arch. Comun.)

Nel libro delle riformazioni fiorentine si legge la pace fatta dai Fiorentini coi Marchesi di Valliana (luogo presso le Chiane di Toscana) nel 1293. ai 26. giugno. Ivi: *nobiles et magnifici viri D. Guido, D. Saracinus, D. Nicolaus Marchiones de Valliano fratres filii olim magnifici viri D. Guidonis Marchionis de Valliano* si condonano *omnes condemnationes et bapna, in quibus ipsi DD. Marchiones de Monte S. Mariae et Monte Mezzani quandocumque reperirentur.* Si vede

quanto era potente la famiglia dei Marchesi del Monte, che era la stessa di Valliana e di Monte Migiano fino a far trattati di pace colla Republica fiorentina.

Nel 1294. la Città per terminare disordini e danni delle fazioni guelfa e ghibellina riceve il consiglio di Guido della Corgna professore di diritto Perugino, e di Giacomo Rossi Fiorentino Potestà di Città di Castello, i qnali coll' assistenza dei Priori stabilirono, che per cinque anni governassero i Guelfi, non negando anche di più, purchè lo facessero a nome della Comune, e non della fazione guelfa. Sopra le difficoltà poi di alcuni articoli della pace seguita fra Tano degli Ubaldini e tutti i Ghibellini intrinseci ed estrinseci di Città di Castello e tra la Comune e Guelfi della Città con la mallevadoria del conte Bernardino di Marsciano e di Teneruccio da Montemelino ristrinse il suddetto della Corgna, che il Comune può scegliere i suoi rettori ed officiali, esclusi dal consiglio i Ghibellini senza incorrere le convenute pene, giacchè porta la convenzione, che i Gnelfi abbiano intera signoria per anni cinque nei quali Tano Ubaldini deve stare a confine, e dopo tornare a vivere tranquillamente in Città, ed allora, se egli tornerà a far novità, potrà benissimo essere di nuovo espulso senza che s' incorrano le stabilite pene.

Si legge nell' archivio segreto della Comune, che Tano Ubaldini fece una transazione cogli uomini di Monte Giardino, e loro manenzia, ascrizione, servizj ec., che si presumeva, che avesse col fu Ugone di Ugolino di Latino Guelfucci antico possessore. Tano li manometto e li fa cittadini romani per 2100. libre di denari cortonesi, affrancandoli da ogni servitù; e a tal' effetto i detti uomini, che formavano circa 50. fanno un sindico per la loro affrancazione, restando agli Ubaldini il diritto di pedagio e il giuspadronato della chiesa. Sono nominati in quest' atto Rainaldo da Montone, Uguccio nipote di Ugone di Ugolino dei Guelfucci, Alterona, Estenzia, Gisonda sorelle di detto Ugone. Tano nell' istromento esenta gli uomini di Monte Giardino dal prestare tanto i servigj di ossequio, che consistono nel fare, cioè nel levarsi in

piedi, nel salutare, e simili, quanto in non fare, per esempio di non chiamare in dirirto il manumissore senza il previo permesso ed altro. Di più comprano da Tano per 1000. libre il castello di Monte Giardino e sua curia con tutti i diritti dell' antico possessore.

Nel 1295. si legge nel libro di Canc. Vesc. la lettera di Fra Matteo dell' ordine de' Minori Card. Vescovo di Porto e S. Rufina, in cui per ordine di Bonifacio VIII. sospende l' interdetto nella Città per i 15. giorni di Pasqua, con che si tolga la causa del censo non pagato alla Camera, e si pubblica nel duomo *inter missarum solemnia.* Il dì 7. luglio toglie l' interdetto imposto da D. Lanfranco di Seano Canonico di Bergamo esattore dei censi, ordinando al Vescovo, che prenda sicurtà pel pagamento dei censi, quando si ha ragione di pagarli.

Nel 1299. il consiglio di Città fa precetto a Ugolino marchese di Petrelle, che non parta dalla Città, e dia sicurtà di conservare fedele ed obediente alla Città il palazzo di Petrelle.

Dal 1278. sino al 1336. mancano le scritture autentiche del Comune, lo che si attribuisce alle furiose fazioni, che in quel tempo dominarono, come si è cominciato a vedere, e più assai si andrà esponendo.

Si sarà già notato, che le fazioni guelfe e ghibelline nate col favorire quella alla Chiesa Romana, questa all' Imperatore deviarono bene spesso dal loro fine, poichè servivano più agl' interessi privati di ambizione, e di acquisti, che alla Chiesa, e all' Impero, onde succedevano nell' intreccio dei contrasti, che alle volte i guelfi erano avversarj accaniti alla Chiesa, e i Ghibellini fedeli.

CAPO III.

MEMORIE DELLA FAMIGLIA DELLA FAGIOLA

Questa figurò nel tempo, di cui scrisse Dante al canto 6. del Purg. v. 124.

« Che le terre d' Italia tutte piene
Son di tiranni, ed un Marcel diventa
Ogni villan, che parteggiando viene ».

Si disputò dove fosse situata questa Fagiola. Gli uni opinarono, che s' intenda un luogo sopra Borgo S. Sepolcro in mezzo a quei boschi coperto di faggi, che anche oggi chiamasi la Fagiola con alcuni residui di mura antiche, come i Frassini han dato nome a Frassineto, e la Farnia a Farneto luoghi tutti dell' Appennino. Di questa opinione furono gli Annalisti Camaldolesi t. 5. p. 229. *Familia a Fagiola trahebat originem a villa Fagiola in Alpe territorii Burgensis prope Capresium, cujus hodie solum maceriae restant.* Altri intesero un luogo verso Sarsina ove è torre Fagiola intorno a Carpegna e Scavolino. Così il cav. Lorenzo Guazzesi v. 2. p. 2. §. 6. delle sue opere; e Mons. Graziani lib. 2. *de scriptis invita Minerva* scrive: *a Fagiola ignobili in Appennini saltibus Togatae Galliae castello super Burgum in Apennini jugis.* Tutti poi disconvengono, che fosse de' signori della Fagiola di Rimini, come opinò Albertino Mussato alla rubrica 9. della sua storia, come anche dopo l' erudita opera del conte Troja si rende solo probabile, che il VELTRO presso Dante, la CUI NAZIONE SARA' TRA FELTRO E FELTRO, non fosse Cane della Scala signore di Verona, ma Uguccione della Fagiola nato nei monti feltrii.

Si disputò ancora, se la famiglia della Fagiola fosse di nobile prosapia, oppure di villani fortunati. Mi sembra, che Dante abbia risoluta questa quistione. Fosse pure un villano il primo, che rese illustre questa famiglia, ma cresciuto in riputazione e ricchezze acquistate col valore delle armi, potè essere associato alle più nobili e antiche famiglie nei trattati publici e privati.

Molti sono i fatti, nei quali prese parte la famiglia della Fagiola in Città di Castello e luoghi circonvicini.

Si crede comunemente, che Uguccione fosse il primo condottiero, che dasse un nome celebre a tal famiglia; così furono di parere il Guazzesi, Monsig. Graziani e altri. Dalle memorie tifernati si sà, che anche il padre di Uguccione si segnalò nell'arte militare, perchè figura nel trattato di pace che fece la Comune Tifernate (pergam. 26. n. 11. dell' Arch. segr. Comun.) coi Massani ossia coi popoli di Massa Trabaria nel giugno 1266. In questo si concorda la remissione di tutte le ingiurie e danni recati dai Tifernati e aderenti, e reciprocamente dai Massani, e dalle speciali persone che guerreggiarono in servizio di essi, ed in modo particolare *a D. Taddaeo Comite Montis Feretri et Urbini et Ranerio de Fagiola alias Fazola, et omnibus aliis tam Massanis, quam non, qui venerunt et extiterunt in servitio Communis Massæ, vel aliunde contra Commune Civitatis Castelli.* Ecco dunque, che alla metà del secolo XIII. già figurava Raniero della Fagiola nelle azioni militari, ed era uno dei capitani primarj non meno che Taddeo conte di Montefeltro e di Urbino.

Tra i figli di Ranerio ebbe gran nome Uguccione nominato varj anni prima dalle memorie tifernati tra i capitani famosi de' suoi tempi, di quello chè si faccia menzione dal cav. Guazzesi. Nel prot. sopracitato alla p. 116. si legge un istromento di Tano Ubaldini, come segue. *In Christi Nomine amen. Anno Domini 1286. indict. IV. tempore D. Honorii Papae IV. die martis 4. mensis martii. Actum in Burgo S. Sepulcri in domo Sandri olim Guidangui, praesentibus Ugolino Marchione de Petriolo,* UGUTIONE RANERII DE FAGIOLA, *Guelfutio Guidonis de Silice, Bernardinutio Gratiani, Pellegrino D. Bartoli de Civitate Castelli, testibus rogatis et aliis pluribus. Praesens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter, quod nobilis vir Tanus q. D. Azonis de Ubaldinis sponte ex certa scientia et consulte per se et suos haeredes suorum bonorum possessionem ante solutionem sibi factam titulo venditionis vendidit, cessit et concessit, transtulit et mandavit Ugutio Taviano et Jordano fratribus filiis olim Gruamontis de Burgo S. Sepulcri recipientibus et stipulantibus pro se et suis haeredibus, et cui jus suum dare et concedere voluerint*

omnia jura et omnes actiones utiles et directas, reales et personales, civiles et praetorias, tacitas et expressas, et omnes alias sibi competentes et competituras, et quae sibi competunt et competere videntur, sive possunt adversus Potestatem, Consilium, sindicos et commune Civitatis Castelli in tanta quantitate pecuniae denariorum parvorum cortonensium usque quod valeat 350. *florenos boni et puri auri ad bonum et legale pondus de summa* 10000. *librarum denariorum minutorum cortonensium usualium, quam summam denariorum praedicti Potestas, Consilium, sindici et commune ipsi Tano dare et solvere tenentur occasione pacis et per pacta pacis factae et habitae inter ipsum Tanum et Ghibellinos ex parte una et Guelfos civitatis praedictae ex alia pro emendatione et satisfactione damnorum illatorum in rebus et bonis dicti Tani, prout instrumentis publicis scriptis per magistrum Joannem Joannis dicti alio nomine Zufaldeti, per magistrum Simonem Laziosi notarios dicitur plenius contineri, faciens et constituens ipsos et quemlibet eorum dominos et procuratores in praedictis omnibus et singulis tamquam in suam rem propriam, et ponens eos in locum suum, ita quod ecc.* In quest' istromento Uguccione è noverato tra i testimonj di un contratto conchiuso dopo molte imprese militari, di cui facilmente era stato partigiano. Egli è così descritto da Mons. Graziani lib. 2. cit. p. 63. *Uguccio humilibus et patria sua obscurioribus parentibus natus, sed ingens corpore, et animo audax et ferox, ac viribus praevalens, inter montanos agrestes, factiososque homines per caedes et facinora magnum sibi nomen et auctoritatem fecerat.*

Uguccione di fazione ghibellina era chiamato a difesa dei tiranni ghibellini, e così militando contro l' altrui tirannide ebbe l' abilità di stabilire la propria. Un istromento del 1293. esistente nell' Arch. della Canonica di Arezzo (che è la notizia più antica riportata dal Guazzesi intorno ad Uguccione) c' istruisce, che già egli e i suoi fratelli Ribaldo, Ubertuccio ed Ugone figli del già Ranieri della Fagiola erano possessori di beni considerabili in varj territorj in seguito delle loro imprese militari ed acquisti fatti sugli altrui spogli. I Canonici di Arezzo permutarono alcuni beni loro con quelli di Uguccione, e cedettero a lui *castrum Mansciani, villam de Vertula .... in Comitatu Castellano*, perchè questi

beni erano loro di poco utile, *cum propter tyrannidem finitimorum dynastarum vix Canonicae redderent pauca sextaria bladae; quin immo Canonici graves injurias et expoliationes passi fuerint pro fructibus in castro Mansciani colligendis.* Uguccione cedette alla Canonica *bona in plano Civitatis Aretii.*

Uguccione pel suo valore guerriero era chiamato anche dagli Abbati dei Monasteri in difesa dei loro possedimenti. Si legge al t. 5. Annal. Camald. p. 229. *Anno 1298. die 3. decembris ex indice archivii Triviensis, Uguccio et Ribaldo filii q. Rainerii de Fagiola promittentes etiam pro Fondanza fratre eorum pro expensis factis in custodia castri Sylvae planæ, quod ad Monasterium Triviense spectabat, concordant cum Juncta Triviensi Abbate pro nongentis libris denariorum minutorum. Die 11. decembris idem Abbas constituit dictum Uguccionem Vicarium suum in omnibus locis Monasterii Triviensis ad sex menses, concedens ipsi tertiam partem mulctarum, quas exegerit a vassallis et fidelibus Abbatis.*

In una pergamena dell' archivio comunale castellano, dove contengonsi gli atti del 1294. sugli affari del castello di Scalocchio. tra i testimonj alla p. 8. leggesi *Ribaldus Comes de Fagiola.* Ivi in altro atto dicesi *Ramaldus Comes de Fagiola.* Molti rilievi di nobiltà che si davano questi Fagiolani si leggono nel libro « Iscrizioni » presso gli atti dell' accademia Colombiana pubblicati dal dott. Lorenzo Cantini alla iscrizione IV.

Oltre i fratelli di Uguccione divenne famoso il suo figlio Neri. Monsig. Graziani fa il ritratto di ambidue così: *In pari scelere uter scelestior, immaniorque esset non facile discerneres, nisi quod pater ad iram atque vim promptior, filius fallendi artibus callidior.*

Uguccione non seguì un piano concertato di conquiste, ma dove era chiamato, ivi guerreggiava per lo più con fortuna di armi. e con far sua proprietà le conquiste militari. Quindi nel 1296. era con i popoli di Forlì, e Cesena unitamente a Maghinardo di Susinana e Scarpetta degli Ordelaffi ed altri Ghibellini contro i Bolognesi. L' anno dopo militava con Azzo Marchese d' Este. « Nel 1302. vedo Uguccione (scrive il Guazzesi), al riferire degli annali di Cesena, far guerra

in quelle contrade (di Romagna) alla testa degli Aretini, mentre egli si era acquistato gran nome nelle parti della Romagna, ed ivi, e nella Massa Trabaria possedeva de' villaggi e delle castella; lochè potè contribuire a farlo credere nativo di quei paesi ad alcuni scrittori ». Ripiglio qui che nello stesso errore cadde il Guazzesi, che fece Uguccione Aretino, giacchè in Arezzo acquistò la massima celebrità. Lo stesso Guazzesi lesse negli annali aretini, che per sette volte Uguccione fu Potestà e Capitano del popolo, e come tale condusse nel 1300. l' esercito degli Aretini alla conquista di Gubbio, e nel 1302. conchiuse la pace colla città di Arezzo e Papa Bonifacio VIII. Nel 1308. Ugaccione maritò una figlia a Corso Donati Cavalieri fra i principali della signoria di Firenze. Questo matrimonio costò la vita a Corso in una sedizione de' Guelfi contro i Ghibellini. Regnando poi, come ovunque, così in Arezzo le fazioni nel 1309., Uguccione si ruppe fortemente con Ciappetta di Monteauto, e però vi fu guerra civile dentro le mura della Città per loro conto. È notabile, che Uguccione dopo aver difeso i Tarlati di Pietramala contro i Fiorentini, difese poi gli Aretini contro gli gli stessi Tarlati. Finalmente ebbe Uguccione una parte principale nella pace tra Arezzo, i Fiorentini e Roberto Re di Napoli nel 1314. Fu in quel tempo, che morto Arrigo VII., si credeva estinto il partito ghibellino, atteso il gran potere e le alleanze di Roberto Re di Napoli capo del partito guelfo. Ma successa la elezione di Ludovico Bavaro, benchè generalmente non fosse riconosciuto per Imperatore, Uguccione trasse partito da quella elezione, e incontanente da Ludovico nel 1313. ebbe la signoria di Borgo S. Sepolcro. Nello stesso tempo i Pisani, che allora facevano la più significante figura in Italia, presero per loro signore e capo Uguccione Potestà di Genova, o come altri dicono, Vicario per l' Imperatore. Subito egli mosse guerra ai Lucchesi, impadronissi del loro stato, e incusse fondato timore negli animi de' Fiorentini, onde fu chiamato l' Annibale di Firenze. (V. Giovanni Villani l. 9., Ammirato ist. fior. lib. 5.)

L' irrequieto Uguccione capo di tutti i ghibellini sul prncipio del 1315. come signore di Pisa e di Lucca fece la guerra ai Pistojesi, Volaterrani e Fiorentini, e pose l' assedio a

Monte Catino in Val di Nievole, dove seguì la celebre sconfitta dei Guelfi Fiorentini li 29. agosto con la morte di Carlo figlio di Filippo Principe di Taranto fratello del Re Roberto e di Piero altro fratello dello stesso Re.

Per questa vittoria così segnalata Uguccione estese il suo dominio nella Etruria e in Borgo S. Sepolcro, ove era luogotenente Neri suo figlio. Quì però cominciarono le disgrazie di Uguccione. Carlo di Buoso Graziani, che serviva il Re di Napoli, chiesto ed ottenuto un' ajuto dai Perugini allora di partito guelfo, ardendo di desiderio di liberare la sua patria di Borgo S. Sepolcro, come racconta Mons. Graziani, sorprese all' improvviso Neri della Fagiola in Borgo, che trovandosi sprovisto di truppe lasciò libero senza tentare difesa. Allora fu, che Uguccione mandò Neri in Lucca col titolo di Pretore. Volendo Neri abbattere Castruccio Castracane come portato dal popolo, chiamò in ajuto il suo padre Uguccione che era in Pisa. Giunto questi con buona cavalleria di Tedeschi, fu trattato dal figlio con lauto banchetto. In quest' assenza i Pisani d' accordo coi Lucchesi ordirono una congiura contro Uguccione, il quale intesa la sollevazione di Pisa in mezzo al pranzo, aspettò sino al fine per accorrere, ma non fu più in tempo di entrare in Pisa. Costretto a ritornare a Lucca, gli successe lo stesso, e fu respinto: e così si disse, che con un pranzo si era ingojato due Città. Per tal rovescio di fortuna Uguccione si rifugiò presso Scaligero Can della Scala, di cui fu fatto capitano generale sino al 1319. anno in cui terminò la sua vita, chi dice Potestà di Vicenza per lo Scaligero, chi nel tempo dell' assedio di Padova, sepellito poscia onorevolmente in Verona nella chiesa dei PP. Predicatori, onde (scrive il Guazzesi) s' ingannarono il Volterrano ed il Biondo, che lo fanno ritornare alla Romagna, e morire in uno de' suoi castelli.

Neri fu ancor' esso valoroso capitano chiamato spesso da varie Città co' suoi armati a far guerra contro le fazioni contrarie. Città di Castello era invasa dai Tarlati di Pietramala; i Perugini sotto la scorta di Neri della Fagiola, e di Guido Marchese di Valliana la tolsero dalle mani dei Tarlati.

Nel 1335. tenendo Pier Saccone signore di Arezzo Borgo S. Sepolcro, i Perugini sotto Neri della Fagiola e Guglielmino signore di Cortona presero Borgo, e cacciarono Saccone, il quale aveva invaso i beni di Neri, recando a questi grave danno, onde la signoria di Firenze mandò in Arezzo Pino della Tosa *ad hoc ut Aretini recederent de exercitu, qui erat in bonis illorum de Fagiola, et recesserunt.* I Tarlati poi cacciarono Neri dal castello di Mercatello posseduto da essi, e di poi anche dal castello di Elci.

Nel 1353. li 6. aprile nella famosa pace di Giovanni Visconti Arcivescovo di Milano, sotto di cui aveva militato Neri, fu questi considerato nel sesto luogo dopo Pier Saccone Tarlati, e vi fu la condizione, *quod Nerius de Fagiola, sequaces et adhaerentes, et cunctas terras, si et in quantum ab ipso prssidentur, quod comprehendantur in praesenti pace. Terrae aut loca sunt ista: castrum de Fagiola, castrum Ilcis ecc.*, e seguitano a noverarsi sino a 70. fra terre, castelli e villaggi dominati o posseduti o almeno attaccati al di lui partito, come lo era la città di Sarsina.

L'ultima gloria di Neri della Fagiola fu l'esser chiamato in Borgo S. Sepolcro, ma con limitato comando. La occasione fu, che dopo la pace del Visconti ebbe Borgo S. Sepolcro la sua libertà di governo, ma continuamente infestato dalle armi de Tarlati e de' Bocognani, chiamò in difesa Neri già altre volte cacciato, benchè fosse anch' egli ghibellino, nemico però dei Tarlati e dei Bocognani. Neri si approfittò di questa circostanza per esercitare il supremo assoluto comando, e dette il Borgo in dominio a suo figlio Francesco, che scoperto di voler vendere il Borgo ai Perugini, fu messo in fuga co' suoi soldati, e si rifugiò nel territorio castellano.

Nel 1385. i Fiorentini avendo rovinato tutti i castelli dei Ghibellini chiamati da Leonardo Aretino « officine d' iniquità », si può credere, scrive il Guazzesi, che lo stesso accadesse al castello della Fagiola, e agli altri appartenenti a Neri e suoi successori, i quali ridotti a miserie, divennero poveri gentiluomini, se andarono a soggiornare nelle Città, o restarono abjetti villani, se rimasero nei loro boschi. Quindi Mons. Graziani scrisse, *manent posteri* (di Uguccione e Ne-

ri) *apud paucorum aedificiorum castellum iisdem in jugis, cui Corneta est nomen in originis suae humilitatem, egestatemque revoluti, ostentantque monumenta, diplomataque peramplæ suæ fortunæ, degeneres ipsi, et nihil ex ea, nisi Uguccionem et Neriorum nomina retinentes.* Sono purtroppo precise queste parole di Mons. Graziani, che era bene informato della sua patria, onde stabilire, che la Fagiola era nel territorio di Caprese, ossia di Borgo S. Sepolcro. Nessuno nega, che la famiglia della Fagiola fosse aggregata ai magnati di Arezzo, come provano le autorità addotte dal Guazzesi, cioè che fosse possidente ed aderente della Comune di Arezzo, ma giammai del suo distretto, almeno in quel tempo in cui figurò questa famiglia.

Ha ben ragione il Guazzesi di non accordare al Mussato, che Uguccione fosse di volto ilare e gioviale, ma di aria torbida e minacciosa con berretto in testa e con un cappello a pan di zucchero in cima, e disteso a punta verso la faccia, come vedesi nei cento ritratti di Capitani illustri di Filippo Tommasini stampati in Roma nel 1600. Ha pur ragione che lo stemma gentilizio di questa famiglia non fosse tre piante di fagiuoli proprio della famiglia Fagiuoli di Firenze, ma bensì, come si vede presso i signori Bacci di Arezzo, fosse un campo di color rosso e tre sbarre o traverse d' oro.

CAPO IV.

NOTIZIE DI MASSA TRABARIA E DEL CASTEL DI RIPE POI CASTEL DURANTE, IN FINE URBANIA.

Massa Trabaria dava il nome ad una Provincia negli Appennini; ed era uno dei patrimonj di antichissimo diritto della Chiesa Romana, e però si nominava anche Massa di S. Pietro Apostolo. Il P. Gianio negli annali dell' Ordine de' Servi di Maria centuria 1. p. 76. lib. 7. ad ann. 1315. così descrive Massa Trabaria. *Est mons, qui dicitur Vicus inter Appennini condensa non longe a Burgo (S. Sep.) distans ultra octo*

passuum millia, ad usque radices quas prope alluit Tiberis a Falterona derivans, vallucula jacet prisco nomine MASSA TRABARIA, *ea ratione dicta, quod ibi trabes et ligna ex arduis montium pro aedificiis in magnas rates simul colligata per Tiberim usque ad urbem Romam longo itinere tranarentur.* Dai foltissimi boschi di abeti, di cui era coperta, e indi si traevano le travi e i legnami fu detta Massa Trabaria.

Questa Provincia ha avuto molti rapporti colla Diocesi e Città di Castello, come risulta dagli archivj tifernati del Vescovato, del Capitolo e della Comunità, dai quali si ricavano molti documenti storici, che invano si cercherebbero altrove e che possono servire di ricco supplemento alle notizie di Massa Trabaria, che inserì Mons. poi Card. Garampi nella vita della B. Chiara da Rimini cap. 17.

Ad intendimento di quanto ci raccontano i monumenti tifernati giova ricordare ciò, che scrive il prelodato Garampi al cap. 7. « La B. Chiara visitò a Mercatello castello di Massa Trabaria, un messer, Bolognino per nome, come tiranno reggente il detto castello, e dalla di lei visita si convertì a Gesù Cristo egli, la sua moglie e sorella». Non è rimasta alcuna memoria di questo Bolognino, dice il Garampi, ma osserva che quelle contrade più che ogni altra parte erano piene di piccoli signori, o tiranni, i quali avendo in mano l'amministrazione della giustizia e la civile polizia si andavano impossessando di quei luoghi, e da Potestà, difensori, rettori che prima erano, diventavano poi tiranni.

Città di Castello col suo territorio confinava in gran parte colla Provincia di Massa Trabaria. Il confine stradale era il castello di Valle bona nella villa di Pescio, che era vicino alla via publica, per cui da Massa venivano grano, biade ed altri generi in Città di Castello. Nel fine del secolo XII. e vieppiù durante il secolo XIII. e XIV. frequenti erano le guerre tra le città e terre confinanti per differenze di partiti, onde il più debole si assoggettava al vicino più forte. Bisogna dire, che Città di Castello avesse insieme coi suoi alleati arrecato gravissimi danni a Massa Trabaria, mentre i potenti possessori di terre e castelli si rendevano tributarj di Città di Castello, e circa la metà del secolo XIII. fece lo stesso la intera Provincia di Massa.

Nel 1206. li 15. novembre Guido di Paganico e Ranieri signori del casello di Macella si assoggettano parimenti. Condonano a Città di Castello ogni danno e ingiuria ricevnta nel loro castello e suo distretto da Conciaville camerlengo di detta città, e promettono di non farne lagnanza nè alla corte latina, nè alla teutonica. Il Console Suppolino a nome della Città assolve e libera Rocchio catturato per avere offeso Guido e Ranieri, che erano in comandigia della Città, e lo stesso Rocchio promette ai Consoli di garantire i Castellani con tutta la sna forza e terre, non chiedere da essi pedagio o guida, e di non vendicare la prigionia di Guido e Ranieri di Macella, se restino liberati.

Era un membro di Massa Trabaria il monastero di S. Benedetto di Scalocchio situato nel territorio castellano. Bisognò per liberarsi dalle vessazioni de' Castellani all' Abbate D. Barfolo nel 1208. di assoggettarsi col suo monastero e terre ai Consoli Marsilio Toberto, Palmerio di Minelle, Astancollo, Leonardo, Piero e a Matteo Camerlengo della Città per la pace e guerra. Promise di dare per qualunque massarizia 26. denari, di far parlamento e guerra, purchè, se si faccia in Città di Castello, la Città pensi alle spese, se fuori, a spese del monast., salvo sempre di non far guerra ai Massani; nè gli Scalocchini possano favorire i Massani in tempo di guerra.

Nel 1215. per rogito del Notaro Bonaporta gli uomini del castello di Valbnona di Massa Trabaria costituiscono Ugone di Ugolino notaro di Fossato in sindaco per assogettare il suddetto castello colla sua curia e persone a Città di Castello.

Nel 1228. per rogito del notaro Cittadino di Viciano Città di Castello fece un' alleanza cogli Ariminesi, perchè temeva che essi le movessero guerra per essersi impadronita di Massa Trabaria, di una buona porzione del territorio di Urbino, e del Castel delle Ripe. Gli Ariminesi aveano anch' essi occupato una parte del territorio di Urbino. Questo trattato indusse a rinnovare la loro sommissione in forma più ampla Bonconte, e Daddeo o Taddeo Conti di Monte feltro nel 1230. per mezzo degli arbitri Uberto di Armanno e Matteo di Baratterio avanti Gualfreduccio pittore e sindaco di

Città di Castello, promettendo, che ogni anno in genn. o febrajo dovevano venire a fare il giuramento di cittadinanza in Città di Castello, anzi di dover risiedere nella stessa Città ad ogni precetto del Potestà e della stessa città, di tener per nemici i Borghesi e gli Aretini a beneplacito di Città di Castello, e di non esigere dai castellani pedagio, guida o silvatico. I suddetti Conti doveano giovare Città di Castello nella curia dell' Imperatore e suoi nunzj. Città di Castello poi doveva difendere i medesimi Conti nel distretto da loro giustamente acquistato, eccettochè contro i Riminesi e Perugini, i figli di Ramberto, e altri Perugini dimoranti nel Vescovato di Urbino, salvi i diritti di Città di Castello: dovea inoltre difendere i Conti secondo l' istromento di lodo fatto cogli uomini di Massa per mezzo di D. Niccola di Falcone Suddiacono Cappellano del Papa e Legato di Massa, quando Uberto (attuale arbitro) era Potestà di Massa. I Conti doveano stare al lodo da farsi tra Città di Castello e Urbino, salvo in ciò, che la città si era obbligata verso i Bernardini, i Tiberj, i Perugini, il Castel delle Ripe ed altri cittadini, che Città di Castello avea nel Vescovato di Urbino, e salvo in ciò che essi doveano a Città di Castello. La quale poteva favorire i Massani contro i Conti di Carpegna, non dovea imporre pedagj agli uomini dei conti, ma bensì giovare i conti stessi nella curia del Papa. Rogito di Cambio notaro.

I Tiberj e Bernardini nominati nel lodo aveano fatto la loro sommissione a Città di Castello sin dal 1212. avanti il Potestà Guglielmo coll' offrire la loro terra, se bisognasse *guarnitam et scaritam*, e un pallio di 100. soldi per la festa di S. Florido col venire personalmente nella vigilia della festa e starvi tutto il giorno appresso, e col fare un compromesso da decretarsi dal Potestà in ogni lite coi figli di Ugolino di Belmonte e coi figli di Brancaleone. Così giurarono Pietro di Arlotto, Magone, Martinello per se ed altri Tiberj, Ugolino di Paganico, Berardo di Paganello, Ugolino di Monte l' olivo, Gualterio, Rainaldo dei Ramberti per se, suoi fratelli e suo zio Ugolino, Oddone di Ramberto, Zanni di Ugolino Bernardini, nella chiesa di S. Cristoforo *de foro pontis*.

Nel 1232. li 10. decembre Ugolino e Bartolo figli di Rinaldo di Belmonte, e Taddeo e Bonconte fratelli sottopongono a Città di Castello il castello del Peglio in mano di Bonaventura di Rinaldo Potestà e di Trovato sindaco, e si obbligano di pagare alla città 12. denari ravennati per ogni focolare del loro castello e suo distretto, eccettuati i nobili, e quelli che per consuetudine sono soliti a tenere i cavalli. Il Capitale, ossia Capitano del castello si obbliga di far giurare i suoi uomini per l'osservanza di questi patti. Rogito di Cittadino notaro.

È notabile dalle cose sin qui esposte 1. che molti signori di terre e castelli di un territorio si davano in comandigia ai Magistrati di altri territorj e questi ne prendevano la tutela, come se fossero proprj, originarj e corporali cittadini dello stesso distretto: così si è veduto che Massani e Perugini abitavano nel territorio e Vescovato di Urbino, eppure si erano dati a Città di Castello, a cui prestavano omaggio e servitù. 2. Quei signori che facevano trattati di alleanza fra loro adoperavano un bel ripiego, se per loro riuscisse, cioè che una parte difendeva l'altra nella curia dell'Imperatore e in quella del Papa, come si è veduto tra i Conti di Monte Feltro, e Città di Castello. 3. Tutte le alleanze aveano luogo a motivo, che Città di Castello quantunque stasse sotto il Papa, e alle volte sotto l'Imperatore, e Massa Trabaria ancora, pure ottenevano di amministrare i respettivi territorj col titolo di Vicariato del Papa o dell'Imperatore, e sotto questo titolo si consideravano liberi a pace e guerra, e quindi a conchiudere trattati per difendersi e offendere.

Le alleanze tra i castellani e i signori Massani cominciarono a raffreddarsi nel 1242. Nel 1240. il Camerlengo di Città di Castello riscosse 30. libre di denari pisani da D. Grazia di Scalocchio pel focatico a ragione di 26. denari per ogni focolare. Il sindico della Città tornò a chiederli nel 1242. ma l'Abbate Ugone gli rispose, di essere sotto la tutela di S. Pietro di Roma, di avere per tre volte giurato ai Canonici di S. Pietro fedeltà ed omaggio, onde senza il loro permesso nulla poteva sborsare. Vero è, che il Potestà di Città di Ca-

stello Aldobrandino per Imperiale mandato avea aggiunto in quell' anno al dazio solito altri 16. denari per focolare agli uomini di Scalocchio.

Il sindaco di Città di Castello nello stess' anno chiese ad Alberico di Braucaleone il dazio annuo di due soldi di denari agli uomini del Castel delle Ripe. Alberico rispose di esser pronto, ma si doleva, che Città di Castello assai male osservasse i patti a lui promessi. Gli uomini poi del Castel delle Ripe rappresentarono, che per allora stando nell' esercito dell' Imperatore Federigo non potevano, come correva loro l' obbligo, pagare i 16. denari a Città di Castello per focolare imposti di più, come si accennò.

Finò al 1256. le controversie tra Città di Castello, e Massa Trabaria aveano dato occasione, che i Massani soffrissero molti guasti nelle loro terre dalle armi dei castellani. Si legge di fatto nell' archivio della comune, che nello stesso anno Guido del fu Ranerio co' suoi fratelli Raniero e Contuccio e Ugo loro zio conti di Carpegna si erano dati a Città di Castello a pace e guerra specialmente contro i Massani somministrando 20. militi e 1000. a piedi, promettendo di non ricevere pedagj, nè *maltolectum* ossia guida, accompagno dai castellani. Città di Castello si obbligò a pace e guerra contro i Massani e altri nemici dei conti eccettuata la Comune di Firenze, Rimini, Perugia, Urbino, e i conti di Montefeltro, cioè Taddeo e Cavalcante e i loro eredi. Notano gli scrittori castellani, che fu di molto profitto la lega di Carpegna con Città di Castello agl' interessi dei confederati, poichè in breve tempo la città stabilì il possesso dei luoghi controversi, e i conti restarono reintegrati delle loro perdite, perchè furono dalle parti comunemente eletti per arbitri delle altre differenze. Ond' è, che da due pergamene dell' archivio segreto della comune di Città di Castello viene riferita una autentica costituzione dei Massani, colla quale accordano ai castellani il possesso libero di varie terre e castelli come siegue

In Christi Nomine Amen. Anno suae nativitatis: 1256. *indictione* 14. *die sexta exeunte junio. Alexandro Papa IV. D. Guido D. Aldebrandini civis Aretii totius* MASSÆ *Potestas, et D. Berlengerius de Aretio Capitaneus populi plebatus* ICHÆ, *et Hugo Guignoli Capitaneus populi plebatus* SEXTINI, *et D.*

Tertius plebatuum SEXTINI *et* FOLLÆ *judex*, *et Consiliarii Communis Massae*, *scilicet D. Deosalve de* CORGNANO, *D. Deosalve de* PLANO, *Ugutius de* FOLLA, *Ranerius de* REVORA GROSSA, *Arengerius de* CORGNANO, *Carambonus de* S. XISTO, *Herbolutius*, *Haebolectus*, *Ayrosus de* BASIKEIS, *Deosalve de* MONTE MAJO, *Ragipertus de* PILLIO, *Benzolinus Balisti*, *Guido Ubaldi*, *Salvolus Mercatantis*, *Guido de* MORSINA. *Bonagiunta de* VILBUONI *Rainaldus D. Bontii et D. Ranutius*, *et etiam Antiani populi dicti Communis Massae*, *scilicet Homosancti Joannis de* SEXTINO, *Gratianus Bonzetti*, *Joannes Zurii*, *Joannes de* S. DONATO, *Crescimbene Bonavalle*, *Rondelmandus de* CONCELALTO *Zanes Tiberii*, *Bonajutus Amizelli*, *Delodee*, *Milanese*, *Bonaventura*, *Rodulfinus*, *Morellius*, *Ranerius Lati*, *Honestus*, *Guido Jacobi*, *Andreas*, *Thebaldutius*, *Guido Rustizelli*, *Martinus Joannelli*, *Martinus Bucoli*, *Banutius* Guiberti, *Homo Sanctorum*, *Philippus Fattehoni*, *Ranutius del Valdevuvole*, *Rusticus*, *Ubaldus Bene notarius*, *Ugo Pagani*, *Brunamonte*, *cum voluntate et expresso consensu praedictorum Consiliariorum et Antianorum populi Communis Massae*, *et ipsum Consilium tam speciale*, *quam generale voce preconum convocatum et congregatum de tota Massa in plebe* S. ANGELI IN VADO *more solito*, *nullo ex ei contradicente*, *sed expresse adfirmante fecerunt et constituerunt Tiberium Lecchii praesentem et mandatum suscipientem eorum et dicti Communis Massae totius sindicum et procuratorem ad tractandum et faciendum et complendam pacem et concordiam generalem et specialem tam pro Commune Massae*, *quam specialibus personis dictae Communis*, *seu Universitatis Massae ecclesiasticis vel saecularibus cum Communi Civitatis Castelli*, *et singulis personis dicti communis et universitatis Civitatis Castelli de discordia et lite nunc habita inter ipsas Communitates et speciales personas earumdem*, *et ad finiendum*, *quetandum et remittendum omnia jura*, *omnesque actiones et consuetudines*, *si quas habet*, *vel habuit ullo tempore*, *vel modo ipsum Commune Massae ex quacumque causa vel causis de* CASTRO SCALOCHI *et ejus curia et personis et rebus commorantibus et existentibus in dictis locis ex causa transactionis seu pacti*, *et ad promittendum*,

quod Commune Massae, nec aliqua specialis persona praedicti communis Massae aliquod jus acquirat in dicto castro vel ejus curia et personis et rebus existentibus in dictis locis huic paci seu concordiae, concessioni vel concessionibus et pactionibus, vel transactionibus nunc vel in antea nociturum: et ad promittendum sindico Communis Civitatis Castelli pro ipso communi recipienti, quod Commune Massae curabit et faciet, quod dictum Commune Civitatis Castelli in pace et quiete habeat et possideat jura et actiones, quas habet vel habuit in CASTRO TURRIS ABBATIÆ *et* VALLE CANDILIANI, *et personis, locis vel rebus existentibus in dictis locis per publica instrumenta, unum vel plura, confecta inter* ABBATEM ALDOVRANDUM *tunc temporis* S. CHRISTOPHORI, *et universitatem dicti* CASTRI RIPARUM *et ejus curiae ex parte una, et D. Rainaldum Baldovini tunc temporis camerarium communis Civitatis Castelli nomine communis Civitatis praefatae ex altera, nomine et occasione dicti castri tunc temporis reficiendi et reponendi, vel alio tempore: Et ad faciendum, quietandum et remittendum pro Communi Massae et specialibus personis ejusdem recipienti omnes injurias et offensas factas seu illatas in personis et rebus quibuscumque existentibus in Massa, vel ejus districtu ab universitate communis Civitatis Castelli, et singularibus personis ejusdem universitatis et specialiter* D. RODULPHO *Abbati Monasterii* DE SCALOCHI, *et hominibus ipsius castri et curiae, vel aliunde per ipsum commune Civitatis Castelli occasione supradictae discordiae habitae inter ipsas communitates, ut supra dictum est: Et ad obligationem faciendam pro ipso communi Massae, et hominibus ipsius communis et poenam promittendam* 1000. *marcharum purissimi argenti sindico communis Civitatis Castelli pro ipso Communi et singularibus personis recipienti pro dictis omnibus et singulis observandis, et adimplendis in totum, et ad recipiendam pacem a sindico communis Civitatis Castelli, et promissionem ipsius pacis observandae de supradicta discordia, seu lite et finitionem et quetationem recipiendam omnium injuriarum et offensarum illatarum in personis et rebus qualibuscumque a communi Massae et specialibus personis ejusdem communis et specialiter* D. THADDÆO COMITE MONTIS FE-

BETRI ET URBINI, *et* RANERIO DE FAZOLA *et omnibus aliis tam Massanis, quam non, qui venerunt vel extiterunt in servitio communis Massae vel aliunde contra commune Civitatis Castelli, et poenae promissionem supradictae quantitatis pro omnibus promissis et conventis a sindico memorato Civitatis Castelli nomine communis Civitatis jam dictae sindico communis Massae pro ipsa Communi et singularibus personis ejusdem recipienti et integraliter adimplendis, et ad omnia et singula facienda et promittenda et recipienda, quae dicti sindici inter se ad invicem communiter et concorditer facerent, promitterent et convenirent, et natura negotii exigeret, vel requireret fieri debere de praedictis et praedictorum singulis inter ipsas communitates superius nominatas, et ad promittendum et promissionem recipiendam, quae pro causa praedicta in singulis capitibus commutantur et peti possint, in quibus per aliquam partium contrafieret semel vel pluries, vel contraventum esset, et quoties contrafieret, semper contracta in suo robore permanente: item ad jurandum omnia praedicta ad S. Dei Evangelia in anima Consilii totius Communis Massae, quod praedicta omnia observentur. Actum in dicta plebe S. Angeli in Vado, praesentibus D. Ugone Abbate Monasterii de Lamole, Jacobo Archipresbytero plebis Silvae Nigrae, D. Albertino de Aretio, et aliis pluribus testibus. Et ego Amantius publicus Notarius haec omnia de mandato et voluntate supradictorum Potestatis, Capitanei, Judicis, Antianorum et Consiliariorum specialis et generalis totius Communis Massae publicavi et subscripsi ecc.*

Sieguono i capitoli in seguito di questa convenzione. 1. Che si restituiscano i prigionieri fatti dai castellani. 2. Che non si restituiscano le robe de' secolari, ma solo le cose delle chiese, che si trovano esistenti. 3. Che sia lecito di mantenere e ricuperare il castello del Peglio per gli Urbinati. 4. Che i Massani non prestino ajuto ai Borghesi o agli Aretini contro Città di Castello. 5. Che i Massani stabiliscano un sindico per comporsi coi conti di Carpegna, e se non saranno d' accordo, il Potestà di Città di Castello, sentite le parti, sentenzierà. Fu steso quest' atto al piano del castello di Colle del Castagneto, presenti Bellabranca di Gentile, Deosalvi del Piano e Aldobrando di Riva Potestà di Città di Castello. Sieguono i confini del fiume Candigliano.

Sù questo fiume scrive il P. Sarti nella storia della chiesa e de' Vescovi di Gubbio, che il Candigliano non dette il nome a Cantiano, il quale ha per proprio fiume il Burano. Nasce dai monti tifernati il Candigliano, scorre la pianura di S. Martino, poi bagna il Piobbico ed Acqualagna, interseca alla Flaminia, unito al Burano lambisce Pietra Pertusa e finalmente incorporato al Metauro perde il suo nome nativo, confondendosi con esso.

Per confine superiore del Candigliano si assegna il fossato tra il Castel Pecoraro e il Castel della Torre dell' Abbazia col partire dalla Serra al luogo detto Barbarino, dopo la Serra andando al castello di Monte Magio, poscia dalla via del Cerqueto alla casa di Castellano e alla via sotto la casa di Brentone e dell' Arciprete di Tosio, col far ritorno al Candigliano. La parte di confine inferiore è lo stesso fiume, che tocca la parte superiore, e passando il fiume, si va al castello di Volaveto, per la detta Serra e al luogo del Sasso, passando detto fossato si arriva vicino alle case dei nominati Brentone e Arciprete. Sono poi registrati i focolari della pieve di S. Vincenzo nella valle del Candigliano in numero di 47., nel distretto della Torre dell' Abbazia num. 28., nella villa del Piano num. 24. (altrove si nomina *domus militum*, ma quì non resta compresa). Tutti questi giurarono di osservare i precetti del Potestà di Città di Castello. In oltre giurarono gli uomini del Signore Deosalvi nella sua curia di Monte Magio, gli uomini di Monte Ruperto, non però gli uomini *de Serra Fabrorum* e *de Liostrata*, perchè erano soggetti al signor Bellabranca. Giurarono altresì gli uomini della terra del signor Ranerio di Alberico nel castello di Pecoraro, tra i quali altri 19., e gli uomini di Menatoja: di più gli uomini, che Bellabranca ha nella Serra del contado di Urbino, negli Olfredi, e nel castello di Pecoraro: finalmente gli uomini dell' Abbazia di S. Vincenzo, perchè erano soliti ad essere in fazione nel castello di Pecoraro.

Nel 1257. li 10. settembre Beltramo da Mandella Potestà di Città di Castello e Gerardo dei Ghislieri da Bologna Capitano di detta Città inviarono a Bernardino e Baratterio

in S. Angelo in Vado a proibire avanti il consiglio, che secondo i patti non potevano, come già avevano incominciato, murare Mercatello. I Massani acconsentirono. Eccone l' atto.

In Nomine Domini Amen 1257. indictione 15. tempore D. Alexandri Papae IV. die 10. intrantis mensis septembris. Super ambasciaria quam D. Bertramus Potestas, et D. Girardus Capitaneus populi imposuit D. Bernardino et Baraterio Ambasciatoribus communis Civitatis Castelli, ut dicerent ex parte communis civitatis dictis Potestati, Capitaneo et consilio Massae Trabariae, sive parlamento et eosdem requirerent, ut murum Mercatelli, quem facere caeperant, murare, sive facere non debeant, nec societatem aliquam cum aliquibus hominibus, qui non essent amici communis Civitatis Castelli, et etiam cum aliis facere non deberent; cum si hoc fieret, esset contra formam promissionis factae inter commune Civitatis Castelli ex parte una et commune et homines Massae ex altera: praedicti Ambasiatores volentes dictam ambasciatam sive ambascieriam ex parte communis Civitatis Castelli facere cum effectu, congregato consilio, sive parlamento communis Massae in Ecclesia S. Angeli in Vado, praedictam ambasciatam eis impositam in dicto consilio dixerunt et oretenus explicaverunt, precantes ac etiam requirentes D. Guidonem de Tenebiado Potestatem et D. Accursium Capitaneum populi, hominum et Communis Massae dictae et dictum consilium, ut a muratione dicti Mercatelli, et a societate contrahenda ex parte communis Castelli desistant. Qui D. Guido de Tenebiado Potestas dictae Massae habito et recepto consilio hominum dictae Massae et consilii supradicti, de communi concordia et voluntate Capitanei praedicti et totius consilii Massae praedictae in dicta ecclesia et in praesentia ipsius consilii respondit dictus Potestas dictis Ambasciatoribus, ex quo non placebat hominibus Civitatis Castelli, ut non murarent Mercatellum, ipsum murare nolebant ullo modo vel causa, nec societatem aliquam facere cum aliquibus personis, quae essent inimicae nec amicae communis Civitatis Castelli occasione aliqua. Immo dixerunt, quod erant parati facere et observare ea, quae in contractu pacis in omnibus et per omnia continentur. Actum in ecclesia S. Angeli in Vado, praesentibus

Benvenuto Savini, Bonizole et Salimbene Boni et Bencevenne Parisi ecc. Ego Joannes Notarius imperialis interfui, scripsi et publicavi ec.

Dopo tante belle promesse di pace tra i Castellani e i Massani, si legge che nel 1258. i sindici di Massa Trabaria a porre un termine alla guerra contro Città di Castello, che cagionato avea a Massa molte devastazioni e incendj nelle case e castelli della medesima, compromettono in due ambasciatori fiorentini, Bonavita giudice di Passignano e Pierfigliolo di Bonajuto affinchè decidano tutte le quistioni tra ambe le parti. Il mandato di compromesso fu dato dagli otto *bonis viris*, dai Consiglieri e dai Consoli dei castelli ed Anziani di Massa Trabaria, e da Berzio de' Bruscoli *Dei gratia* Potestà di Massa Trabaria. Il mandato fu dato nel castello di Mercatello. Il compromesso si doveva effettuare in Borgo, e vi doveva intervenire il sindaco di Arezzo; quindi doveva terminare ogni eccezione di Borghesi e di Aretini, come era stato fatto nei passati trattati. Questo compromesso conteneva, che rendesse Città di Castello tutti i prigionieri di Massa, e Massa tutti i prigionieri di Città di Castello, specialmente Ranuccio di Uguccione e Raniero di Caffarello de Papis: che i sindici di Città di Castello e di Massa si presentino in Borgo avanti gli ambasciatori fiorentini col sindaco di Arezzo, e tutti debbano osservare la decisione dei medesimi sotto pena di 1000. marche di argento. Ebbe realmente effetto in Borgo questo lodo dei due arbitri fiorentini. In esso si precettò ai Massani di restituire i prigionieri Castellani, ed i castelli di Belmonte e di Paganico già sommessi alla città. In quanto alla petizione, che facevano i Massani, poco si conosce, perchè sono molto corrosi e guasti i fogli della pergamena dell' archivio della Comune di Città di Castello. Si legge bene che i Massani chiedevano dai Castellani la metà del castello di Parnacciano accordato loro dal fu Goffolo di Parnacciano.

Sono da notarsi i luoghi indicati in questi trattati, e non conosciuti dalle storie spettanti a Massa Trabaria, e sono Morsena, Castel della Pieve, Valdevavola, Sestino, Corgnano, Dale, Gor....., Revora grossa, Penna, Banrio, Paganico della Serra, Colcelalto, Morsina, Monterone, S. Donato del

Piano, Mong ..... ne, de Cerbelle, de Fossato, Peglio, Monte di S. Andrea de Ca.... di Montebello, Castel de' figli di Tenzo, de Puteo, Martilliano, de Alfredis, Montefortino, Montedomito, de Basiceis, de Monte Majo, de S. Sisto, Valenzano, de Panicale, de Dese, de Monte Romano, de Castelnovo, de Cauleto, de Teonano, de Valle Ruberti, pieve di Mercatello, pieve di Sestino, pieve di Fogiia, pieve di S. Angelo in Vado. Conseguentemente non è esatto ciò che scrive Mons. Garampi, che Massa Trabaria consisteva nel 1209. nei tre soli pivieri di S. Pancrazio di Sestino, di Mercatello e Foglia, cui in appresso fu aggiunto il rettore di S. Agata, confermato da Martino IV. nel 1282. (Regis. Vatic. l. 2. p. 33. c. 36.) e da Niccolò IV. nel 1288. (Reg. 1. p. 34. e T. 4. del Bollar. Rom.) Se questi soli furono nominati in un codice, che visitò Mons. Garampi nella biblioteca Armanni di Gubbio, ove è riferito il diploma di Ottone IV. del 12. ottobre 1209. a favore dei Massani *ad obsequium trabium undecumque venientium*, affinchè *basilica principis Apostolorum singulis annis*, *ut moris est*, *jura sua recipiat*, furono nominati i pivieri dove specialmente esistevano gli abeti per far le travi che per lo mantenimento delle basiliche de' Ss. Apostoli, e specialmente della Vaticana, si solevano trasportare in Roma per mezzo del Tevere, come costa presso lo stesso Garampi da più lettere di Niccolò III. (Bollar. Basilc. Vatic. t. 1. p. 175.), di Giovanni XXII. (ivi p. 254.) e di Gregorio XI. (in Reg. Secr. Ann. 5. p. 22.)

Si nominò di sopra il trattato conchiuso dai Castellani con gli Ariminesi nel 1228., dove si stabilì, che i Castellani e gli Ariminesi dovessero ajutarsi scambievolmente e difendere i respettivi cittadini, *quos habent in Comitatu Urbini vel Episcopatu, scilicet de Castro Riparum cum suis castellanis, de Bernardinis, de filiis Brancaleonis, et de filiis Rainaldi de Belmonte, et Ugonis Pepucii, et de Rustichello de Belvedere et fratribus, et de castro Turris Abbatiae et suis castellanis, et de Tiberiis, et de aliis civibus, quos dicta Civitas Castelli habet in comitatu vel Episcopatu Urbini, vel in antea habebit, donec fuerint ad praeceptum communitatis Civitatis Castelli, vel ejus Rectoris, et in eorum bona voluntate. Et Ariminenses possint consequi et habere et habeant tantundem de comitatu Urbini, quantum castellani habent de dicto Comitatu ad recompensa-*

tionem eorum, quae Castellani habent in dicto comitatu; e però era pattuito, che *Ariminenses non pacificabunt cum Urbinatibus sine licentia castellanorum, quousque Urbinates ipsi tantundem praestabunt castellanis, quantum praestare consueverunt Ariminensibus, vel praestabunt.* Lo stesso che gli Ariminesi aveano promesso di eseguire i Conti di Monteferetro nel trattato accennato di sopra nel 1230., ove si legge: *salvo in omnibus et per omnia, quod commune Civitatis Castelli teneantur Perusinis, Bernardinis, Tiveriis, Castro Riparum et aliis civibus, quos dictum commune habet in Episcopatu Urbini, et salvo quod Perusini, Bernardini, Tiverii, Castrum Riparum et aliis cives, qui sunt in Episcopatu Urbini, teneantur Civitati Castelli.*

Dopo dunque di aver fatto pace e alleanza i Massani coi Castellani, Borghesi e Ariminesi, restava di conchiuderla cogli Urbinati. Questa ebbe luogo nel 1259. Si riunirono in Cagli Rinaldo da Bonifonte Potestà di Perugia, Guido conte di Montefeltro Potestà di Urbino, Pietro di Giovanni, Sinibaldo Giudice, Cinaglia, Angelo di Bonagiunta, Egidio di Benedetto, Enrico di Armanno ambasciatori di Perugia, Giacomo Giudice sindico del Comune di Cagli, Dato sindico del Comune di Urbino, Bencevenne sindico del Comune di Città di Castello, e conchiusero i patti di alleanza difensiva e offensiva tra Città di Castello e Urbino. E siccome era stato il pomo di discordia il Castel delle Ripe di Massa Trabaria, fu definito, che quel castello non fosse più offeso dalle due Comuni; che Urbino dovesse avere dal Castel delle Ripe 26. denari all' anno per ogni focolare; che gli uomini di quel castello dovessero fare parlamento e guerra per la capitananza contro chi piacerà ad Urbino, ma non mai contro Città di Castello, nè contro Urbino, che i Ripani potessero trattare le loro cause civili e criminali avanti Città di Castello o Urbino a loro scelta; che il forte delle Ripe fosse custodito dal Comune di Perugia o altra comunanza, che tra le amiche eleggerà Urbino, eccetto quella di Gubbio, e la custodia dovesse durare due o tre mesi, e in appresso si dovesse custodire in solido da Urbino e Città di Castello, con proibizione però a ciascuna delle parti di distruggere il forte; che i Ripani non dovessero ricevere in paesano alcun cittadino di

Urbino o Città di Castello (mancano qui alcune cose negli annali del Comune Castellano: l'anno è stato supplito col Potestà di Perugia secondo il Mariotti); che i Ripani potessero tornare a Ripa e ricevere i loro beni tranquillamente, come avevano sul principio della passata guerra. Fu promessa la osservanza di questi patti sotto pena di 1000. marche di argento per ogni capitolo non osservato. Rogito del Notaro Bonagiunta del Castel S. Angelo.

Sopra questo Castel delle Ripe è da sapersi, che da quanto si può arguire, era un feudo dell' Abbazia di S. Cristoforo del Ponte ivi eretta e non soggetta al Rettore di Massa Trabaria. Città di Castello nelle sue guerriere intraprese in Massa Trabaria aveva occupato questo forte posto di frontiera urbinate. Ciò si raccoglie da un rogito del Notaro ser Pace dei 15. agosto 1225. (p. 121. nell' archiv. della Comune di Città di Castello). D. Ildebrando Abbate di S. Cristoforo del Ponte di consenso del capitolo di detta chiesa, e l' Arciprete della pieve di S. Alessandro sindaco dell' Abbate e Capitolo suddetto sottomisero alla Comune di Città di Castello il Castel delle Ripe da essa comune risarcito, e promisero di tenerlo con comandigia, pace e guerra contro tutti i nemici della città, eccetto contro il Monastero: si obbligarono di pagare ogn' anno 2. soldi di denari correnti nello stato di Urbino per ogni focolare, eccetto i soldati e i chierici, e di non esigere dai Castellani *pedagium nec selquaticum, nec guidam in tota curia.* La città si obbligò per mezzo di Rinaldo Baldovini camerlengo a soccorrere il castello nelle occorrenze con 50. uomini a cavallo e 200. a piedi a spese del castello. Se Città di Castello vorrà ivi costruire una torre, *faciet duo tertia expensarum et custodiet pro Civitate Castelli.* L' atto fu firmato in Mercatello.

Il Castel delle Ripe fu distrutto dai Ghibellini nel 1277. Quindi Martino IV. creato Papa nel 1281. spedì Guglielmo Durante detto lo Speculatore dell'Ordine de' Predicatori Vescovo di Mende (*Mimetensis*) in Francia in qualità di Commissario Pontificio della Romagna, che trasportò gli abitanti di Castel delle Ripe distrutto dal monte, ove prima trovavasi fabbricato, al piano vicino al Metauro; vi raccolse il popolo Ripense fuggiasco, e lo mise in possesso del nuovo paese detto

dal suo nome Castel Durarnte. Del suddetto Guglielmo Durante fa menzione il P. Vincenzo Maria Fontana nell' appendice del suo *Theatrum Dominicanum* p. 3. c. 825. Di Castel Durante così scrive Cluverio nella sua Italia antica p. 620. *Ex vetusto lapide, qui Durante in villa Montis S. Petri Metaurensis apud Maccios extat, et a Sebastiano Maccio l. 1. de Portu Pisaurensi cap. 15. exhibetur, manifeste apparet hoc loco olim Municipium fuisse Castrum Ripense dictum; cum enim posuerunt* — MUNICIP. CAST. RIP. POSSESSORES ET INCOLÆ—

La denominazione di Castel Durante durò fino al 1635., in cui per impegno di Mons. Pietro Fagnani patrizio di detto luogo Urbano VIII. lo eresse in Città dandogli il suo nome d'Urbania con bolla in data 12. *Kal. Martii* che comincia *Pro excellenti præeminentia* ed unì la chiesa Cattedrale di Urbania all'altra di S. Angelo in Vado, che è l'antico Tiferno Metaurense, e fu il primo Vescovo Mons. Onorato Onorati di Jesi, che per 47. anni resse quella diocesi, e fu sempre in travagli per la contrarietà dei Tifernati, dalla diocesi dei quali furono eretti questi due riuniti Vescovati in parte notabile. Quindi la terra di S. Angelo in Vado era nella Massa Trabaria in quanto al temporale, e nello spirituale era soggetta al Vescovo di Città di Castello. Nel 1268. il Vescovo Tifernate Niccolò si portò a visitare il Monastero di S. Angelo di Presale costrutto sulle rovine dei Monasteri di Arduino e di Tedaldo al Monte Lardajo. L'Abb. Zadolgardo si protestò, che lo avrebbe ricevuto come amico, non come Vescovo, essendo immediatamente soggetto alla S. Sede e al Rettore di Massa Trabaria. Il Vescovo gli assegnò il termine di 15. giorni per addurre i suoi privilegj. Passato questo tempo il Vescovo lo scomunicò, e pose sotto interdetto il Monastero e la chiesa. L'Abbate appellò a Manfredo Veronese Legato della S. Sede. Nel 1275. si legge, che la causa di detto Vescovo e Monastero fu rimessa alla decisione del Vescovo di Arezzo. Certo è, che nel 1238. l'Abbate Guido di Presale avea chiesto la conferma al Vescovo Azzone di detto Monastero *sicut antiquo tempore* e gli aveva giurato obbedienza e riverenza. (Archiv. del Vesc. di Città di Cast.)

Nel 1272. i PP. Domenicani per la fabbrica della nuova chiesa in Città di Castello ottennero da Papa Gregorio X. di po-

ter tagliare 12. abeti pel tetto della chiesa nella selva delle Fontanille, che credesi vicina alle Balze, dove nasce il Tevere in Massa Trabària. La stessa selva di Fontanille è nominata in un rogito del Notaro Castellano Pietro da Canoscio, in cui i ministri di Alessandro IV. fanno istromento di quietanza ad alcuni maestri obbligati di condurre abeti pel Tevere a S. Pietro di Roma presi dalla selva delle Fontanille.

Di sopra fu esposto, come i Castellani, Aretini, Borghesi, Ariminesi, Urbinati si erano fra loro accordati con diversi notabili porzioni del patrimonio della chiesa Romana in Massa Trabaria, oltre tutti que' prepotenti possessori di rocche, palazzi, castelli ivi edificati, sorgente continua delle dissensioni e guerre. Le calamitose circostanze de' tempi aveano prodotto questi fatti offensivi ai diritti inconcussi della Chiesa Romana. Perciò, subitochè poterono, reclamarono i proprj diritti i Romani Pontefici, e lo fecero con tutta ragione. Quindi Niccolò III. nel 1278. dette ordine a D. Pietro Saraceno suo cappeliano e Rettore di Massa Trabaria di ricuperare i castelli di Massa, e d'inibire, che dai sedicenti possessori si tagliassero gli abeti, che erano di diritto del patrimonio di S. Pietro. Scrisse Niccolò III. anche un breve, che si legge nella biblioteca vaticana diretto *Potestati consilio et communi castri S. Sepulcri*. Ivi si duole, che *ipsi quaedam castra, jura et possessiones Romanae Ecclesiae occupantes, abietes et alia lignamina, quae in Massa Trabaria Basilicae Apostolorum de Urbe debentur, succidi faciant, et exinde pro voluntatis libito non sine contemptu Sedis Apostolicae, ipsiusque Basilicae dispendio asportari*. Quindi ordina, *ut castra restituant, et lignamina illa succidi non faciant, alioquin se mandasse dicit Rectori Massae Trabariae, ut contra ipsos ad excommunicationis in ipsos et interdicti sententiam in ipso eorum castro procedat. Datum Romae apud S. Petrum 4. Kal. maii 1278. anno I. Pontificatus.*

Con altra lettera comanda allo stesso Rettore in data del luglio dello stess'anno di ammonire gl' ingiusti detentori Aretini, Castellani, Urbinati e Borghesi di restituire i luoghi occupati in Massa, e sono l' Abbazia di Tedaldo, Cuclole, S. Paterniano, Rofelle, Monte bottino, Frissano, Caprese, Arsicio, Val di Candigliano, Gufaja, Careste, Palazzo di Bon-

zolino, Palazzo dei Caccianemici, Valbovone (Valbona), Penna, Scalocchio, Castel delle Ripe, Torre dell' Abbazia, Peglio, S. Angelo in Vado, Paganico, Pianzano, Cattaja, Billipenne di Scavolino, Soanni, Autico (Avetico), S. Lorenzo, Landeto, Lipiano, Torcello, Majano, Vignino, S. Agata e Monte Ruperto. In caso di renitenza, dovea il Rettore costringerli con le censure.

D. Pietro Saraceno eseguì nel settembre questa pontificia intimazione in Città di Castello coll' atto che comincia: *Cum nobis constitit, quod vos de Civitate Castelli occupatis illicite castra Vallis bovonis, Caresti, Gufajae, Pennae, Montis Ruperti, Scalocchi, Palatium Boncolini, Palatium Caccianemici ecc.* Però intima di renderli sotto pena di scomunica, e dichiara scomunicati tutti coloro, che tagliarono o fecero tagliare, trasportare, e vendettero o comprarono gli abeti di Massa.

I Tifernati a quest' intimo interposero per mezzo di Berardo Giudice sindico l' appello al Papa, sostenendo, che i castelli di Scalocchio e di Monte Ruperto erano stati sempre nel distretto di Città di Castello, e non di Massa Trabaria. E sembra, che avessero ragione i Castellani, mentre i suddetti luoghi sono stati in appresso nel distretto della Città. In quanto agli altri castelli, il sindico di Città di Castello, e i sindici dei castelli di Penna, Vallebovona, Careste, Gufaja, de' Palazzi de' Caccianemici e di Benzolini protestarono, che per antica consuetudine erano soliti a prestarsi negli eserciti, cavalcate, dazj, collette, e a tutte le fazioni unitamente a Città di Castello, e però interposero avanti il Legato di Massa Trabaria l' appello al Papa, onde non si publichi la scomunica, e non si proceda contro la Città, e i detti castelli.

Fu sopra questa vertenza interpellato il parere di due Canonisti, de' quali è cosa curiosa sentirne la risoluzione. Gli uomini dei detti castelli sono uomini liberi per gius naturale, dunque possono e debbono impunemente osservare i patti convenuti con Città di Castello. Passano a sciogliere la difficoltà, che prima di assoggettarsi a Città di Castello erano uomini già CENSITI e ASCRITTIZJ della chiesa Romana, e dicono che tocca prima al Legato di Massa il provarlo, che

esista questo dovere obligatorio, e solenne interpellazione. Poichè se sono vassalli o tributarj o feudatarj o astretti a qualche servitù alla chiesa Romana, avanti di ogni altra cosa bisogna addurre le prove convincenti. Ma posto ancora, che gli uomini in quistione siano sotto la giurisdizione della Chiesa Romana o vassalli per privilegj imperiali o per consuetudine immemorabile, qualora non si provi il contrario, questi addetti a servitù possono e poterono pattuire 1. perchè in genere è certo, che i patti e convenzioni si debbono osservare: 2. perchè una città, che sia soggetta alla giurisdizione imperiale, può ascriversi ad altra città, e sarà riputata città più nobile, se starà ai patti convenuti: 3. se una persona libera privata, che è sotto la giurisdizione d' uno, può assoggettarsi alla ginrisdizione ancora di un' altro; e così pure una città può divenire soggetta alla giurisdizione di due altre: 4. perchè un vassallo di un signore può farsi vassallo anche di un' altro senza che cessi la giurisdizione del primo. Dunque conchiudono, che i detti castelli poterono fare patti con altra città, ed ora sono astretti ad osservarli, benchè fossero sotto la giurisdizione della Chiesa Romana.

Dopo questa giurisprudenza propria di que' tempi semibarbari, i canonisti giudiziosamente pongono questa condizione al loro voto; *salvo semper, si Romana Ecclesia consuevit ponere Rectorem in terris supradictis, et haberet auctoritatem ponendi; non potuerunt fieri pacta illa, si praejudicarent juri suo.* E con questa clausola distruggono tutto il loro parere, e danno piena raggione alla Chiesa Romana.

Come era da aspettarsi, il Rettore di Massa Trabaria D. Pietro Saraceno rigettò le non ammissibili repliche de' Tifernati, e de' sindici dei castelli allora soggetti a Città di Castello, ed insistette per ricuperare i luoghi occupati alla chiesa Romana. Quindi li 23. decembre il Card. fra Latino Orsini Vescovo di Ostia e Velletri Legato della S. Sede fece pubblicare la scomunica contro il Potestà Antonio de Reglesi, e Consiglio di Città di Castello per non avere restituiti al rettore di Massa Trabarla i luoghi richiesti. Non si legge il seguito di questa scomunica, onde è verosimile, che fossero restituiti al Rettore di Massa Trabaria i luoghi della Chiesa Romana, meno Scalocchio, sù cui lungo tempo durò la

controversia. Si legge nel 1272. che il sindico di Scalocchio rinunziò avanti i 24. e a Guido conte di Romena Potestà di Città di Castello la lite intentata da Capo di Giunta altro sindico di Scalocchio alla curia romana avanti Grimeno Uditor generale del Papa.

Da quanto si è detto si può intendere quanto sia inesatto il Lazzari nella serie de' Vescovi Tifernati, in cui attribuì la giurisdizione sopra Massa Trabaria al Magistrato di Città di Castello, quandochè non gia di tutti i luoghi, ma di alcuni ne ritenne il possesso per alcun tempo, e questo possesso fu trattato come usurpato dai Legati della S. Sede.

Anche inesatto fu il Lazzari quando scrisse che il Vescovo Tifernate godesse la giurisdizione ecclesiastica su Massa Trabaria. Bisognava che dicesse, essere soggetta alla giurisdizione del Vescovo Tifernate una porzione di Massa Trabaria, come è fuor di dubbio. Nella bolla di Alessandro III. del 15. aprile 1180. diretta all' Arciprete di S. Pietro d' Ico (presso l' Ughelli *de Episcopis Tifernatibus*) esenta la detta pieve d' Ico, ossia Mercatello, da ogni esazione del Vescovo Castellano, sotto di cui stava, *praeter quinque denarios, quos nomine cathedratici accipiebat a bo. me. Davizzone Castellano Episcopo.* La esenta perchè era posta *in patrimonio sacrosanctae Romanae Ecclesiae*, qual' era Massa Trabaria. Fu Mercatello designato col nome d' Ico a motivo, per quanto credesi, d' un poggetto mezzo miglio distante dalla medesima terra, dal quale prese questa denominazione. Sono nominate in detta bolla tutte le cappelle di pertinenza di Mercatello, onde si può arguire a quanto si estendesse la diocesi tifernate, e sono le seguent: *Cappella S. Mariae de Paritiole..... S. Florani, S. Angeli, S. Salvatoris, S. Leonis, S. Felicitatis, S. Mariae de Spongia, S. Simeonis, S. Christophori in Scaulo, S. Stephani in Felcina, S. Crucis, S. Pauli, S. Fortunati, S. Joannis Castri plebis, S. Justini in Monione, S. Barbarae de Castellione, S. Caeciliae, S. Mariae in Pressajoli, S. Leonis in Ruccio, S. Silvestri, S. Benedicti, S. Laurentii de Monterio, S. Christophori de Monte pavonis, S. Thomae, S. Martini Arsivoli, S. Sixti in Caresto, S. Andrae in Valle Caruli, S. Stephani in Camenate, S. Mariae de Castello Metulae, S. Bartholomaei in Terenzano, S. Donati in Ficcareto, S. Andreae*

Planelli, S. Mariae in Valle cupa, S. Marini, S. Bartholomaei in Valle Bovonis, S. Christophori in Formeulo, S. Andreae in Protulo, S. Mariae in Juvito, S. Angeli in Pereto, S. Laurentii de Vinza, S. Mariae in Valle Cocorana, S. Martini in Valle Petusa, S. Maria in Furca unguis, S. Angeli in Cerbello.

Si vede che il Vescovo Castellano avea giurisdizione anche in altri luoghi di Massa Trabaria.

Nel 1277. nei rogiti di Delcidede Notaro della Canonica Castellana c. 224. Roberto di Federico della Metola di Massa Trabaria sottopone se e i suoi eredi, e beni alla Canonica di S. Florido.

Di più il Vescovo Tifernate possedeva terreni in Massa Trabaria, che spettavano alla sua mensa. Nel 1280. li 2. maggio Giacomo de' Caccianemici suo gastaldo e sindico paga al Vescovo Giacomo 40. soldi di Ravenna per censo del campo di S. Sofia, ossia di S. Florido di Massa Trabaria.

Anche il Rettore di Massa Trabaria avea giurisdizione spirituale, e per commissione la estendeva anche fuori di quella Provincia. Nel 1278. li 6. decembre Pietro Saraceno incarica il Vescovo Niccolò di dare la benedizione all' eletto Abbate del Monastero di S. Angelo di Vergareto fra Matteo. Il Vescovo così lo informa della conferita benedizione. *Nos itaque tanti patris et domini rogamini inclinati auctoritate ipsius, qua fungimur in hac parte, memorato Abbati praesenti munus benedictionis infra sacrae Missae solemnia impendimus eidem hujusmodi benedictionem secundum formam rituum Romanae Ecclesiae, conferendo praecepto, prout inscribitur, vice ipsius D. Petri Rectoris ab eodem Abbate fidelitatis sacrosanctae Romanae Ecclesiae consueto et debito juramento; ex quibus ad perpetuam rei memoriam mandavimus per Benencasam nostrum notarium confici publicum instrumentum nostri sigilli pendentis munimine roboratum.*

Il P. Gianio al luogo citato degli annali de' Servi di Maria riferisce un fatto, che prova la giurisdizione Vescovile in varie terre di Massa Trabaria. *Eis in desertis degebant eremitae quidam solivagi, velut ex eorum reliquiis superstites, qui congregationi et ordini Eremitarum S. Augustini jussu Alexandri IV. non adhaesissent. Cum autem quidam frater Gratianus Prior de cella Burruoli ad Massam Trabariam anno* 1285.

primum lapidem misisset ut pro construenda ecclesia in loco, qui dicitur Civitella, agro prius ad hoc recepto 8. Kal. julii a Priore et Capitulo S. Petri de Urbe, ibi sua sedes fixerat. Verum paucis subinde annis cum Jacobus Episcopus Tifernas videret eremitas illos nedum proficere, quin potius a recto vivendi tramite deviare, partim ejectis, partim vero Ordini Servorum, et Burgensi Coenobio adjunctis, omnes eorum cellas et eremos Montis Vici, Barrucolae et Massae Trabariae, fr. Stephano Umbriae Praefepto Provinciali recipiente, Ordini Servorum die 14. junii perpetuo adjudicavit. Illis igitur in locis fr. Stephanus, ut sanctis B. Andreae desideriis morem gereret, illum solitudinis cupidum ejusdem eremi administrum elegit. Più distintamente narra lo stesso fatto il P. Costantino Battini « Memorie intorno alla vita del B. Andrea Dotti di S. Sepolcro — Firenze 1807. » Il B. Andrea Dotti pensò di ridurre alla religione de' Servi i due eremi di Montevico o Montevicchio e della Barrucola o Vallucola, che professavano la regola di S. Agostino. Gli eremiti di Montevicchio dipendevano dal Vescovo di Città di Castello, nella cui diocesi erano, e quelli della Vallucola erano immediatamente soggetti alla S. Sede sotto la presidenza del Legato Apostolico ossia Rettore di Massa Trabaria, che in quell' anno 1288. era Oderisio Arciprete di S. Maria. Per le calamità di que' tempi non riuscì subito al B. Andrea di riunire quegli eremiti all' ordine de Servi, che professa anch' esso la regola di S. Agostino. Bensì la riunione per opera del B. Andrea Dotti ebbe effetto nel 1294. in quanto agli eremiti di Montevicchio posti in Massa Trabaria. Il Vescovo Giacomo emanò il diploma di unione, e dette la facoltà a que' solitarj di passare all' ordine de' Servi in Borgo S. Sepolcro, e farvi la loro professione in mano del Priore del Convento di S. Sepolcro. Fu posto per rettore e amministratore il B. Andrea Dotti. (Ann. dell' Ord. de' Serv. t. 1. p. 174. e 175., Bonfrizieri Diario sacro par. 2., Possenti Catalogo nuovissimo p. 228.) »

Ad insinuazione del B. Andrea nel 1295. s' indussero ad unirsi ai Servi di Maria anche gli eremiti di Vallucola. L' Arciprete Oderisio come Legato della S. Sede stese l' atto di unione, avendone dato il consenso il P. Graziano Priore dei-

l' eremo ai 2. gennajo. La unione successe l' ultimo febrajo nella chiesa de'Servi, e gli eremiti professarono avanti il P. Stefano da S. Sepolcro Provinciale dell' Umbria.

Da questi documenti si raccoglie, che Massa Trabaria in quanto alla giurisdizione ecclesiastica era divisa tra il Rettore per tempo, che deputava la S. Sede, e il Vescovo Tifernate.

Ognuno esercitava la giurisdizione nei proprj confini. Quindi nel libro 1. della Canonica Castellana c. 272. vi è la istanza dell' Abbate Domenico dei Monasteri di Arduino e di Tedaldo alla presenza di Rolando Suddiacono della S. Romana Chiesa e Rettore di Massa Trabaria per avere da Giovanni Priore della Chiesa Castellana priva allora del suo Vescovo la pietra benedetta per la fabbrica della loro chiesa e Monastero, che riunisse tutti e due i Monasteri. Gli fu accordata a condizione, che il nuovo monastero fosse soggetto alla chiesa castellana.

Presso il Turchi *de Ecclesia et Episcopis Camerinensibus* all' anno 1273. D. Tommaso Proposto di Fano, Vicario generale del Papa *super spiritualibus* nella Marca Anconitana, Massa Trabaria e Urbino, con diploma confermò la concessione di Guido Vescovo di Camerino fatta a fr. Rainaldo di Tursino dell' ordine di S. Benedetto dalle Monache di S. Maria Maddalena di Matelica pel luogo detto le Trocche.

Presso Coelio *Notiti a Cardinalatus* cap. 18. si legge il diploma del 1279., in cui Ridolfo Re dei Romani confermato dagli Elettori del S. Romano Impero restituisce le terre usurpate alla Chiesa Romana, e tra quelle vi è *Massa Trabaria cum adjacentibus terris suis.*

Niccolò IV. nel 1288. dichiarò con bolla, che Massa Trabaria era nel pieno dominio della S. Sede, e che S. Agata, Selva Viana, Villa Ranieri, de Monte Aureolo, Ragneri del Castedato, Ugolino, Masserata, Gattaria, Vergnante, Trivio, Vicitore e Savina con tutti gli nomini, distretti, ville, terre, confini, pertinenze e tutti i castelli entro i confini di detti luoghi erano sotto la giurisdizione del Rettore di Massa Trabaria da deputarsi dalla S. Sede Apostolica.

Era in quel tempo Rettore Roberto de Robertis, che come Legato della S. Sede estendeva la sua giurisdizione ecclesiastica anche nella diocesi castellana. Il Vescovo Giacomo non fu indifferente a questa innovazione nella sua diocesi. Si legge nella Cancelleria Vescovile, che il Vescovo chiese al Clero un sussidio per le spese incontrate nella lite contro il sopranominato Rettore. Ottenne pertanto un breve da Niccolò IV. nel 1288., come siegue. *Nicolaus Episcopus servus servorum Dei. Ven. Fratri Episcopo Civitatis Castelli salutem. Recepimus literas et eorum tenorem intelleximus diligenter. Porro non ignorare te volumus, quod cum pridem dilecto filio Roberto Canonico Reginensi Cappellano nostro Rectore Massae Trabariae Civitatis Castelli regimen, ejus omissa dioecesi, duximus committendum. Nuper volentes, ut idem utriusque sit regimen et sub unius rectoris moderamine dirigatur, sibi gubernationem dioecesis commisimus, supradictis in literis nostris super hoc confectis apertius exprimentes, quod per commissionem hujusmodi spiritualem et temporalem tuam nolumus impedire. At si te in exhibenda justitia reddideris negligentem, et si ad eum te contigerit appellari, faciet exhibere conquerentibus justitiae complementum. Datum Romae apud S. Mariam Majorem 16. Kal. februarii Pontificatus nostri anno I.*

Questo fu verosimilmente l' effetto della passata usurpazione di alcuni luoghi di Massa Trabaria fatta da Città di Castello, onde il Papa fece estendere in qualche modo la giurisdizione del Rettore di Massa sulla diocesi di Città di Castello, che durò per qualche tempo.

Erano incaricati i Rettori di Massa in altre incombenze del Papa sulla diocesi castellana. Nel 1286. il Vescovo e Capitolo si oppongono al Rettore per certe collette, che chiedeva.

Li 29. decem. il suddetto Rettore Roberto, che s' intitola *D. Papae Capellanus, Massae Trabariae, Civitatis Castelli, Comitatus S. Agathae et pertinentium in spiritualibus et temporalibus Rector* sospende per un mese a preghiera del Pro-

posto castellano le censure per non avere riscosso i 30. soldi di denari cortonesi dalle pievi de' Saddi, di S. Savino, ed altre, e da alcuni chierici di città e diocesi li 10. soldi per ciascuna chiesa e cappella.

Li 30. agosto 1289. D. Rinaldo Bulgarelli di Anagni Canonico di Messina Rettore di Massa Trabaria e di Città di Castello scrive da Mercatello al Vescovo, Capitolo e Clero castellano d'inviare il 1. settembre i legittimi procuratori in Mercatello, ove terrà publico parlamento.

Li 10. decembre il Capitolo e il clero per rogito di Giacomo di Grazia dal Piscinale notaro imperiale e scriba della Canonica deputò per procuratore Ubertino rettore di S. Benedetto per informarsi dal detto Rettore Rainaldo, se si voglia comporre, oppure appellare, mentre si dice Rettore anche di Città di Castello *in temporalibus et spiritualibus* in genere.

Nel 1290. il Proposto dichiara in Cattedrale scomunicato il Potestà, i 24. e gli uffiziali di S. Sepolcro in virtù della lettera diretta al clero dal Rettore di Massa Trabaria.

Nel 1291. Lanfranco di Seano canon. di Bergamo scrittore apostolico, e legato generale *super censibus, juribus et debitis, qui debentur Ecclesiae Romanae in Thuscia, et quibusdam Italiae partibus* scrive al Proposto e Capitolo, che facciano istanza al Potestà e ai Priori di Città di Castello di pagare il censo apostolico, altrimenti fulminino le censure. Non avendolo pagato, nel 1292. li 28. aprile per ordine di detto Lanfranco dal pulpito della Cattedrale vengono fulminate le censure ai Consiglieri e Comune di Città di Castello, e la Città viene sottoposta all' interdetto.

Nel 1293. si leggono in Vescovato le lettere di fr. Matteo dell' ordine de' Minori Cardinale e Vescovo di Porto e S. Rufina, colle quali per ordine di Bonifacio VIII. si sospende l' interdetto della Città per i 15. giorni di Pasqua, con che si tolga la causa dell' interdetto pel censo non pagato alla Camera. Il 6. marzo fu publicata la sospensione in Duomo *inter missarum solemnia.* Il 7. luglio con lettera del medesimo si toglie l' interdetto posto da detto Rettore, perchè la

Città aveva dato sicurtà di pagare il censo, se di diritto competeva. Tutte queste notizie si ricavano dagli atti capitolari, che si celebravano fuori della Città a motivo dell' interdetto.

In questo tempo si vede agitato con molto calore, se Scalocchio dovesse dipendere dal Rettore di Massa Trabaria o da Città di Castello. Li 4. aprile 1288. D. Parte Abbate di Scalocchio mette in possesso della torre dei figli di Nome esistente in Mercatello Taddeo Conte di Montefeltro castellano di Mercatello, e gli consegna le chiavi a nome della Chiesa Romana e di Martino Papa (morto nel 1285.), e lo fa per obbedire agli ordini del Legato di Massa.

Nel 1293. li 15. decembre adunato il consiglio d' ordine di Bindello degli Adimari di Firenze Potestà di Città di Castello, presenti Pietro degl' Imperiali di Parma sindicò maggiore del Comune, e Pietro di Gentile da Viterbo giudice di appello, si costituisce Giacomo del q. maestro Comando giudice in sindico a ricevere la confessioné degli scalocchini di essere ab immemorabili territoriali di Città di Castello senza eccezione alcuna. Siegue la confessiene del sindico della università di Scalocchio, che da rimotissimi tempi, di cui nemmeno esiste più memoria, la Città ha esercitato il mero e misto impero nelle cose e persone, come in ogn' altro corpo territoriale senza alcuna differenza. Il sindico della Città cassa e annulla qualunque processo e condanna fatta contro gli scalocchini per dazj o altri servizj personali in addietro non soddisfatti, che per quattro prossimi anni diano in tutto libre 50. di denari usuali e portino un pallio per la festa di S. Florido o in agosto o in novembre. In tutto il resto si considerino come tutti gli uomini del territorio. Il pallio lo dovea portare il sindico con 10. uomini.

Nel t. 5. degli Annal. Camald. p. 214. in un' istromento del 22. aprile 1294., che riguarda il monastero di Trivio, fu testimonio Tancredo del Monte Rainaldi Canonico di S. Maria Novella *in spiritualibus* Rettore di Massa Trabaria.

Li 15. decembre 1294. Giacomo de Rossi Potestà di Città di Castello a nome del Comune protesta avanti i sindici di Massa Trabaria, l' Arciprete di Mercatello e Giacomo di Caccianemico , che non intende di leggere e ricevère le lettere di Gualterio de Sangro Rettore di Massa Trabaria, per-

chè in essa s' intitola Rettore anche di Città di Castello, non lo riconoscendo per tale, ma per Rettore soltanto di Massa, e come individuo particolare e nobile, che si ha per amico e fratello.

Gli scalocchini invitati a mandare un sindico e quattro deputati al consiglio in S. Angelo in Vado avanti il Rettore Gualtiero fanno un sindico per protestare in contrario, ed interpongono occorrendo l' appello alla S. Sede. A quest' atto concorrono 52. capi di famiglia. Siegue la protesta, che Scalocchio non è di Massa, ma del distretto di Città di Castello. Tra i testimonj leggesi Ribaldo Conte della Fagiola. Altra protesta fu fatta dal sindico castellano, reclamando i suoi diritti sopra Scalocchio. Qui è scritto Ramaldo Conte della Fagiola.

Nel 1295. li 7. febrajo Giacomo de' Rossi Potestà costituì per sindici del Comune Rosso di Stefano, Pellegrino di Bartolo, Giacomo di Matteo, e Portagioja di Detacomandi per le liti nella curia romana *etiam contra Ecclesiam Romanam*, cioè sulla giurisdizione in Scalocchio contrastata a Città di Castello dal Rettore di Massa Trabaria.

Le grandi vicende delle fazioni tra Guelfi e Ghibelini impedirono forse, che si proseguisse l' affare di Scalocchio in un giudizio regolato. Non vi è altra memoria, che nel 1350. ai 5. aprile per rogito del notaro Francesco di Giovanni D. Francesco di Oddone di Montone fece suo procuratore D. Giacomo Priore di S. Maria Nuova per esigere da Nerio Conte di Carpegna, dai suoi sudditi, e dagli uomini del castello di Scalocchio ogni somma di denaro cha devono a lui pel salario del rettorato di Massa Trabaria. Forse in questa occasione si riaccese la lite a chi competesse il castello e distretto di Scalocchio, se a Città di Castello o al Rettore di Massa Trabaria a nome della Chiesa Romana. Poichè da Bartolomeo di Riccardo de Cancellieri di Pistoja Rettore di Massa Trabaria di commissione ed ordine del Card. Egidio Vescovo di Sabina e Legato della S. Sede il castel di Scalocchio fu consegnato al Vescovo Tifernate Buccio in modo di deposito, affinchè a suo tempo lo consegnasse a chi di ragione.

Il Vescovo Buccio prese questo deposito avanti il consiglio di Città *quousque definitum et declaratum fuerit de jure quid de ipso castro sit fiendum sub gravibus poenis et Cameræ Apostalicae applicandis.* I sindici di Città promisero la osservanza dei patti del deposito. Richiama questo deposito il Vescovo Buccio nel 1363. allorchè Baglione di Monte Ubiano Potestà di Città di Castello condannò uno di Scalocchio, e fa cassare questa condanna nei libri del Comune.

Il medesimo Vescovo Buccio fu destinato nel 1368. come procuratore e sindico di Città di Castello presso Urbano V. ad oggetto di ottenere il vicariato della Città secondo l' uso di que' tempi. Il Vescovo ottenne nel febrajo 1369. una bolla dal Papa, ove accordando a Città di Castello il vicariato dispone provisoriamente così del castello di Scalocchio. *Castrum quoque Scalocchii, sive ejus possessionem sequestratam apud Butium Episcopum per bo. me. Ægidium Episcopum Sabinensem Apostolicae Sedis Legatum vobis restitui per ipsum Butium Episcopum volumus et mandamus, prius tamen possessione pacifica Civitatis et cassari et clavium portarum prædictarum per officiales nostros nomine nostro et dictae Ecclesiae ac eumdem Butium Episcopum, cautione a vobis de stando juri et restituendo possessionem dicti castri Scalocchii nobis et Ecclesiae supradictae si et quando contingat dictam Civitatem succumbere in quaestione, quam habet de dicto castro cum Ecclesia memorata, habitis et receptis fiat, quod vobis dicta restitutio possessionis sine praejudicio aliquo jurium ejusdem Ecclesiae, quae habet seu habere posset in dicto castro.* Fu stabilito anche nella stessa bolla. *Et si quando contigerit, nos vel eosdem successores aut Ecclesiam exercitum facere in provinciis Marchae Anconitanae aut Ducatus Spoletani, vel Patrimonii B. Petri in Thuscia, aut in Massa Trabaria, teneamini tribus mensibus tantum cujuslibet anni (si tanto tempore durabit exercitus, alias pro tempore dictorum trium mensium, quo durabit) pro adjutorio dicti exercitus mittere 20. equites et 50. pedites armigeros vestris sumptibus et expensis.*

La spedizione di questa bolla fu preceduta negli anni scorsi da molte usurpazioni in Massa Trabaria per parte dei prepotenti signori. Nel 1253. occupò Mercatello Nerio della Fagiola. Si legge negli annali tiferuati, che li 23. settembre

1353. furono dalla Comune di Città di Castello imposte pene a quelli, che si erano arruolati nell' esercito radunato da detto Nerio contro la Torre de' Roberti, avendo trasgredito il divieto fatto dal Comune stesso.

Nell' anno seguente 1354. li 27. febrajo Città di Castello fu la mediatrice per conchiudere la pace tra Brancaleone di Castel Durante e Nerio della Fagiola, e ne pagò le spese occorse. Li 6. agosto assegnò Città di Castello alcuni castelli alla custodia di Brancaleone in favore di detta Città per la esecuzione della pace firmata nel mese di aprile: di più compromise in Brancaleone di comporsi con gli Ubaldini, coi Ghibellini di Città, e col marchese Ghino nel fatto di Citerna, e richiamò alcuni banditi di Citerna e i Lambardi.

In un istromento del codice pandolfesco presso Garampi si ha, che nel 1364. Mercatello era stato ceduto a Brancaleone di Castel Durante dal Card. Egidio.

Nel 1375. Città di Castello si unì alla lega dei Fiorentini e dei Visconti di Milano contro il Papa, e Massa Trabaria seguì l' esempio. Li 20. decembre furono spediti per sindico ser Giansalvo di ser Giacomo, e per oratore ser Sante di ser Vanne, i quali fecero un patto con gli uomini del castello di ricevere una somma di denaro da dividersi in segreto tra essi, e così cedere il castello di Mercatello. Scoperta questa trama, furono pagati 600. fiorini d' oro per ottenere il castello suddetto, ma Città di Castello si rivalse di questa somma sù i loro beni, e li privò di tutti gli onori. Fu mandato in gennaro 1376. per capitano di Mercatello Miglioruccio di Bettino.

Nel fine del 1375. i sindici di Mercatello Bonomo di Vanne de' Stefanj e Giovanni di Becchino si assoggettarono a Città di Castello, con questo, che uno di detta Città sia Potestà loro con un Notaro, e sei famigli, ed abbia il mero e misto impero; che il castello di Mercatello sia custodito da un Tifernate con 10. soldati; che le multe delle condanne siano di Città di Castello, quelle del danno dato tre parti di Mercatello, una del Potestà; che questi abbia piena giurisdizione dei castelli e ville della pieve di Mercatello, e quelle che sono in sua comandigia; che gli officiali di Mercatello al termine del loro officio siano sindacati da un sindacatore di Città

di Castello, e da esso possano appellare al giudice di appello di detta Città; che ogni altro atto, che si facesse per altri officiali di Città di Castello fosse nullo; che Città di Castello dovesse approvare gli statuti fatti e da farsi dai Mercatellesi, purchè non siano contro la stessa Città di Castello, o contro i castelli ad essa raccomandati; che Città di Castello dovesse difendere e mantenere Mercatello sopra tutto nello stato popolare; che di consenso della Città possano i Mercatellesi accrescere o diminuire gli officiali del Potestà da scegliersi dalla medesima; che le gabelle e dazj siano a profitto di Mercatello col poterli accrescere o diminuire; che non possano i Mercatellesi far pace e guerra senza il consenso di Città di Castello.

Venne in seguito il sindico di Metola e avanti i Priori, e i 16. *boni viri* si assogettò per l' anno venturo a Città di Castello con questo, che il castello di Metola debba dare il censo di 40. libre di denari ravennati nel mese di agosto; che il Potestà di Mercatello per Città di Castello abbia in Metola il mero e misto impero; che nelle cause di danno dato e degli estraordinarj sia trattata la Metola secondo gli statuti da farsi dalla maggiorità degli uomini della Metola; che i Metolani possano rifabbricare il castello di Metola, se piaccia ai Priori di Città; che il Potestà di Mercatello possa costringere i Metolani a pagare i soliti dazj; che Antonio e Ludovico figli di Rambolotto della Metola possano come prima esigere i soliti pedagj dai passaggeri pel castello e sua curia; che le condanne per metà siano a profitto di Città di Castello e per metà della Metola; che i detti Antonio e Ludovico possano impunemente stare nella curia della Metola o in Città di Castello e godere i proprj beni; che Città di Castello difenda e mantenga la giurisdizione della Metola e le persone di essa; che la Metola non sia tenuta che a dare 4. soldati per un mese e tre giorni dopo che l' esercito generale di Città di Castello si trovi in campagna; che i Metolani non possano far pace e guerra senza il permesso di Città di Castello. Fu tenuto l' atto *in curia castri olim Metulae videlicet ante ostium Ecclesiae S. Mariae de Forcadugio, quae ecclesia est posita in villa Forcadugnae, juxta viam publicam, rem ipsius ecclesiae, et .... praesentibus Federico Vannis de Monte Majo Provinciae*

Massae Trabariae, D. Francisco .... presbytero de Baciucheto, Federicutio Federici de Civitate Castelli, Joanne Ricciardi de villa Polae curiae S. Angeli in Vado, Praesentino magistri Joannelli de Aretio, Matthaeo Perini de Mercatello, et pluribus aliis. Ego Joannes Cucchae Donatutii de Mercatello Notarius.

Anche il sindico del castello di Sompiano di Massa Trabaria si assoggettò a Città di Castello con questo, che gli uomini del castello debbano stare sotto il Potestà di Mercatello per Città di Castello, e dare il censo di 10. fiorini nella festa di S. Florido. In tutto il resto si fanno gli stessi patti, che avea stipulato la Metola.

Parimenti il sindico del castello di Lamole si assoggettò col dare il censo di 40. libre di denari ravvennati nella festa di S. Florido.

Nel 1375. agli 11. aprile si leggono i confini stabiliti con S. Angelo di Massa Trabaria verso Monte Ruperto e Monte Vicino. *Ad summitatem Montis Vicini per Serram Montis prædicti versus domus Mercati, quamvis dicta domus sit exceptuata, descendendo ad fontem Montis... qui fons est in quodam campo.... cini de curia Castiglionis S. Bartoli, qui campus vocatur campus fontis usque ad vocabulum secundum terram .... usque ad flumen Candiliani remanendo semper via in territorio dicti Communis S. Angeli, volentes consentientes dictæ partes ec. quod Communitas Civitatis Castelli procedat et cedat usque ad fines et terminos antedictos versus dictam Civitatem Castelli, et comitatum dictæ Civitatis S. Angeli versus dictam Civitatem S. Angeli usque ad dictos terminos, promittentes ec.*

Tante belle sommissioni dei castelli di Massa Trabaria a Città di Castello vennero ben presto meno a motivo dei potenti nemici, che a Città di Castello avea risvegliato l' ambizione. Nel 1378. il conte Antonio di Urbino occupò la Metola; Città di Castello mandò gente armata sotto i due gonfalonieri di porta S. Jacopo e porta S. Egidio, e vi pose due gattifolli ossiano due bastie, dirizzando un trabocco, e mettendo in quella bastia molti soldati a piedi e a cavallo contro il conte di Urbino. Spese la città 1000. fiorini per questa spedizione.

Nello stess' anno Mercatello fu occupato da Brancaleone di Castel Durante, presso il Muratori *scriptor. rer. italicar.* t. 21. p. 936. Città di Castello vi teneva per castellano ser Lorenzo di Cecco. Brancaleone accostatosi con molti fanti ebbe le resa del castello, che era stato preso di notte da Niccolò e Francesco di Neri della Fagiola, e lo prese per se.

Nello stess' anno avendo il conte Antonio di Urbino liberato dal carcere Branca Guelfucci di Città di Castello, dopo undici mesi di prigionia, il medesimo Branca ajutato dai fuorusciti della Città occupò il castello di Scalocchio, e la città lo ricuperò nel 1398. coll' ajuto degli Scalocchini dalla mano di Andrea del fu Branca Guelfucci.

Città di Castello fortificò la torre di Somole per togliere il passo ai nemici, ma non potendo resistere ai molti nemici interni, come era Branca Guelfucci, ed altri, ed agli esterni, quali erano il conte Antonio di Urbino, e Brancaleone di Castel Durante, dovette fare un compromesso nel Comune di Perugia e in Galeotto Malatesta di Rimini, fece pace con Brancaleone di Castel Durante e in appresso col conte Antonio di Urbino, e tornò alla obedienza di Urbano VI., che concedette ad essa il vicariato nel 1379. Quindi nel 1390. li 3. gennajo si fanno cittadini di Città di Castello *ad omnes honores cum libra reducta* i Brancaleoni di Castel Durante, cioè Niccola, Filippo, Pierfrancesco e Gentile *ab immemorabili zelatores amatores praesentis status.*

Nel 1380. 19. novembre Niccolò di Noscio di Beito di Scorna de Tuberti ricorre ai Priori di Città di Castello per le ingiurie ricevute da quei di Urbino, di Mercatello, del castello di Partivole, del castello de' Fabri, del castello di Pracia, del castello di Lamole, di S. Upiano, di Quinza e Montedale. Fu messo prigione in una terra del castello di Partivole, e furongli cavati i denti, acciò si riscattasse, per cui dovette sborsare 570. ducati d' oro. I Priori di Città di Castello, e il Potestà Petruccio di Francesco di Perugia scrivono al conte Antonio di Urbino, alla Comune di Urbino, e al nobil uomo Niccola Filippo Rettore di Massa Trabaria, affinchè sia indennizzato il supplicante Niccola di Noscio.

Nel 1399. li 16. marzo convocati gl' infrascritti uomini, consoli, e sindaci delle infrascritte università de' castelli del

piviere di Sestino, cioè Jacopuccio di Maffeo console e sindico del castello di Monterone, Angelo di Mercante console e sindico del castello di Casale, e del castello di Fresegno, Nerio di Grosso console e sindico di Martigliano, Piero di Nucciolo di Ripa Risciana, Girolo di Giovanni della Rocchetta, Gnono di Bartolo di Colcelalto, Agostino di Rosso di S. Donato, Niccola di Ceccolo di Lucimburgo, Antonio di Giovanni di Valenzano, Moni di Nerio di Castelnuovo, di unanime consentimento come procuratori delle suddette università fecero sindico il provido e discreto uomo Pegliolo di Coccio da Monterone per far quietanza agli uomini ed università del castello di Monte Romano del debito di 196. fiorini de' ducati d' oro dovuti per il grano, letti ed altre masserizie de' benestanti venduti dagli uomini di Monte Romano a quelli delle altre università.

Li 10. aprile 1399. gli uomini di Sestino eleggono i sindacatori per formare il sindacato sopra la condotta del nobil' uomo Santi da Camerino Vicario già del piviere di Sestino.

Città di Castello lacerata dalle fazioni in quest' epoca non si legge più occupata intorno ai castelli di Massa Trabaria.

Nel t. 6. Annal. Camald. p. 289. Gabriele Coldomerio del titolo di S. Clemente chiamato il Cardinale di Siena era nel principio del secolo XV. Legato della S. Sede Apostolica, e Vicario Generale nelle Provincie della Marca d' Ancona e delle Presidenze di Farfa e di Massa Trabaria.

Eugenio IV. nella costituzione *Etsi ecclesiarum* del 15. marzo 1430. applica i censi fomentari, ossia del fumo o focolare *Romandiolae*, *Massae Trabariae*, di Monte Feltro, e Sarsina alla riparazione delle basiliche di S. Giovanni Laterano, di S. Pietro e di S. Paolo. Nel 1435. con la costituzione *Cum alias* lo estende alla Marca d' Ancona, ed all' Esarcato di Ravenna. Di nuovo nel 1436. con la costituzione *Sedis Apostolicae*. Nel 1439. li dichiara applicati alla sola fabbrica del Monastero di S. Paolo.

Nel 1443. Eugenio IV. volendo compensare i servigj, che avea prestato alla S. Sede il valoroso Federigo di Monte Feltro eresse Castel Durante, S. Angelo in Vado, e tutta Massa

Trabaria in titolo di Contea, e siccome Federigo era Duca di Urbino, fu compresa Massa Trabaria sotto il Ducato d' Urbino, come costa dai vicariati, che si conservano nell' archivio vaticano citati dal Garampi. Gli antecessori Papa Bonifacio IX. e Giovanni XXIII. nel 1364. aveano ceduto Castel Durante ai Brancaleoni per mezzo del Cardin. Egidio insieme con Mercatello. Martino V. nel 1417. avea dato le terre di S. Angelo in Vado, Mercatello e Montefeltro devolute alla S. Sede per morte di Bartolomeo de' Brancaleoni senza figli maschi a Guido Antonio, il di cui figlio Federigo avea sposato Gentile unica figlia di Bartolomeo, che era anche signore di Castel Durante, di cui fu investito il detto Guid' Antonio. Martino V. stesso nel 1430. privò di Castel Durante Niccolò di Monte feltro, e così erà già tolto ai Brancaleoni per i loro cattivi portamenti.

Ora il nome, scrive il sullodato Garampi, non meno che la cosa significata dalle voci di Massa Trabaria è già venuto meno. Non più esistono que' boschi di abeti: una porzione grande fu distrutta per ridurre il terreno a coltivazione creduta almeno pel momento migliore. L' ultimo avanzo di abeti, che restava nel 1501. affatto si perdè per cagione d' un incendio, che tutti gl' inceneri (tom. 17. p. 388. armar. 60. in archiv. vatic.).

In quanto alla giurisdizione spiritnale, in archivio della Comune vi sono le lettere di Bonifacio IX. nell' anno 15. del suo Pontificato, cioè nel 1404. in virtù delle quali esentò dall' ordinario di Urbino Castel Durante, Sasso Corbaro, Monte Cocco, S. Angelo in Vado, Monte Maggio e Corbetolo, e assegnò questi luoghi *in spiritualibus et temporalibus* all' Abbate di S. Cristoforo dell' ordine di S. Benedetto in Castel Durante, a condizione, che i suddetti luoghi indennizzino il Vescovato di Urbino di 1000. ducati d' oro in altrettanti stabili e rendite annue.

Alcune cose riservò al nobil' uomo Pietro Francesco de' Brancaleoni domicello della diocesi di Urbino, che era già stato Senatore di Roma, ed avea i luoghi suddetti con la sua famiglia in vicariato. Nella revoca generale de' privilegj per

dar luogo a questo nuovo provvedimento, dichiara di non intendere revocati i privilegj, che gode la famiglia de' Brancaleoni.

Rapporto poi alla pieve di Mercatello restò in quanto alla giurisdizione spirituale soggetta al Vescovo Castellano, come ne fanno fede gli atti di Cancelleria Vescovile, ove si legge, che l' Arciprete di Mercatello veniva a portar l' asta del baldacchino nel pubblico possesso del Vescovo Castellano.

Urbano VIII. nella bolla prelodata di erezione dei Vescovati riuniti di S. Angelo in Vado e di Urbania prima Castel Durante dice, che Castel Durante era considerato come il capo-luogo della provincia di Massa Trabaria da lungo tempo incorporata al Ducato di Urbino, e nello stesso Castel Durante vi era l' Abbazia *nullius* di S. Cristoforo dell' Ordine Benedettino.

Il Garampi da una bolla d' Innocenzo IV. esistente nell' archivio de' PP. Conventuali di Mercatello ricavò, che quel Convento fosse da un vicino luogo trasportato nel 1243. dentro Mercatello, nel qual Convento visse già fr. Giovanni da Mercatello con grande concetto di santità *(ex chronic. mss. Fr. Mariani Florent.)*

Si è veduto, che anticamente si affidava il Rettorato di Massa Trabaria ad un Suddiacono della Chiesa Romana. Indi si vede conferito quel governo ad un Cappellano del Papa. Varj di questi cappellani furono di sopra nominati.

Nel 1253. negli atti dell' archivio episcopale viene nominato Uguccione del Monte S. Maria cappellano del Papa, Arciprete di S. Antimo e Rettore di Massa Trabaria. Nel 1386. in un rogito del notaro ser Marco di Vanni viene esposta una composizione fatta coi Tifernati per una causa di rappresaglia concessa ai Fiorentini in favore di D. Filippo del sig. Tommaso de' Corsini contro Città di Castello a motivo dei danni per una cattura da lui fatta, mentre era Rettore di Massa Trabaria, e per altri motivi.

Alle volte, non come dice Garampi per l' ordinario, assegnavasi la cura e governo della Massa a quello stesso, che reggeva la Marca e il contado d' Urbino; onde fr. Giovanni da Seravalle nei suoi comenti mss. sopra Dante (cod. 1. mss.

Bibliot. Vatic. Cappon.) notò *ille qui regit Marchiam conjunctim solet habere illum titulum - Marchio Marchiae Anconitanae, Capitaneus Urbini, et Rector Massae Trabariae.*

Nel 1464. è da osservarsi, che si conservava il titolo di Massa Trabaria, mentre Bartolomeo del Colle Minorita era nella Marca e nella Massa Trabaria Commissario per Papa Paolo II. (presso il saggio del sig. can. Gentili sopra l'Ordine Serafico in S. Severino. Macerata 1839.), e invece sua riscuoteva le collette delle crociate fr. Bernardino de Julcana (t. 2. *de Eccl. Septempedana*).

Finalmente aggiungo alcune notizie del monastero di S. Pietro di Massa di Monte Nerone dell'ordine di S. Benedetto, che era immediatamente soggetto alla S. Sede, e non al Rettore di Massa Trabaria. Si conosce questo monastero colle chiese a lui soggette dagli atti di Cancelleria Vescovile nel 1285. Era soggetta a questo monastero la pieve di S. Quirico di Massa diocesi di Cagli. Quivi adunati i Monaci alla presenza di Guido Canonico Castellano Arciprete di Agiglioni, di D. Ubertino rettore della chiesa di S. Benedetto, e di D. Grazia Arciprete di detta pieve di S. Quirico elessero il monaco Tommaso in Abbate li 18. novembre di dett' anno. Li 20. furono eletti due monaci Andrea e Bono per sindici a farlo confermare dal ven. padre D. Giffredo di Anagni Rettore della Marca Anconitana per parte del Papa *in spiritualibus et temporalibus.* Li 21. ottobre 1285. l'Abbate Tommaso prese possesso presenti D. Ugolino Abbate del monastero del Monte Pillio o Peglio, di D. Cambio Priore di S. Giovanni in Campo di Città di Castello di D. Francesco Priore di S. Maria Maggiore di detta Città, di D. Ricupero Priore di Valdonica, e di D. Guidone rettore di S. Pietro di Celle, ambedue nella diocesi Castellana.

Le chiese che erano sotto il governo di questo monast. parte si reggevano dai monaci e parte dai secolari. Le chiese che aveva nella diocesi di Cagli erano l'anzidetta pieve di S. Quirico di Massa, la chiesa di S. Apollinare di Moria, di S. Angelo del Cereto, di Casale, di S. Martino di Nopezano, di S. Donato di Plambona. Nella diocesi di Gubbio avea le chiese di S. Agata de Capitatta, e di S. Maria de Vilano. Nella diocesi di Città di Castello avea la chiesa di S. Andrea

sotto la pieve di Valliano, e di questa era rettore il sullodato D. Tommaso divenuto Abbate del monastero principale di S. Pietro a cui fu sostituito per rettore il suddiacono Giacomo del q. maestro Bartoli di Gubbio. Nella stessa diocesi e pieve il monastero avea la chiesa di S. Maria di Surripole ora detta di Serlpole, alla quale nel 1283. nominò D. Girolamo Abbate di S. Pietro di Massa. Nella Città stessa di Castello vi era una chiesa soggetta al monastero di S. Pietro di Massa di Monte Nerone con lo stesso titolo di S. Pietro di Massa, che fu ceduta dai monaci, che la governavano, ai PP. Domenicani, allorchè venuti a predicare la parola di Dio in Città di Castello ebbero tale incontro presso i cittadini, onde fu ammesso il loro ordine in città nel 1269., ed i monaci di S. Pietro condiscesero ad accordare loro la chiesa di S. Pietro di Massa in città. Questa chiesa di città dava il nome ad una porta della città stessa, che ora è murata, come si vede tuttora tra la porta di S. Florido, e quella di S. Maria.

CAPO V.

MEMORIE DEL CASTELLO DI CERTALTO

Era situato questo Castello nei confini delle due Comuni di Gubbio e di Città di Castello. Presso gli Ann. Camald. t. 3. p. 195. questo castello era sotto la giurisdizione dell' Abbazia di S. Salvatore di Monte acuto del territorio e diocesi di Perugia. Nel 1203. era un tempo, in cui le Città d' Italia assoggettavano i castelli alla loro immediata giurisdizione, e però i monasteri che avevano feudi a scanso di vessazioni permettevano, che i loro castelli facessero sommissione alle Città stesse. Così fece l' Abbate di detto monastero, che nel 1203. dette ordine ai popolani del castello di Certalto di assoggettarsi con le loro terre al Potestà di Gubbio Ugolino Spontoni, che li ricevè a nome della città di Gubbio; ed i

popolani promisero di vivere in perpetuo sotto la custodia e ordinanza di Gubbio pronti a far oste e parlamento. Così dall' archivio segreto di Gubbio.

Nascendo spesso allora guerre tra le città limitrofe o per ragione di confini, o per altri motivi, successe, che infierì una guerra coi Castellani ed Eugubini, e durò così lungamente e con tale accanimento, che Federigo II. Imperatore stando in Foligno li 9. febrajo 1240. precettò la pace tra Gubbio e Città di Castello sotto pena di bando di persona e terra. L' atto fu rogato dal notaro Bonagrazia alla presenza di Bonconte Potestà di Città di Castello.

Nel 1239. nel novembre il consiglio di Città di Castello proibì ad un suo cittadino, benchè abitasse nell' Urbinate, di accettare la Potesteria di Gubbio, perchè gli Eugubini erano in guerra coi Castellani.

Durante la guerra fin dal 13. giugno 1232. si legge negli atti della Comune di Città di Castello, che il detto castello era caduto in potere di essa. I custodi del medesimo giurarono in mano del Potestà di Città di Castello Bonaventura di Rinaldo di custodire la torre per la città, salve le ragioni dell' Abbate di S. Salvatore e di lui successori. Quindi il dì 14. detto si consegnano le chiavi all' Abbate, ma Città di Castello si riserva il diritto di riscuotere il dazio e di chiamare ad oste e parlamento gli uomini di Certalto, e di qualunque altro castello del suo territorio. Rogito di Giovanni notaro.

Nel 1233. la città usava la sua piena giurisdizione sopra Certalto. Li 11. agosto spedisce Berardo e Guido Magalotti legista a Brunamonte de Siole, affinchè con i suoi uomini di Certalto si porti all' esercito castellano, che stava nel territorio di Urbino, come puntualmente eseguì.

Verso il 1238. sembra, che Città di Castello nel giugno avesse perduto il castello di Certalto, mentre il Potestà Suppolino di Ugolino di Prete stava con l' esercito castellano in un monte vicino a Certalto, ed ivi interrogato Buono rettore di S. Paolo di Compavola, protesta di essere nel contado castellano e di stare sotto la obedienza del Vescovo di Città di Castello.

Da un' atto giudiziale avanti la corte imperiale di Federigo II. in Toscana nel 1243. si ha, che i Tifernati a viva forza avevano occupato il castello di Certalto nel 1239. sotil Potestà Taddeo conte di Montefeltro, ed avevano recato una quantità di danni ai possidenti di quel castello, ragion per cui ne ripetono la rifazione. Brunamonte e Rainaldo fratelli e D. Mascio Abbate del monastero di S. Salvatore di Monteacuto esposero ai Giudici imperiali nella curia toscana, che erano Enrico di Tocco, Guglielmo della Vigna e Giovanni di Martnrano, qualmente essendo il castello e curia di Certalto in loro pieno dominio, e che tuttora essendo presso loro l' amministrazione del castello stesso, lo avevano dato ad enfiteusi ai Monaci del suddetto monastero. (Forse per togliere ogni pretensione sopra Certalto ai Castellani, avevano così disposto.) Ma che i Castellani avevano distrutto cinque anni avanti, cioè nel 1239., il castello, cacciati gli uomini ed impadronitisi di tutto il grano, vino e biade spettanti ai detti fratelli. Di più i Castellani avevano fatto lo stesso nel castello di Monte Valentino di loro pieno dominio. Il danno ricevuto nella loro torre, palazzo, cisterna e case di abitazione montava a libre 500. di denari buoni lucchesi, per le case del castello e della villa libre 400., per la muraglia del castello libre 300., per le vigne e gli alberi libre 200. Di più contando libre 30. all' anno, che avrebbero riscosso a titolo di collette, bandi e malefizj *(forfacti)* nello spazio di cinque anni (giacchè correva l' anno quinto dal saccheggio fatto), libre 150. Pel mobilio libre 200., per il frumento che avrebbero raccolto in cinque anni, stara 300., in orzo 150., in spelta 150., preso lo staro secondo la misura di Gubbio, per 300. salme di vino libre 50. I danni recati a Monte Valentino pel muro libre 150., per le case e massarizie libre 150., per le riscossioni delle collette, bandi e malefizj libre 150. Chiedevano dunque il rimborso di 24000. libre di buoni denari lucchesi.

Guido sindico di Città di Castello rispose brevemente a queste accuse; che la città non era tenuta a rifare questi danni, perchè erano accaduti in tempo di scisma, cioè prima che la città, e i fratelli suddetti ricorrenti avessero riconoscinto il dominio dell' Imperatore, e si soggettassero al suo potere. I giudici interpellato il parere di maestro Pietro dalle Vigne segretario famoso di Federigo II., sentenziarono, non aver luogo alcuna rifazione di danni recati in tempo di scisma, eccetto solo ciò che rimanesse in essere. Fu data questa sentenza in Toscana per rogito di Bonagrazia notaro imperiale.

Città di Castello per assicurarsi il dominio di Certalto comprò molte case di quel castello, o dette un compenso ai possessori delle case nel 1243., che usurpate avea nel 1239. Si legge negli annali del Comune, che Fidanza del fu Raimondo di Caseto ebbe in cambio una casa in città posta a porta S. Maria, e un' altra nella contrada Pareti, e promise di essere cittadino castellano. Seguì la compra delle case di altre undici persone in Certalto, che in cambio ebbero altre case in città.

Dal lib. 2. degli annali si ha, che il 3. novembre 1308. il Comune di Città di Castello era in guerra col Comune di Gubbio.

Nel 1339. si accordano dal Consiglio di Città di Castello ad alcuni Castellani le rappresaglie contro Gubbio, che nella lega fatta con Bologna, Firenze, Perugia, Siena, e conti di Battifolle non avevano pagato i 1200. fiorini ripartitigli per spedire 100. cavalli per la ricupera di Città di Castello.

Negli annali suddetti si accenna la pace fatta con Gubbio nel 1350. li 26. aprile per rogito di Marino di Cambio di Giacomo Notaro di Gubbio per la mediazione del magnifico milite Francesco di Montone. Già fin dal 13. aprile il Comune di Gubbio avea dato la procura a mes. Tommaso di ser Puccio dottore di legge del quartiere di S. Martino, e a mes. Pino di Gaito giusperito del quartiere di S. Giuliano a concordare col Comune di Città di Castello per rogito di ser Giovanni di Torre di Monte notaro aretino. I Castellani e i Gub-

bini fecero una transazione sù i confini dei loro contadi, e specialmente sù i castelli di S. Benedetto di Caseto e di Certalto. *Quod subtus stratam, sive viam, quae est prope castrum S. Benedicti, quae vocatur via fontis, mittatur et fiat de novo quaedam via lata et sufficiens ad voluntatem D. Francisci, quae incipit in strata, quae est in Serra Eugubii, per quam itur versus castrum Montis Leonis in loco ubi placuerit dicto D. Francisco, et exeat et intret in dictam viam fontis per locum, qui placuerit eidem D. Francisco, et quod possessiones quae sunt et remanent a dicta via de novo mittenda, scilicet versus castrum S. Benedicti, sint et esse intelligantur de Comitatu Eugubii et de curia dicti castri, et possessiones remanentes, quae sunt et remanent a dicta via de novo mittenda infra, sint et esse intelligantur de Comitatu Castelli, et deinde postea procedit via, quae incipit a Serra, per quam itur ad castrum Montis Brevis, et exeat in viam fontis, quae procedit pro confine per Serram recto tramite versus palatium de Vallecchio, quod remaneat Eugubinis, et procedit ad montem S. Joannis, et inde recte per Serram ad montem Mesole usque ad ecclesiam veterem S. Margaritae, quae erit de Civitate Castelli, et procedit ad montem Ranchi Ruperti inter ad podium Civitellae per summitatem Serrae, et descendit ad topectum de Terrajolis seu gengnae filiorum Cambii, et reintrat in stratam veterem Serrae, et procedit per schinalem montis Silvae nigrae, et secundi per schinalem Montis Ulmi, et exit ad crucem de Upio, et vadit per schinalem collis Zeppa, et exit per schinalem collis Rainaldi, et vadit per serram ad crucem Bagnoli juxta domum Dominici Casale, et vadit ad locum Toritellae per schinalem, et vadit medio colle intrans in stratam S. Mariae de Compaula, et descendit in stratam vadens per schinalem montis Sene ad rivum Bagnoli venientem a Bagnolo in pede castri Certalti, ita quod plagae collis Sene septemtrionales sint de Civitate Castelli quantum sunt possessiones dictae ecclesiae; et quod castrum Certalti, et ejus curia sint communia, ita videlicet pars cassari et castri et curiae ex parte orientis cum jurisdictione sit Eugubii, altera per ecc. occidentis sit Civitatis Castelli. Rogati Marinus, Jacobus, Dominicus, Marcus Vanni.* (Archiv. Comun.)

Il castello di Certalto era compreso sotto la capitananza di porta S. Maria di Citta di Castello cogli altri castelli di Monte Lardajo, di Monte Valentino, di Arra, di Confornano, di Bagnolo, Piscinale, Calcille, Salti, Monte Falcone, Picciati, Promano, Pratalonga, Coloto.

Nel 1283. gli uomini di Certalto appartenevano alla curia del castello di Promaino con quelli di Marchigliano, Melano, Felceto, Col di pozzo, S. Barbara, Ostia, Valliano.

Essendo restato il castello di Certalto per la pace con Gubbio sotto la giurisdizione di Gubbio e di Città di Castello, si leggono nei tempi susseguenti varie quistioni di giurisdizione. Bisogna supporre, che Gubbio avesse dato in enfiteusi la parte di Certalto, che stava sotto il suo potere, e che l' Abbazia di S. Salvatore di Monte Acuto vi conservasse il diretto dominio. Ecco le memorie superstiti di Certalto.

Nel 1378. la Comune di Città di Castello spedisce Giovanni Vivoli per capitano del castello di Certalto. Nerio di Stefano de Rosellis fu spedito per ambasciatore al detto castello.

Nel 1401. li 21. settembre il consiglio dei 23. dà facoltà ai deputati di venire a composizione con la contessa Cia di Certalto intorno ai diritti e beni, che ella possiede in quel castello, *non obstante quod Civitas custodes, seu capitaneos mitteret, ut factum apparet, quod loco Nicolai Guidi Blanci fuerit missus Ritius ejus frater sub die 14. novembris* 1401.

Questa concordia trovò difficoltà, giacchè nel 1407. si ordina dal consiglio di città di prender misure energiche, affinchè il castello di Certalto sia soggetto alla città. Di più s' inibisce, che la contessa di Certalto dimorando in Gubbio, il di lei procuratore Berardello di Gubbio nè alcun di lui figlio o nepote possano stare in detto castello e curia. Quindi si nomina per custode o castellano di Certalto Bonora di Niccolò di porta S. Maria.

Nel 1403. li 25. maggio la università e gli uomini del castello di Certalto fecero istanza, che fosse fabbricato un torrione sopra il muro del castello in un luogo detto campanile. Poichè detto castello non avea fortalizj, e in conseguenza non si poteva difendere dai nemici di Città di Castello.

Di nuovo li 16. marzo 1408. si nominano altri deputati per la concordia colla contessa di Certalto, e suo procuratore. Lo stesso si fa li 8. maggio 1412. Si nominano deputati a concordare con Bernardino Berardelli di Gubbio per le case e possessioni situate in Certalto, che era di proprietà della detta Contessa.

Li 27. maggio 1414. D. Tommaso di Perugia Abbate del monastero di S. Salvatore di Monte acuto allora dell' Ordine Cisterciense rifermò il livello del cassaro del castello di Certalto *cum omnibus et singulis muris, fossis et retrofossis et carbonariis cum palatio et omnibus et singulis domibus et casalinis sitis in dicto castro* a ser Paolo di Neri Giacomucci sindico del Comune di Città di Castello.

Li 25. marzo 1415. il consiglio nomina per deputati per vendere un podere nella curia di Certalto, e così sborsare 250. fiorini al conte Guidantonio di Monte feltro per residuo che deve la comune per la torre di Certalto.

Li 26. ottobre 1445. i Priori del popolo di Città di Castello coi 32. del consiglio dell' arbitrio deputarono due sindici, cioè Ulisse di Piergiovanni e ser Lorenzo di ser Antonio per chiedere dall' Abbate del monastero di S. Salvatore di Monte acuto in enfiteusi da rinovarsi ogni 29. anni *omnes et singulas domos, casalenos, turrim, cassarum, fossa, retrofossa et carbonaria castri Certalti comitatus dictae Civitatis Castelli, quod olim tenebatur et possidebatur per D. Bartholomaeam uxorem Berardelli de Berardellis de Eugubio, et Marcum et Bernardinum fratres et filios dicti Berardelli.* Rogito di Giovanni di ser Andrea notaro.

Nel 1473. D. Galeotto degli Oddi di Perugia commendatore del monastero di S. Salvatore di Monteacuto dell' ordine Cisterciense dette in enfiteusi al sindico ser Matteo di maestro Angelo di Città di Castello a nome della comune di detta città il cassaro del castello di Certalto *cum omnibus et singulis muris, fossis et retrofossis et carbonariis, et cum palatio, et cum omnibus et singulis domibus et casalenis positis in dicto cassaro, et cum tribus partibus turris existenti in dicto cassaro pro indivisis olim cum hæredibus Antonii Vannis alias Torlentino de Civitate Castelli, et Augustini Vivoli de dicto castro Certalti et hodie cum dicto Monasterio, prout as-*

seruit dictus Commendatarius. Item unum hortale sive casalenum situm in dicto castro Certalti juxta castrum prædictum in loco dicto Frontone fratris... Item unum horticellum positum in dicto loco fratris per l' annuo censo di un bolognino d' argento, e per la riferma ogni 29. anni di 20. fiorini. *Actum in caminato Monasterii S. Salvatoris juxta claustrum.* Rogito di Giovanni di Bartolomeo notaro Perugino.

Nel 1448. gli uomini di Certalto sono assoluti dal pagare certi dazj a motivo dei ripari e ampliazioni, che debbono fare in quel castello.

Nel 1481. il Consiglio di Città incarica Pietro di Giovanni Fidanzi a comporre la lite tra la Comune di Montone e quella di Certalto col nominare quattro massari da una parte e l' altra. Si trattava di confini occnpati dai Montonesi nel luogo detto Vigiano, ossia Valle di Genaro. Il laudo fu publicato li 2. luglio 1488. nel poggio detto Coldagri territorio di Città di Castello dal Governatore della stessa città Mons. Antonio.

Da queste memorie si raccoglie, che vi era sempre quistione in questo castello, e non di rado si ricorreva alle armi. La città procurava di comprare case, torri, poderi per acquistarne l' assolnto dominio. Si legge, che nel 1409. fu distrutto il castello di Bagnolo, perchè era troppo vicino a qnello di Certalto.

Nel 1534. Pietro di Fano per lo avanti Galeazzo della famiglia Gabrielli come Maggiore e Priore di S. Salvatore di Monte acnto confermò a Città di Castello per 29. anni il fortalizio di Certalto con tutte le sue mura, e carbonarie, col palazzo, case e tre parti della torre di detto forte.

Città di Castello mandava ogni sei mesi un capitano nel castello di Certalto, come negli altri castelli per custodirli fino a che furono in piedi i castelli della comune.

CAPO VI.

COSE NOTABILI NELLA STORIA TIFERNATE NEI SECOLI XI. XII. e XIII.

Negli atti della Cancelleria Vescovile e della Canonica nel 1134. si trova *Joannes Notarius sacri palatii Lateranensis*, esempio più antico di un secolo dei Notari papali pubblicati dal Muratori nella dissertazione su i notari.

Sotto i Consoli di Città di Castello vi è memoria, che fosse ingrandita la città verso la porta S. Maria.

Nel 1242. 14. marzo il Potestà di Città di Cast. Aldebrandino di Guido Cacciaconti di Firenze contrae con mes. Burgireo da Verona maestro di tintoria obbligo di stare in città per 10. anni con 12. uomini con 100. libre di denari ad imprestito, e col donare 25. libre contrasse l'obbligo, che venissero ad insegnare l'arte suddetta. Fu condotto Benvenuto di Lanfranco da Verona per esercitare l'arte della lana, de panni e guarnelli con 18. nomini, e anche più, se ne troverà, con dargli 25. libre li buoni denari pisani, ad altre 10. per insegnarla. Furono prese 500. libre di denaro ad imprestito. L'atto del consiglio generale fu rogato da Ugolo di Canoscio.

Nel 1288. si nomina Basso tessitore di tovaglie in città. Simone di Bartolomeo da Bologna miniatore e fogliatore. Il Capitolo della cattedrale gli accorda gratis una casa.

Il medesimo Potestà Aldebrandino comprò per la città una quantità di pezzi di terra fuori della porta S. Florido lungo il tevere, e ne fece i prati, onde si chiamò la porta del Prato. Eccone l'istromento.

In Christi Nomine amen. Anno Domini 1242. indict. XV. tempore D. Federigi Imperatoris, Sede Papali vacante, die 16. intrantis mensis decembris. Nos quidem Perus D. Berardi et Bianchimus q. Liazzari tutor Giesæ filiæ D. Jacobi Boncepti ut tutor, Mercatus Ugolini Branditicuae, Spellius Liazzari, Ghirardus Mercatantis, D. Benetone per se et Bonajuncta suo fratre et filio Capi, et D. Girardinus Berardi pro D. Albanese, quilibet nostrum per se, hoc instrumento jure proprio, quod

est proprium, in perpetuum, et quod est jure libelli, ad nostrum constitutum, vendimus, damus et tradimus, vendere, dare et tradere promittimus tibi Orlandino Raignantis camerario communis pro jam dicto Communi recipienti, suisque successoribus, et cui dare et concedere voluerit dictum Commune, videlicet infrascriptas terras cujuscumque nostrum sicut infra declarabitur. Ego Perus dictus vendo tibi dicto Camerario, ut dictum est, unam petiam terrae sex tabularum et dimidiae, et ego Spellius unam petiam 16. tabularum, et ego Girardus tres petias terrarum, una quarum est 4. tabularum, secunda 8. tabularum, et tertia petia octo tabularum, et ego Mercatus unam petiam 3. tabularum, et ego Girardinus pro D. Albanese unam petiam terrae 8. tabularum et dimidiae; quae quidem terrae positae sunt in lama Tiberis, sive in prato, et emptae pro ipso prato, sicut terminatae sunt et definitae a bonis infra versus Tiberim, ad faciendum hodie antea quidquid tibi pro dicto Communi facere placuerit sine nostri, nostrorumque filiorum et haeredum contradictione et molestia aliqua cum omnibus et singulis super se habitis et infra accessibus, egressibus, atque eorum pertinentiis usque ad vias publicas, omnique jure et actione et usu seu requisitione nobis in terris pertinente praedictis. Insuper damus, cedimus et mandamus tibi pro dicto Communi recipienti omne jus et actionem realem et personalem, utilem et directam, tacitam et expressam, quod et quam habemus et habere possumus in dictis terris et in re sua propria dominum facimus, et procuratorem. De quibus terris confitemur nos recepisse a te pro dicto Communi quantitates infrascriptas pro qualibet tabula: ego Perus XII. solidos bonorum denariorum pisanorum; ego Spellius IX. solidos; ego Girardus de 12. tabulis pro qualibet tabula VI. solidos, et de 8. tabulis pro unaquaque solidos V., Ego Mercatus VI. solidos; ego Bianchimus tutor Giesae VI. solidos; ego Bencivenne pro me, Bonajuncta meo fratre et filio Capitis simul cum Girardo IX. solidos; ego Benettone IX. solidos; et ego Girardus pro dicta Albanese IX. solidos bonorum denariorum pisanorum; et si quod plus valent dicta petia, illud plus tibi pro dicta Communi recipienti titulo simplicis donationis inter vivos donamus, et pactum tibi facimus de non plus petendo; et ab omni quoque homine et persona ecclesiastica et saeculari in

curia vel extra nostris propriis expensis, judicibus, advocatis, recoltis, salariis et pignoribus, omnibus jure, usu et constituto tibi pro dicto communi recipienti defendere, auctorizare et semper disbrigare, omniaque damna, sumptus et expensas, si quae feceris tu vel dictum Commune, seu substinueris in curia vel extra sine omni gravamine juramenti, vel alterius probationis, credendo semper de ipsis tuo nudo et simplici verbo, tibi pro jam dicto Communi recipienti in integrum resarcire spondemus: et praedicta omnia et singula tibi pro jam dicto Communi recipienti attendere, observare, rata et firma habere et tenere, et non in aliquo supradictorum ulla occasione, vel exceptione contravenire tibi spondemus sub poena dupli dicti pretii, quam tibi pro dicto Communi dare et solvere promittimus, si praedicta omnia pro Communi memorato non attenderimus vel observaverimus aut contravenire praesumpserimus: renuntiantes in hoc contractu non numerati et non soluti et pretii non habiti exceptioni, beneficio appellandi, privilegio fori et constituti alicujus praesentis et venturi, omnique legum et exceptionum auxilio speciali et generali nobis, rei vel personae competenti vel competituro, et poena soluta et exacta vel non, praedicta omnia firma tenere tibi promittimus. Item ego dictus Bencivenne promitto ita facere et curare, quod Bonajuncta frater meus et Junctarellus filius Capi hanc venditionem firmam et ratam habebunt et tenebunt et non contra venient sub poena dicta, quam tibi pro dicto Communi solvere promitto, si praedicta omnia non fecero et contra venero, qua soluta vel non, praedicta omnia firma tenere tibi promitto. Et ego Girardinus promitto tibi jam dicto Communi recipienti ita facere et curare, quod D. Albanese dicta tibi pro dicto Communi, seu ipsi Communi instrumentum de dicta terra tibi faciet ad sensum sapientis ipsius Communis de venditione ipsius terrae, et dictam venditionem ratam et firmam habebit, et non contraveniet sine aliquo alio pretio seu quantitate sub poena dicta, quam tibi pro dicto Communi dare et solvere promitto, si praedicta omnia tibi non observavero aut contravenire praesumpsero, et poena soluta et exacta vel non, praedicta omnia firma tenere tibi promitto. Actum est hoc in palatio Communis. Bencius balitor, Gregorius magistri Joannis, Orlandus Liazzari et D. Cittadinus judex Communis hujus rei

rogati sunt testes. Ego Ugolinus q. Petri de Canusio imperiali auctoritate notarus praedictis interfui, et rogatus scripsi et complevi.

Nel 1246. nel consiglio generale dei 124. e 200. adunato nella chiesa di S. Florido il Camerlengo di Città quieta il procuratore di Marcovaldo d' Ildobrandino Malpiglio di Lucca stato Potestà di un avanzo di pegni, ed aggiunge, che se pagato sia *de equorum mendo vel magagna*, pagherà gl' incantatori che hanno fatto *stagimentum* (cioè subasta), lasciando le cose *stagitae*, cioè subastate.

Parimenti Martino da Fano essendo venuto in Città di Castello per la lite tra il Marchese Guido del fu Raniero e Città di Castello, fa quietanza del feudo ossia salario, e *pro magagna seu mendo sui palafredi funditi* in Città di Castello. Libro nero dell' Arch. Comun.

Nel 1252. la città comprò altre 21. tavole di terra alla lama del Tevere intorno al Prato della comune. Rogito di Uguccio Notaro.

Nel 1283. li 6. novembre il consiglio generale deputa due officiali per dirizzare la strada della piazza del comune sino alla piazzola della torre di S. Jacopo con facoltà di far tagliare, spianare, ed ogni altra cosa , che lo impedisse. Li due officiali sentenziano che si diano agli eredi dell' Omosanto 200. libre di denari piccoli usuali per i danni che ricevono nelle loro case, e 300. libre di denari bianchi minuti agli eredi di Balduino.

Nel 1262. si fa menzione del borgo nuovo di S. Bartolomeo di città.

Nel 1278. si nomina in Viano il campo dell' acqua calda, e poco dopo leggesi (lib. 3. Archiv. Cap.) per confine il fiume e rivo dell' acqua calda. Forse secondo il can. Mancini è l'acqua sulfurea di Fontecchio.

Nel 1283. si legge una specie di convitto di 15. scolari di grammatica. Sono maestri Bartolo da Cortona, e Guidone del q. Rinaldo da Castello.

Nel 1286. si ha il P. Andrea da Perugia lettore nel convento di S. Domenico; Lorenzo maestro di gius civile; maestro Pietro da Cremona professore di grammatica.

Nel 1287. maestro Rolando francese è lettore di Filosofia in Città di Castello.

Nel 1291. si fa menzione di un terreno voc. Piscinale presso la porta di S. Maria. Il can. Mancini congettura qui la esistenza di un bagno in quella vicinanza, e trovandosi lì d'appresso l'antica maceria romana con mosaici sotteranei, che traversano la strada maestra, crede, che questo sia l'avanzo di antico bagno.

Nel 1288. Balduino Monaco del Monastero di S. Salvatore di Monte acuto è Camerlengo della Comune.

Nel 1287. si hanno gli Aposturati, che erano servi per un' anno o altro tempo definito con obbligo di prestare mano d'opera al padrone.

Nel 1278. si danno a provento le gabelle de' poffadii, del sale, delle banche, stadiere ed altre per 360. libre di denari minuti cortonesi.

Nel 1259. la capitananza della porta S. Maria comprendeva un terratico di libre 200,000. circa. Si consideravano dentro la città quelli che avevano casa in città benchè abitassero fuori, e si dicevano di aver casa dentro il fumo. Non si consideravano gli esenti, secondo lo stile di allora. Il focatico di porta S. Maria tra dentro e fuori era di 99437. libre.

Nel 1264. si descrivono i fuochi di certi castelli, da che si arguisce quanto più grande fosse allora la popolazione. Scalocchio e sua curia avea fuochi 119., castel di Marzano 30., Botina 21., Valbona 39., Castillionco 12., Passano 9., Oselle 8., Valdimonte 31., S. Cipriano 12., Monte Giove 30., Montione e Celalba 9., Colle e Pitiliano 9., Lama 8., Selce 55., Giove7., Piosina 2., Cerbara 11., Cinciano 3., Treiano 7., Cujano 1., Pompegiano 3., Oserna 3., Celle 22., Lerchi 3., Roccagnano 15., Vallunterna 13., Palmolara 15., Novole 9., Grumale 8. S. Felicita 7., Petroia e Viano 1., Fiume 7., Paterna (villa) 11. Si nota che non si nomina Parnacciano, che non aveva casa in città. Però non si contavano quei fuochi, che non avevano casa in città.

Negli annali del 1284. ai 13. gennaro Giacomo Bonsignori Camerlengo della comune sopra l'esercito d'ordine di Pietro Giudice di detta comune consegna a Giunta di Monaldo come addetto al servizio publico 10. sacchi di saette ferrate

e non ferrate, 6. barili e varie ballette, in una delle quali erano ferri grossi, in altra altri ferri e altra senza ferri, e 50. fasci di saette senza ferri e 11. pavesi. Si conoscono quindi gli istrumenti micidiali per la guerra nel secolo XIII.

Nel 1294. fu cominciato il ponte tra Montone e la Fratta sopra il fiume Carpina sotto la cura di Vinciolo di mes. Elemosina, con facoltà di far concorrere alla spesa quei di Montone e della Fratta, in servizio de' quali era ordinato. Pellini p. 1. lib. 1. c. 315.

CAPO VII.

STATO CIVILE DI CITTA' DI CASTELLO NEL SECOLO XIV. E NEL PRINCIPIO DEL SECOLO XV.

Il partito dominante, come nel fine del secolo antecedente, così al principio di questo secolo fu il guelfo. Nel lib. 9. di Cancel. Vesc. si leggono parecchi, che si presentavano avanti il Potestà e i Priori del popolo a giurare di esser guelfi, *et de parte guelforum hic in Civitate Castelli et ubique locorum et terrarum*, e per ogni mancanza acconsentivano di esser condannati in libre 5. di denari cortonesi. Lo stesso facevano i sindici delle ville, che si chiamavano anche gualdarj, procuratori, attori, fattori e nunzj speciali, ed erano eletti e presentati dai più delle due parti degli uomini componenti le ville. Non era pertanto assicurata la pace. Oltre i fuorusciti ghibellini, spesso nascevano fiere e sanguinose contese tra guelfi e guelfi per interessi opposti di famiglie, e per ambizione di primeggiare nel comando.

Si osserva, che la città cercava di assicurarsi in tutti i modi, che i nemici non la soggiogassero. Esigeva i giuramenti di fedeltà dalle ville del suo territorio. Così fecero le ville di Varesina, di S. Stefano, di Casalbango, di Piampolei, di Casalogna, Fiavelle, Sessaglia ecc.

Prendeva di più misure di sicurezza nel 1303. Il Capitolo Castellano si obbligò pagare due guardie la notte al molino di Arcione fino all' apertura delle porte della Città.

Era questo il tempo, in cui i Perugini aveano molta influenza in Città di Castello. Sin dal 1296. si legge nel Pellini p. 1. l. 5. c. 342., che i Perugini nel territorio Castellano ordinavano strade, forti, ponti, muri.

Avendo Montone nel 1304. (Pellini c. 337.) supplicato il Consiglio di Perugia per rifare le mura di 260. piedi, ottenne la esenzione per due anni da tutte le gravezze personali e reali con patto, che entro il detto termine fossero rifatte e pagassero la provisione pel Potestà e Capitano.

Nel 1304. la Città passò dalla fazione guelfa alla ghibellina. Da un atto della pergamena 5. decade 16. dell' arch. capit. si rileva, chd il Vescovo Ugolino Gualterotti ingiustamente si opponeva a Guglielmo Proposto per vendetta delle uccisioni seguite tra i Gualterotti e i Guelfucci, e però vi erano inimicizie capitali tra le due famiglie.

Le uccisioni mentovate successero nel 1304. Il Vescovo anzidetto riservò a se l' assoluzione del delitto di sedizione commesso due anni avanti. (Prot. 2. del Vescov.)

Avendo i Perugini inteso, che in Città di Castello vi era stato tumulto di ghibellini contro i guelfi, e parte di questi erano stati cacciati, e parte assediati nel castello di Valbona, spedirono Vinciolo di Novello, Filippo di mes. Guido e Michele di Simone per concordare una pace senza poterla effettuare.

Essendo tuttora Perugia di parte guelfa devota alla Chiesa, nè avendo per mezzo de' suoi oratori ridotto Città di Castello a parte guelfa, ancorchè avesse fatto il sindico per trattare la pace, fece tutte le provvisioni necessarie per la guerra contro i ghibellini di Città di Castello, e dichiarò Capitano de' guelfi fuorusciti Ceccolino di mes. Perone, che succedeva a Guido march. del Monte.

La influenza dei Perugini in Città di Castello si osserva in un' atto del 28. aprile 1306. Fu eletto in Perugia il Potestà di Montemigiano sottomesso ai Perugini. L' eletto Potestà fu mes. Oddo de' Fortebracci di Montone. (Pellini par. 1. l. 5. c. 359.)

La fazione guelfa rientrò in Città di Castello, mentre nel 1309. fece istanza ai Perugini di mandare ambasciatori, affinchè colla loro autorità si componessero le differenze, che erano tra Città di Castello e Citerna (Pellini lib. 5. c. 356.). Sappiamo da detto autore, che la parte guelfa di Città di Castello era così vittoriosa, che andette a combattere i ghibellini, ergendo un battifolle sotto la città di Arezzo, e però chiese soccorso ai Perugini, che nol poterono somministrare, attesochè erano tutte le loro milizie occupate contro i ghibellini di Cerqueto e Marsciano.

Nel 1313. Marco Beito di Donatuccio e Donato Monti si presentarono al consiglio generale di Città di Castello per essere ammessi come guelfi per loro e loro eredi, giurando di esser tali sotto pena di 5. libre da pagarsi in ciascuna contravenzione.

Sceso in Italia l'Imperatore Arrigo VII. e chiedendo sommissione alle Città Toscane, quando la chiese a Cortona, risposero i Cortonesi al messo imperiale, scusandosi, *quod statim postquam Perusini, Castellani et illi de Augubio scirent, quod jurassent, in continenti ipsos destruerent, et hoc possent quando vellent, quia pauperes sunt, et debiliores respectu prædictorum, et Aretini non diligunt eos; unde supplicabant, quod eis daremus dilationem, donec D. Rex esset in Pisis.* Così si legge nella relazione *Nicolai Episcopi Brotoniensis de itinere italico Henrici VII. Imperatoris ad Clementem V.* presso il Baluzio *ad calcem vitarum Paparum Avenionensium.* Paris 1693. p. 1197.

Il partito ghibellino, che avea preso nuovo vigore sotto Arrigo VII., fu represso dal Re Roberto di Napoli. In fatti racconta il Mecatti nei suoi annali 10. febrajo 1310. che venuto in ajuto dei Tifernati in guerra cogli Aretini il Maresciallo del Re Roberto, dettero essi una battaglia, in cui ruppero gli Aretini colla morte di Vanni dei Tarlati, e che Ugone della Fagiola potè appena rifugiarsi in Arezzo. Il Muratori citando Giovanni Villani riporta il fatto nel 1309.

Nel 1312. vi furono continue corrispondenze tra Perugia e Città di Castello per premunirsi unitamente alle altre Città di parte guelfa contro le forze dell' Imperatore.

Nel 1313. Perugia mandò gente armata, perchè Città di Castello era molestata da Federigo conte di Monte feltro e di Urbino Vicario dell' Imperatore in quelle parti a favore dei ghibellini: deputò ancora per Potestà di Città di Castello Guccio di Arletuccio di mess. Egidio con ampla facoltà anche sopra la guerra, se vi fosse stato bisogno. Pellini c. 402.

Nel 1314. li 14. marzo fu conclusa la pace tra Pisa, che teneva la parte ghibellina e le città di parte guelfa, che erano Siena, Fiorenza, Lucca, Pistoja, Massa di Maremma, Volterra e Città di Castello.

Morto Arrigo VII. li 24. agosto 1314. a Buonconvento presso Siena, il partito ghibellino sembrava finito, perchè Roberto Re di Napoli sosteneva il partito guelfo, ed era Vicario in Italia per l'impero. Uguccione della Fagiola sostenne il partito ghibellino divenuto signore di Pisa e di Lucca, vinse i guelfi li 29. agosto 1315. nell' assedio di Monte Catini. Ma presto finì la sua fortuna, come già si narrò.

Nel 1315. fu rinnovata la lega con Perugia, Gubbio, Orvieto, Foligno, Spoleto, Sassoferrato, Trevi, Spello, Bevagna, Monte falco e Bettona. Pellini c. 415.

Negli anni seguenti si leggono frequenti spedizioni di Perugini a Città di Castello per affari pubblici, e furono spediti Nino di Teveruccio, e mes. Simone di mes. Guidalotto, e persino nel 1323. mes. Rangone di Ottonello e Lello di Contolo. (Pellini c. 465.) In questo tempo stava per scoppiare una gran tempesta in Città di Castello, come si vedrà tra poco.

Il partito ghibellino trovò altro potente difensore in Guido de' Tarlati di Pietramala vicino ad Arezzo, di cui era Vescovo fin dal 1312. Volendo egli favorire la sua famiglia ghibellina si dichiarò capo della fazione di questo nome. Nel 1321. dal consiglio del 400. di Arezzo fu dichiarato Potestà perpetuo della Città e Generale delle armi ghibelline contro le città guelfe.

In Toscana s' impadronì di Montepulciano, Chiusi e Cortona, nello stato Pontificio di Cagli, Gubbio, e Città di Castello, per cui fu privato del Vescovato da Giovanni XXII. e fu eretta la nuova diocesi di Cortona collo smembramento di una parte della diocesi tifernate già riferito. (Vol. II. p. 192.)

Al principio di questo secolo comincio a spiccare Branca detto anche Brancaleone di Niccolò della famiglia Guelfucci. Il Muratori nell' anno 1323. scrive di lui «Era signore di Città di Castello in questi tempi Branca Guelfucci, che tiranneggiava forte quel popolo».

Giovanni Villani al cap. 226. scrive, che signoreggiava a guisa di tiranno cacciando i migliori guelfi. Il fatto sta, che era in piena concordia coi Perugini e coi Legati Pontificj. Il Cornacchini scrive, che nel 1316. Giovanni XXII. prese parte pel Guelfucci dirigendo un breve al conte di Urbino, perchè si astenesse dal più danneggiare le sue possessioni delle Alpi.

Il nominato Brancaleone capo del partito guelfo avea molti avversarj tra i guelfi stessi sia per invidia, sia per altri loro interessi. Questi per scuotere il giogo del Guelfucci fecero trattato coi Tarlati di Arezzo e cogli Ubaldini tutti ghibellini per iscacciarlo. Quindi il 2. ottobre 1323. Arrigo marchese di Petrella (a), Gerio di Tano Ubaldini coll' ajuto del Vescovo di Arezzo Guido, e dei suoi fratelli Tarlatino e Pietro Saccone con 300. cavalli e buon numero di fanti for-

(a) Si deve ricordare, che nel 1206. fu nominato Petrella spettante a Raniero e a Palmerio di Erberto, che erano di Massa Trabaria, e che avea la parocchia di S. Niccolò. Altra è Petrella nel territorio castellano, che si acquistò in questo secolo dai Marchesi di Colle. Nel 1379. si trova memoria di Petrella prima dell' agosto, in cui si ordina il pagamento di coloro, che furono a demolire il palazzo di Petrella già ribelle alla Città. Nel 1386. negli annali è registrato, che la Comune assolvette dai dazj gli uomini della villa di Petrella, purchè rifabbricassero il palazzo *jam destructum tempore praeteritorum tyrannorum*. Sembra perciò, che la Comune considerasse come proprio quel castello, e i possessori di esso quali usurpatori. Nè prima del secolo XIV. si trovano i Marchesi di Petrella, come si trovano di Colle, Petriolo e Civitella.

livesi ed aretini entrati con intelligenza di quelli di dentro in Città di Castello per la porta di S. Giuliano, ora S. Giacomo, s' impadronirono della città stessa. Non solo però seacciarono dalla città Brancaleone, ma, come scrive Giovanni Villani, anche 400. guelfi compresi i traditori. Il fatto si racconta da Cipriano Manenti l. 2. c. 212. della storia di Orvieto, da Pellini e da Paolo Laurenzi scrittore del secolo XIV. nel suo diario mss.

In questo modo Città di Castello divenne soggetta ai Pietramalesi del partito ghibellino. Giovanni XXII. intimò ad essi di riporre la Città entro due mesi nello stato di prima. Ma si sostennero in città per 12. anni, 9. mesi e 22. giorni.

Il titolo assunto dai Tarlati nel dominio di Città di Castello era quello di Vicarj dell' impero allora sotto Ludovico Bavaro, e però nel protoc. dell' Arch. Comun. rogato da ser Giacomo di Guidone di Roma p. 43. si rammenta all' anno 1328. *curia mallorum pro Imperio de Civitate Castelli.*

Per Ordine di Ridolfo Tarlati di Pietramala fu fatta dal Comune nel 1324. la nuova strada tra le mura della città, e il Convento de' PP. Agostiniani. A tal' effetto fu demolito il dormitorio dei Frati, e in compenso fu loro ceduta la strada antica, ove potessero edificare il nuovo dormitorio. Così si rogò da Bernardino Roberti Cancelliere del Comune. A titolo di permuta furono date al Convento altre case contigue per rogito di Giacomo di ser Simone Notaro. Si veda su di ciò quanto fu riferito al Vol. IV. p. 287. nel Convento di S. Agostino.

Il Lazzari nella serie de' Vescovi di Città di Castello, ed Angelo Fioramonti nei suoi progressi della stessa città raccontano, che i Tarlati fecero fabbricare il grandioso palazzo di pietre riquadrate, che ora serve di abitazione al Governatori. Vero è, che nella sommità del palazzo sotto gli stillicidj del tetto si osservano le figure di mezzo rilievo dei Pietramalesi, sebbene quasi consumate dal tempo.

I Tarlati s' impadronirono ancora di Borgo S. Sepolcro, Gubbio, Cortona, Civitella, Castiglione Aretino, Terra nuova e di Caprese, che era del Conte di Romena.

Il partito guelfo non era ozioso, e ad esso si riunivano molti ghibellini disgustati dai Pietramalesi. Era capo della taglia guelfa il marchese Guido del Monte S. Maria, che ebbe da Papa Giovanni XXII. un breve in data dell' anno 8. del suo Pontificato colla direzione: *Dilecto filio nobili viro Guidoni Marchioni de Monte S. Mariae Ecclesiae Romanae Fideli*, come è riferito nella cronaca del Sacchi. Loda il Papa la sua fedeltà e lo esorta a perseverare in essa, considerandolo como feudatario della S. Sede.

I Tarlati provarono a prendere il Monte S. Maria, ma furono sconfitti. Il marchese Guido capo della fazione guelfa fu sostenuto dalle armi perugine. Anzi si legge, che il Magistrato di Perugia mandasse due massi di pietra per fare una cisterna, o un pozzo nel Monte S. Maria. (Pellini c. 477.)

Tentarono anche i Tarlati di prendere il castello di Promano tenuto dai Perugini, i quali avendo avuto rinforzo restarono liberi dall' assedio.

Si legge in Giovanni Villani, che i Perugini non potendo avere ajuto dai Fiorentini, per essere sceso in Italia Ludovico Bavaro, fecero un trattato di pace con Città di Castello, nel quale riconobbero la signoria dei Tarlati, e si pattui, che si dovesse rimettere parte dei guelfi in Città, che a tutti si restituissero i beni e che i Perugini mandassero il Potestà e Capitano di parte ghibellina.

Questo trattato poco durò, perchè i Tarlati avendo occupato Borgo S. Sepolcro e Cagli, i Borghesi coi Perugini scacciarono Saccone Tarlati dal Borgo; ma avendo voluto perseguitare i Tarlati nel territorio aretino, Saccone diede loro una rotta e gl' insegui fin sotto Perugia. I Perugini non atterriti perciò fecero una lega con Fiorenza, Siena, Orvieto, Gubbio e altre Città guelfe, e fecero trattati con tutti i fuorusciti di parte guelfa. A questi si unirono molti ghibellini, e primieramente il marchese Ghino di Mira, al quale era stato diroccato il castello di Civitella dai Tifernati allora guelfi, mentr' egli era ghibellino. Avea poi ottenuto dai Pietramalesi di rifabbricare il castello di Civitella in luogo più elevato, dove ora è S. Anna, con grosse robuste torri, di cui

esistono tuttora i ruderi. Sentì vivamente il dispiacere di vedere presidiato il nuovo castello dai Tarlati, e però si gettò dalla parte guelfa.

Anche altri ghibellini si unirono, e furono Gerio, Ugolino e altri figli di Tano Ubaldini tutti offesi dai Tarlati divenuti assoluti e dispotici padroni di Città di Castello contro i trattati fatti.

Ugolino figlio del marchese Guido del Monte S. Maria compì l' opera contro i Tarlati. Trasse egli a partito un tal Contonuccio di Toberto detto Lazzo di Lipiano, Pinuccio di Grazia, e Corsino di Giovanni tutti di Lipiano per trovar modo di ajutare il grosso numero di fanti e cavalli, che stavano in agguato nel marchesato del Monte S. Maria fino ad una occasione favorevole, ed erano sotto il comando di Neri della Fagiola. Pinuccio avea il fratello Gavazza che militava dentro la Città, e tutti e tre erano amici di un tal Pancetto di Guidone e di Cecco di maestro Goro anch' essi di Lipiano, che militavano nella Città. Questi entrati nella congiura stavano alla custodia della porta del Prato e del torrione vicino, e promisero di aprire le porte all' accostarsi della gente del marchese. La cosa riuscì felicemente nel 1. ottob. 1335. Ridolfo Tarlati, che davasi il grado di Potestà sin dall' epoca della occupazione della città, scoprì l' avvicinarsi dei nemici, e corse con gente al Prato a difendere la porta, e vi fece una buona barricata. In mezzo a questo suo travaglio il marchese fece girare il forte della truppa a dare assalto con grande strepito di clamori e di strumenti ad altra porta in un punto opposto, lochè mise a confusione i Pietramalesi, e lasciando poco difesa la porta del Prato, corsero dove si faceva rumore fintantochè il marchese coll' ajuto de' congiurati potè entrare in città con tutta la sua gente. Ridolfo Tarlati vedendo inutile ogni resistenza, si rifugiò nel cassaro, da dove si dovè poi rendere colla moglie, cinque figli e due nipoti figli di Tarlatino, e furono mandati prigionieri a Perugia. I collegati presero anche i castelli di Citerna, Anghiari, Casciano della Serra, ed altri luoghi. Così racconta Giovanni Villani e l' annale della Comune 1336., ove dicesi, che si ac-

cordò ai tre di Lipiano orditori della trama la cittadinanza con tutti gli onori annessi per loro e discendenti, e la facoltà di portare armi dentro la città.

Nello statuto lib. 2. cap. 104. *De feriis* fu dichiarato giorno di festa il 1. ottobre *ad decorem, memoriam et reverentiam propter recuperationem nostri status per expulsionem tyrannicæ pravitatis Petramalensium.* Per questa liberazione fu eretta nel 1339. la cappella colla imagine della B. Vergine detta de' Casceri presso la porta del Prato coll' ordine di tenervi l' offizio solenne ogn' anno, e di fare la Comune, e le arti una oblazione.

L' impresa della liberazione di Città di Castello non so con quale autorità si attribuisce da Leonardo Aretino a Neri della Fagiola. Bene avverte il can. Mancini, che noi dobbiamo prestar fede maggiore agli annali publici di quel tempo, e della nostra Città, dove i fatti successero, che ad uno scrittore estraneo del secolo XIV. Dall' annale del 1336. si ha' che la Comune spedì a Neri della Fagiola come suo amico 25. famigli per un mese, onde si vede, che era a parte della lega contro i Tarlati, ma non l' attore principale.

Liberata la Città dai Pietramalesi, si pensò a toglier loro i castelli del contado. Fu preso il forte castello di Celle, e se ne dette la custodia al sullodato marchese Ugolino. Parimenti fu ricuperata Citerna, che era stata occupata dai Tarlati, e nel 1336. furono spediti rinforzi militari a Lipiano per garantirlo dalle genti di Pietramala, che eransi rifugiate nella munita rocca di Monterchi sotto Pier Saccone. Il castello di Monterchi fu preso dai Castellani, ma il cassaro fu soccorso dai signori di Pietramala li 17. aprile 1337., e furono sconfitti i Castellani.

I Marchesi del Monte S. Maria si approfittarono dei torbidi tempi ad accrescere il loro dominio. La prima volta si vedono signori di Lipiano nel 1336., che era prima dei Lambardi, come lo era Monterchi. Il Villani chiamò quei di Lipiano Monterchiesi, cioè perchè Lipiano era sotto la curia di Monterchi. I Tarlati avevano cacciato i Lambardi, dai Marchesi furono cacciati i Tarlati.

Nello stess' anno 1336. opinò il can. Mancini, che dai suddetti marchesi fosse acquistato il castello e distretto di Marzano, di cui si erano impadroniti i Pietramalesi. In un protocollo del notaro ser Pace del fu Gherarduccio di Pietralunga, che esisteva nell' archivio del Monte S. Maria, si ha, che i Marzanesi nel 1322. supplicarono Dolfo, Pietro, Bertoldo e Ciuccio dei Tarlati, perchè loro venisse organizzata la libra catastale *ad sensum sapientis, prout eis placebit.*

Forse in questi tempi, crede il sullodato can. Mancini, che i Marchesi del Monte s' impossessassero delle ville di Paterno, Meone e Prine poste nella destra del fiume Aggia, che nel 1204. spettavano all' Abbazia del monastero di Petroja. All' incontro in un rogito del 1332. di ser Giacomo di ser Guidone di Romeo notaro del Monte S. Maria si fa menzione di un tal Biagio di Muzio Gioja da Paterna « distretto del Monte S. Maria ».

In tutti questi castelli riconoscevano i Marchesi il dominio supremo Pontificio, ed erano soggetti alla Comune di Città di Castello. Per questa ragione, come tutti gli altri cittadini, erano tenuti ad aver casa aperta in città. Esiste tuttora in carta pergamena il libro di esazione del così detto CAPO FUMO, che risguarda la tassa sulle abitazioni del 1357., dove si veggono tassate quattro case dei marchesi in porta S. Florido, e però la via de' Casceri si nominava la via de' Marchesi. Inoltre come cittadini appartenevano al consiglio generale, come si vede negli annali al 15. gennajo 1337.

Espulsi i Pietramalesi dalla città, non pertanto finì la guerra coi medesimi. Nel giugno 1336. furono spediti prontamente a Perugia 1000. soldati. Nell' agosto si fortificò Città di Castello, e si chiusero quattro porte dei Cascioli, degli Sportelli, ossia di S. Pietro di Massa, dei Cavalcanti, ossia di S. Andrea, dei Guillichini, e delle Giulianelle. Quest' ultima fu ricoperta col terreno delle fosse. Nel 1337. furono condotti balestrieri e altri soldati per guardia del castello di Celle. Nella città furono attaccate le catene in diversi luoghi, ed elette persone per aprirle e chiuderle secondo il bisogno. I Pietramalesi per mezzo dei Fiorentini fecero un compromesso con Città di Castello, e fu confermato li 29. settembre 1338. Fu stabilito che non molestassero Citerna e Celle, e

altri luoghi soggetti ai Pietramalesi, e che se i castellani volessero loro muover guerra, fossero tenuti a far loro l' intimo.

Bisogna avvertire, che i Tarlati non potendo resistere alle armi dei collegati, avevano ceduto Arèzzo ai Fiorentini li 27. marzo 1337. senza che i Fiorentini ne avessero fatta parte ai Perugini. Di che lagnandosi i Perugini fortemente coi Fiorentini, questi li quietarono con un concordato fatto a Perugia li 29. aprile di dett' anno. Fu concesso a Perugia di mandare in Arezzo per sette anni il giudice di appello, e di cedere ad essa Anghiari, Fogliano, Luciniano, e Monte S. Savino per otto anni e mezzo, dovendo dopo restare al Comune Aretino. I Tifernati oltre non aver niente acquistato, ebbero il dispiacere, che Monterchi già dal 1230. divenuto di diritto territoriale di Città di Castello, restasse tra i beni privati dei Pietramalesi. I Marchesi del Monte circa il 10. aprile colle armi conquistarono Monterchi. Il Peruzzi Capitano dei Fiorentini in Arezzo intimò ai Marchesi la resa di Monterchi, e bisognò restituirlo. Tutto ciò fu d' accordo coi Perugini.

Nel 1338. fu tenuto per la prima volta il consiglio generale nel palazzo comunale coll' intervento di 400. consiglieri.

Nello stess' anno Ranuccio del q. Partuccio Conte della Serra li 2. marzo chiede per se e i suoi la cittadinanza castellana e assogetta alla Comune il suo castello.

Li 29. settembre per differenze, che non si conoscono tra i Tifernati e i Pietramalesi fu fatto un compromesso nel Sindico maggiore di Firenze, per cui i Pietramalesi si obbligassero coi loro castelli, specialmente di Anghiari e Ranzo a non fare ostilità contro i castelli di Celle, Verna, Citerna, nè contro gli altri del contado castellano; che anzi fosse lecito ai Castellani ed ai Monterchiesi d' intervenire ai mercati, e segnatamente a quello rinomato del Vingone.

Liberata Città di Castello dai Pietramalesi per mezzo dei Perugini, i quali soli furono introdotti in Città, in benemerenza li 24. decembre 1339. (Ann. perug. in perg.), Giovanni di Benedetto sindaco del Comune Tifernate avanti i Priori delle arti di Perugia concedè al popolo Perugino il diritto di

eleggere in Città di Castello il Potestà, il Capitano del popolo, e i custodi del cassaro, e rocca, il presidio di essi forti, di aver le chiavi delle porte della città, e delle catene esistenti tra i palazzi del Potestà e del Capitano, coi salarj, che godono i detti officiali, e ciò per anni 20. dal 1. del futuro novembre; bene inteso, che per tal custodia e rettoria non s' intenda data facoltà d' imporre e di esigere dai cittadini territoriali quei dazj e collette, che godea la Città per la custodia di essa; che non si possa confinare alcun cittadino, se non secondo la forma dello statuto castellano, che non si possano togliere o rimuove le catene della città, nè prendere chiavi delle altre catene, nè impedire che esse siano chiuse; che detti officiali debbano reggere il popolo a tenore degli statuti fatti e da farsi dal consiglio, non intendendo aver luogo gli statuti fatti da un' anno in quà, e che potessero farsi in diminuzione dell' autorità e dell' onore di detti officiali, salvi però quelli, che parlano del giudice di appellazione, e del beneficio dell' appello, che dovea essere come prima. Le parti contraenti si obbligano sotto pena di 10,000. marche d' argento.

Era successa mutazione nel consiglio di Città. Senza il consiglio dei 16., nulla poteano stabilire gli altri consigli, cioè quello dei 60. e quello dei 200.

Si dovea mandare un Capitano a Pietralunga scelto dai cittadini originarj antichi abitanti in città non familiari di alcun nobile, coll' autorità di giudicare sino a 100. fiorini coll' appello al sindico maggiore di città; che il Capitano debba governare con regolamenti da approvarsi dalla città; che possa daziare sui forestieri, eccettuati i territoriali della città; che non spetti ad esso la partita ponti, fonti, strade ed il danno dato non possa gravare, che sù i rei e complici loro; che nel giovedì possa tenere mercato; che non possa gravare nei dazj più che si gravano gli altri del contado; che il collettore dei dazj venga eletto nel suo distretto; che il comporre le paci private spetti agli officiali di detta terra. (Annal. Comun.)

Nel 1340. fu nuovamente sotto il Potestà Paolo Baglioni stabilita la concordia con Citerna, per cui potesse daziare nel suo comune, e il suo cassaro e castello dovesse gover-

narsi dagli officiali della Città in affari militari, e dovesse eleggere un Potestà Castellano da confermarsi dalla città; nel restante dovea esser fermo il lodo fatto sotto il Potestà Matteo di Correggio.

Malgrado il compromesso dei Tifernati coi Pietramalesi per mezzo dei fiorentini, si conosce da un protocollo di ser Antonio di Biagio nell' archivio del Monte S. Maria, che nel maggio 1345. cavalcarono contro Monterchi i stipendiarj di Perugia della banda di Guglielmo da Guisburgo Capitano, ed i Marchesi del Monte colla loro gente, che scaramucciarono contro le masnade dei Tarlati. Nel marzo di detto anno dai Priori della Città, e dal consiglio dei 16. si ordinano le tasse da imporsi per far la guerra a Citerna, che era stata occupata dai Pietramalesi e dai Lambardi.

Si accordano ad alcuni Castellani le rappresaglie contro Gubbio, che per la lega fatta con Bologna, Firenze, Perugia, Siena. e Conti di Battifolle non avea pagato i 1200. fiorini per spedire 100. cavalli per la ricupera di Città di Castello.

Nel 1342. per la pace dei Pisani coi Fiorentini, i quali avendo eletto per loro Capitano Gualtero Francese conosciuto sotto il nome di Duca di Atene, i Tedeschi al soldo di Firenze furono licenziati, e però trovandosi senza soldo, infestavano i territorj delle città; per due volte alloggiarono nel territorio di Città di Castello, una volta a S. Majano, e l' altra nel Colle di Cica, e misero spavento a Città di Castello allorchè si avvicinarono al ponte della Sovarella. I Perugini col Capitano Guido Orsini conte di Soana essendo venuti in soccorso della Città, i Tedeschi se ne partirono, e furono assoldati dal signore di Forlì nella guerra che avea coi Bolognesi. (Pellini c. 554.)

Nel 1343. Pietro Saccone s' impadronì di Citerna, che era sotto i Perugini, e vi si sostenne. I Perugini e i Castellani con altri soccorsi delle Città vicine dopo due anni di assedio nel 1345. costrinsero Castiglione Fiorentino a chiedere la pace. (Pellini c. 559.)

Nel 1347. sceso in Italia Ludovico Re d' Ungheria per conquistare il Regno di Napoli, la Città spedì a Perugia collegata con altre Città per sostenersi contro le armi straniere. (Pellini l. 7. p. 1. c. 567.)

I tremuoti successi in molte parti d' Italia, e particolarmente nell' Umbria furono preludj di gravi mali, che seguirono.

Nel maggio 1350. i ghibellini attentarono nello stato attuale della città. Una compagnia di soldati tedeschi sotto Vencio e Giandebroco loro capi, che stava al servizio militare di essa fu spogliata di armi e bagagli, e fu tentato ancora l' assalto del cassaro avanti la Cattedrale. Là si erano ridotti tutti i ribelli, poichè dall' annale del 1366. abbiamo, che per combatterli fù d' uopo dar fuoco alla casa Sensossi di porta S. Florido vicino alla fortezza, e ad altre case, tra le quali è quella degli Ubaldini e di Tiberuccio di Neri da Perugia; e però nella pergam. 2. decad. 18. di Cattedrale si ha, che vennero gli oratori Perugini per liquidare i compensi dovuti ai loro cittadini.

Domati i ribelli, altri sconcerti successero, per cui li 29. maggio 1350. riuscì a Tanuccio di Tano e Ghisello di Ugolino degli Ubaldini di fare ratificare alla massa del popolo tifernate una dedizione a Perugia più ampia di quella del 1339. La dedizione conteneva, che Città di Castello fosse retta pel Comune Perugino, e suoi officiali a parte guelfa, coll' avere però nel consiglio quattro Priori guelfi e quattro ghibellini, tutti però amici dei Perugini, e tutti dello stato popolare; che i Capitani del popolo e conservatori mandati da Perugia una volta fossero *de magnatibus*, l' altra *de popularibus*; che nella festa di S. Ercolano Città di Castello mandar dovesse un pallio a Perugia; che nei pennoni e vessilli della Città si dovessero inscrire i gigli coi grifoni, arme di Perugia.

Ben fu riflettuto, che Perugia in quel tempo divisa in partiti e turbolentissima non poteva recare sanità ad altri, che non poteva recare al proprio corpo infermo, ora prevalendo la plebe, ora la nobiltà. Così Città di Castello divenne bersaglio delle passioni dei Perugini. In fatti il trattato era tutt' opera del partito ghibellino. Che anzi lo stesso consiglio di Perugia accolse le lagnanze dei sindaci tifernati Todino Bernardini, ser Alderado di Carluccio e ser Bartolo di Dato li 9. decembre 1351. Quindi fu cassata la nuova dedizione e rimessa quella del 1339. Di più i Perugini restituirono i castelli di Promano, di Montemigiano, di Civitella, di Castel-

franco, rimanendo per 20. anni la custodia ai Perugini dei primi due. In seguito di che fu accordato ai Perugini di mandare il Potestà di sei in sei mesi, che dovea tenere un giudice in tempo di guerra, e due in tempo di pace, due socj militi in tempo di guerra e pace, tre notari in qualunque tempo, sei domicelli e sei cavalli, 25. famigli in tempo di guerra, e 20. in tempo di pace, e per tuttociò avrà il salario di fiorini d'oro 700. ogni semestre. Questo accordo dovea durare per 20. anni da cominciarsi al 1. maggio, e il Capitano dovea aver la custodia della Città, porte, torrioni, chiavi delle catene, della torre del Comune e del campanile di S. Florido. Durante l'attuale guerra Perugia dovea mandare altri 22. famigli e un Castellano con 50. armigeri per la rocca col salario consueto. Il tutto sotto pena di 10000. marche d'argento. L'istromento fu rogato da ser Michele Cancelliere della Comune di Perugia.

La guerra attuale, di cui si parla nella convenzione perugina coi Tifernati è quella, che circa il 1351. avea mosso Giovanni Visconti Arcivescovo e Principe di Milano, che per ambizione di comando assoggettò molte città dell'alta Italia, tentò ancora di conquistare l'Umbria, e l'Etruria, e si collegò coi principali ghibellini i conti Guidi, gli Ubertini, i Tarlati, i Feltri, i Fagiola, gli Ubaldini, i Pactii, i Gabrielli di Gubbio ecc. Cercò d'impadronirsi di Perugia e di Città di Castello, ma non vi riuscì. Colle truppe del Visconti e della famiglia Bocognani di S. Sepolcro ghibellina, Pietro Saccone s'impadronì di Borgo, d'Anghiari e di Pieve S. Stefano. In questa guerra erano assoldate molte truppe estere, ossiano masnade di avventurieri, che ovunque portavano gravi danni, e bisognava ben regalarli, affinchè si allontanassero dai territorj.

I Tedeschi aveano per capo un tal Giovanni di Oleggio. Un'altro per nome Fra Moreale scacciato da Luigi Re di Napoli avea sotto di se una tal compagnia di ladri da metter timore a tutti i Principi d'Italia. Dopo avere scorso Foligno, Perugia, Arezzo, Siena, venne nelle vicinanze di Citta di Castello nel 1354., ma per buona ventura erano provveduti per parte dei Fiorentini di 25. m. fiorini, e di 25. m. dai Pisani per liberarsi da questa incomoda armata. Terminò questo ri-

baldo per mezzo di Niccolò di Rienzo Tribuno, che lo fece prendere con i due suoi fratelli, gli fece tagliare la testa in Campidoglio, e fece prigioni li 40. capitani, che seco aveva. (Pellini c. 946.)

Dopo molte sanguinose battaglie sotto Cortona, Perugia, Arezzo ecc. di vario successo, nel 1353. fu firmata in Sarzana la pace dal Visconti e suoi confederati colla lega toscana di Firenze, Perugia, Siena, Pistoja, Città di Castello, e loro aderenti. Per questa pace il Visconti lasciò libero Borgo S. Sepolcro, il quale essendo continuamente infestato dalle armi dei Tarlati, e Bocognani, chiamò in sua difesa Neri della Fagiola altre volte cacciato e ghibellino anch' esso, ma nemico dei Tarlati e Bocognani. Neri si approfittò di questa circostanza per esercitare il supremo assoluto comando in Borgo, che cedette a Francesco suo figlio. I Borghesi per la loro libertà vennero a patti con Francesco di dargli 6. m. ducati d' oro, acciò ne lasciasse il comando. Era stata sborsata la metà del denaro a Francesco, che gia avea consegnato la rocca ai Borghesi, allorchè i Perugini promettendo a Francesco doppia quantità di denaro gli fecero promettere ad essi di cedere il Borgo. Accortosi i Borghesi di questo trattato, nella stessa notte cacciarono Francesco coi suoi soldati, dopo avergli tolti i 3. m. fiorini già sborsati, e si rimisero in libertà.

Nel seguente anno 1357. i Signori di Monte Doglio, benchè nemici mortali dei Bocognani, colta la occasione, che la gioventù Borghese si trovava coi Perugini a far guerra ai Sanesi, si resero padroni di Borgo, come racconta Matteo Villani lib. 8. cap. 43., nel 5. aprile con 600. uomini. I pochi armigeri Borghesi ritirati nel cassaro tennero forte, ed intanto spedirono a Città di Castello per essere soccorsi. La città mandò al Borgo quella forza che potè con tale impegno, come si trattasse del proprio paese. I Castellani uniti ai Borghesi due dì dopo dettero la battaglia agl' invasori, che batterono, e ne uccisero molti facendo molti prigionieri. *Tifernates* (scrive Monsig. Graziani lib. 1. p. 20. *De scriptis invita Minerva*) *egregie functi officio, prosequentibus et maximas grates agentibus Burgensibus, domum eadem die redierunt.* Li 15. aprile 1358. i dieci difensori del popolo di Borgo in con-

siglio vedendo non potersi sostenere tranquilli contro le cabale dei tiranni, che volevano usurpare il dominio, risolverono di darsi a Città di Castello in perpetuo e senza alcuna riserva; e ciò non tanto per molti beneficj ricevuti (alludono al fatto del 1357.), quanto perchè non era loro possibile godere lunga tranquillità. La risoluzione fu tosto passata al consiglio dei 24. adunati d'ordine di Uguccione Roselli di Città di Castello conservatore di Borgo: di poi passò nel consiglio generale della massa. Fu stabilito di accordare a Città di Castello *merum et mixtum imperium, dominium, potestatem, honorem et jurisdictionem et totalem custodiam dictæ terræ Burgi, ejusque comitatus, territorii et districtus.* Lello di Carlo Graziani e Bartolo di Venturino Guidali vennero spediti sindici a Città di Castello, e presentatisi al consiglio fecero la dedizione. Esistono gli atti originali in pergamena nell'archivio segreto del Comune Castellano rogati da ser Gerio del q. Guiduccio di ser Pino Cancelliere publico. Ivi si accordò, *quod Commune Burgi faciet sequelam dicto Communi Castelli, et exercitum, hostem et cavalcatam faciet, et onera et factiones reales et personales et mixtas, et alias quascumque ad mandatum et beneplacitum Communis Castelli subibit et contribuet.*

È falso dunque quello, che scrive l'Anonimo autore della cronica laurenziana, che fossero i Borghesi sottomessi per sorpresa e per forza abusando delle critiche circostanze del Borgo, come scrissero ancora il Bercordati e il Goracci cronisti di S. Sepolcro.

Nel 28. novembre 1353. (Annali) in esecuzione della pace coi Visconti fu tolto il bando ai ghibellini, eccettuati gli Ubaldini, Ghino marchese di Petriolo, Caccia Sigamelli, Lorenzo Testa da Valbuscosa, Niccolò di ser Luca di maestro Gualteroli ed altri. Si osserva che gli Ubaldini, e loro aderenti furono quelli, che aveano ridotto la Città a parte ghibellina nel 1350. colla umiliante dedizione a Perugia. Si osserva ancora, che collegati coi Visconti nel 1351. aveano fatto rumore a causa comune coi fuorusciti. Quindi il consiglio li 15. febrajo 1352. bandì una taglia di 500. fiorini d'oro per testa contro i discendenti di Tano degli Ubaldini legitimi e illegitimi, di Mira marchese di Civitella, e di Oderico di Mar-

tinello de' Lambardi: mise al fisco i loro beni, dichiarò nulli i contratti fatti a loro favore dal tempo della occupazione di Borgo S. Sepolcro in poi (a), e a tutti inibì di accostarsi ai castelli ribellati di Civitella de' Marchesi, di Apecchio, Baciocheto, e Montefiore occupati dagli Ubaldini, e a quello di Citerna: tutti infine vennero autorizzati a dare il guasto alle loro possidenze.

Esclusi pertanto i sopradetti ghibellini dal beneficio della pace coi Visconti, si dettero a dar guasti di ogni sorte. Gli Ubaldini impedirono nei luoghi ove comandavano le fazioni reali e personali. Nell' agosto andarono a mano armata a Monte Ruperto, e trovando uomini, che andavano a pagare l' annuo censo nelle solennità floridane, ne fecero alcuni prigioni, che dovettero riscattarsi con denaro. Esigettero pedagi nella curia di Apecchio, e avendo occupato Montefiore, Baciocheto e altri castelli, impedirono ai lavoratori di coltivare le terre dei guelfi. Maggior rabbia mostrarono verso i guelfi Miglioruccio di Bettino, Guelfuccino di Angiolo, e Landuccio di Meo. Quando incontravano un guelfo, era da essi respinto, ingiuriato e minacciato. Eressero nuove torri e fortalizj, ove ricettavano masnadieri, assassini e banditi. Verso il fine di agosto si avvicinò alla città Maghinardo Ubaldini con truppe a farsi vedere nella villa di Caprano. Il marchese di Civitella faceva lo stesso dalla parte sua occupando castelli, e minacciando fuoco alle case e campagne. I Citernesi anch' essi uscirono in ballo, occupando le rendite dei poderi dei castellani, e cacciando i territoriali. Lo stesso faceano i Pietramalesi. Lorenzo di Uguccione di Pietramala tenendo sul-

(a) Nel novembre 1351. Pier Saccone era entrato in Borgo S. Sepolcro per tradimento. I Perugini e i Tifernati tentarono di riprenderlo, ma trovato, che le rocche aveano capitolato, si restrinsero a guastare il territorio. Ritornando in Città di Castello incontrarono un certo numero di truppe dei Pietramalesi, a cui dettero battaglia, e ne uccisero 60. (Matteo Villani l. 2. c. 43.)

l' Appennino il castello di Penna faceva assassinare quanti castellani capitavano in quelle parti. (Foglio 1. del rollo 121. di Comunità.)

A porre un termine a tali sciagure li 17. gennajo 1354. fu fatto un compromesso tra i guelfi e i ghibellini in Brancaleone di Monaldo de' Brancaleoni di Castel Durante. I sindici guelfi furono Aboccatello di Detecomanti, e Niccola di Betola Gualterotti. I sindici ghibellini furono ser Mando Cini e Vanne Tartarini. Procuratore degli Ubaldini fu Cecco del fu ser Berto. Il medesimo fu procuratore di Arrigo, ossia Ghino marchese di Civitella. Sindico di Citerna fu ser Ranuccio di ser Angelo di Finaccio. Questi doveano trattare una composizione per ogni differenza. Veduti i libri dei dazj, gabelle ecc., i libri delle sommissioni e ricognizioni, i patti fatti tra Migliorato di Giovanni, pel Comune, e il marchese Ugolino di Colle, gli atti fatti coi Priori della Comune e guelfi, e colla università dei ghibellini, col sindaco di Citerna, e specialmente cogli Ubaldini, e col marchese Ghino, Brancaleone arbitrò e lodò, che la Città dovesse avere otto buoni popolari per Priori del popolo, dei quali sei guelfi, e due ghibellini, tutti colla stessa balia, salario, onore ecc., ed i primi dovessero essere quelli scritti da esso, aggiunto, che nel presente offizio dei Priori si ponessero tre di più collo stesso salario, balia ecc., cioè Francesco di Giano di porta S. Maria, ser Mando dei Cini di porta S. Florido, e Raniero di maestro Corrado di porta S. Jacopo.

Fu stabilito, che ritornassero alla città i Castelli di Apecchio, Baciocheto, Montefiore, di Monte, ossia della Ripe: si mandasse ad Apecchio un capitano *cum uno famulo more solito*, che possa dagli Ubaldini aversi la custodia dei detti castelli per cinque anni, *prout et sicut hactenus erat ante* 1350., per la custodia di Montefiore possano soltanto servirsi degli uomini delle ville di Carlano, Pierli, Mansi, S. Giovanni di Somole e S. Stefano; per la custodia del castello di Monte o Ripa si servissero degli uomini di detta villa, per quella di Baciocheto degli uomini di S. Martino del Piano, per Apecchio degli uomini di Montevicino, S. Vitale, Pappio, Sacre Gragnani, Arcelle, Menatoja e Nesciale; che gli Ubaldini o loro figli legitimi e illegitimi per cinque anni non possano venire

in Città: lo stesso si dispone di Giovanni conte di Marsciano e di Ugolino di Broiio, benchè riconosciuti per cittadini castellani; dopo cinque anni possano tornare in Città, ed ivi abitare come cittadini originarj, e allora saranno tenuti a pagar dazj e collette come prima delle novità del maggio 1350.; che tutti di casa Ubaldini, loro fedeli, seguaci, parziali e aderenti delle ville citate in numero di 56., tra le quali Montegiove, S. Giustino, Montevicino, Carlano, Monte, Botti, Monteruperto, Montemaggiore, Montione, S. Anastasio con tutte le ville alpigiane, s' intendano assoluti da tutti i pesi e fazioni reali e personali nel tempo decorso, e per cinque anni da decorrere; che per cinque anni gli Ubaldini non possano avvicinarsi alle mura della città per più di mezzo miglio, nè abitare entro le tre miglia della medesima; che nessuno degl' intervenuti a tale trattato sia di qualunque condizione possa sotto qualsiasi colore adunare gente armigera oltre i 10. cavalli e 20. pedoni tanto in città, che nel territorio senza licenza dei Priori; che il Comune nei cinque anni, che gli Ubaldini non possono venire in città, debba sborsare in due paghe 400. fiorini d' oro, metà a Gerio e suoi fratelli, e metà a Ghisello, Maghinardo ed Antonio; che siano fermi i contratti seguiti dalla novità di maggio 1350. in poi, sebbene non sia stata pagata la gabella; che tutte le ville, le quali avanti la novità del maggio 1350. non erano delle curie di Montefiore, Baciocheto, Ripa, Apecchio siano sotto il pieno dominio della città, eccetto i veri fedeli degli Ubaldini, che aveano avanti la novità, nei quali sia salvo il diritto degli Ubaldini, e della città sui termini di prima; che i cittadini tanto intrinseci che estrinseci tornino al possesso dei loro beni mobili, immobili e diritti, che aveano avanti la novità, non ostante qualunque processo fatto, o decreto in tempo della guerra e della detta novità, salvo però che Naldo di Amodeo, ser Niccolò di ser Pietro e Ghigo di Bettino, che pagarono una somma a causa di Mancino, e così ogn' altro, che avesse pagato, sia indennizzato e possa con i frutti rivalersi del proprio; che s' intendano ribanditi e assoluti, e promettendo d' essere fedeli della pace ai sig. Priori, possano rientrare in città i quattordici usciti ivi nominati, tra i quali Caccia, Niccolò di ser Luca di Gualterolo e Nerio di ser

Piero di Bartuccio alias Mancino; che le depredazioni, invasioni ecc. si abbiano per condonate e rimesse da ambe le parti, salvo quanto si e detto di sopra.

Quest' atto per parte dei ghibellini fu tenuto nella chiesa di S. Florido li 31. maggio, presenti i Canonici Pietro di Curzio, Vitale di Giacomello, Niccola di Sante, e del rettore della chiesa de Termini Pietro d' Angelo per rogito di Cecco di Gulnaldo notaro imperiale. L' atto fu compito li 8. decembre *in generali arenga, sive adunantia Civitatis, praesentibus nobili viro Petro Gulielmi de Perusiis Potestate, reverendo in Christo patre D. Petro Episcopo Castellano, D. Nicolao de Guelfutiis, Pero Marchione ecc.* per rogito di Goraccio di Bonaguida de Vercali cittadino riminese.

In detto atto si leggono i capitoli, che riguardano Citerna, che debba ritornare alla obedienza della città; che abbia in custodia un officiale con un famiglio della stessa Comune; che Citerna presenti ai Priori di città una quaterna per la scelta del suo Potestà con quattro famigli armati ogni sei mesi: un Potestà sarà guelfo e un' altro in appresso ghibellino per due anni; di poi due successivamente saranno i Potestà uno guelfo e l' altro ghibellino; che si possa scegliere o dalla città o da Citerna il Potestà, ma scelto, che non si possa variare; che le cause di morte o di pena dalle 150. libre siano riservate al Rettore della città, cui sia tenuto il sindico di Citerna fra cinque giorni denunziare *dicta mallia*; che si possa appellare dalla sentenza del Potestà di Citerna dentro dieci giorni, o dal gravame ricevuto tra cinque giorni all' Officiale di Città di Castello; che siano tenuti i Citernesi a pagare i dazj, collette ecc. *ad rationem 6. librarum pro quolibet centenario cujuslibet librae eorum aextimationis* per due anni, e poi *ad rationem 8. librarum cujuslibet centenarii aextimi supradicti*; che siano rimessi ai loro diritti e beni tutti i banditi e tra questi i Lambardi e loro seguaci *occupatores castri Vergonzani.*

Tra gli assoluti di Citerna è nominato Neri di ser Pietro di Bartoluccio accanito ghibellino e seguace degli Ubaldini. Egli e il suo figlio dettero origine ad una fazione che si disse dei Mancini nel secolo presente, e durò oltre la metà del seguente. Venuto ad abitare in porta S. Giacomo vi stabilì

una branca della famiglia Mancini, che venne ammessa a tutti i patrj onori. Niccolò Mancini suo figlio aveva un fortalizio in Selci che fu distrutto in odio della sua fazione. Forse padre e figlio soccombettero tra i civici contrasti, e già nel 1374. aveva Niccolò lasciati pupilli Antonio e Giacomo, come si vede da un rogito di ser Marco Vanni p. 79. Giacomo guelfo ricomparve all' ultimo assedio di Civitella de' Marchesi di Colle nel secolo veniente.

Tanto si dovea avvertire ad illustrazione del lodo di Brancaleone.

Nello stesso lodo sono registrati gli articoli fra Gubbio, Filippo Contucci, e il Comune del castello del Monte S. Maria, e sono, che niun' eugubino possa far novità in Città di Castello nè reale, nè personale; che niuno possa venire da Gubbio a organizzare in Città novità di stato; che Gubbio non possa dare ricovero ai nemici di Città di Castello; che niun' eugubino possa andare in luogo ribelle ai Castellani; che i Castellani possano andare e tornare liberi in Gubbio e suo distretto; che non si vendano in publico le cose predate in Città di Castello; che Gubbio rilasci tutti i prigionieri senza danno; che siano nulle le condanne già seguite contro i Castellani; che possano ottenersi ragioni legali per affari liberamente; a ciò siano tenuti anche i soggetti di Gubbio; che Gubbio non dia alcun soccorso contro Città di Castello; che in Pietralunga non possa stare alcun bandito da Gubbio a motivo delle novità ivi successe; che lo stesso intendasi del Monte S. Maria; che niun Castellano possa far novità in Gubbio, nè concorrervi qualora fossero ivi fatte; che non si riscattino predazioni, fatte al publico, e che sia annullata qualunque condanna dal principio della guerra del 1350. in quà. In uguaglianza sono ripetuti tutti i capitoli a favore degli Eugubini.

« E primo, che la pace e gl' infrascritti capitoli e convenzioni tra il Comune di Castello da una parte ed il Comune di Gubbio e quello del Monte S. Maria dall' altra sia approvata e ratificata, e che nel generale consiglio si costituisca uno o due procuratori per il detto effetto. 2. Da niuna

persona di dette due comuni, cioè Gubbio e Città di Castello debba fare alcuna novità nè reale nè personale e non partire da dette città per farla; 3. Che non sia ricetto a quelle persone di Gubbio, che offendessero Città di Castello, 4. Che niuno della città di Gubbio, dove fosse novità offensiva alla Città di Castello, si possa portare a danno, e se questi offendesse ec., cada nel bando, come se offendesse Gubbio, 5. Che quelli di Città di Castello e suo contado possino stare nella città di Gubbio, e da questa partirsi realmente e personalmente, salve le gabelle e pedagj ec; 6. Che nessuna preda levata da Città di Cast. si possa vendere in Gubbio, 7. Che si rilascino senza alcun danno tutte le persone fatte prigioniere nel contado di Castello e nel contado di Gubbio; 8. Che tutte le condanne fatte in Gubbio di qualche cittadino o del contado castellano per causa della novità o guerra siano cancellate e di niun valore; 9. Che se alcuno della città o contado castellano avesse ragione in qualche possessione, beni ecc. esistenti nel contado di Gnbbio, possa praticare il suo gius; 10. Che niuno della Città e contado di Gubbio ardisca portare vettovaglie, arnesi a nessuna fortezza guerreggiante contro Città di Castello; 11. Che qnelli del castello di Pietralonga non possino stare nello stato di Gubbio in tempo, che in detto stato fosse alcuna novità. Tntti li snddetti capitoli e ciascuno d'essi si osservi dal castello del Monte S. Maria, 12. Che niuna persona della città e contado di Città di Castello faccia alcnna novità in quello di Gubbio; 13. Che la città e contado di Città di Castello non riceva prede e proviste tolte da Gubbio, nè si dia ricetto agli offensori di detta città di Gubbio; 14. Che niun castellano si porti in quel luogo nemico della città di Gubbio per offenderla, e caso seguisse, il comune di Città di Castello risarcisca ogni danno, che la detta città di Gubbio ricevesse; 15. Che quelli della città di Gubbio e sno distretto possino sicuramente venire a Castello e dimorarvi; 16. Che nessnna preda tolta da Gubbio si possa vendere in Città di Castello, e vendendola, sia tenuto il compratore a restituire il valore; 17. Che tutte le condanne fatte in Città di Castello (vedi come sopra all' art. 8.); 18. Se

alcuna persona della città di Gubbio avesse gius alcuno nella possessione e beni posti nel contado di Castello, e particolarmente nel benefizio di Montemaggiore e sue possessioni, possa praticare le sue ragioni, 19. Item che niuno di Città di Castello porti o mandi nessuna vettovaglia, come si è detto al num. 10. ecc. »

Nel lodo di Brancaleone sono mancanti i capitoli spettanti ai Marchesi di Colle e di Petriolo.

I Marchesi del Monte si attennero sempre per la città e per i guelfi; ma nel 1353. per la venuta in Italia del Card. Egidio de Albornoz Legato del Papa Innocenzo VI., uomo assai abile in politica e scienza militare, che avea già sconfitto Giovanni di Vico e Galeotto Malatesta, credettero bene per consolidare i loro feudi dirigersi all' Imperatore Carlo IV., che nel 1355. scese in Italia, e ottennero un diploma, che il Certini nei suoi mss. riporta da una copia fatta con decreto di mes. Curzio Petrucci Pretore di Firenze colle solennità legali di quattro Notari, e firmato nel 1651. da Francesco Maria Zanni ministro del publico Archivio di Firenze, e presso il Sacchi Vicario del Monte S. Maria, che lo dice copiato dall' originale esistente allora presso i Marchesi del Monte con bolla d' oro pendente. Il diploma è diretto *Nobilibus Ugolino, Angelo, Guidutio et Piero Marchionibus de Monte S. Mariæ.* Conferma loro il Marchesato del Monte S. Maria, Marzano, Lipiano e la curia di Reschio con tutte le pertinenze; la data è 17. *Kal. junii* 1355. È genuino questo diploma, non meno dell'altro di Federico del 1167. spettante all' altra branca ora di Petrella. Nel diploma si rilevano le quattro branche dei Marchesi d'allora, cioè di Angelo del fu Guiduccio, Ugolino, Guido col figlio Ranieri, Guiduccio del fu Giovanni e Pietro del fu Guido. Fu poi falsamente esposto, che il feudo fosse imperiale, mentre tutto era d' antico pontificio diritto, come si è provato in varj luoghi di queste memorie. Più recentemente il detto diploma fu inserito dal Lambeccio nel registro fatto nel 1776. per notizia dei diritti imperiali sulla Toscana, e ne dette un saggio nel 2. lib. *Comentariorum de bibliotheca caesarea* cap. 8. riferito dal Lami nella parte 2. della cronica di Leone Orvietano p. 26.

Tutte le convenzioni descritte non furono che preludj a nuove turbolenze preparate dai partiti, giacchè le passioni private di dominare o d' ottenere vantaggi sopra gli avversarj non venivano meno. Si aggiunga, che gli Ubaldini fatta la sommissione alla Città, e ricevuto un Potestà Castellano in Apecchio, pure essi con guardia custodivano i castelli, e spalleggiati dai Perugini ghibellini, e da potenti famiglie potevano, qualora tornasse loro il conto, ribellarsi alla Città.

Il consiglio dei 16. coi Priori decidevano gli affari in città. Se l' affare era rilevante, passava al consiglio dei 48. e da questi a quello dei 100. Il consiglio della massa si trova convocato nei publici pericoli ed era formato di tutti i cittadini atti alla insaccazione per i varj particolari consigli, e secondo che intervenivano, si trovano formati di 300., 400. o più individui. Alle volte si riunivano i consigli dei 16., e dei 48.; cioè di 64., e questi uniti ai 100. formavano il consiglio di 164. Nel 1355. si trova il consiglio dei 21., e perciò variava secondo le circostanze. Sotto la dedizione a Perugia il mero e misto impero era sotto i Priori, ma potevano i Perugini impedire l' effetto. I Priori cedevano il potere ai Potestà, ma da questi si ricorreva ai Priori.

Dopo il compromesso di Brancaleone di Castel Durante, che ebbe effetto per parte degli Ubaldini soltanto nel 1360., Città di Castello fu in continuo movimento per presidiare la città e i castelli di Citerna, che nel 1360. fu occupata da mes. Masso di Pietramala, di Pietralunga, di Apecchio. La ragione era, che il partito ghibellino diveniva sempre più potente. In Perugia era già prepotente questo partito. I Marchesi di Civitella approfittando del tempo si rivolsero nel 1364. al Card. Pietro di S. Maria in Trastevere Legato del Papa, che concesse loro *cum potestate gladii* i castelli di Civitella nel contado castellano e del Poggio detto *Francisci, sive Arbectutii* nel distretto perugino con un raggio di miglio all' intorno da prendersi dal contado perugino, castellano e dalla curia di Reschi de' Marchesi del Monte, di potere edificare fortalizj *in oppido Collis Pennae, Corgni et Montis Albani*, di seguitare il patronato dell' Abbazia di Petroja con annua risposta di 25. libre di denari minuti cortonesi nella festa dei Ss. Pietro e Paolo, e con obbligo di avere per ne-

mici i Perugini e loro aderenti. Non poteva piacere ai castellani questa alienazione di Civitella, e però fu risoluto nel 1366. di prendere Civitella a forza, ma convennero i Marchesi di far dedizione del loro castello alla Città, e così sventare la tempesta, che era per scaricare sù di essi.

Nel 1363. Uguccione di Ghino march. vendette alla Città le fosse, carbonarie e torre della parte a lui spettante del castello di Civitella, con patto però, che le chiavi del medesimo stassero sempre presso di lui e suoi successori, la guardia poi si mettesse dalla Città, il che fece anche in nome di Francesco del fu Giovanni di Ghino, come dai libri della Comune. Il Pellini c. 1039. narra, che nel luglio 1368. Perugia comprò da Ghino marchese Civitella per 5. m. fiorini, e in compenso delle terre, che vi aveva, gli furono promesse alcune comunanze della città.

Lo stesso Pellini lib. 8. par. 1. c. 1072. ci fa sapere, che nel luglio 1370. Guiccione figlio del march. Ghino privato dal padre della eredità, meno la legitima, armata mano tolse al padre Civitella, gridando: viva la Chiesa, e muoja il traditore! cioè il proprio padre, che imprigionò, ed aveva deliberato di chiuderlo a vita in una gabbia di ferro, lochè sarebbe avvenuto, se il padre non avesse trovato il mezzo di fuggire di notte. Guiccione come aderente alla chiesa fu incluso nella pace del 23. novembre 1370. conchiusa a Bologna tra il Papa e i Perugini, dove anche Montone coi Perugini doveva giurare fedeltà alla Chiesa.

Pel trattato del 1351. essendo preponderanti i Perugini in Città di Castello, fu forza di rinnovare il trattato per altri 20. anni nel 1360. da cominciare nel futuro novembre.

A Borgo S. Sepolcro si spediva un capitano de' soldati, che guardavano i torrioni. Nel 1361. era Niccolò Conti. Nel 1366. era Pietro marchese del Monte, e poi Lazzaro di Cincio Gualterotti.

Per provvedere alla quiete del Borgo li 9. settembre 1365. si obbligarono ad abitare in Città di Castello Guidobaldo e Nardo Boccognani, Giovanni e Beritello Graziani, Dotto e Simone Dotti, Pietro di Balduccio, Conte di ser Pellegrino, Giuliano Dotti, Masso de' Bernardini ed altri.

Nel 1366. li 6. maggio si fece vedere sotto la costa del castello di Certalto Ambrosio figlio naturale di Barnaba Visconti con una compagnia d' Inglesi, Italiani, Tedeschi, e parti li 8. giugno con Maghinardo Ubaldini pel territorio di Urbino. Ritornato li 22. si unì con altra masnada di Anichino di Moncardo, di Giovanni d' Ancud inglese, di Giovanni d' Arespug tedesco licenziata per la pace tra i Fiorentini e Pisani, e andette non a Parma o ad Arezzo, ma a Siena, dove li 6. marzo 1367. dette ai Sanesi presso Montalcinello una battaglia con loro gran fortuna. Indi tornò nel contado castellano, dove fece molta preda e molti danni. Indi andato nel perugino fu battuto con 200. morti e 1500. prigionieri, come descrive la cronaca del Laurenzi molto circostanziata, e non come scrisse il Muratori con 1500. morti. La battaglia si dette tra Brusa e Brosa e Chiagra. Muratori dice presso il fiume S. Giovanni. Da Città di Castello erano stati spediti a Perugia 100. soldati per allontanare questi ospiti distruttori.

Oltre il difendersi da queste masnade di avventurieri, bisognava difendersi dai banditi della Città. Nel settembre 1367. si ordina al Potestà, che se un bandito esca da una delle cinque case e castelli de' magnati ghibellini, cioè de' Marchesi di Civitella e di Petriolo, degli Ubaldini, dei Guelfucci (ramo ghibellino) dei Lambardi di Citerna e dei Testa di Valbuscosa, facendo qualche danno, e poi si ritiri nei distretti degli accennati magnati, possa l' offeso assalirlo e vendicarsi *in aere et persona*, e il Potestà debba astringerlo colla forza.

Disgustata Roma di Perugia, che si era molto estesa in dominio ghibellino, nel 1367. li 5. luglio il Card. Egidio Carillo Albornoz Legato del Papa avea tolto a Perugia le città di Asisi, Gualdo e Nocera, e li 11. Todi. Si trattava di staccare da Perugia anche Città di Castello. Gli agenti del Papa si servirono della famiglia Guelfucci di parte guelfa, ma nel mentre che favoriva la chiesa ambì ed ottenne la preminenza in Città di Castello.

Capo di questa famiglia era Branca o Brancaleone Guelfucci. Il di lui fratello Niccola si legge nella cronaca del Laurenzi, che era comandante del campo in S. Angelo in Vado

posto dal Card. Egidio, che avea posto altro campo in Castel Durante, perchè mes. Brancaleone di Castel Durante avea fatto prigioniero nel 1366. il detto Cardinale.

L' altro fratello Francesco, stato prima Canonico Castellano, e poi passato all' Ordine Gerosolimitano, s' impadronì del cassaro o fortezza di Borgo S. Sepolcro coll' ajuto del fratello Niccola allora Potestà di Borgo, cacciatone il capitano Niccolò Cintio, e ciò accadde li 6. maggio 1369. Lo stesso giorno il Comune si era insospettito di tante persone, che andavano al Borgo, onde proibì, che nessuno partisse senza licenza de' Priori. Il dì 7. si decretò la ripresa di Borgo. Si spedirono i vesilliferi di tutte quattro le porte, e ne fu facile il ricuperamento, perchè i Castellani si erano mantenuti nei torrioni e torri di Borgo. Nel dì 18. era stato tolto ai Guelfucci. Il 22. si decretarono pene contro quei militi, che chiamati non andarono alla guerra di Borgo. Ciò prova l' ambizione dei Guelfucci in estendere il loro potere sì dentro, che fuori di Città di Castello.

Brancaleone Guelfucci per togliere a Perugia la custodia di Città di Castello, li 8. luglio 1368., giorno della festa di S. Illuminato, come narrano il Pellini lib. 8. par. 1. c. 1037. e il Cornacchini nei suoi annali, fece rumore in Città. Postosi alla testa de' suoi fautori proclamò i Perugini ribelli alla chiesa, corse alle case dei Gualterotti, dei Guastavilla, dei Bozj e di altri aderenti ai Perugini, vi appiccò fuoco e ne uccise quanti potè. Alcuni dei Bozj si ritirarono nella chiesa di S. Florido, e fattisi forti nel campanile si sostennero tutto il dì e la notte. La mattina seguente avendo cominciato il Guelfucci a far tagliare con scalpelli i piedi del campanile, i Bozj dubbiosi dei casi loro uscirono colle cavezze alla gola, sperando di trovar perdono. Tutto fu vano. Il Guelfucci fece tagliare la testa a Conte di Guastavilla Proposto della Canonica di S. Florido, e fece morire il canonico ser Biagio di Nino Guastavilta nipote del Proposto, di più ser Guido de' Bozj, Benedetto di Cione di lui fratello, e Orlando di mess. Muciatto. Tutti gli altri furono salvi. Siccome v' era il presidio Perugino in Città, presto Perugia riseppe l' avvenimento, e spedì ambasciatori a Città di Castello. Verso di essi Francesco Guelfucci usò questo stratagemma. Li con-

dusse sotto le mura della rocca che era nel cassaro, affine di persuadere il Castellano perugino a cederla, altrimenti avrebbe fatto tagliare la testa ai detti ambasciatori. Spiacque a Brancaleone una tal frode, onde liberò gli ambasciatori, e li rimandò colla risposta, che essendosi liberato da' suoi nemici, gli pareva convenevole di dovere riposare alquanto nella sua patria. Sborsò una certa somma al castellano perugino, e lo rimandò a Perugia col Potestà Onofrio di Andrea di Monte Ubiano. Ciò successe li 11. luglio, in cui Brancaleone prese il cassaro, e ci si mantenne con assoluto comando, sempre però con i Priori, per 7. mesi e 24. giorni. Brancaleone si dichiarò conservatore della città.

Il Papa Urbano V. spedì tre brevi da Montefiascone, affinchè la Città si sottomettesse alla custodia di Perugia, ma i ministri del Papa lasciarono libera la guerra dei Tifernati contro i Perugini. Il 1. novembre a nome del Papa presero possesso di Città di Castello Pandolfo Malatesta e il dott. Bartolomeo di Giacomo da Genova. Ciò fu in seguito d'un breve di Urbano V. in data 2. *idus octobris* 1368. I commissarj pontificj guelfi non poterono ottenere il cassaro dal Guelfucci, che protestò non volerlo cedere, se non quando fossero stabiliti i capitoli di concordia col Papa. Pertanto fu dato al Vescovo Buccio l'incarico in qualità di sindico della Comune di concertare i capitoli col Papa, che nel 1369. vennero distesi in una bolla, come siegue.

Urbanus Episcopus Servus servorum Dei. Dilectis filiis Prioribus Populi, ac eidem Populo et communi Civitatis Castelli Ecclesiae Romanae fidelibus salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana Ecclesia publicum bonum desiderans et studens, prout sibi possibile redditur, promovere, gaudensque in filiorum obedientia, ex qua speratur provenire tranquillitas, cultus augere justitiae et scandalorum materia procul pelli, in preces obedientium ad gratiam exauditionis clementer admittit, eisque libenter impendit maternae dulcedinis libertatem. Nuper siquidem ven. frater noster Buccius Episcopus Civitatis Castelli sindicus et procurator vester sindacatario et procurotorio nomine vestro, habendo a vobis ad omnia et singula infrascripta plenum et speciale mandatum, prout de ipso constat per publicum instrumentum manu dilecti

filii Ludovici Romani de Fabriano imperiali auctoritate notarii et cancellarii communis dictae Civitatis Castelli, prout in eo legitur scriptum, cujus tenorem de verbo ad verbum fecimus inferius annotari in praesentia ven. fratris Arnaldi Archiepiscopi Auxitani Camerarii constituti, salvis semper et expresse reservatis vobis conditionibus, et modis, pactis et conventionibus infrascriptis vobiscum nomine jam dictae Ecclesiae factis et habitis, quibus per infrascriptam confessionem et recognitionem protestatus est nolle nec intendere aliquatenus praejudicare, sponte et ex certa scientia asseruit, confessus est et recognovit, dictam Civitatem Castelli ac ejus comitatum et districtum ac territorium cum omnibus juribus et pertinentiis suis, et cum pleno dominio, ac mero et mixto imperio et omnimodam jurisdictionem ac custodiam civitatis ejusdem, ejusque arcis seu cassari, nec non castrorum et fortalitiorum comitatus, districtus et territorii praedictorum ad nos et praedecessores nostros Romanos Pontifices et Romanam Ecclesiam plene pertinuisse ac etiam pertinere de jure, ac eisdem praedecessoribus, nobisque et dictae Ecclesiae plenam et sinceram fidelitatem et obedientiam debuisse, ac nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus in perpetuum debere praestare. Etsi hujusmodi dominium ac merum et mixtum imperium, jurisdictio et custodia in totum vel in partem quomodolibet ad vos spectaret, illa praefatus sindicus et procurator nomine antedicto in nos et eosdem successores nostros et dictam Romanam Ecclesiam sponte et ex certa scientia plenarie transtulit, ac illa nobis et eisdem successoribus et Ecclesiae Romanae cessit, concessit et donavit irrevocabiliter inter vivos. Quae quidem conditiones, modi, pacta et conventiones sunt hae.

In primis igitur, quod nos et successores nostri et Ecclesia Romana praedicta habeamus in dictis Civitate, comitatu et districtu plenum dominium ac merum et mixtum imperium, omnimodamque jurisdictionem, et plenam ac liberam custodiam arcis, castrorum et fortalitiorum totius ejusdem comitatus et districtus, et quorumcumque locorum ad dictam civitatem pertinentium, salvis semper et in sua remanentibus firmitate pactis initis et factis inter vos et homines seu commune castri Burgi S. Sepulcri dioecesis Civitatis Castelli, et pro dicta custodia civitatis, arcis seu cassari et comitatus seu castrorum et

locorum supradictorum custodiendorum alicui seu aliquibus, in Italia tamen existentibus et nomine dictae Ecclesiae recipientibus, quae seu quos nos, seu iidem successores duxerimus seu duxerint deputandum seu deputandos teneamini annis singulis solvere realiter et integre quatuor millia et quingentos florenos aureos, et si dicta summa non sufficeret, vel minor sufficeret, aumentetur et minuatur secundum exigentiam et qualitatem negotiorum aut necessitatem vel utilitatem et oportunitatem temporum quae succederint, nosque et iidem successores et Ecclesia Romana jura et jurisdictiones dictae Civitatis recuperare, custudire et conservare debeamus, servata honestate, et prout nobis et ipsis successoribus videbitur expedire, quicquid nobis et eisdem successoribus et Ecclesiae Romanae singulis annis 500. florenos auri solvere in festo Natalis Domini pro censu annuo in signum recognitionis supradicti dominii debeatis, ita tamen quod ipsum censum solvere seu mittere extra Italiam minime sitis adstricti, et ad nullum alium censum nobis et successoribus ac Ecclesiae praedictis solvendum teneamini in futurum, et ex nunc ab omni censu, et quibuscumque aliis olim per vos Ecclesiae praedictae quacumque de causa usque in præsentem diem debitis sitis plenarie absoluti. Et si quando contigerit, nos vel eosdem successores aut Ecclesiam exercitum facere generalem in provinciis Marchiae Anconitanae aut Ducatus Spoletani vel Patrimonii B. Petri in Thuscia aut in Massa Trabaria, teneamini tribus mensibus cujuslibet anni (si tanto tempore durabit hujusmodi exercitus, alias pro tempore dictorum trium mensium, quo durabit) pro adjutorio dicti exercitus mittere 20. equites et 50. pedites armigeros vestris sumptibus et expensis, nosque et successores et Ecclesia Romana praedicta, seu iis, cui nos aut iidem successores mandavimus vel commisimus. Habeatis deinceps et in perpetuum confirmationem Potestatis dictae Civitatis de viris dictae Ecclesiae vel devotis eidem per Priores et Consilium dictae civitatis eligendi, qui merum et mixtum imperium et jurisdictionem in dictis civitate, comitatu, districtu et locis ad ipsam pertinentibus nostro et successorum nostrorum nomine et Ecclesiae praedictorum nomine secundum jura communia, et statuta dictae civi-

tatis, seu reformationes factas et faciendas pro gubernamine ipsius civitatis habeat exercere, dummodo dicta statuta sint rationabilia, nec sint contra dictam Ecclesiam et ecclesiasticam libertatem, et si qua essent vel in posterum fierent, debeant de statutorum libris seu capitularibus aboleri, et habeantur nulla pro infrascriptis. Praefata autem civitas sit immediate nobis et eisdem successoribus et Ecclesiae Romanae et non Rectori alicujus provinciae, terrarum Ecclesiae, seu ipsarum Gubernatori subjecta. Eadem vero civitas et comitatus et districtus, ultra praedicta, ad aliquas solutiones seu praestationes universales vel particulares nimine teneatur. Secundo sit ab omnibus praestationibus et exactionibus cum suis comitatu, districtu, civibus et incolis libera et excepta. Ipsa quoque civitas (sine praejudicio tamen praedictorum jurium et jurisdictionis Ecclesiae memoratae) possit alios officiales tam cives quam forenses Ecclesiae praedictae devotos eligere, creare et ordinare, sicut fuit hactenus consuetum et secundum conditionis temporum videbitur expedire, et etiam statuta facere et tollere, dum tamen rationabilia sint, neque sint contra Ecclesiasticam vel ecclesiasticam libertatem, quae quidem statuta debeant per dictos officiales observari, et alia ejusdem Civitatis facere et exercere possit, quae facere et exercere consuevit temporibus retroactis, absque tamen derogatione aliqua praemissorum jurium et jurisdictionis Ecclesiae Romanae praefatae. Dicti tamen officiales jurent in manibus Potestatis et Priorum ejusdem civitatis, qui erunt pro tempore, sua officia exercere, ac exerceant nomine nostro et successorum ac Ecclesiae praedictorum. Omnes autem causae civiles et criminales Castellanorum agitari et terminari debeant in Civitate vel comitatu praefatis, sicut fuit hactenus consuetum, nec cives comitativi et districtuales dictae Civitatis per literas apostolicas vel alias trahi possint inviti extra Civitatem et comitatum et districtum ipsius, dumodo sint in obedientia Ecclesiae supradictae, neque de maleficiis commissis per cives vel districtuales dictae Civitatis contra quoscumque clericos vel laicos, seu Praelatos non Episcopos a die 7. proxime praeteriti mensis julii et citra cognosci possit criminaliter per aliquem nostrum officialem, vel judicem ecclesiasticum ant saecularem, sed potius de praedictis generalem abolitionem fieri decernimus de benignitate et gratia speciali. In-

super omnia condemnationes, damna, sententias promulgata contra cives dictae Civitas ac comitativos et districtuales ipsius et specialiter contra personas quascumque castri Scalochii dictae dioecesis, de quo dudum fuit quaestio et controversia inter officiales jam dictae Ecclesiae et cives eosdem, ex quacumque ratione seu causa, tam ob rebellionem vel occupationem terrarum ejusdem Ecclesiae, quam alia quacumque ratione sive causa per quoscumque officiales praedictae Ecclesiae promulgata, eidem remittimus de gratia speciali, et nihilominus cassantes et etiam irritantes ac decernentes et mandantes contra ipsos excusationem aliquam minime fieri de praedictis, et omnes praedictos bannitos vel condemnatos absolventes de praemissis, et nihilominus cancellationem et abolitionem de hujusmodi capitularibus, in quibus sunt, fieri decernentes de gratia speciali. Castrum quoque Scalochii supradictum sive ejus possessionem sequestratam apud dictum Butium Episcopum per bo. me. Ægidium Episcopum Sabinensem Apostolicae Sedis Legatum vobis restitui per ipsum Butium Episcopum volumus et mandamus, prius tamen possessione pacifica Civitatis et cassari ac clavium portarum praedictarum per officiales nostros nomine nostro et dictae Ecclesiae ac eumdem Butium Episcopum cautione a vobis de stando juri et restituendo possessionem dicti castri Scalochii nobis et Ecclesiae supradictae, si et quando contingat, dictam Civitatem succumbere in quaestione, quam habet de dicto castro cum Ecclesia memorata, habitis et receptis, fiat quod vobis dicta restitutio possessionis sine praejudicio aliquo jurium ejusdem Ecclesiae, quae habet, seu habere posset in dicto castro. Nosque procurabimus, ut dicta Civitas reponatur in possessionem castrorum Citernae, Montis Midiani, Promalni, Civitellae, Certalti, Basiucheti, Apechii, Montis floris, ac aliorum castrorum, fortilitiorum, quae fuerunt vel sunt dictae Civitatis, seu in quorum possessione dignoscitur extitisse, et ad recuperationem ipsorum attendemus seu attendi faciemus quantum honeste possumus, prout congrue nobis videbitur expedire. Volumus autem et decernimus, quod omnes et singuli intrinseci dictae Civitatis, qui non fuerunt rebelles, spoliati de facto bonis suis in novitate in aestate proxime praeterita facta in Civitate praefata realiter et de facto in possessionem suam et in statum pristinum reducantur. Caeterum vobis con-

cedimus, ut liceat vobis et singularibus vestris, ac dictorum Civitatis et comitatus personis emere et portare sal quantum vobis et iis fuerit necessarium in et de viris Ecclesiae praedictae et extra viros ipsius, solutis tamen gabellis et pedagio hactenus consuetis sine aliqua exactione vel solutione propter ea facienda. Nos igitur vestrae devotionis et fidelitatis affectum paternœ benignitatis oculis contemplantes, confessionem et recognitionem per praefatum Butium Episcopum nomine vestro ut praemittitur factas, nec non promissiones, conditiones et pacta expressa superius rata et grata habentes, sine praejudicio tamen et derogatione eorum, ad quae eadem Ecclesia ratione colligationis dudum inter dictam Romanam Ecclesiam et Commune Civitatis Perusinae initae teneri posset, ac jurium, si quæ præfatum Commune dictae Civitatis Perusinae in praedictis Civitate, cassaro, comitatu et districtu, seu eorum regimine sive custudia haberent, super quibus nos promptos obtulimus et offerimus eidem Communi Perusino ministrare seu ministrari facere justitiae complementum, cum pro parte ipsorum fuerimus requisiti, illa de dictorum fratrum consilio auctoritate apostolica tenore praesentium approbamus, ratificamus et robur habere volumus perpetuo firmitatis, et ut dulcedinem ejusdem matris Ecclesiae per exuberationem gratiarum et benevolentiae sentiatis vos et singulas personas vestras et districtualium prædictorum, ab omnibus et singulis excessibus criminibus et delictis per vos et quemlibet vestrum et districtualium eorumdem contra nos et dictam Romanam Ecclesiam, occupando ejus terras seu occupantibus dando auxilium, consilium vel favorem et contra quaslibet ecclesiasticas, vel saeculares personas hactenus commissis seu perpetratis, de poenis et sententiis temporalibus ac condemnationibus et damnis per dictam Sedem seu ejus Legatos et officiales quoscumque adversus talia committentes, generaliter vel specialiter illatis, promulgatis et factis, auctoritate absolvimus supradicta, ipsasque sententias, condemnationes et damna per eos, ad quos spectat, de libris supradictae Ecclesiae cancellari et aboleri mandamus, ac ex nunc pro abolitis et cancellatis quoad eosdem cives et districtuales decernimus, et etiam reputamus. Et insuper interdictum seu interdicta, cui, seu quibus ipsi Civitas, comitatus et districtus, ecclesiae monasteria et loca ecclesiastica existentia in eis propter hujusmodi crimi-

na et excessus, vel eorum occasione sunt supposita, relaxamus, et omnem infamiae maculam, seu notam, quam vos et iidem districtuales vel eorum aliquis praemissorum vel alicujus eorum occasione quomodolibet contraxistis vel contraxerunt plenarie abolemus et quemlibet vestrum et districtualium praefatorum filios et nepotes ad quaecumque beneficia ecclesiastica obtinenda et ad omnia et singula, ad quae propter eadem crimina et excessus inabiles reddebantur, habilitamus et habiles reddimus, ac ad omnia privilegia et indulta, gratias et immunitates reales et personales vobis et praefatis districtualibus, seu alicui, vel aliquibus per dictam Sedem concessa, nec non ad feuda, honores, officia, bona et jura et jurisdictiones, quæ ante crimina et excessus hujusmodi obtinebatis et iidem districtuales obtinebant, et ad statum et formam, in quibus eratis et erant antequam excederitis, seu excederent in præmissis, integre restituimus de gratia speciali.... absolutione singularum personarum ab excommunication's et excommunicationum sententiis, interdictis per nostras speciales literas perinde.

Tenor autem dicti instrumenti procurationis talis est.

In Nomine Domini Amen. Anno ejusdem 1368. *indict.* 6. *tempore SS. in Christo patris et D. D. Urbani Divina clementia Papae die* 20. *mensis octobris. Actum in Civitate Castelli in palatio consuetae residentiae D. Potestatis Civitatis ejusdem in majori sala dicti palatii siti in Civitate ipsa juxta vias a principalibus lateribus, praelatae communis et alios fines, praesentibus nobilibus viris D. Nicolao et D. Brancaleone de Guelfutiis, ser Arigo Guidi, ser Bartholomaeo ser Gorii, ser Jacobo, ser Maffaeo de Civitate Castelli et aliis pluribus testibus ad haec vocatis, habitis et rogatis, consiliis omnibus Civitatis Castelli specialibus et generalibus auctoritatem et potestatem habentibus communis omnis universitatis et totius populi civitatis, et generali massa seu congregatione..... in supradicto loco ad consilia convocatis per publica bannimenta, voceemque praeconum, et sonum campanae, ut moris est, de mandato, voluntate et in praesentia infrascriptorum Priorum populi supradicti, et in numero debito, sufficienti et oportuno adunatis et congregatis: in quo consilio interfuerunt prudentes viri ser Albertus ser Angeli, ser Nicolaus et Capoleo de Guelfutiis, Ghigus Beitae, Franciscus Andreutii, Gregorius Cichi, Vannes Lau-*

rentii, Albertus Angeli et Angelus Meliorati honorabiles Priores populi prelibati. Praefati DD. Priores populi praelibati habentes ad infrascripta omnia et singula faciendum una cum infrascriptis consiliariis auctoritatem et potestatem simul cum consiliariis dictorum consiliorum, et hominibus dictae massae ibidem in sufficienti numero existentibus, et cum ipsorum præsentia et consensu. Et ipsi consiliarii et homines dictae massae cum praesentia et consensu dictorum Priorum sibi auctoritatem praesentes ad invicem, nemine discordante, pro generali comodo et dictae Civitatis quiete, omni modo, cura et jure melius valituris vice et nomine dictorum Communis, universitatis et populi ad hominum praefatae Civitatis et ipsius comitatus et districtus fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et dictorum hominum, Communis, universitatis et populi verum et legitimum sindicum, procuratorem, auctorem et nuntium specialem rev. patrem D. Butium Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopum Civitatis jam dictae praesentem ea suscipientem ad compromittendum et se praesentandum pro ipsis constitutoribus et eorum et dictorum hominum, Communis, universitatis et populo coram Patre SS. et D. nostro D. Urbano divina providentia sacrosanctæ Romanæ et universalis Ecclesiæ Summo Pontifice et RR. DD. Cardinalium sacro coetu, et quibuscumque ipsius D. nostri et curiae romanae auditoribus, commissariis vel judicibus, specialiter salvis semper et expresse reservatis in perpetuum ex pacto, conventione et transactione solemniter stipulandis, et sub debita protestatione infrasciptis pactis, conventionibus, conditionibus et modis, quibus in nullo praejudicetur propter confessionem et recognitionem praesentis, ad recognoscendum et confitendum, Civitatem praedictam, eorum comitatum, territorium et districtum cum suis omnibus juribus et pertinentiis, cum pleno dominio et principatu, ac mero et mixto imperio et omnimoda jurisdictione ac custodia ipsius Civitatis, suique cassari et suae arcis, et castrorum et fortalitiorum omnium dictorum comitatus, districtus et territorii pertinere et spectare de jure, et pertinuisse et spectasse ad S. Romanam Ecclesiam et eumdem D. nostrum Papam, et eidem D. Nostro Summo Pontifici, et Ecclesiae praedictae plenam fidelitatem, sinceritatem et obedientiam debuisse, ac in perpetuum debere praestare, nec non ad transferendum et reali-

ter et de facto omne dominium, merum et mixtum imperium, jurisdictionem et custodiam et alia supradicta in dictam Romanam Ecclesiam et D. nostrum Papam, successoresque suos, si quae ad ipsam Civitatem aliqualiter spectaret, et illa ipsi D. nostro et ejus successoribus et Ecclesiae praelibatae cedendum, concedendum et donandum irrevocabiliter inter vivos. Conditiones vero, modi, conventiones et pacta superius reservata hæc sunt. In primis, quod SS. D. noster Summus Pontifex, ejusque successores et Ecclesia praelibata habeant in dictis Civitate, comitatu et districtu plenum dominium ac merum et mixtum imperium, omnimodamque jurisdictionem, et plenam et liberam custodiam dictorum Civitatis, arcis et portarum, castrorum et fortilitiorum et clavium eorumdem et quorumcumcumque locorum ad eamdem pertinentium Civitatem (salvis semper et in sua firmitate permanentibus conventionibus et pactis factis et initis inter dictum commune Castelli et communitatem et homines castri Burgi S. Sepulcri castellanae dioecesis), et praedictae custodiae Civitatis, cassari, communitatis, costrorum et locorum praedictorum teneatur commune Civitatis praedictae annis singulis integraliter et cum effectu solvere 4500. florenos auri; et si dicta summa non sufficiat, minor, augeatur et minuatur secundum exigentiam negotiorum et qualitatem ac necessitatem vel utilitatem vel oportunitatem temporum, quae succedent; idemque D. noster Papa, successoresque sui et Ecclesia memorata praefatae Civitatis jurisdictiones et jura recuperare habeant, custodire et conservare, honestate servata, prout eidem D. nostro, suisque successoribus videbitur expedire: teneaturque Commune praedictum singulis annis in festo Natalis Domini solvere dicto D. nostro Summo Pontifici, suisque successoribus et eidem Ecclesiae pro censu annuo 500. florenos auri in signum superioritatis et recognitionis dominii supradicti; ita tamen quod censum praedictum solvere, seu mittere extra Italiam dictum Commune nullatenus sit adstrictum et ad nullum alium censum dictum Commune et ipsius singulares personae praedictis D. nostro, successoribus et Ecclesiae solvendum teneatur in posterum: et ex nunc ab omni censu et a quibuscumque aliis per dictam Commune olim quacumque de causa usque in praesentem diem debitis Ecclesiae praelibatae sint penitus absoluta. Et dum contigerit

dictum D. nostrum, successores vel dictam Ecclesiam exercitum facere generalem in provinciis Marchiae Anconitanae, Ducatus Spoletani vel Patrimonii B. Petri in Thuscia aut Massa Trabaria, teneatur ipsum Commune tribus mensibus tantum cujuslibet anni (si tanto tempore durabit exercitus, alias tempore dictorum mensium quo durabit) 20. *equites et* 50. *pedites armigeros expensis dicti Communis pro adjutorio dicti exercitus destinare, et quod idem D. noster Summus Pontifex, suique successores in perpetuum et eadem Ecclesia, vel iis quibus commissum extiterit, vel mandatus existentes in Italia. Habeant de caetero confirmationem Potestatis Civitatis praedictae eligendi de viris ecclesiarum, vel devotis eidem per Commune praedictum. Qui Potestas merum et mixtum imperium et jurisdictionem in dictis Civitate, comitatu et districtu nomine dicti D. nostri Papae et successorum ejus, et dictae Ecclesiae secundum jura communia, statuta Civitatis ipsius ac reformationes factas et fiendas per dictum Commune habeant exercere, dumodo dicta statuta sint rationabilia, nec sint contra dictam Ecclesiam et ecclesiasticam libertatem. Et si qua essent vel in posterum fierent, habeantur pro infectis, et de capitularibus debeant aboleri. Praefata quoque Civitas subsit immediate dicto D. nostro Papae, suis successoribus et Ecclesiae Romanae, et non Rectori alicujus provinciae, terrarum ipsius Ecclesias, vel ipsarum Gubernatori. Eadem vero Civitas, comitatus et districtus ad aliquas solutiones vel pensitationes universales vel particulares minime teneatur, ultra praedicta, et sic ab omnibus aliis praestationibus et exactionibus cum suis civibus, comitatibus et incolis libera et exempta. Idem quod ipsa Civitas (sine praejudicio tamen jurium et jurisdictionis Ecclesiae) alios officiales tam ejus, quam forenses praefatae devotos Ecclesiae habere possit, eligere et ordinare, sicut fuit hactenus consuetum, et secundum conditiones temporum videbitur expedire, et etiam statuta facere et tollere, dum tamen rationabilia haec fiant, nec sint contra Ecclesiam et ecclesiasticam libertatem, quae quidem statuta per dictos officiales debeant observari, et alia ipsa Civitas valeat facere ac etiam exercere, quae facere et exercere consuevit temporibus*

retroactis, absque tamen derogatione aliqua praemissorum jurium et jurisdictionis Ecclesiae; dicti namque officiales jurent in manibus Potestatis et Priorum ipsius Civitatis eorum officia exercere, et exerceant nomine Ecclesiae praelibatae. Praeterea omnes causae civiles et criminales castellanae agitari et terminari debeant in Civitate et comitatu et districtu praedicto, sicut fuit hactenus consuetum; nec cives, comitatini vel districtuales saepedicti per literas apostolicas Legatorum vel Delegatorum Apostolicae Sedis, vel alias trahi possint inviti extra dictam Civitatem, comitatum et districtum, dumodo persistant in obedientia Ecclesiae memoratae; et si quod de maleficiis commissis per cives, comitatinos et districtuales dictae Civitatis contra quoscumque clericos vel laicos, seu Praelatos non Episcopos a die 7. proxime praeteriti mensis julii et citra cognosci non possint criminaliter per aliquem officialem dictae Ecclesiae vel judicem ecclesiasticum vel saecularem, sed potius de praedictis generalis abolitio fiat per D. nostrum Papam. Insuper quod omnia condemnationes et bamna et sententiœ promulgata contra cives, comitatinos vel districtuales praedictos et specialiter contra personas quascumque de castro Scalochii dioecesis praedictae, de quo dudum controversia fuit inter officiales Ecclesiae, civesque praedictos, ex quacumque ratione vel causa tam ob rebellionem vel occupationem terrarum Ecclesiae, quam alia quacumque ratione vel causa per quoscumque officiales dictae Ecclesiae promulgata, ipsisque bannitis et condemnatis de speciali gratia remittantur et praedicta bamna, condemnationes vel sententiae cassentur et irritentur, et pro cancellatis et irritis habeantur, ita quod executio nulla fieri possit ex eis; ipsique bamniti vel condemnati pro absolutis habeantur de commissis et restituantur et reponantur in pristino statu, quemadmodum crimina nullatenus commisissent. Porro etiam castrum supradictum Scalochii, sive ejus possessio sequestata apud rev. patrem D. Butium Episcopum supradictum per bo. me. D. Ægidium Sabinensem Episcopum Apostolicae Sedis Legatum realiter et de facto Communi restituatur per dictum Episcopum, sequutaque possessione prius dictorum Civitatis, cassari, portarum, fortalitiorum et clavium per officiales Ec-

clesiae, sumptaque per ipsum Episcopum a dicto Commune cautione de stando juri et restituendo dictam possessionem eidem Ecclesiae, si et quando dictum Commune in quæstione succumberet dicti castri. Et praedicta restitutio fiat dicto Communi sine praejudicio jurium dictae Ecclesiae, quae habet, vel habere posset in dicto castro. Item etiam praefatus D. noster Papa, successoresque sui, et Ecclesia Romana procurare debeat, ut ipsa Civitas reponatur in possessione castrorum Citernae, Montis Migiani, Promaini, Civitellae, Certalti, Busiucheti, Apechii et Montis Floris, et aliorum castrorum et fortalitiorum, quae fuerunt vel sunt Civitatis praedictae, sicut in quorum possessione dignoscuntur antea extitisse, et ad dictam occupationem attendere et attendi facere, honestate servata; nec non omnes et singuli cives intrinseci dictae Civitatis, qui non fuerunt rebelles spoliati de facto bonis suis in novitate in Civitate ipsa die 8. julii proxime praeteriti et citra realiter et de facto reponantur in possessione et in statu pristino reducantur. Caeterum liceat Communi praedicto et singularibus personis emere et portare sal, quantum necesse fuerit ad comodum et sufficientiam eorum in terras dictae Ecclesiae, solutis gabella et pedagio consuetis absque alia aliqua solutione vel gravamine imponendis. Demum ad transigendum, componendum, tractandum, concordandum, compilandum, terminandum et definiendum cum eodem D. nostro Papa suo nomine et S. Matris Ecclesiae super statu, regimine et protectione Civitatis, comitatus et districtus illis modis, viis, conventionibus, conditionibus et pactis, quibus rev. D. Episcopo videbitur et placebit, ex nunc prout ex tunc ordinantes, providentes, disponentes, permittentes, firmantes, recognoscentes et confitentes, constituentes praedicta omnia et singula, quae per ipsum D. Episcopum permissa, ordinata, pacta, conventa, dispartita et provisa fuerint, recognita et confessa, ipsa omnia et singula rata et grata habere, nec non ad promittendum et firmandum in perpetuum observationem omnium praemissorum jure et vigore perpetuae transactionis et pacti, et omni modo et forma, quibus melius fieri possit, et eidem sindico videbitur utilius expedire. Insuper ad substituendum loco sui unum sindicum vel plures et substitutum revocandum, et sindicatus officium reassumendum, et generaliter ad omnia et singula negocia dicti Communis, ho-

minum, universitatis et populi tractanda et gerenda, quae et circa praedicta, seu aliquid praedictorum necessaria fuerint, utilia et oportuna, etiamsi mandatum exigerent speciale, cum pleno, libero et generali mandato, plena et libera, generali administratione et potestate. Postremo promiserunt ipsi constituentes mihi notario infrascripto ut publicae personae stipulanti nomine cujuscumque intersit, se et praefatum Commune, homines, universitates et populum praedictos perpetuo firma, grata et rata habituros omnia et singula, quae per ipsum sindicum et procuratorem vel subtitutum ab eo facta et gesta, procurata, promissa, tractata fuerint et firmata in praemissis et circa ea, et quodlibet eorum, et ex nunc prout ex tunc firmata et grata habuerunt, laudaverunt, adprobaverunt, et non revocare vel contrafacere per se, vel alios aliqua ratione vel causa de jure vel de facto, sub hypoteca et obligatione bonorum Communis, universitatis et populi praedictorum. Et ego Ludovicus ser Romani de Fabriano imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius reformationum et Cancellarius Communis Civitatis Castelli praedictis omnibus interfui, dum sic agerentur, et rogatus scribere, scripsi et publicavi,

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostram approbationis, ratificationis, voluntatis, absolutionis, mandati, constitutionis, stipulationis, relaxationis, abolitionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, et Ss. Petri et Pauli Apostolorum se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum idibus februarii Pontificatus nostri anno 7. — A. Solerandus — Nic. — B. de Surponto.

Il 1. marzo 1369. publicata la bolla di Urbano V. per rogito del notaro Ludovico di ser Romano di Fabriano, Pandolfo Malatesta prese possesso del cassaro.

I Gualterotti, Guastavilla, Bozj, Ubaldini ed i Marchesi di Civitella furono dichiarati *Ecclesiae Romanae inimici, et qui perversis Perusinis adhaeserunt.* Erano i Perugini molto animati contro il Pontefice Urbano V. per essere stata loro tolta Città di Castello. Nel 1368. tolsero al Comune di Città di Castello Citerna, e si disse, che Frenguello di Vanne, che n'era castellano la vendesse ai Perugini. Di più si mossero con molta forza contro il Papa a Viterbo, ma il Papa nell'

anno seguente spedì contro loro tali forze, che dovettero sottomettersi. La cronica di Perugia presso il Certini dopo una successione di ostilità riferisce la sommissione e la pace del 1370. conchiusa in Bologna dal Card. Anglico Grimoaldi Vescovo di Albano fratello di Urbano V., e Vicario del Papa in Italia. La pace fu letta ed accettata nel decembre nel consiglio generale di Perugia, dopo essere stati assoluti dall' interdetto. All' annunzio della pace della Chiesa coi Perugini, il Comune Castellano liberò due prigioni *ad laudem Dei.*

Brancaleone ebbe per compenso la esenzione da ogni peso reale e personale e 100. fiorini d' oro al mese da cavarsi dai beni dei Bozj e Guastavilla. Tuttociò fu confermato col breve di Urbano V. dato *apud Montem Flasconem* 14. *Kal. augusti Pontificatus anno* 8.

Niccolò Guelfucci avea avuto col breve in data *apud S. Petrum* 16. *Kal. martii Pontificatus anno* 7. la infeudazione del castello di Ghironzo, non però *cum potestate gladii.*

Fu preso il sistema di governo misto di nobili e di popolari. Gli annali ai 4. novembre riferiscono, che l' officio di quattro cittadini per porta era *unus nobilis et tres populares.* I nobili furono Stefano Roselli, Aliotto Cavalcanti, Guido Frenguelli e Giovanni di Ugolino de' Donati. I quattro per porta coi Priori formavano la balla ed erano loro uniti due Consoli dei Notari, due dei mercanti, due dei lanari, due dei macellari, due dei fabbri, due degli speziali, due degli scalpellini, e due dei calzolari.

Li 17. giugno prese possesso il Potestà Lapo de' Ricasoli, che giurò la osservanza degli statuti *secundum privilegia papalia* avanti i Priori e il Luogotenente del Card. Anglico Enrico Vescovo Cumano. Il Potestà portò seco sei domicelli, tra i quali vi erano Angiolino e Guidone de' Ricasoli, e 17. famigli detti berruarii.

Il castello di Citerna fu tolto al Perugini nell' ottobre 1370. da mes. Magio di Pietramala coll' ajuto della gente della Chiesa. La Città spedì il Vescovo Buccio al Card. Anglico ossia Albanese per la ricupera de' suoi diritti in Citerna, e in altri castelli occupati, con ordine di passare anche al Card. de Bourges o Bituricense per ricuperare il castello di Celle occupato dai Guelfucci.

I Marchesi del Monte benchè non avessero preso parte coi Perugini, li 9. febrajo 1371. (annali) rassegnarono formalmente *ad honorem S. Romanae Ecclesiae* il castello di Monte Migiano, dichiarando, che lo aveano tenuto, *ne eorum status laederetur, nec ille Civitatis Castelli.*

Nel 1371. cominciò in Città di Castello il consiglio degli otto di balia e custodia, che durò per 300. anni circa. Fu formato questo consiglio per risolvere più speditamente gli affari. Si eleggevano di sei in sei mesi, ed alle volte di anno in anno dal consiglio generale. Divenne spesso odioso, perchè crescendo la potenza in alcuni, era facile di guadagnare otto cittadini al loro volere, e così favorire pochi. Questa riforma fu fatta dai Priori, e da Pietro Restangui tesoriere della Città, e commissario riformatore pel Card. de Bourges Legato.

Anche nel 1373. li 8. febrajo l'eccelso e magnifico Giacomo Alba signore di S. Andreolo e di Rupemartina Governatore generale di Città di Castello decretò nelle stanze della rocca, che dovendo andare a Roma il Potestà e i Priori con certo numero de' consiglieri, possano fare quelle riformanze, che occorreranno con ottenere per esse l'approvazione del Papa. Era nel 1373. Governatore generale di Perugia D. Gerardo Abbate del maggiore Monastero di Tours. Questi ordinò, che tutte le maggiori Città, tra le quali Città di Castello mandassero quattro ambasciatori a Perugia per trattare ciò che si dovesse fare nella guerra di Barnabò e Galeazzo fratelli Visconti di Milano contro la S. Sede, che con 1000. lance minacciavano Perugia. I quattro ambasciatori castellani furono Sinibaldo di Muzio, Maffeo di Bongianni, Ghigo di Bettino Migliorati ed Angelo di Cino. L'Abbate chiese un forte sussidio da Città di Castello; e ordinò, che non si potessero levare grano e biadi dai luoghi e città segnate in una nota di Governo, e tra questi luoghi leggesi anche il castello di Reschi allora capoluogo del feudo di Sorbello. Il sussidio richiesto da Città di Castello per la guerra contro i Visconti era di 5000. fiorini.

Un' altro incidente per parte dei Fiorentini mise in grave disordine Città di Castello. Dagli annali fiorentini del Mecatti si conosce, che il Gonfaloniere Serragli avea chiesto dal Card. di S. Angelo Legato del Papa una estrazione di grano per sfamare Firenze, e gli fu negata. Di più scoperse, che si voleva togliere ai fiorentini la città di Prato. Scoperse ancora che un'ingegnere d'ordine del Legato disegnava una fortezza per domare i Fiorentini. Tanto bastò, che Firenze facesse lega con molte città, castelli e fortezze sino al numero di 60. Li 3. decembre 1375. venne in Città di Castello mes. Paolo del Verde alla testa di molti soldati fiorentini, e coll' ajuto di 14. cittadini di Città di Castello si dichiarò per i Fiorentini contro la Chiesa. Uno di detti cittadini fu Todino di ser Bernardino dei Bernardini, che avea ricevuto dal Fiorentini 350. fiorini. Le genti della chiesa si rinserrarono nel maggior cassaro avanti la Cattedrale, e negli altri due cassari di porta S. Maria, uno dei quali avea fatto costruire l'Abbate Governatore di Perugia (scheda 64. rollo 25. della Comune). Ma i Tifernati posero tosto mano a lavorare gatti per penetrare nel cassaro, misero in attività trabocchi e manganelli, distrussero case per fortificarsi da ogni parte con bertesche, steccati e fosse, dimodochè rotta venisse ogni comunicazione dei forti colla città. Appena corse la fama di questo movimento all'Abbate Governatore di Perugia, vi spedì Giovanni Oamd capitano d'una compagnia d'Inglesi ossiano Bretoni colla istruzione di attaccare la città in porta S. Maria, credendo, che così sarebbe facile penetrare nella cilttà. In fatti li 3. decembre penetrò a soccorrere il primo cassaro esterno colla uccisione di parecchi cittadini, tentò di entrare nel cassaretto interno, che metteva nella città, ma i Tifernati lanciarono certe quadrella che portavano fuoco, e con materie combustibili fu così bersagliato il ponte levatojo del forte, che doveva dare la entrata agl' Inglesi, che esso fu divorato dalle fiamme. Gl'Inglesi opposero tanta fortezza che quasi avevano spogliato le mura di difensori. Senonchè Bartolo di Alleruccio detto Marciano ascese il torrione di detta porta, incoraggì così forte i compagni, e così ostinatamente si battè contro i nemici, che gl' Inglesi dovettero alla fine abbandonare quell' assalto. Tentarono di nuovo sino al dì 6., ma inutilmente, di vincere.

Quand' ecco venne la notizia, che Perugia era in piena rivolta in favore dei Fiorentini, che l' Abbate Governatore avea pattuito di ritirarsi colla compagnia inglese, e dovette perciò lasciar libera Città di Castello. Il perugino Giovanni Bontempi era castellano, e difendeva vigorosamente il maggior cassaro, ma vedendo, che non poteva più resistere, li 13. decembre consegnò tutti i forti alla Comune (cronaca del Laurenzi), che li mise ben tosto in ruina. Vero è, che l'Abbate Gerardo col sovverchio rigore avea irritato tutti gli animi. Città di Castello avea scritto al Papa in Avignone per i molti disordini, che cagionavano gl'Inglesi nello spogliare le persone, e nel cacciare le Monache dai Monasteri. Il Card. di S. Eustachio rispose li 7. novembre 1375. da Avignone al Comune compatendo i mali, che soffriva, e che d' ordine del Papa presto sarebbe venuto a rimediare.

I Tifernati per avere ricuperato la libertà li 13. decembre 1375. stabilirono nello statuto *Cap. de Feriis* oblazioni e luminarie da farsi in onore di S. Lucia. Città di Castello liberò e pagò il salario a tutti gl' impiegati del Papa, che erano al servizio della Città. Il camerlengo o tesoriere era ser Giovanni di Castel della Pieve, Rigone di Zamperini capitano del popolo, Baldo di Gualdo conestabile nel castello di S. Maria, Ghiodio di Niccoluccio, Gallo di Agnolello, Simone di Niccoluccio, Gallo di Mattiolo tutti perugini, Filippo di Bartoletto da Gubbio, Ludovico di Cecco da Monte dell' Olmo, Pietruccio di Tinolo di Gubbio conestabili nel cassaro maggiore.

Li 15. decembre furono spediti a Firenze Andrea Gualterotti e Giacomo Bonsignori per determinare i capitoli della lega.

Li 16. si organizzò un consiglio di 60. cittadini, 15. per porta da scegliersi *de majoribus, mediocribus et minoribus*, cioè nobili, cittadini e plebei. Furono eccettuate le famiglie dei Marchesi, dei Guelfucci e degli Ubaldini contrarj al sistema della Città.

Il partito de' fuorusciti adunati 240. armati sotto la scorta di Uguccione e Francesco figli di Angelo Marchese del Monte, e di Niccolò Guelfucci li 24. decembre 1376. sull' ora di terza sbucati dal monte vicino s' impadronì d' improv-

viso della porta del Prato. I due Marchesi occuparono la piazza e il palazzo del Priori gridando, « viva il popolo». I Tifernati corsi alle armi, ne uccisero 25., altri 15. furono gettati dalle finestre del palazzo priorale, 10. furono fatti prigionieri e tra questi i due Marchesi. Furono appiccati 15., ad altri fu tagliata la testa nel dì 28. come pure i due Marchesi (Lettera del Casali ai Senesi presso il Certini, croniche del Laurenzi e la latina). Mes. Niccolò Guelfucci ritiratosi nel suo castello di Ghironzo vi morì l' ultimo di gennajo 1377. La Comune riprese il castello di Ghironzo. Pochi giorni dopo fu tagliata la testa a Ghelfolino Guelfucci suo agente. Bianca figlia di Brancaleone di Castel Durante moglie del defunto Niccola Guelfucci ebbe facoltà di tornare in Città di Castello ad abitare nelle sue case contigue a S. Fortunato.

Fu messo in piazza un segno con due pietre disposte in forma di 7. a terrore dei posteri, simbolo delle teste tagliate.

Nel 1378. Brancaleone Guelfucci, che riteneva il castello di Celle, profittando della mossa del Conte Antonio di Urbino contro il castello della Metola, brigò coi fuorusciti di Città. Fu nullo il suo disegno, perchè scoperto da uno dei suoi. Sulla fine di agosto si mise in campo aperto, e si dette ad occupare alcuni castelli.

Anche Brancaleone di Castel Durante si approfittò col togliere per se Marcatelto. Colla mediazione di Perugia e di Malatesta di Rimini si quietò l' affare col signore di Castel Durante. Non così col Guelfucci (cronica del Laurenzi), giacchè nell' aprile 1379. bisognò prendere a soldo molti conestabili e due compagnie dell' Aucad, e del Conte Luzio, che si facevano ben pagare. Ogni conestabile avea 10. lancie, ogni lancia avea due cavalieri armati, uno era caporale della lancia, e l' altro avea *piattum cum balestra*, e un ragazzino col ronzino. In ogni cinque piatti vi era un' arco colla balestra, tuttociò *secundum consuetudinem balestrarum*. Fu anche chiamato da Bologna Giovanni di Matteo per fare delle bombarde di ferro da lanciare palle di pietra con polvere di salnitro e zolfo, come si legge in una pergamena del Comune del 10. ottobre 1379. Onde non sembra certo, che lo Schwartz svelasse ai Veneziani la composizione, e ne facesse uso contro i Genovesi nel 1380.

I Marchesi di Civitella ribellarono alla Città i loro castelli. Il Marchese Taddeo di Angelo del Monte S. Maria li difendeva, il Marchese Piero era per la Città. Si vede, che tra i Marchesi era un seme di discordia, e che tra poco scoppiò in aperta ostilità.

Gli Ubaldini stettero quieti in Apecchio, Montefiore e Baciuchet) unitamente ai Testa di Valbuscosa.

Si eresse una forte bastia contro il castello di Civitella, da dove di continuo lavoravono le bombarde. Comandava l'assedio Ugolino di Piero Marchese del Monte S. Maria, che in un'attacco uccise il Marchese Angelo. Comandava anche la gente della Comune nella tenuta di Rasina (ancora non si conoscevano i Marchesi di Rasina). Riuscì ad Ugolino di acquistare Civitella per i Tifernati. Colla interposizione di Perugia e del Vescovo Gabrielli di Gubbio si fece concordia con i Marchesi di Civitella, e li 11. novembre 1379. la curia di Colle fu aggiudicata alla Città.

Firenze, che era stata scomunicata e sottoposta all'interdetto li 14. maggio 1376. fece pace col Papa nel 1378. Città di Castello ne seguì l'esempio li 14. novembre 1378. Spedì ad Urbano VI. per sindici Giacomo Bonsignori e Guido di Luca Frenguelli (rogito di ser Niccola del fu ser Gregorio) a trattare la pace, chiedendo 1. l'assoluzione di tutte le censure e pene spirituali e temporali, eccetto quelle per delitti d'interessi di private persone: 2. confessavano, che avevano gravemente offeso la S. Romana chiesa, e che giustamente erano stati condannati da Giovanni XXII., Innocenzo VI., Gregorio XI. e Urbano VI. 3. che Città di Castello, e suo distretto era di pieno dominio della Chiesa Romana: 4. che siano aboliti tutti gli statuti in pregiudizio della libertà ecclesiastica, e restituiti tutti i beni tolti alle chiese: 5. che il Papa accordasse il Vicariato della Città e distretto, e il mero e misto impero *cum potestate gladii* con facoltà di far leghe, paci e guerre (salva sempre la fedeltà alla S. Sede), ed ampla autorità sopra le rendite publiche ad arbitrio della Città: 6. che la Città sia tenuta a dare un' annuo censo in ricognizione del supremo dominio della Chiesa: 7. che sia revocata ogni concessione fatta a' particolari di fortalizj, castelli ec.

Li 28. gennaro 1379. fu firmata la concordia col Papa in data *apud S. Mariam in Trastiberim in palatio apostolico* alla presenza dei Cardinali e di altri, tra i quali *Testa Cresci de Civitate Castelli Cameræ Apostolicæ Notarius*. Il concordato ben lungo si legge nel protocollo della Comune di dett'anno, che accorda alla Città il Vicariato per 12. anni, corrispondendo nei primi quattr' anni 1000. fiorini d'oro, negli altri otto 500. Se alla scadenza non si pagassero dopo due mesi si dovea pagare il doppio. Per tutti i danni fatti in passato la Città in termine di due mesi dovea pagare alla Camera Apostolica 3000. fiorini d' oro (Annali del Conti, Cornacchini, Carsidoni). Dà la facoltà di riprendere tutti i castelli posseduti da 12. anni passati, e riacquistare dai tiranni i castelli di Scalocchio, di Castel franco (occupati dal Guelfucci), di Civitella ec.

Città di Castello addottò fin dal 17. febrajo 1376. la parte guelfa tenuta dai Fiorentini, e tutti i ghibellini la giurarono, eccetto i Marchesi del Monte, gli Ubaldini e i Guelfucci.

I Fiorentini chiedendo da Città di Castello un sindacatore pel loro Potestà Andrea dei Marchesi di Vitciana dei Cavalcatori di Cremona, prescrivono che non sia della provincia di Lombardia, nè di Asisi, o Norcia, ma che sia plebeo veramente popolano, veramente guelfo, divotissimo della Chiesa Romana. Cadde la scelta in Giacomo di maestro Vanne.

I Tifernati molestati dal Conte Antonio di Urbino e dai Guelfucci fecero una lega coi Perugini nell' Aprile 1379., per cui il castellano del cassero dovea essere un perugino.

Li 13. Marzo 1381. gli Ubaldini ribellarono i loro castelli alla Comune.

Le compagnie di Giovanni Ubertini e di Giovanni degli Ordelaffi li 29. Marzo da Arezzo si recarono a far danni nel contado castellano (cronic. Laurenzi).

Nell' interno di Città di Castello vi fu sommossa, ma fu compressa dalla publica forza.

Il 7. aprile Giovanni d' Azzo Ubaldini venne da Arezzo a fare scorrerie sul contado castellano, e nei primi di maggio si stazionò nella villa di S. Giustino. Le milizie castellane batterono i ribelli a S. Giustino, e tra i prigionieri vi fu Ugolino di Piero Marchese del Monte.

V' era allora la quistione coi Perugini, se oltre il castello del cassaro, anche il Potestà dovesse essere Perugino. Fu spedito a Perugia per indurre a desistere da questa pretesa sostenuta da Alberto Guldalotti da Perugia allora Potestà di Città di Castello. Contro ogni aspettazione comparvero le genti di Perugia, quelle del Conte di Monte Feltro, degli Ubaldini, di Ugolino da Frontone e del Marchese Piero del Monte. Entrarono nel Contado distruggendo e predando fino alle mura della Città di là dal Tevere innanzi la porta del Prato. Fu spedito, acciò dichiarassero i motivi di questa novità. Invece di risposta l'esercito perugino attaccò la testa del ponte del Tevere, e tentò di occupare il cassaro guarnito dai Perugini. Allora i Castellani si accinsero alla difesa. Il cassaro nemico venne circondato da forti barricate, onde quelli di dentro non potessero sortire e furono guarnite le mura di armati. Sbigottiti i Perugini si ritirarono (cronic. Cornacchini). Il consiglio di Città si dette moto per espugnare il cassaro.

In quella occasione Baccello Marinelli di Forlì fece il gatto e con questo scavò il torrione del cassaro dalla parte esterna verso il Monastero del Sacco. Ebbe in premio 400. fiorini per dichiarazione del Vescovo Gabrielli di Gubbio (a). Fu pagato il costo di 16. cuoj di bovi per fare il detto gatto, ed anche *pro acutis guerettonibus, pallottis bombardarum et linguis olivi et quercus pro trabocco et gatto, et uno corio pro mazza frombolis.* Francesco d'Alamanno oratore fiorentino e Brancaleone Guelfucci concordarono patti, per cui la guarnigione perugina li 3.

(a) Aveva allora molta influenza in Città di Castello la famiglia Gabbrielli di Gubbio collegata coi Tifernati. Questa famiglia non potendo resistere all'altra di Giovanni di Contuccio, chiamò Carlo della Pace, che aveva occupato Arezzo, e gli cedette Gubbio. Era Carlo della Pace nipote di Ludovico Re di Ungheria, e la di lui moglie Margherita marciava alla volta di Napoli con Ladislao e Giovanni suoi figli. Anche il territorio di Città di Castello fu invaso dall'armata di Carlo della Pace. La di lui gente nel 1380. occupò il palazzo di Val di petrina, che era de' figli di Luca di ser Cecco di Cambio di Pace, vi mi-

agosto consegnò il cassaro, che fu distrutto allora per non risorgere mai più. Petruccio di Filippo Gabrielli di Gubbio fu dichiarato difensore e conservatore della libertà con due giudici cioè militi, quattro Notari, otto Domicelli, 50. Famigli, 10. cavalli. Brancaleone Guelfucci, e i Marchesi Guido di Civitella, Carlo d'Angelo e Giovanni di Guiduccio del Monte S. Maria presero parte per la Città contro il Marchese Piero, che s' era messo in tenuta del castello di Civitella per impedire, che le altre branche dei Marchesi non comandassero al Monte S. Maria e a Marzano. Furono arruolati i capitani Gian Tedesco, Bartolomeo di Pietramala, Federigo di Bergamo, Pietro di Cambio da Fabriano e Giovanni di Beso da Firenze con decreto, che sino all' arrivo del Gabrielli dipendessero le loro truppe da Giovanni Marchese del Monte, e da Guido Marchese di Civitella.

Liberata Città di Castello dai nemici per mezzo dei Fiorentini e degli Eugubini, restava la guerra per i forti del contado. Fu tolto al Marchese Piero il castello di Tocerano, che è di fronte a quello del Monte S. Maria (Annal. del gennajo 1382.). I Perugini fecero il compromesso coi Tifernati negli otto della balia di Firenze. Fu conchiusa e publicata una tregua nella Chiesa cattedrale li 8. decembre 1382.

Frattanto furono condotti molti altri capitani, Niccola Sabbatini di Bologna e Farsetto. Il Marchese Carlo del Monte fu rifermato nella difesa del castello di Montemigiano.

---

se fuoco per la resistenza, che trovò , vi morirono 70. persone. A due che per salvarsi saltarono fuori fu tagliata una mano per aver nella difesa ucciso un caporale. Carlo della Pace avea con se 1000. lancie e 500. arcieri, secondo il Muratori, e fece gran danni nel contado castellano. Per rimunerare il Vescovo Gabrielli per i servigj resi nel 1382. li 27. luglio ebbe le rendite del fuoruscito Betola Gualterotti. Città di Castello fin dal 29. settembre 1381. avea fatto lega con i Gabrielli e gli Eugubini.

I Marchesi di Civitella, castello diruto e ridotto a curia, volevano ricostruirlo: i Castellani colla forza lo impedirono e di più fortificarono in vicinanza i castelli di Verna, Lugnano e Montalbano.

Li 29. aprile 1382. venne il lodo de' Fiorentini, e fu letto in Cattedrale li 17. maggio. Fu ratificato li 22. maggio da Brancaleone Guelfucci, dai figli del March. Angelo, da Piero Marchese e suoi figli. Ma il March. Piero, non avendo potuto ottenere la liberazione di Ugolino suo figlio, e gli Ubaldini non vollero stare a quel lodo: sicchè il March. Piero assoldò una compagnia, che rondava presso il contado Tifernate di 1400. balestrieri, ed altra fanteria comandata da Guglielmo Salimbach di Germania. Questi nel dì 6. giugno vollero forzare la Città, ma fuori della porta S. Giacomo furono respinti.

Nel gennajo 1383. fu preso il castello di Montefiore da Lazzaro Tiberti e Antonio Bastrigoni. Gerio di Tano Ubaldini fu portato prigioniero nel Palazzo de' Priori. Ugolino e Gerio per mezzo di Angelo Albezzini uno del magistrato degli otto fuggirono li 30. giugno. Angelo convinto reo ebbe la testa mozza. I prigionieri liberati cavalcarono al Monte S. Maria, onde fu loro spedito contro. Fu subito dal March. Piero con gli altri Marchesi consorti di signoria e dalla città fatto altro compromesso in quattro arbitri, Enrico Proposto della Cattedrale, Brancaleone Guelfucci, Girolamo abbate di S. Pietro di Massa ed Antonio degli Ubaldini, il quale colla mediazione della balìa di Firenze fin dal 20. luglio riconosceva i castelli di Baciucheto e Pietragialla a nome del Comune. Il lodo coi suoi articoli fu letto li 28. ottobre 1383. da ser Marco Vanni Cancelliere in piazza avanti la casa dei Priori alla presenza degli Ambasciatori fiorentini. Tra i testimonj si leggono Bartolomeo di Pietramala, Vanne di Giacomo de' Vecchietti Potestà, Francesco di Florido Canonico Castellano. Fu stabilito, che Città di Castello pagasse a Piero Marchese 800. fiorini d'oro per ogni sua ragione. Nel resto tutti furono rimessi nei diritti e possessi di prima. Piero Marchese teneva il governo del Monte S. Maria, di Marzano e di Rasina. Le altre branche dominavano Lippiano, il Giojello e Creti nel Perugino. Anche i Marchesi di Civitella concordarono col Comu-

ne li 29. ott. 1383., ove si nomina il castello di Toppo la qual voce indica un tronco di pedale d'albero, e però un castello dirutto e quasi troncato. Fu riacquistato anche il castello di Montemigiano, che i Perugini avevano venduto ad un certo Gualdo di Gubbio. Li 29. magg. 1384. morì il March. Giovanni di Guiduccio del Monte molto benemerito della Città, e però fu onorato il funerale con quattro cavalli coperti e copioso numero di doppieri. Fu creato cavaliere Guido suo figlio d'anni 10. d'età. Mes. Brancaleone Guelfucci e mes. Oderico di Bettino gli cinsero la spada, e gli calzarono gli sproni, e gli fu donato uno scheggiolo, un vestimento militare e due cavalli coperti di scarlatto. Gli fu posto il nome di mes. Guido Giovanni.

Nel 1384. in luglio di notte tempo 200. fanti, la maggior parte castellani, entrarono nel castello di Montone soggetto a Perugia, ma furono respinti con perdita di essi, e tre di loro condotti a Perugia furono giustiziati. Nel settembre poi i fuorusciti di Perugia Michelotti e Raspanti presero Montone e la Fratta, combatterono il partito de' gentiluomini perugini, di cui erano i principali i Baglioni. L'anno seguente in gennaro spediti da Perugia Alberto di Guidalotto e Mattiolo dal Colle ricuperarono la Fratta e Montone ad eque condizioni, per lo che i Perugini resero publiche grazie a Dio e dispensarono ai poveri 50. corbe di pane. Il Guidalotto ebbe in premio 150. fiorini d'oro: il Mattiolo 60. fiorini unitamente al governo di Montone e della rocca con aumento di provisione e di soldati. (Pellini c. 1349. e 1450.)

Nel 1385. furono nuovi dissapori coi March. di Civitella perchè aveano occupato il palazzo e forte di Petriolo del fu March. Riguccio, sebbene Francesco suo figlio lo avesse venduto ai Casali signori di Cortona, mentre dovea essere come gli altri castelli sotto la obedienza della Comune.

I Marchesi di Civitella volendosi liberare dal bando di ribellione fecero un compromesso in Brancaleone Guelfucci, con cui sottomisero il castello di Toppo alla Comune. La quistione sul castello di Petriolo fu rimessa alla balìa della Republica Fiorentina col patto di custodire quel castello per la balìa di Città di Castello.

Nel 1387. gli Ubaldini fecero prigione il notaro del sindaco maggiore, che erasi portato in Apecchio per assistere alla esazione dei soliti dazj, e ribellarono quel castello, usurpando anche quello di Valbuscosa. Perciò la Comune decretò la guerra, e riparò i forti di Tisio ossia Castelguelfo e di Castel viano di Penna per favorire le operazioni militari. Ma in questo tempo Piero march. del Monte coi figli uscì contro il contado. I castellani presero il castello di Tocerano e posero l'assedio a Rasina. Intanto da Bartolomeo di Bindo pittore sanese e da Brunone di Giuntino castellano si dipinsero sulla torre di piazza come traditori Tommaso, Gerio di Tanuccio e Antonio di Ghino Ubaldini, e il march. Piero del Monte. I Marchesi poi di Civitella favorirono la Città, onde li 29. novembre ottennero la ratifica del lodo di Brancaleone in loro favore.

Per mezzo dei Fiorentini si fece la pace tra la Città e il march. Piero li 21. gennaio 1387., e gli fu restituito il forte di Tocerano. Li 7. gennajo 1389. la balìa di Firenze definì, che il dominio politico del forte di Petriolo apparteneva alla Comune di Città di Castello. Il 1. giugno 1390., definì, che i March. di Petriolo dovessero restituire ad Uguccio Casali la somma di 1050. fiorini d'oro per la compra da lui fatta.

In quanto agli Ubaldini dopo molti vicendevoli danni li 15. maggio 1389. fu conchiusa la pace, per cui i castelli furono riconosciuti di dominio della Comune. Agli Ubaldini fu lasciata la custodia di Baciocheto, e ne fu loro accordata la capitananza.

Nel 1390. essendo nati sospetti contro il march. Piero del Monte, che non fosse realmente di parte guelfa, ossia per lo stato popolare, come s' intendeva allora, i Marchesi fecero una publica dichiarazione per rogito di ser Marco Vanni della sincera sommissione al Comune di Città di Castello, e che la loro comandigia era proveniente dal Comune medesimo.

Nata poi gelosia tra i Marchesi estrinseci e quei del Giojello e di Lipiano, e gl'intrinseci, cioè i figli del marchese Piero morto li 10. febrajo 1391., fu fatta una tregua e poi la pace. Ciò non ostante il march. Guido di Civitella mosse guerra ai figli del march. Piero, e prese loro Rasina, ove

rimase gravemente ferito Uguccione, che morì in Città li 10. ottobre. Il march. Guido fu dichiarato nemico della Comune. Il motivo di tali dissapori era, che i Marchesi di Civitella erano per i Perugini nella guerra tra i Fiorentini e i Visconti: all' incontro i March. del Monte erano per i Fiorentini, onde il Magistrato di Perugia avea messo in possesso dei Civitelleschi tutti i beni dei March. del Monte, che godevano nel loro contado. Benchè dai March. del Monte fosse ripresa Civitella, pure la Città, che teneva per i Fiorentini, li aveva come nemici. Fu nel 1394., che fecero la pace colla Città pel concordato di dett' anno, in cui riconobbero la comandigia della Comune di Città di Castello, e il dovere di obedirle sotto pena di 200. fiorini d' oro, e di riparare i danni dati.

Sin dal 1392. gli Ubaldini erano tornati a dominare in Apecchio, e davano il guasto al contado. Dal lodo del 1400. ricavasi, che non piaceva loro l' articolo di detto lodo, che non si potesse punire col bando tutta la famiglia pel delitto d' un solo, e che non potessero andare armati con accompagno nel contado e Città.

Intanto la Città si trovò impegnata coi Fiorentini in affari publici e militari, onde non poteva occuparsi molto degli Ubaldini. Di fatto nel febrajo 1392. venne publicata in Genova una tregua tra Gio. Galeazzo Visconti, Francesco Gonzaga, Siena e Perugia coi proprj raccomandati da una parte, e dall' altra le Comuni di Firenze, Bologna, Città di Castello, Francesco Novello da Carrara, Alberto march. di Ferrara e il signore d' Imola. Nel tempo, che si trattavano gli articoli della pace venne il 1. aprile a Città di Castello Francesco Gonzaga con Malatesta de' Malatesti a fare segretamente una nuova lega di molti potentati e città contro Gio. Galeazzo, che servivasi della pace per procurarsi i mezzi di guerra, ambizioso di signoreggiare tutta Italia.

Città di Castello era inquietata ancora dai Signori di Pietramala, che occupavano Anghiari e Citerna. Galeotto Tarlati di Pietramala figlio di mess. Magio era stato creato Cardinale da Urbano VI., ma siccome lo sperimentò molto severo, si rivolse alla obedienza di Clemente VII. scismatico e però favoriva i nemici di Città di Castello soggetta ad Urbano VI.

La lega fu conchiusa in Firenze nell'aprile, e ratificata in Città di Castello li 26. maggio. La Città dovea pagare al mese fiorini 96.

Li 8. ottobre 1392. Bonifazio IX. venne in Perugia, ed ebbe la signoria della Città e suo contado, ma per i tumulti si ritirò in Asisi, donde li 3. settembre 1393. si restituì a Roma. In Perugia era capo della fazione predominante Biordo Michelotti, che ebbe dai fratelli di Braccio Fortebracci la terra e rocca di Montone per fare restituire il detto Braccio prigione di Biordo. Furono fatte solenni feste pel di lui sposalizio con Giovanna figlia di Androvenduio Orsini signore di Soana. Città di Castello offrì un pallio, e un cavallo covertato, mandando tutte le città collegate i proprj ambasciatori. Dopo quei di Venezia, Firenze e Lucca erano quei di Città di Castello seguiti da quelli di Todi, Orvieto, Cortona, Asisi, Gubbio, Nocera, Gualdo, Spello, Castel della Pieve, Fabriano, Trevi ecc.

Li 13. novembre 1397. presso Pellini l. 10. par. 2. c. 90. e 91. cominciarono a passare di continuo pel territoriu castellano compagnie militari di Biordo Michelotti, di Giovanni da Barbiano, del Conte di Carrara, di Azzo da Castel di Modena, del Conte Corrado e mes. Corrado Prosperi tedeschi, di Broglio di Brandolino, di Francesco Gabrielli da Gubbiu e Ludovico di Parma, i quali tutti estorsero molte migliaja di fiorini, acciò meno che fosse possibile danneggiassero il territorio. Fu incolpata la Comune di Firenze che facesse passare pel territorio castellano queste masnade, perchè i castellani non vollero far guerra a Bartolomeo di Pietramala, come essa la faceva.

Finalmente si fece la pace con Gio. Galeazzo Visconti Duca di Milano, in cui fu compresa anche Città di Castello. L'atto fu conchiuso in Firenze, e si legge nei rogiti di ser Niccolò di ser Dato uno dei notari stipulanti. Fu conchiusa li 13. maggio 1396. Per parte di Città di Castello v'intervenne Niccolò di Giacomo Fucci *mercator sindicus, procurator et orator Communis Civitatis Castelli.*

Gli Ubaldini sempre più baldanzosi adunarono un' esercito in Apecchio ai 26. settembre 1398., e così arringarono. « O brigata, siate tutti gagliardi e franchi, perchè tutti saremo ricchi e anderemo questa notte alla Città di Castello alla porta di S. Gilio e di S. Jacopo, e per esse porte entreremo dentro, et essa Città metteremo a sacco e rubbaria tutto, e questi cittadini e persone d' essa Città porremo e a voi daremo e specialmente tutti quelli che reggono essa Ciptà ». All' avvicinarsi furono scoperti, e suonate le campane all' arme contuttochè gridassero « Vivano i Mancini, Ottaviano della Carda e la Chiesa di Roma »; pure il partito di dentro non si mosse, e così cagionando infiniti danni al contado si ritirarono. Manente di Buondelmonte di Firenze Potestà publicò sentenza, che condannava i rei nelle cose e nelle persone, cosicchè venendo nelle forze, siano incatenati come traditori, *et strascinentur et attenaglientur per loca publica et consueta dictae Civitatis usque ad locum justitiae consuetum, ibidemque laqueo cum catenis super ... suspendantur.* (archiv. comun. rollo 121. scheda 7.) Dalla cronica del Laurenzi si rileva, che erano 1000. i fanti parte sudditi del conte d' Urbino, parte di mes. Chiavello da Fabriano, oltre una gran quantità di fuorusciti castellani. Due soli de' ribelli furono presi e subito giustiziati. Quindi fu attivata una furiosa guerra e un bando, che tutte le famiglie dei ribelli uscissero dal territorio, i loro beni si lasciassero incolti, e le case loro fuori di Città bruciate. Fu decretato nel 1399., che i prossimi parenti fossero obbligati a comprare i beni dei ribelli confiscati al prezzo dei soliti bandimenti. Nel luglio la Comune spedì a Vaccareccia presso Apecchio per costruire a Montebuono un forte contro gli Ubaldini, i quali fecero venire Galeotto Malatesta con molti armati, che costrinsero i Castellani a lasciare il posto. Allora la Comune assoldò una compagnia di Bettandone d' origine bretone con molti castellani a danno degli Ubaldini, i quali cominciarono a parlare di pace. Nella fine di settembre si fece un compromesso in Uguccione Casali signore di Cortona, in D. Antonio Abbate di Cambalone, in Francesco dei Bostoli di Arezzo e in Corazza march. del Monte S. Maria. Il lodo di pace uscì li 22. agosto 1400. (Cronic. Laurenzi). La Città non ammise varj

articoli come gravosi, e però furono citati gli Ubaldini avanti il Potestà Simone Bordoni per sentire le ragioni di reclamo contro il lodo. Gli Ubaldini peraltro fecero i sordi e da contumaci cagionarono altri danni nel tempo successivo.

I Marchesi di Petrella avendo ricostruito il palazzo a difesa di quella curia con i denari dei dazj dovuti alla Comune, si legge pure che il dì 6. giug. 1399. la Comune stessa ne consegnò la custodia al march. Raniero figlio di Ugolino ad obedienza ed onore della Città sotto pena di 1000. fiorini d' oro. Quindi i March. di Petriolo per la capitananza avuta di Petrella s' intitolarono Marchesi di Petrella.

Nel 1401. Antonio Guelfucci usurpò il forte di Ghironzo. Si tentò di usurpare Montecastelli, e la Castellaccia si dovè ricuperare colla forza.

Erano frequenti gli assassinj per private vendette. Tentata inutilmente la pace, li 15. aprile fu mandato un bando, con cui s' interdiceva ogni comunicazione cogli Ubaldini e con Guido di Uguccione march. di Civitella. Chiunque avesse ucciso uno degli Ubaldini avea un premio di 500. fiorini con la liberazione d' ogni bando incorso, oppure colla facoltà di rimettere due dal bando. Si ordinò, che nessuno potesse lavorare le loro terre nel contado sotto pena di 400. libre.

Si leggono spesso i danni cagionati da queste guerre nel territorio castellano. Li 5. luglio 1394. si fa un compromesso da Lorenzo Machiavelli ambasciatore fiorentino e da Giacomo di Ghelfo castellano coi Perugini, con Biordo Michelotti e altri capitani della societa per i danni da essi fatti a Montone. Li 28. settembre furono pagati per concordia 150. fiorini d' oro.

Nel 1397. erano partite da Pietralunga 120. persone a motivo delle guerre e delle società armate, onde era il castello depauperato, e però in parte si assolvono dai dazi, e in parte si fa lavorare a riparo delle mura. Si assolvono dai dazi 115. focolari, dei quali 56. in Pietralunga, gli altri nelle parocchie di Sporzio, di Colscoldone, Cortolle, S. Donato, S. Croce e S. Anna.

Bisognò armarsi ancora per timore dei Perugini, che si erano dati ai Visconti profittando delle discordie tra i nobili sotto nome dei capi Baglioni, Crispolti, Beccarini ecc.

e tra i Raspanti, cioè popolari sotto nome dei Michelotti li 20. gennajo 1401., e però li 22. novembre fu spedito a Firenze per avere un soccorso per Città di Castello. Si ordinò la difesa di Castelfranco, di Montecastelli, di Montalbano e di Verna, che guardavano la parte di Perugia. La celebre brigata della Rosa, di cui uno de' primi condottieri era il tifernate Tommaso Boccioli, venne assoldata dal comune con altri soldati.

Nel 1402. li 5. giugno furono assicurate le raccolte della Città. I Fiorentini mandarono il conte Galeotto Malatesti per guardar la città stessa. Nel giug. Giovanni Colonna dalla parte di Perugia venne a tentare l'acquisto di Montecastelli che era come la chiave della valle Tiberina. Ma altro non potè fare che dar guasto a quella curia. La Comune annullando ogni bando contro i march. del Monte gl'invitò ad essere uniti alla Città, ed essi li 24. agosto esibirono ogni loro servigio, e protestarono di tenere in custodia a favore della Città i loro castelli del Monte S. Maria, Lipiano, Torre, Giojello, e i palazzi di Paterna e di Trevina, e fecero causa comune con la Città.

Morto il Visconti ai primi di settembre del 1402., Perugia li 22. novembre 1403. si dette a mes. Giovanni Tomacelli fratello del Papa Bonifacio IX. Alla di lui investitura furono presenti gli ambasciatori castellani mes. Paolo di ser Jacopo e ser Jacopo di ser Bartolo de' Gettati, che presentarono in dono al Signore di Perugia un bacile ed un vase con piedestallo di argento fino smaltato con l'arme di detto Signore e del Comune di Città di Castello. Il dono costò 300. fiorini d'oro.

Gli Ubaldini temendo di essere scacciati dai castelli usurpati, avendo di già perduto quello di Pietragialla, si diressero ad Agnosella Gaetani moglie del suddetto fratello del Papa, la quale li 7. marzo scrisse lettere alla Comune, in cui fortemente raccomandava gli Ubaldini. I Castellani, che avevano bisogno del Papa per le grosse somme dei censi arretrati, e vedendo, che gli Ubaldini seguitavano a fare scorrerie sul contado colle genti loro date dal Tomacelli, ricorsero ai Fiorentini, sapendo che il Papa era premuroso in loro ajuto contro gli eredi Visconti.

Morto Bonifacio IX. il 1. ottobre 1404. come fu notificato dai Cardinali a Città di Castello, il Tomacelli cessò d' essere Vicario della Marca e di Perugia. La Comune spedì a Roma l' avvocato Marcello Strozzi da Firenze, e i sindici castellani Francesco Bonori dottore di legge e Gio. Liso degli Abbocatelli a trattare una concordia col nuovo Papa Innocenzo VII. Interpose i suoi officj il Conte di Carrara. Città di Castello ottenne la bolla del Vicariato li 26. gennaio 1405. stipolato in publico concistoro.

Innocenzo VII. per 12. anni concede il mero e misto impero *cum gladii potestate*, e piena balia della Città, distretto e fortalizj, e sopra i publici proventi da imporsi a voglia della Comune, con facoltà di fare gli statuti sopra le cause civili e criminali tanto in prima, quanto in qualsisia altra istanza senza alcuna appellazione, riservato sempre il rispetto e venerazione alla Chiesa Romana: libera la Città da tutti i tributi e regali passati; convalida i contratti e testamenti: revoca le concessioni e privilegj di particolari persone in qualsivoglia parte e membro del distretto: obbliga la Città a pagare l' annuo censo di 1000. fiorini d' oro per la festa di S. Pietro. Per i danni fatti alle cose spettanti alla Chiesa, piazze e luoghi publici, muraglie, palazzi e case spettanti alla Chiesa Romana la Città promette pagare 13 m. fiorini d' oro al conte di Carrara capitano delle genti d' arme della Chiesa per i suoi stipendj e soldati in parte dei 24 m. fiorini d' oro promissegli, cassando qualsivoglia concessione e rappresaglia data a qualunque persona, e particolarmente a Paolo Orsini. E in evento, che fossero mosse le armi dell' esercito del popolo, il Papa promette farle cessare, nè per se stesso, nè per altri turbare lo stato e quiete della città, e di far tornare al dominio della città stessa i fortalizj e castelli, dando alla città facoltà di ricuperarli colle armi. La Comune promette di non ricevere più banditi o ribelli della Chiesa. Furono presenti Corrado Vescovo Melitense Camerlengo, il Vescovo di Spoleto e di Ancona Tesoriere, Francesco de Dure e Bonadeo da Narni Chierici di Camera, Francesco di Montepulciano Segretario del Papa, Bartolomeo Carafa procuratore dell' Ordine Gerosolimitano. Per parte del Comune di Cit-

tà di Castello fu rogato l' istromento di concordia da ser Andrea di Silvestro da Collestat di porta S. Florido notaro del Vescovato.

Per un caso imprevisto mancò la presa di Civitella per mezzo di Cecco Pallotta da Passignano, e di Antonio Mazzi da Montalbano colla loro masnada. La Comune per non tenere gente perduta a Petriolo, li 25. luglio ingiunse al Potestà, che dentro cinque giorni fosse distrutta ogni sua fortificazione, come fu fatto. (Ann. 1404.)

Il Papa mandò li 19. gennajo 1405. per Legato della Marca e Perugia il Card. di Bari, che fu officiato dagli oratori castellani.

La Comune incalzò la guerra contro gli Ubaldini, prese e distrusse il castello di Baciocheto; fu acquistato e poi distrutto quello di Pietragialla. Li 23. maggio gli Ubaldini fecero una tregua per sei mesi; ma avendo tratto al loro partito Ludovico nipote del Papa, e gli stessi Perugini, benchè soggetti al Legato Potificio Card. Landolfo (rogito di ser Antonio di ser Biagio), nel 1406. cominciarono di nuovo a fare ostilità con le genti di Ludovico, cioè cogli stessi soldati del Papa. Per tal novità la Comune li 20. settembre spedì oratori al Papa per reclamare contro gli Ubaldini. Il Papa mandò a Città di Castello per ambasciatore Antonello da Gualdo, e poi vennero anche gli ambasciatori di mes. Ludovico, quindi nel 1406. non fu più luogo a sconcerti. Nel luglio furono aggiustate le differenze dei danni dati coi Perugini per mezzo di Rinaldo degli Albizzi oratore di Firenze.

Nello stesso mese Ottaviano Ubaldini colla brigata del conte Donato dell' Aquila e di Gaspare di Pazzo o Pazzi di Arezzo si portò a Pietralunga, ma fu sorpreso dalle compagnie armate dei Castellani, che disfecero i nemici, e gl' incalzarono sino a Monte del Breve spettante al Conte di Urbino, presero quel castello, e vi fecero prigione il Conte Donato con 22. caporali. Fu favorita la fuga di Ottaviano Ubaldini da alcuni castellani (cronica Laurenzi). Finalmente il Card. Legato per mezzo di Chiavello da Fabriano indusse a fare una tregua tra gli Ubaldini e Città di Castello, che fu conchiusa li 8. decembre 1406. da Rinaldo degli Albizzi e detto Chiavello, facendo il compromesso nella Republica Fio-

rentina, sotto cui fu posto il castello di Apecchio per tre anni, da consegnarsi poi a chi verrebbe aggiudicato. Ratificato dagli Ubaldini il compromesso li 14. detto in Montone, li 18. vennero in Città con Chiavello, e furono per tre dì trattati dalla Comune. Il risultato del compromesso dopo lunghi dibattimenti fu il lodo del 1410. della Republica Fiorentina, che definì per Città di Castello i castelli di Apecchio, Arcelle, Caselle, Papplo, Vergonzano, Montevicino, Menatoja e Monte Pizione indebitamente occupati dagli Ubaldini. (Arch. Comun.)

Nel fine del 1406. Gregogio XII., che successe a Innocenzo VII. rinnovò i patti del Vicariato di Città di Castello pagando il censo stabilito.

Li 16. giugno 1407. i Marchesi di Civitella ricevettero i fuorusciti di Perugia Ruggiero e Guccio Baglioni con 500. cavalli e 1000. fanti. La qual cosa dispiacque ai Perugini e ai Castellani; perciò si leggono spedizioni a Firenze al Card. Legato, ai priori di Perugia, ai fuorusciti medesimi e a Braccio Fortebracci che militava nella Marca d' Ancona.

Cerbone March. del Monte assistito da uno sgerro uccise Gian Piccino nella pieve del Monte unico superstite del march. Angelo di Guiduccio e Guiduccio di Antonio di Raniero. I Fiorentini profittarono di questa occasione (come ricavò il Certini dall' epistolario delle riformagioni di Firenze) per scrivere ad Antonio Angeli capitano di Arezzo li 9. luglio 1407. se era possibile senza incontrare inquietezza di persona che fosse da stimare di ridurre il Monte S. Maria sotto il dominio fiorentino. Si legge nella comandigia del 23. settembre 1407., che il padre di Guiduccio si era ritirato nel vicino Monastero di Marzano. Cerbone fece arrestare la consorte, e certi piccoli figli di Gian Piccino in oscuro fondo di torre, de' quali non se n' ebbe più nuova. Li 17. settembre I Fiorentini spedirono Rinaldo di mes. Maso degli Albizzi a Cerbone per riconciliarlo con Neri e Corazza suoi congiunti, e liberare i suddetti prigioni fatti da Cerbone. Li 23. detto Cerbone fece un solenne atto di federazione con Città di Castello, cui si sottomette colle sue fortezze del Monte S. Maria, Lipiano, Giojello, i palazzi di Paterna di Trevina, di Sorbello colle loro corti e giurisdizioni, e il palazzo di Tor-

re, con che non possa esser egli o suoi complici molestati dell' omicidio commesso dei detti Marchesi, e s' intendano assoluti e liberati, per rogito di ser Antonio di Biagio notaro del Monte S. Maria con Giovanni di ser Matteo di Castiglione Aretino notaro. Fu accettato e registrato l' atto sotto il 25. detto (Arch. Com.). Cerbone volendo solo comandare nel Monte S. Maria, furono costretti i suoi fratelli a ritirarsi in Roma, dove cominciarono ad intitolarsi Marchesi di Rasina.

In questi tempi inquietava molto la Italia Ladislao Re di Napoli, che profittando dello scisma papale, cercava di divenire signore dell' Italia stessa. Li 29. giugno 1408. Città di Castello entrò nella lega già fatta dai Fiorentini col Card. Coscia Legato di Bologna. Furono tentati non ostante mezzi convenevoli, onde quel Re non estendesse il dominio da Perugia in Città di Castello. Furono spediti ambasciatori al Tifernate Daniele di Giovanni uno dei primi capitani del Re Ladislao. Replicati oratori si spedirono a Paolo Orsini e al Papa. Si conoscono fatte altre spedizioni per conoscere forse le mosse di quel Re, o de' Perugini aderenti ad esso. Vennero nel 5. decembre mandati i commissarj, affinchè le grasce fossero in salvo ne' castelli, ed appostati molti picchetti di osservazione verso Perugia. Si fece legge, che tutti i cittadini dai 14. ai 50. anni stessero a guardia delle mura castellane. Già venivano varj corpi di truppe fiorentine, e temendo qualche novità i Marchesi di Civitella li 27. decembre ottennero un' amnistia della Città per due anni.

Tutto nel 1409. era pronto alle ostilità. Un tal Paolo Cinquefanti da Gubbio avendo tentato di occupare il castello di Certalto cadde nelle forze di Francesco Baldovinetti da Firenze Potestà di Città di Castello. Ma Francesco Riccardi di Ortona Governatore e Luogotenente di Perugia chiese in grazia al Magistrato Castellano, che gli si regalasse per morto anche a contemplazione del Re Ladislao.

Stavano al servizio della Comune Miglioruccio di Baccio Tifernate, Tartaglia di Avello e Bartolomeo Bricaldi altro Tifernate, che avea il comando di 100. lancie, ossia di 300. uomini a cavallo. I cittadini armati aveano 20. capitani maggiori e 40. minori. La Comune regalò un cimiero del valore di sopra 100. fiorini d' oro al concittadino Daniele di Gio-

vanni di sopra mentovato, forse affinchè non recasse danno alla Città. I Fiorentini li 28. aprile spedirono ai Tifernati sulle mosse, che faceva l' esercito del Re. Questo peraltro si diresse ad Arezzo, dove ebbe una rotta considerabile dai Fiorentini, come narra Campano nella vita di Braccio. L' esercito del Re si ripiegò sotto Cortona, che venne in suo potere. Da Cortona andato a Perugia, si temeva l' invasione del contado castellano. Si spedì a tal' effetto un rinforzo di soldati ai March. Cerbone e Ludovico per custodire i passi nella loro signoria di Reschio. I Fiorentini mandarono a Città di Castello Braccio Fortebracci, il quale come si esporrà nelle di lui gesta, dette una sconfitta all' armata del Re sotto Promano.

Sotto il nuovo Pontefice Alessandro V. avendo il Re Ladislao ritirate le truppe nel suo regno, ciò non ostante Città di Castello stava sul piede di guerra, perchè Perugia e Cortona erano presidiate dalle truppe di Ladislao. Il Papa avea rilasciato ai Tifernati i censi non pagati pel Vicariato, attesi i servigj prestati allo stato, come dice il breve del 28. settembre.

Giovanni XXIII. successore di Alessandro V. confermò il Vicariato alla Città, come da sua bolla esistente nell' archivio comunale.

Nel 1411. ebbe fine la guerra del Re Ladislao coi Fiorentini. Li 19. gennaro furono destinati i sindici per ratificare la pace *inter magnificum Commune Florentiae, magnificum Commune Senarum et magnificum Commune Civitatis Castelli ex una parte, et Regem Apuliae Ladislaum ex altera.* Cristoforo degli Spini Fiorentino e Giacomo Felcini tifernate si portarono dal Re Ladislao per la formazione degli articoli della pace, per cui dovessero gli Ubaldini restituire Apecchio. Fu rimesso ogni bando ai March. di Civitella, cui era terminata da un' anno l' amnistia, ma erano stati quieti nella passata guerra.

Nel 27. marzo 1415. il Card. de Callant Camerlengo di Giovanni XXIII. rimette e condona 1500. fiorini dei 3 m. arretrati dovuti da Città di Castello alla Camera Apostolica pel Vicariato.

Nell' ottobre 1415. vennero gli ambasciatori del Concilio di Costanza, che furono trattati con un convito di sopra 100. coperti con dimostrazioni tali, che l' impegnarono a far rifermare il Vicariato alla Città, giacchè Giovanni XXIII. avea deposto il Pontificato.

L' anno 1416. fu fatale per i March. di Civitella. Il march. Guido aveva esteso il suo dominio nelle vicine ville, e forzato i popoli da esse dipendenti a prendere le armi.

Li 8. novembre 1415. la Comune accordò privilegj ed esenzioni a tutti quelli, che abbandonassero Civitella, e venissero ad abitare in Città di Castello, accordando anche salvocondotto ai banditi. Ordinò altresì, che nessun suddito della Comune ardisse fare alcuna fazione reale o personale nella curia di Civitella, sebbene vi avesse terreni senza espressa licenza da ottenersi da due terzi di consiglieri, che nessun suddito potesse accostarsi a quella curia ribelle. Questo servì molto a snervare il partito dei March. di Civitella. Ciò non ostante li 20. marzo 1416. fu fatto sindico della Comune Cristiano Guelfucci per trattare quest' affare colla Comune di Firenze, ma nulla si conchiuse. Nel 27. aprile furono incombenzati due Priori ad effetto, che con Cristiano Guelfucci, Bartolomeo Suppolini, Miglioruccio Migliorati e Giovanni Galgani facessero costruire una bastia o fortalizio per battere il castello di Civitella. Inutili riuscendo altri tentativi di accordo, fu mandata gente armata, che dopo un mese e mezzo di assedio ne morì molta. Nel 22. giugno furono mandati quattro cittadini più esperti, Venturuccio Marzi, Niccolò Ciappetti, Benedetto Capucci e Ruggiero di Onofrio. Vi morì Giacomo di Niccolò Mancini, e li 7. luglio gli furono decretati funebri onori, e i suoi figli sgravati dai dazj e gabelle per 5. anni. Li 13. luglio furono spediti Bartolomeo di ser Tommaso e Giacomo di Cecco, poco dopo il Potestà Giovanni Castellani da Firenze, il barigello, che era allora persona di stima, e l' officiale delle gabelle per punire quelli che fossero insubordinati alla disciplina militare. Alla fine si presentò al consiglio di guerra un tal Ventura di Guido di Acquaviva territorio di Cortona, che promise di penetrare in certa torre, che avrebbe portato la caduta del castello, chiedendo in premio la taglia di quattro banditi non rei di ribellione a

sua scelta. La cosa riuscì, il castello fu preso li 22. luglio. Il Marc. Guido con Uguccione ed altri suoi figli, ottenuto il salvocondotto della vita, fu portato nel palazzo priorale, ove fu trattato con tutti i riguardi. Il popolo poi, che era furioso per tanti cittadini perduti, chiese la loro morte, nè valsero il Potestà e il Magistrato. Guido con suo figlio Uguccione e Antonetto suo genero furono decapitati. Nove de' suoi compagni appiccati. Un servo del march. Guido, che lo volle seguire per fedeltà, il dì seguente fu legato alla publica colonna della berlina, e a colpi di sassi ucciso dal popolo (cronic. latina).

Li 29. luglio fu decretato un publico ringraziamento a Dio e a S. Maria Maddalena, nella di cui festa fu espugnata *spelunca latronum .... semper Civitatis aemula.* Si pose nel palazzo del Comune la imagine della Santa dipinta da mes. Angelo di Cola da Camerino colla spesa di fiorini 30. (registro comun.), e fu ordinato, che si dovesse ogn' anno fare la luminara in detto giorno, prendendo il denaro dalla cassa della Mercanzia (archiv. comun.).

Ventura di Guido fu fatto cittadino e ammesso a tutti gli onori, e provisionato a vita. Furono premiati ancora i prodi militari Gio. Pietro di Bartolo di Vanne tifernate, Giacomo di Bencivenne da Quarata, Francesco Falficoni da Monterchi, Antonio di Pace da Montemigiano, e quattro dei principali cittadini, Cristiano di Bartolomeo, Paolo Tassioni, Giovanni Galgani e Cristiano Guelfucci. Fu regalato a Braccio gia signore di Perugia il cavallo del march. Guido ornato di un magnifico manto.

I figli di Ramberto de' signori di Ranco, i signori di Brandaglia di Arezzo, e Antonio signore di Elci de' conti di Bagno per i rapporti, che avevano coi Marchesi di Civitella spedirono due sicarj per assassinare Ventura di Acquaviva. Il colpo andò a vuoto, perchè furono scoperti.

Il forte di Civitella essendo stato distrutto sino alle fosse, ebbe fine il feudo di Colle. Rimasero solo le famiglie di Petriolo e di Petrella. L' uno e l' altro luogo ebbero la capitananza dalla Città. Le liti insorte sui beni dei Marchesi di Civitella furono rimesse al parere dei tre dottori di legge, Francesco Bonori, Pietro Tartarini e Matteo Carsidoni.

Estinta la linea mascolina dei march. di Civitella, i beni furono dalla Comune applicati alla Fraternita de' poveri di S. Maria. Ebbe la Comune molte liti suoi beni confiscati del march. Guido. Ghino o sia Ugolino avo del morto march. Guido ebbe da Pellina di Antignolle ora detto Antiniola, Marietta per figlia. Questa signora sopravisse e testò in favore di Ruggiero di Antignolla. Ora nel 1433. Niccolò nipote di Braccio Fortebracci divenuto signore della Città di Castello avea spedito per suo luogotenente il detto Ruggiero di Antignolla. In questa occasione affacciò i sui diritti ereditarj e la Comune cedè nel gennaro di dett' anno i beni, salvi i frutti percetti, e i beni alienati, a condizione, che non si riedificasse il castello di Civitella.

Lite maggiore fu mossa alla Comuna da Niccolò Montemellini, e Niccolò Graziani perugini in qualità di consorti di Magia, e Margherita figlie del fu march. Guido. A tal' effetto si diressero all' Imperatore Sigismondo, che si trovava in Perugia, e prodotto il falso diploma di Federigo I. del 1162., che fu soltanto menzionato, ma non inserito, come falsamente narrano i cronisti della famiglia dei March. di Civitella, fu da lui confermato, come si conserva nell' archivio dei sig. Graziani di Città di Castello ed è in data del 28. agosto 1433. La Comune si oppose a dar loro il possesso, e colle trattative nulla concludendosi, li 8. settembre 1437. fu data piena balia a quattro deputati Vitellozzo Vitelli, Battista Fucci, Tuberto Tiberti, e Niccolò Capucci per assistere alla lite gia portata in Roma, ma nulla si potè risolvere come pure niente si potè conchiudere dai quattro Deputati Amodeo Giustini, Paolo Bernardini, Vitellozzo Vitelli e Bartolomeo Fucci nel 1449. eletti da Mons. Albergati coi Priori, e gli otto della custodia per la concordia di quest' affare. Finalmente Niccolò V. li 4. settembre 1451. commise l' affare al Vescovo di Brescia allora Governatore di Perugia, e a Niccolò di Gio. Pietro di porta S. Maria castellano scrittore delle lettere apostoliche e suo famigliare. Con suo breve ordinò loro o di accordare l' affare, oppure di deciderlo inappellabilmente. Seguì la concordia, che si legge ai 22. novembre nell' annale del 1452., per cui la comune cedette i beni del fu marchese Guido, ma ritenne tutta la sua competente giurisdizione nel-

la curia di Civitella, come suo territorio. 1417. Corazza marchese di Rasina volendo assicurare i suoi figli Piero, Guidone e Neri nel possesso de' suoi beni, fece per mezzo dell' Abbate di Camporeggiano notificare alla Comune, che mettea tutta la sua signoria in mano della Comune stessa come capo e padre della sua famiglia. L' atto è del 24. aprile. Il 6. maggio era già seguito l' atto di filiazione, e ne fu sentito di quest' affare Braccio signore di Perugia. Morto poco dopo Corazza in Città di Castello gli furono fatti suntuosi funerali, e pochi anni dopo morti tutti i suoi figli, meno Ludovica figlia di Neri, il march. Cerbone li 8. settembre 1435. colla interposizione della Repubblica Fiorentina ottenne dalla Comune la stessa donazione, che essa aveva avuto dal march. Corazza di tutti i suoi beni in vigore del testamento rogato da ser Giovanni Bernabei di Montemigiano. Dopo varie vicende il feudo di Rasina fu comprato dalla famiglia Altieri, che n' ebbe la investitura col titolo di Principato da Clemente X. Papa di famiglia Altieri. Quantunque poi fosse stato posto il luogo di Rasina nel catasto di Perugia, pure fu riconosciuto del contado tifernate per confine legale, naturale ed ecclesiastico, avendo per termine il fiume Nicone.

Fu molto anche conteso tra la Comune e i Marchesi del Monte sul castello di Torre tra Lipiano e Monterchi. Non ostanti le decisioni in favore della Città, i March. ne ritennero la giurisdizione di fatto, la Comune quella di diritto, mentre nello statuto c. 14. p. 7. si legge, che il sindico di Celle abbia nel suo sindicato *homines castri Cellis*, Turris, *Patrignonis ecc.*

Li 3. genn. 1418. giunsero in Città di Castello due messi apostolici col breve di assunzione al Pontificato di Martino V. nel concilio di Costanza, per cui finì il grande scisma occidentale. A solennizzare con publiche feste un tale avvenimento la Comune impiegò 50. fiorini, il Vescovo 40., il clero 52. Furono spediti ambasciatori al nuovo Papa, tra i quali Angelo Cerboni. Si supplicò per ottenere il Vicariato, e si ottenne con bolla del 26. agosto 1420. per tre anni, mediante l' annuo censo di fiorini 750. Eccone il tenore

Martinus Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Communitati et populo Civitatis nostrae Civitatis Castelli in eadem Civitate, ejusque castris, fortilitiis, terris, locis, comitatu, territorio et districtu ad nos et Romanam Ecclesiam pleno jure immediate spectantibus et pertinentibus pro nobis et eadem Ecclesia in temporalibus vicariis generalibus salutem et apostolicam benedictionem. Et si de salute cunctorum christifidelium ex officio superna dispositione nobis injuncto curam vigilem geramus, quantum ex nobis ex alto conceditur, de statu tamen provinciarum, civitatum, terrarum, castrorum atque locorum nobis et Romanae Ecclesiae immediate subjectorum tanto amplius sollicitudo nos urget, quanto illa ardentiori charitate prosequimur. Intensis itaque desideriis cupientes, ut civitas nostra Civitatis Castelli nobis et prafatae Ecclesiae immediate subjecta, civesque ipsius et incolae ac habitatores sub nostro ac ipsius Ecclesiae nomine juste regantur, utiliterque ac prospere gubernentur, ac nostrae circumspectionis industria, grataque et accepta servitia, quae praefatae Ecclesiae retroactis temporibus impendistis ac impendere non desistitis debita gratitudine recensentes, ad ea, quae vestros honores et commoda sapiunt, vobis merito concedenda promptis affectibus excitamur. Hiis siquidem et aliis considerationibus moti, et ut eo ferventius atque devotius ad nostra et praedictae Ecclesiae obsequia, servandamque fidelitatem animemini, quo per nos amplioris dono gratiae sensetis vos munitos, sperantes, quod tamquam viri ad hoc idonei, fide praeclari et providentia circumspecti, experientia docti et sollicitudine vigiles, statum ac honorem nostrum, ac dictae Ecclesiae diligatis, pacem ametis, nutriatis concordiam, et sine personarum acceptione justitiam ministretis, Vicariatum, regimen, gubernationem et administrationem praedictae Civitatis nostrae Civitatis Castelli et quorumcumque castrorum, terrarum et locorum districtus ejusdem, quae praesentialiter possidetis, seu quae ad ipsam nostram Civitatem pertinentia per alios occupata, per vos pro nobis et Ecclesia Romana propria auctoritate recuperare contigerit in futurum (jure tertii semper salvo), quorum nomina et confinia hic haberi volumus pro sufficienter expressis cum omnibus juribus et pertinentiis eorumdem ad nos et Romanam Ecclesiam pleno jure spectantibus et pertinentibus, ac

incolarum et habitatorum eorumdem auctoritate apostolica ac ex certa scientia a die festi S. Martini indict. 11. mensis novembris prox: futuri ad tres annos exinde prox: futuros vobis concedimus per praesentes, vos in temporalibus vicarios, rectores, gubernatores ejusdem Civitatis, castrorum, terrarum, locorum, jurium et pertinentiaram et incolarum eorumdem vobis in obedientia, devotione et fidelitate nostra ac praedictae Ecclesiae et successorum nostrorum canonice intrantium præsistentibus auctoritate praedicta facimus, constituimus et etiam ordinamus, alienatione tamen Civitatis, castrorum, terrarum et locorum praedictorum ac bonorum immobilium et pretiosorum mobilium dictae Ecclesiae in ipsis Civitate, castris, terris et locis ac pertinentiis suis vobis penitus interdicta. Et insuper vobis vicariatum, regimen, gubernationem et administrationem hujusmodi Civitatis, terrarum, castrorum et locorum ac jurium et pertinentiarum praedictorum per nos et alios officiales, quos eadem Civitas alias solita est habere per vos more solito eligendos cum illis mero et mixto imperio et omnimoda jurisdictione temporali, quae inibi per dictam Ecclesiam seu ejus rectores aut officiales hactenus exercitata fuerunt et per vos praesentialiter exercentur ad honorem nostrum et ejusdem Ecclesiae, statumque pacificum et tranquillum Civitatis, terrarum, castrorum et locorum, jurium et pertinentiarum praedictorum, nec non incolarum et habitatorum eorumdem eadem auctoritate concedimus per praesentes juste et fideliter exercenda, ac per vos seu alium aut alios quoscumque Potestates, judices, sindicos aut officiales idoneos, qui possint et debeant quaestiones quaslibet tam civiles, quam criminales et alias cujuscumque speciei vel generis motas vel movendas ad forum Civitatis, terrarum, castrorum, locorum, jurium et pertinentiarum praedictorum vel alicujus ex eis ratione contractus, delicti vel alterius rei, de qua ageretur, aut quovis modo de jure vel approbata et præscripta hactenus consuetudine pertinentes et in causis appellationum et nullitatum quarumcumque civilium et criminalium ac mixtarum, si esset ita hactenus consuetum, accurate audire et de ipsis, praevia ratione, cognoscere, criminibus haeresis ac falsificationis literarum apostolicarum exceptis, easque fine debito terminare et exequutioni debitae demandari, constituendi, ordinandi et etiam deputandi, ita tamen

quod de illis extra dictam Civitatem, castra, terras vel loca nulla possit cognitio vel definitio haberi, sed in illis dumtaxat et per illos, per quos id fieri hactenus consuevit, qui auctoritate et vice nostra id faciant et facere possint et intelligantur; nec non colligendi et percipiendi ac vestris usibus applicandi libere et absque eo quod nobis vel alteri pro nobis vel successoribus nostris, seu Camerae Apostolicae ullo unquam tempore aliquam teneamini reddere rationem, omnia et singula debita, thelonia, pedagia, gabellas et emolumenta ac fructus, reditus, proventus et introitus quoscumque etiam condemnationum et mulctarum, quae per eamdem Ecclesiam aut ejus officiales seu dictum populum et Commune exigi et levari debuerunt et consueverunt, cujuscumque generis et speciei et quocumque nomine censeantur, quae ad nos et dictam Ecclesiam in Civitate, terris, castris, locis, juribus et pertinentiis supradictis, nec non incolis et habitatoribus praedictis quibusvis modo, titulo, jure, causa, via, occasione vel forma pertinerent, et de ipsis omnibus et singulis prout vobis videbitur et volueritis, libere disponendi ac per vos seu alium vel alios quibus id committendum duxeritis merum et mixtum imperium et omnimodam jurisdictionem in praedictis et circa praedicta exercendi; contradictores quoslibet et rebelles quoties expedierit temporali discretione, qua convenit, compescendi, et statuta, provisiones et decreta quaelibet facta et fienda, quae non sunt contra ecclesiasticam libertatem, utendi, compilandi et faciendi, ac omnia alia et singula, quae statui et honori nostro et ejusdem Ecclesiae, ac statui pacifico et prospero Civitatis, terrarum, castrorum, locorum, jurium et pertinentiarum praedictorum, nec non incolarum et habitatorum eorumdem, et quae circa bonum statum et regimen dictae Civitatis hactenus consueta fuerunt, et expedire cognoveritis, faciendi, statuendi, ordinandi, corrigendi, definiendi et exercendi, concedentes eadem auctoritate plenam facultatem, ita tamen quod de hujusmodi consuetis theloniis, pedagiis, gabellis, fructibus, reditibus, proventibus, introitibus et emolumentis vos teneamini Civitatem, terras, castra, loca, jura et pertinentia praedicta, ipsorum territoria, arces et fortalitia vestris sumptibus et expensis fideliter et diligenter

reparare, manutenere, defendere et conservare, et etiam custodire, et omnia alia ipsorum onera consueta supportare, absque eo quod nos aut dicta Ecclesia vobis et aliis pro hujusmodi vicariatu, rectoria, gubernatione, reparatione, custodia et aliis praedictis seu dependentibus ab iisdem subvenire in aliquo teneamur. Et nihilominus singulis annis, dicta concessione durante, de ipsis emolumentis, introitibus, fructibus, reditibus et proventibus ex praedictis omnibus et singulis percipiendis pro censu et canone ratione vicariatus Civitatis, territorii et districtus praedictorum in festo Bb. Apostolorum Petri et Pauli de mense junii nobis, et Camerae Apostolicae ubicumque nos et succcessores nostros Romanos Pontifices canonice intrantes esse contigerit, vestris tamen sumptibus, periculis et fortuna 750. florenos auri de camera solvere, dare et assignare efficaciter teneamini: nec non militare subsidium ac regalia B. Petri et alia servitia in constitutionibus dudum factis per fel. rec. Innocentium PP. VI. ac alios Summos Pontifices praedecessores nostros facere, attendere et adimplere, et ad parlamenta generalia accedere fideliter teneamini, si et quemadmodum per exacta tempora teneri cunsuevistis. Càusas tamen omnium et singularum appellationum ac nullitatum quarumlibet tam civilium, quam criminalium et alia quaelibet superioritatis jus nobis et successoribus nostris ac Legatis, qui pro tempore in illis partibus residerent, expresse et specialiter retinemus, et etiam reservamus, salvis tamen et reservatis in hac causa quibuscumque privilegiis et indultis Civitatis, terrarum, castrorum, comitatus, territorii et districtus praedictorum in hac parte competentibus, si qua sunt, ac laudabilibus consuetudinibus quoque inibi hactenus observatis, quibus non intendimus in aliquo derogare; quodque bona immobilia ecclesiarum, monasteriorum, piorum locorum et ecclesiasticarum personarum per quoscumque ablata seu occupata in Civitate, comitatu, territorio, terris, castris aut locis praedictis vel eorum aliquo restituere, seu restitui faciatis illis, quorum interest hoc modo, videlicet, quod illa, quae per ipsum Commune Civitatis Castelli, seu de ejus mandato in aliquo locorum et terrarum ablata fuissent, per ipsumCommune restituantur: si

autem per singulares personas, personae ipsæ ad restituendum illa seu jus vel causam ab illis habentes compelli debeant per vos infra tres menses a tempore scientiae, ut sequatur restitutio cum effectu: nec receptetis rebelles et bannitos ejusdem Ecclesiae, nec directe vel indirecte faciatis per alios receptari, nec eis vel eorum alicui auxilium vel favorem dari, seu praestari ullo modo permittatis; quin potius quoscumque ex eis in vestram pervenientes potestatem, quoties super hoc a Legato Apostolicae Sedis vel Rectore in illis partibus existente, aut aliis dictae Ecclesiae officialibus, ad quos id ratione officiorum suorum pertineret, requisiti fueritis bona fide capi faciatis, et ad hujusmodi requirentes sub fida custodia destinari, quodque per vos seu officiales vestros, quos ad hoc duxeritis deputandos, Civitatem, terras, castra, loca, jura, jurisdictionem et pertinentia praedicta, durante concessione praemissa ut praefertur, regatis et gubernetis secundum jura et constitutiones ac statuta Civitatis praedictae et alia per vos aut alium a vobis potestatem habentem rite, juste edita vel edenda, et quod omnia statuta, si qua essent in Civitate, terris, castris, locis et pertinentiis praedictis contra Romanam Ecclesiam et ecclesiasticam libertatem, ecclesiasticasque personas, seu eorum bona cassetis et faciatis totaliter cassari et aboleri, ipsisque non utamini, nec ea quoquo modo servetis; quodque vos omnes gentes armigeras tam equestres quam pedestres per nos aut legatos seu rectores praefatos quotiescumque intromissas in Civitate, comitatu, terris, castris, territorio et districtu supradictis recipere et receptare, ac recipi et receptari, nec non benigne tractari, eisque de victualibus et aliis necessariis provideri pro pretio competenti juxta posse vestrum facere teneamini; quodque Civitas, comitatus, terrae, castra, territorium et districtus praefati hujusmodi vicariatu finito ad potestatem, dominium ac manus nostras vel successorum nostrorum praedictorum libere et cum omni integritate revertantur procurabitis et toto posse et sine fraude et bona fide oportunis provisionibus et remediis operabimini. Et si forte censum praedictum in termino praemisso non solveritis, et alia superius expressa ac juramenta per vos juxta formam inferius annotatam praestanda et contenta in eis non servaveritis, vel non adimpleveritis, aut contra ipsa, seu ipsorum aliquod temere per

vos aut alios feceritis seu veneritis, et culpam vestram super hoc legiptime moniti infra trium mensium spatium admonitionis tempore hujusmodi computandum congrua satisfactione non correxeritis, ab omni exercitio vicariatus, regiminis, gubernationis et administrationis Civitatis, terrarum, castrorum, comitatus, territorii, districtus et locorum praedictorum et cujuslibet eorum vos suspendimus ipso facto, illudque vobis penitus inhibemus, et si infra alios tres menses hujusmodi primos tres immediate sequentes praedicta non curaveritis cum effectu debito reparare, ex tunc ab ipsius vicariatu, regimine, gubernatione et administratione ac omni jure vobis exinde quomodolibet competente vos privatos esse volumus et tenore praesentium declaramus, assumentes in nos et successores nostros et B. Petri protectionem et defensionem dictae Civitatis ac terrarum, castrorum et locorum praedictorum et eorum incolarum et habitatorum seu peculiarium S. Romanae Ecclesiae filiorum contra quoscumque, qui offenderent, seu offendere vellent, et occuparent vel occupare vellent Civitatem, terras, castra aut loca praedicta. Postremo omnes ambiguitates seu dubia, quae praetextu vel occasione concessionis, constitutionis, voluntatis, reservationum et conditionum praedictorum vel aliquorum aliorum praesentibus expressorum quovis modo et quotiescumque in posterum orirentur, ac ipsorum interpretationem et declarationem ad nos et successores nostros dumtaxat volumus pertinere. Vos igitur ex traditis vobis dono coelesti virtutibus circa Civitatis, comitatus, terrarum, castrorum, territorii et districtus praedictorum regimen prosperum et tranquillum sic vos diligentes exhibeatis et etiam studiosos, quod cives, communitates, universitates, habitatores et incolae praelibati utilibus gubernatoribus et providis rectoribus merito faveant se commissos, vosque exinde apud Deum et homines valeatis merito commendari, nostramque et ejusdem Sedis benedictionem et gratiam uberius promereri. Volumus insuper et huic nostrae concessioni adjicimus per praesentes, quod sindici et procuratores dicti populi et Communis Civitatis nostrae Civitatis Castelli habentes ad haec et infrascripta solemne, sufficiens, et speciale mandatum sindicario et procuratorio nomine praedicto in manibus ven. fratris Ludovici Episcopi Magalonensis Vice Camerarii nostri praestent debitas fidelitatis in forma,

quae inferius describitur, juramentum. Forma autem ipsius juramenti, quod ratione praesentis vicariatus praestare tenemur, quodque ad praesens per dilectum filium Lotherium Davanzati de Davanzatis civem florentinum sindicum et procuratorem nostrum ad hoc a nobis specialiter constitutum in nostris manibus praestitistis, ut per eum plenius informemini, praesentibus inseri fecimus, quae sequitur et est talis.— Ego Lotherius Davanzati de Davanzatis civis florentinus procurator et procuratorio nomine Communis et populi Civitatis Castelli in eadem Civitate, ejusque terris, castris et locis ac comitatu, territorio et districtu ad nos et Romanam Ecclesiam spectantibus pro SS. D. N. et praefata Ecclesia in temporalibus generalium vicariorum, ac per ipsum D. N. specialiter constitutorum, habens ad infrascripta plena et sufficientia mandata, in animas dictorum constituentium promitto et juro, quod ex hac hora in antea fideles erunt B. Petro Apostolorum principi, et SSmo. in Christo patri et D. N. D. Martino divina providentia Papae V., suisque successoribus Romanis Pontificibus canonice intrantibus, non erunt in consilio, auxilio, opere vel facto, quod dictus D. N. vel ejus successores vitam perdant vel membrum, seu capiantur mala captione, consilium vero quod eis significaverint vel committent, per se seu nuncios aut literas sine eorum licentia ad eorum damnum scienter nemini pandent, et numquam erunt verbo, facto, consilio vel consensu directe vel indirecte, per se vel alium seu alios, publice vel occulte, seu quovis modo contra Romanam Ecclesiam, D. N. Summum Pontificem, qui nunc est, vel pro tempore erit, sed semper erunt adjutores ad conservandum, retinendum, defendendum et recuperandum Civitates, terras, castra, villas, rochas, fortalitia et regalia B. Petri, et omnia alia jura S. Romanae Ecclesiae, etiam male alienata et per malos homines occupata, seu tyrannice detenta adjuvabunt pro posse recuperare et recuperata defendere, ac in suo pleno dominio, eorumque juribus, utilitatibus et hominibus conservare praefatum D. N., Legatum et officiales quoscumque dictae Sedis, quotiescumque ipsos per Civitates, terras, castra, districtus et loca eorum regimini commissa transitum facere contigerit in eundo, stando et redeundo, humiliter et honorifice suscipient et gratitudine debita, quantum poterunt, pertractabunt: perditio-

nis assumpto Petro De Luna, qui se olim Benedictum XIII. in ejus obedientia nuncupabat per generale concilium Constantiense sententialiter condemnato, ejusque sequacibus et dantibus ei auxilium, consilium et favorem, cujuscumque fuerint praeeminentiae, ordinis et conditionis et quacumque dignitate fulgeant, aliisque Romanae Ecclesiae inobedientibus, rebellibus per ipsam Ecclesiam denotatis, et in posterum denotandis, quamdiu extra gratiam et communionem dictae Ecclesiae permanebunt, ipsi constituentes nullatenus adhaerebunt, nec dabunt quovis modo per se aut per alios, directe vel indirecte; publice vel occulte auxilium, consilium vel favorem, nec ab aliis, quantum in eis erit et impedire poterint, praestari seu dari permittent; sed eos pro posse, donec convertantur et revertantur ad gremium S. Romanae Ecclesiae et obedientiam et reverentiam ipsius D. N. vel ejus successorum juxta tenorem processuum apostolicorum, et prout justum fuerit praefatum Petrum et alios inobedientes et rebelles pro posse prosequentur et invadent et invadi facient juxta eorum posse ac bona fide, et numquam erunt verbo vel facto, consilio vel consensu, ut aliquis Imperator, Rex, Dux vel Marchio seu quivis alius, universitas, communitas vel collegium alicujus communitatis, terrae vel loci eligatur, nominetur, seu assumatur in dominum, officialem vel rectorem Civitatis, comitatus et districtus, terrarum et locorum praedictorum sine expressa licentia ipsius D N. vel ejus successorum et Legatorum: et quod constitutiones papales, maxime fel. rec. Joannis XXII., Clementis VI., et Innocentii VI. Summorum Pontificum sequentes de hac materia pro posse et totis viribus observabunt; et si contigerit, quod aliquis nominaretur, eligeretur vel assumeretur in dominum aut officialem vel rectorem in Civitate, comitatu, districtu, terris et castris praedictis sine expressa licentia, ipsius D. N. vel Legatorum seu vicariorum ejusdem, non prustabunt ei publice vel occulte auxilium, consilium vel favorem, sed pro viribus, quantum poterunt repugnabunt, quodque continuatis temporibus in devotione, fidelitate et obedientia ipsius D. N. et successorum ejus Romanor. Pontificum canonice intrantium et Legatorum, Vicariorum et officialium suorum perpetuo et inviolabiliter permanebunt: et quod numquam contra praefatam Romanam Ecclesiam et D. N. Papam seu successores et officiales praefatos

rebellabunt aut rebellantibus adhaerebunt quoquo modo, nec eis praestabunt auxilium, consilium vel favorem publice, et Summis Pontificibus parebunt, favebunt et reverenter obedient cum effectu, cavalcatas, offensiones, invasiones, dissensionesque non facient vel fieri procurabunt contra aliquos ipsius Ecclesiae fideles, obedientes, subditos vel devotos, nisi in quantum idem D. N. Papa permiserit, et de sua processerit voluntate, neque ipsos invadent, seu damnificabunt per se vel alios, nec invadere vel damnificare volentibus vel attentantibus quoquo modo praestabunt auxilium, consilium vel favorem: nullam praeterea conjurationem, conspirationem seu legam contra D. N. Papam ac Romanam Ecclesiam ac officiales suos aut aliquem eorumdem facient seu fieri consentient, vel aliquid in eorum damnum facient vel fieri procurabunt, directe, indirecte, publice vel occulte, et omnia alia et singula in concessione per ipsum D. N. Papam ipsi Communi et populo Civitatis Castelli facta, et in praesenti vicariatu contenta plene et integre observabunt. Sic me Deus adjuvet et haec S. Dei Evangelia. — Datum Florentiae 7. Kal. septembris Pontificatus nostri anno 3. — Joes de Prato. — P. Ebroicen. — T. de Horfe.

Per le spese della bolla fu spedito Francesco Bonori, che dovea portare al Card. Orsini benefattore della Città presso il Papa fiorini 50., e 40. a Paolo di Capranica segretario del Papa. I 90. fiorini si valutavano 453. lire, soldi 7. e denari 6. netti.

Afflissero in questi anni la Città le gare e contese tra le due famiglie Guelfucci e Vitelli. La Città si vedeva obligata a favorire ugualmente entrambe le famiglie, e però dette facoltà ad ambedue di portare le armi con quattro famigli. Eppure Vitellozzo Vitelli non poteva soffrire i vantaggi guadagnati da Cristiano Guelfucci ai suoi figli Bonifacio e Sinibaldo, e cercava di abbassare la famiglia Guelfucci. La gara giunse al segno, che Cristiano Guelfucci li 28. gennajo 1419. fu ucciso da Vitellozzo di Gerozzo Vitelli pel troppo riguardo, che riscuoteva dalla Città. Fu questa la occasione pel partito Guelfucci di saccheggiare le case dei nemici, e tra queste di Vitellozzo di Gerozzo; e però come scrive la cronica latina *cives multi aufugere, multi latuere.* Vitellozzo

fu rilegato ai confini per cinque anni. Ciuffiglione de' Signorelli, che cadde in mano dei Guelfucci fu decapitato, e affinchè nessuno ne prendesse vendetta, spensero col veleno un di lui figlio e un fratello (ann. pub.).

CAPO VIII.

OSSERVAZIONI SOPRA LO STATO CIVILE DI CITTA' DI CASTELLO NEL SECOLO XIV., E PRINCIPIO DEL SECOLO XV.

In tutte le Città d' Italia, che si erano erette in altrettante republiche o già si era inalzato un Signore in ciascuna, o per lo meno se rimaneva qualche vestigio di libera republica, vi era una famiglia predominante in tutti gli affari. Questa prevalenza produceva gelosie, invidie e inimicizie, onde il partito opposto si bandiva dalla Città, si condannava a stare ai confini del contado, che se non si osservava, oppure si prendeva dai fuorusciti parte coi nemici della Città, si procedeva alla confisca dei beni e alla espulsione delle loro famiglie dalla Città.

Si credeva poi, che lo stato civile di Città di Castello fosse libero nel seguire che faceva lo stato popolare di parte guelfa. Questo stato per così dire plebeo si opponeva a quello dei nobili o de' magnati. Molti nobili per opporsi ai loro nemici si dichiaravano della parte plebea. In questa fazione figurò molto Biordo Michelotti di Perugia, ove primeggiava come in altre città e castelli. Nelle di lui nozze con Giovanna di Bertoldo di Androvandino Orsini anche Città di Castello mandò ambasciatori e un presente.

Oltre la divisione de' partiti nell'interno della Città e suo contado, la città stessa era esposta alle trame e maneggi dei prepotenti delle città e stati vicini. Perugia più volte provò, e qualche volta le riuscì di assoggettare a se Città di Castello. Guid' Antonio Conte d' Urbino prese la Metola, e cercava di appropriarsi quella porzione di Massa Trabaria, che era

soggetta a Città di Castello. Nel passare per detta Città Regarda moglie del conte e Batista moglie di Galeazzo Malatesti sua cognata furono onorate con doni di pinoccate, *targiae* (confetture), anaci, candele, doppieri di cera e di sei *pilascari malvasiae* (otri di pelle con vino di malvagia).

I Brancaleoni da Montefeltro facevano lo stesso. In questi tempi divennero per mezzo del sullodato Antonio, Conti di Urbino. Benchè avessero fatte sommissioni a Città di Castello in tempo di bisogno, cessato questo, erano sempre pronti ad eseguire imprese a discapito di Città di Castello.

I Marchesi del Monte S. Maria, di Petriolo, di Civitella profittavano sempre dei torbidi, in cui si trovava la Città per estendere il loro dominio, e spesso si sostenevano con fare comandigie, ed avere forti appoggi ora di Arezzo, ora di Perugia, ora di Firenze.

Gli Ubaldini colla usurpazione di tanti castelli laceravano il seno della propria madre, e però furono detti *filii iniquitatis*. In ogni pace colla Città vi era il seme di una nuova prossima rottura. Si avvertì, che qualora gli Ubaldini si muovevano contro la Città, dall' altro canto insorgevano i Marchesi contro la medesima, onde non potendo essa sostenere insieme due guerre, forza era che cedesse all' esorbitanti loro pretensioni.

La famiglia Guelfucci benchè fosse dichiarata favorevole alla Chiesa e di parte guelfa, pure per la troppa ambizione di comandare o di fare acquisti recò molti disturbi alla Città, e fu scritto di essa: *maledicta Guelfutiorum familia, quae semper fuit causa malorum nostrae Civitatis.* Quando Brancaleone Guelfucci era fuoruscito, occupati i castelli di Scalocchio e di Castelfranco, faceva uscire cavalcate, e le prede riparavano nei castelli medesimi. Per mezzo del Vescovo di Gubbio Gabrielli fece pace con la Città nel 1381. e ricuperò i suoi beni.

La Città per stare in guardia di tanti nemici interni ed esterni dovè custodire gelosamente la Città stessa e i castelli specialmente di frontiera. Nel 1398. teneva sulle mura della città 72. sentinelle. Nei castelli o mandava i castellani comandanti, oppure obbligava i padroni a dare sicurtà, che li custodissero in difesa della Città. Nel 1393. li 27. novembre

il palazzo di S. Ginstino fu dato a Pierleone di Silvestro Dotti di Borgo S. Sepolcro, affinchè lo guardasse per la città. Li 29. maggio il castello di Valbona nella Serra sulle Alpi dietro i castelli di Valghisole e di Petrelle fu ricuperato con 500. fiorini da Villanuccio capitano della compagnia armata di Pampiro. Nel 1394. i Perugini da Montone, e dal palazzo di Pelabara facevano sortire gente d' armi per dare guasto al contado castellano, col quale erano in guerra.

Al fortalizio di Certalto spesso bisognava mandare rinforzi di soldati, perchè minacciato.

In questi tempi il castello di Tifio detto poi Castelguelfo era considerato come una barriera contro gli Ubaldini. Distrutto dal tremuoto del 1389. fu rialzato un cassaro nel 1393. col disegno di Azzone di Oderigo e Bettino di ser Ludovico architetti. Nel 1401. vi si conservava grossa artiglieria. Dentro il castello nel 1402. vi fu eretta una chiesa in onore di S. Donato.

Spesso vi erano rotture con Borgo S. Sepolcro, e succedevano rappresaglie vicendevoli.

Si mandavano presidj con capitani ai castelli di Montemigiano, Pietralunga, Castelfranco ecc. Affinchè i nemici non potessero più occupare certi castelli, quando li ricuperava la Città, alle volte li distruggeva, come successe di Montecastelli nel 1398., e di Valbona nel 1395., perchè gli Alberti avevano cercato di ribellarli, e però ebbero le case loro distrutte.

Anche i palazzi e fortalizj di Selci furono distrutti, ma i sassi furono accordati a Gerozzo di Piero Vitelli, che nel 1398. avea ivi un palazzo e un fortalizio.

Nello stesso anno fu accordato a quei di Parnacciano di alzare una torre in loro difesa. Anche quei dell' Abbadia di Petroja ottennero d' inalzare un fortalizio in favore della città e per difesa loro dalle continue invasioni.

Per le continue guerre o timori di guerre spesso dovea la città armare i suoi cittadini, e non di rado assoldare compagnie d' avventurieri, di cui era piena l' Italia, ed ora servivano una città, ora un' altra, e quando erano prive di servizio si spargevano per i contadi delle città rubando e devastando quanto trovavano. Chi volea liberarsi da questi ospiti

voraci, bisognava ben pagarli. Così fece la Comune di Città di Castello nel 1385. per allontanare la famosa compagnia di S. Giorgio, quella della Rosa, e l'altra di Giovanni Beltost. Nel 1398. pagò 800. fiorini d'oro per fare sgombrare il territorio dalle compagnie del conte Giovanni di Carrara da Padova, di mess. Corrado Prospero tedesco, di mes. Francesco de' Gabrielli di Gubbio, di Antonio degli Albizzi di Lucca.

La protezione della Republica Fiorentina salvò molte volte Città di Castello dal non divenire preda de' suoi nemici interni ed esterni. L'essere poi collegata la Città con Firenze oltre che le era dispendio d' uomini e denari le fu occasione a sottrarsi alle volte dalla obedienza dovuta alla S. Sede. Di più nei bisogni i più pressanti non fu soccorsa.

Certamente il Vicariato, che si otteneva dal Papa unitamente al mero e misto impero *cum jure gladii* lusingava molto una Città, che la metteva al rango di potenza, che poteva far pace e guerra, e quindi alleanze, spedizioni di ambascialori, partecipazioni di notizie interessanti, richieste scambievoli fra le Città di Potestà, di capitani, di giudici, di sindacatori, come in Siena, Firenze, Pistoja, Spoleto, Bologna ec. Favoriva peraltro le passioni degli ambiziosi giacchè col pretesto del sistema o popolare o magnatizio si lottava continuamente tra i diversi partiti. Quelli che erano espulsi erano sempre in guerra con gl' intrinseci, e però bisognava stare sempre in difesa, e tenere armati e cittadini ed esteri.

I cittadini soffrivano moltissimo da queste vicende politiche, e più volte vedendosi la Comune ridotta in Città a poco numero invitava gli esteri ad abitarvi con patti, che allettassero; alle volte faceva con denaro redimere il bando avuto, e faceva comprare la cittadinanza, o cresceva i dazj per supplire a spese superiori alle forze. Quindi continue difficoltà a sborsare l' annuo censo alla Camera Apostolica, ragione per cui la città fu più volte interdetta.

Lascio considerare a chiunque, se uno stato così descritto sia stato favorevole alla conservazione della vita e delle sostanze, che sono i beni principali di una società, e se sia d' ambirsi col nome di libertà uno stato, in cui e vita e sostanze soffrivano perdite incalcolabili. Eppure questa era la misera condizione delle Città d' Italia.

CAPO IX.

COSE NOTABILI NEL SECOLO XIV.

Nel 1304. dai Perugini colle Città della lega si accorda a Montone la esenzione dei dazj per rifare le mura cadenti, eccetto la provisione del Potestà e Capitano (Pellini par. 1. l. 5. c. 337.).

Anno 1306. *die* 14. *Octobris* (l. 9. Cancel. Episc.) *ante domum Venturæ Piccolelli, præsentibus Dato Venturæ Saladini, ser Gerio Ugonis, et Guido Joannis testibus*, il Sig. Guido di Comandino confessò di aver ricevuto in deposito da ser Beito di Giovanni un pajo di Decretali *cum apparatu Bernardi*, il primo de' quali comincia *Gregorius* etc., e finisce *Canonicorum* etc. Il principio dell'altro quinterno comincia *Ad imminentiam*, e termina tutto il libro *Homagium compellatur. Item* un decreto avente nel principio d'un quaterno secondo la Rubrica *Concordia discordantium*, e finisc nella Rubrica *non Estratum Concilium* L' ultimo quaterno comincia *Monaci*, e finisce *Patrem facentem. Item* il sesto libro principia *Bonifacius*, finisce il primo quinterno *Compositiones*, e in fine *Datum Romæ*. Item l' introduzione di detto sesto libro che comincia *Posterius*, quale quinterno finisce così, e due fogli che si pongono in ultimo *voluntatem* cominciano, e finiscono - Jo. An.– *Item libellus Ægidii cum aliis rationibus ec.* Promette detto Sig. Guido di restituire detti libri ad ogni richiesta, e di dare, e pagare per la stima di detti libri libre cento di denari Cortonesi, rinunziando ec. *die* 15. *Octobris*.

1326. Turpinuccio di Torduccio frate della Penitenza di Perugia riscuote da Nerio di Acaptola sindico di Montone 136. libre, 3. soldi e 10. denari a ragione di 18. denari per 100. libre *pro opere Pontis Vallis*. Rogito di Longaro del q. Angelo di porta del Sole di Perugia.

1327. Andreuccio di Pellolo collettore delle gabelle di Perugia riscuote da Pace di Butaro sindico di Montone 67. libre, 14. soldi e 6. denari sulla gabella del vino a ragione di 18. denari per ciascuna salma di vino.

1332. Vanne Sensi *frater de Poenitentia* collettore di Perugia fa quietanza a Datolo di Giuntolo sindico di Montone (*pro libra hominum et personarum ipsius castri, quæ est* 11058. *libr.* 10. *solid.* a ragione di 25. soldi e 6. denari per cento) 290. libre, 5. soldi e 10. denari, cioè 288. libre in 72. fiorini d'oro, computato ciascun fiorino 4. libre e 45. soldi, e 10. denari in moneta. Rogito di Francesco del q. maestro Paolo Notaro.

1333. Contolo di Ranuccio di Perugia riscuote da Bartolo di Bucaro sindico di Montone per restauro del ponte di Rosena 114. libre 24. soldi e 5. denari (Rogito di Cambio Notaro) e furono passati a Ceccolo Gioli di Porta del Sole collettore di detti danari *de mandato Contoli.* La nuova imposta di Perugia era di 30. denari per ogni focolare in Città, e di 7. soldi e 6. denari nel contado. Montone avea 393. focolari. Giacomo di Paoluccio esattore riceve da Vanne di Cecco di Montone libre 589. e 10. soldi di denari per rogito di Pietro Pelloli Paolucci notaro. La libra, e la imposta variava secondo i bisogni della Comune di Perugia. Nel 1326. la libra di Montone era di 14. libré *secundum veram æxtimationem et valorem bonorum et formam ordinarium scriptam manu Angeli Longari notari.* Si pagavano alla Città di Perugia 22. soldi per foco, e 11. nel contado a ragione di 3. soldi per 100.

1339. ai 21. Agosto si drizzò il Tevere dalla chiusa di Nero di ser Pietro sino al ponte di Novole, che si dovea restaurare, ed il letto o isola del vecchio, ossia di Città di Castello.

Dal Marzo 1347. sino al marzo dell'anno seguente per la peste morì in Città di Castello un terzo di popolazione. Lo stesso fu in altre Città d'Italia, come riferiscono Giovanni e Matteo Villani, e gli Annalisti Camaldolesi t. 6. p. 4., e però si suscitarono molte compagnie, che con sacco bianco e cinti di funi scorrevano per le strade delle Città e terre ad implorare da Dio misericordia.

Nel giugno 1347. fu restaurato il ponte di Montecastelli coll'impiego di 1000. piedi di pietra.

1351. mes. Pietro di Citerna era lettore dell' arte Notaria in Perugia. Nel 1326. era stato ivi ristabilito l' insegnamento di dett' arte. (Annal. di Comun. citati dal Pacini nel Notaro istruito prefazione al t. 3. p. 14.)

Li 26. decembre 1352. si sentì un gran tremuoto. Fu più forte il 1. gennajo 1353., onde ai 5. si ordinò il restauro del publico palazzo, dei torrioni, delle caserme e mura della Città.

Dai rogiti di ser Marco Vanni si hanno le seguenti notizie. Nel 1353. tavole di terreno 1533. e braccia 8. a ragione di 20. soldi per tavola formavano la somma totale di libre 1553. soldi 13. e denari 8.

Si fa società di mercanzia, e arte di orefice per quattro anni tra Meo del fu Sante d'Omicciolo anche per parte di suo fratello Jacopo, e Jacopo del fu Bongioanne, consegnando Meo a Jacopo 600. libre di denari cortonesi con patto di dover dividere in fine l' utile.

Si vendono le gabelle del vino per 1500. fiorini d' oro, del Macinato per 800. fiorini d' oro, delle carni per 1000. libre, del pane e vino del contado per 200. fiorini d' oro, delle bestie per 2800. lire, la gabella, che si raccoglie alle porte per 2700. libre, per le stara e misure 300. libre, per affitti di botteghe, una per 110. libre, altra per 156., altra per 140. è mancante il fitto di altre.

1354. li 20. settembre si nomina Bartolo di ser Nerio pittore. Maffeo di Boncianno, Francesco e Meo di Vanne da Gualdo si obbligano pagare a Becco calzolajo 25. fiorini d'oro in due rate per prezzo di cinque libri legali, cioè codici inforzati, digesti vecchi e nuovi ec.

1356. i conservatori della moneta di Peruria Nerio di Nello, Ceccolo di Niccoluccio e Giovanni di Boldoio fanno quietanza a Paolo di ser Vanne sindaco della gabella di Montone di tre mesi a ragione di fiorini d' oro 73. soldi 40. e denari 8. per ciascun mese. Rogito di Niccola di Manolo notaro perugino.

Li 19. aprile 1357. Fiora moglie del q. Fuccio di Venturello lascia un fiorino d' oro all' arte della lana per compensare ogni danno, allorchè essa ordiva le tele di dett' arte.

1359. si ha la società di Niccoluccio di Muccio di Nerio che mette fiorini 100. d'oro, e Gaspare e Pietro figli di detto Muccio, che mettono 200. fiorini d'oro per mercanzia di panni di lino ed altro per anni cinque. Altra società di mercanzia di panni di lana si ha fra Cecco di Piero Tartarini, e Francesco di Vanne Tartarini.

1363. in Città di Castello vi era società di mercanti fiorentini sotto nome di Jacopo di Dino e Guido e compagni. Esisteva anche nella Marca Anconitana, in Perugia, nel Ducato di Spoleto, nel Patrimonio, e in altre parti, e si chiamava la società di Cione di Falcone e di Antonio di Amanato.

1364. si fa menzione di una croce d'Argento con figure e gemme fatta nel 1329. da Bartolo di maestro Andrea di Perugia.

Nello stesso anno li 29. agosto il Tevere colla sua alluvione avendo guastato la strada a Rignaldello, la Comune ordinò al Cameriengo della città di condurre il fiume *per Tiberonem novum*, ossià letto nuovo già cominciato dal Molino di Branca di Guelfuccio sino al molino della Canonica con un corso retto.

1367. maestro Nanne di Urbino medico-chirurgo per i suoi meriti è fatto cittadino con tutti i suoi discendenti *ad omnes honores*.

1368. riunito il consiglio di Montone sotto il Potestà Arsuccio di Vanne di Perugia, e dei buoni uomini di Ufficio ordinò, che non si sarebbe concessa alcuna rappressagiia contro la comune di Firenze per ragione della Potesteria di Firenze eseguita dal nobile milite Guidone di Oddone de Fortebracci di Montone cittadino perugino. Rogito di Matteo del q. Fuccio di Borgo Notaro.

Nel fine del 1369. essendo sceso in Italia l'Imperatore Carlo IV. con potente esercito, e avendo considerato Borgo S. Sepolcro come una regalia dell'impero lo dette in feudo al Card. de Grisach fratello di Papa Urbano V. Morto poi il Papa alla fine del 1370. il Card. stesso vendette il Borgo a Galeotto Malatesta signore di Rimini per 18. m. fiorini li 15. luglio 1371. e il Malatesta lo possedette sino al 1418.

1371. li 13. luglio il Card. Pietro di S. Maria in Trastevere inviò a Montone il venerabile e sapiente D. Tommaso da Foligno *decretalium doctor, auditor R. P. et D. Card. Bituricensis, vicarius et reformator Comitatus civitatis Perusii et terrarum et locorum ejusdem*, che durante il consiglio propose dopo letta la lettera del Card. la riforma della Comune di Montone. A tal fine nominò *tres bonos viros pro qualibet porta*, cioè, *portae Montis D. Oddonum, Angelum Vannis de Plano, Caroccium Braccii; portae Veteris Vanninum Buccagli, Angelum Mutii, Vannutium Cambioli; portae Burgi Vagnarellum Matonati, Trovatum Mazzae, Angeluccium Magistri Pauli. — D. Thomas auditor, et reformator praedictus intendens ad reformationem dicti castri Montonis una cum supradictis reformando dictum castrum, processit per modum inferius denotatum. Et primo ordinavit et reformavit, quod ubi numerus Priorum primo erat sex, sit trium, et debeant esse tres Priores, quorum officium duret duobus mensibus, et extrahi debeant de sacculo prout extitit actum et consuetum, et quod fiat per omnes tres aut per duos ipsorum, et habeat plenam roboris firmitatem, et mandavit, quod nullus ipsorum durante officio sui regiminis possit se absentare a dicto castro et ejus districtu absque licentia Vicarii. Si contrafecerit, puniatur quilibet et qualibet vice poena* 10. *libr*., *et Vicarius concessa licentia uni ex Prioribus de se absentando a dicto castro, et ejus districtu non possit concedere licentiam alii se absentandi a dicto castro et ejus territorio et districtu, donec primus licentiatus redierit, ita quod semper duo sint praesentes, poena Vicario, si contrafecerit* 10. *libr. de suo salario retineatur. Item ordinavit et reformavit, quod in dicto castro sit consilium* 12. *virorum, videlicet quatuor pro qualibet porta, quod vocetur consilium credentiae, inter quos debeat deliberari quae poni debeant in consilio generali, et quod deliberatum fuerit inter eos per omnes vel duas partes ipsorum habeat firmitatem. Item ordinavit et reformavit, quod in dicto castro sit aliud consilium majus, quod vocetur consilium generale castri, quod consilium sit* 24. *bonorum virorum, scilicet octo de qualibet porta, et quod deliberatum fuerit in dicto consilio habeat eamdem vim et potestatem, quam habet totum Commune dicti castri, et sufficiat quod sint concordes omnes vel duae partes ipsorum consilia-*

riorum. Item ordinavit et reformavit, quod in dicto castro sit camerarius dicti Communis, cujus officium sit quatuor mensibus, et extrahatur de sacculo sicut consuetum est. Qui camerarius retineat pecuniam aut aerarium dicti Communis, et nullas expensas facere possit sine licentia Priorum, vel saltem duorum, et dictus camerarius retinere et conservare debeat sigillum dicti Communis, nec possit sigillare aliquam literam sine licentia omnium trium Priorum et Vicarii dicti castri, et saltem duorum Priorum: et si Vicarius recusaret sigillationem dictarum literarum vel alicujus literae, possit et teneatur eam sigillare, dumodo omnes tres Priores sint in concordia; et si praedictus camerarius contrafecerit in praedictis, puniatur qualibet vice 25. libr. poena. Item ordinavit et reformavit, quod in dicto castro sint tres boni viri registrarii super registratione, et habeant illam potestatem vel bailiam, quam retroactis temporibus habere consueverunt, et eorum officium duret sex mensibus, et extrahantur de sacculo sicut fieri consuevit. Item ordinavit et reformavit, quod sindicus generalis dicti castri, notarius reformationum, custodes celati, et omnes alii officiales dicti Communis eligantur et fiunt per Priores et alios consiliarios, sicut fieri consuevit. Postquam supradictus D. Thomas auditor et reformator praedictus praecepit et mandavit supradictis novem bonis viris per eum electis et nominatis una cum eo ad reformandum dictum castrum, quatenus darent sibi inscriptis, tamquam bonos et leales viros pro qualibet porta, et fecit eos jurare ad S. Dei Evangelia corporaliter manu tactis scripturis, quod darent sibi homines fideles et devotos S. Matris Ecclesiae, qui diligant statum praelibatae Ecclesiae et D. nostri D. Bituricien., et dicti Communis, quosque intendit constitutos in officiales Communis dicti castri. Item ordinavit et reformavit D. Thomas reformator praedictus, quod murus dicti castri, qui destructus est ibi in monte debeat refici et reparari cum omni sollicitudine ut citius possit, et voluit, decrevit et mandavit, quod in expensis, quae occurrent pro reparatione et refectione dicti muri debeant contribuere cives et terrigenae dicti castri, et generaliter omnes et singuli habentes possessiones in territorio et districtu dicti castri pro libra, ut ipsos tangit, et voluit, quod Vicarius, qui nunc est,

sit superstis in dicto opere, et quod possit, et sibi liceat prout videbitur expedire; et possit punire, mulctare et condemnare inobedientes prout sibi videbitur, conspecta qualitate criminis et personae, et pro suo salario habeat et habere debeat de pecunia dicti Communis ultra salarium 250. libr. pro officio Vicariatus 100. libr. denar. corton. parvorum; adeo quod in sex mensibus inchoatis die 23. mensis maii et ut sequitur finiendis habeat pro utroque officio, scilicet vicariatus et superstantiatus, 350. libr. den. corton. parvorum sibi solvendas per camerarium dicti Communis in terminis ordinatis. Propter hoc tamen noluit, quod eidem Vicario praejudicium aliquod generetur in aliis eventionibus consuetis; immo voluit ipsas eventiones ipsum Vicarium integraliter recipere, sicut hactenus extitit consuetum, et voluit et ordinavit, quod propter hanc additionem salarii retineat unum famulum plus, ubi erant duo famuli, sint tres. Item reformando dictum castrum dictus D. Thomas reformator praedictus statuit et ordinavit, quod cives perusini habitatores dicti castri, et habentes possessionem in territorio et districtu castri praedicti, qui nominati sunt ad officia in dicto castro per dictum D. Thomam possint et debeant dicta officia, quae nominata sunt, et quae in futurum nominata fuerint, gerere et exercere, statutis et reformationibus Communis Perusii quibuscumque in contrarium loquentibus non obstantibus, quae et quas suspendit, et voluit, quod nullam in hoc obtineant firmitatem, et dicti cives possint et debeant dicta officia exercere absque aliqua poena. Item ordinavit, et reformavit D. Thomas reformator praedictus ad hoc ut aliquae conventiculae palam vel occulte in dicto castro, et ejus districtu non possint fieri, quod nullus possit facere aliquam conventiculam seu congregationem ultra quinque homines. Contrafacientes vero puniantur qualibet vice poena 25. libr. denar. perusinorum. Quae quidem ordinamenta et omnia contenta in eis praedicata et publicata fuerunt per supradictum D. Thomam reformatorem praedictum in domibus Ecclesiae S. Francisci positis in castro praedicto Montonis, ubi dictus D. reformator residentiam tunc temporis faciebat, praesentibus DD. Oddone Guidonis, Vagnarello Montonati, Caroccio Bracci, Angelutio

mag. Pauli de castro Montonis et pluribus aliis testibus ad hoc vocatis, habitis et rogatis, reservato sibi jure addendi, mutandi, minuendi et corrigendi, et etiam reformandi iterato, prout sibi placuerit et videbitur. Sub anno 1371. indict. XI. Pontif. SS. D. N. Gregorii Papae XI. anno I. die 25. julii. Et ego Joannes D. Petri de Rampischis de Gualdo capitaneus, civis tudertinus de regione S. Praxedis et parochiae S. Hilarionis, Imp. auctoritate notarius ecc.

1374. il Potestà di Città di Castello Ridolfo raccomanda *reverenter* al carceriere di Città la custodia di fra Ugolino di Salome Camerlengo della Comune, che gli presenta per ordine del Governatore generale di Perugia Abbate Geraldo pel debito di 2 m. e più fiorini. Le carceri si davano in provento ad un'onesto cittadino, che era responsabile della custodia.

Nel 1377. si nominano Benedetto Fucci di porta S. Florido, e Bettino di ser Florido di porta S. Jacopo esercenti l'arte del purgo e del concio dei panni di lana.

Nel 1381. fu suddisfatto Beito di ser Anselmo per aver dipinto e argentato *leones supra portam DD. Priorum*

Corrado di ser Niccola di Modena e Antonio Vagnarelli di Monte silviano erano professori di Grammatica in Città di Castello.

1382. Meo di Bindo di Siena, e Vico o Lodovico d'Angelo dipinsero la Sala della Comune della Città.

1384. infierì la peste in Città di Castello e durò 17. mesi. Diconsi morti 3 m. in Città e assai più nel contado.

In questi tempi l'APPASSATO era la gabella detta libra. I cittadini ordinarj pagavano per ogni 100. libre d'estimo 6. libre, si pagavano 8. libre da quei, che divenivano cittadini a tutti gli onori, salvo che doveano passare 10. anni per ottenere cariche. Quei del contado pagavano 12. libre per 100.

I VENTAGLI erano alcuni pezzi di muro alzati simmetricamente ad uso di denti capaci a salvare il soldato, che stava sulle mura a battersi.

Li 18. decembre 1386. si pagano 50. fiorini d'oro a Meo di Bindo e Brunone di Giuntino per aver dipinto tre degli Ubaldini e il March. Pero del Monte nella torre della piazza della Comune.

1387. li 5. febrajo si tassano le monete correnti. Il fiorino d'oro puro libre 4. e soldi 10. Se si da il resto del fiorino per compra d'olio e fichi, si computa lib. 4. e soldi 12. Il grosso fiorentino e sanese d' argento soldi 6. denari 3. L'anconitano, ariminese, aretino vecchio d'argento soldi 5. denari 2., gli altri poi soldi 4. denari 8. Il bolognino vecchio soldi 2. denari 7. Il popolino di Arezzo soldi 2. denari 4. Il bolognino nuovo soldi 2. denari 4. Il sestino di Perugia denari 6. Il cinquino vecchio di Firenze, Siena, Pisa, Lucca denari 5. Il quattrino nuovo di Firenze, Siena, Pisa, Arezzo denari 4. e mezzo. La bellola o quattrino di Perugia denari 4.

Li 4. decembre dello stess'anno si tassa il giusto valore del fiorino d'oro in libre 4. soldi 12. I bolognini nuovi d' argento 30. denari. Gli anconitani nuovi buoni 5. soldi, salvo che nella mercatura, l' ultimo fiorino d'oro valga libre 4. soldi 14.

1389. li 18. ottobre cominciò un tremuoto, che durò 30. giorni. Nel dì 28. caddero molte case e 180. merli delle mura della Città.

Seguì nel 1390. una grande carestia, per cui si costrinsero tutti gli esteri a partire dalla Città entro tre giorni, e furono date molte esenzioni agli ebrei, onde si contentassero di prendere i pegni dei poveri al 4. per cento. Si da la cittadinanza a Deodato di Abramo ebreo di Perugia. Si da la facoltà ad altri ebrei di dare ad usura pel bisogno di aver denaro.

Li 26. agosto 1389. si proibisce nell' anno futuro la coltivazione del guato, perchè era troppo estesa e quindi nasceva la carestia del grano e delle biade. Nella villa di Selci si ordina, che si diminuisca il numero degli animali neri, perchè devastavano grano e biade.

1396. era chirurgo salariato dalla Comune maestro Elia ebreo. Ventura di Dattilo ebreo era medico condotto in città.

1397. si proibisce la introduzione dei panni di lana dall' estero sotto il valore di fiorini 2. al 5. per canna, *nisi blanchi, scarlattini panni de Sensi, panni di Lazzo, et panni filati a roccha.*

1397. Matteo di Vanne di Borgo S. Sepolcro dimorante in porta S. Egidio e suo figlio Antonio bravi artefici di chiavi, serradure ec. fecero l' orologio con campana per porlo nella torre della piazza, come fu posto li 13. giugno, e però furono dichiarati cittadini originarj con tutti gli onori reali e personali. Ma perchè non fu ad essi pagato il costo dell' orologio, i Borghesi lo comprarono, e lo misero al palazzo dell' allora loro signore Malatesta.

1399. la Comune pattuì con fra Gregorio di Gaspare di Romagna altro orologio da porsi nella torre della Comune, come ebbe effetto.

Matteo Berto di Petroja è condotto dal Comune per l' arte di far balestre.

1403. si ordina il ponte al fiume Nestoro, e il restauro del ponte al fiume di Selci.

1404. fu proibito di potere raccogliere il guato in foglia se non a tutto settembre sotto pena di 20. soldi.

1407. Benedetto di Bartolomeo dipinse le imagini de' Ss. Pietro e Paolo, e di S. Illuminato nella sala del palazzo dei Priori.

1409. li 7. novembre si assegna un fondo fruttifero della comune all'egregio maestro di rettorica Domenico di Bandino di Arezzo per un'anno intero. Era arretrato di due mesi di emolumento, che era di 7. fiorini d'oro netto, e mezzo per mese. Si veda il Tiraboschi, che parla delle sue opere.

1411. si decreta, che nessuna immondezza si getti nel fonte vicino a porta S. Florido, o vi si lavi, o si scagli.

1412. maestro Giorgio di Andrea Bartoli di Siena, e Giacobbe di ser Michele di Città di Castello dipingono una tavola con ottimi colori per la Canonica rappresentante Maria Vergine col Bambino in braccio in atto di sedere, con ai lati in piedi i Ss. Florido ed Amanzio per 35. fiorini d'oro ed una salma di vino. I detti pittori erano tenuti ad indorarla con ottimo oro.

Li 7. giugno 1413. si stabilisce lo scorticatojo publico da erigersi sotto l' arco inferiore della Scatorbia. Si accorda un cavalcavia nella parte dietro alla piazza Tartarini per servire alla biblioteca, che faceva l' egregio dottore Matteo di Francesco di Giovanni de' Carsidoni.

Li 17. settembre 1414. Pietro e Giacomo del fu Bartoluccio della Fratta dimoranti in città in porta S. Maria lanajoli chiedono di fabbricare a loro spese il muro lungo la Scatorbia per rendere coperta una tintoria tra l'orto di S. Francesco, e la Scatorbia presso la tintoria del fu Nofrio di Vannuccio tintore, giacchè essi non vogliono tenere al pericolo della pioggia i panni di grana, ed altri panni fini di altri colori, che fabbricano.

1415. Si spende pel restauro del ponte di Fonte macero.

1416. Maestro Salomone di maestro Bonaventura ebreo fu eletto medico di Città di Castello.

La Comune bonifica a Scotino macellajo la valuta di certi castrati divorati dagli orsi in tempo che faceva il campione delle carni della Comune.

Li 15. febrajo 1417. Bruno di Giuntino pittore è pagato per aver dipinto alcuni angeli nella sala grande del Comune e nella stanza superiore, ove mangiano i Priori. Li 25. detto è pagato Benedetto di Bartolomeo pittore che ha dipinto la *sagra libertà* e altre cose nell'entrone del palazzo della Comune. Li 10. agosto è pagato il suddetto Bruno per aver dipinto S. Tommaso ed altre cose nella sala di udienza dei Priori.

In dett'anno si fanno gli statuti sulla mercanzia, e si eleggono perciò quattro mercanti, e quattro lanajoli: per la porta S. Maria Vitellozzo Vitelli mercante e Mariotto di Andrea Paci lanajolo; per la porta S. Florido Andrea di Damiano mercante, e Bettino di ser Lodovico lanajolo ; per la porta S. Jacopo Matteo Fucci mercante, e Noscio di Bartolo lanajolo; per la porta S. Egidio Anastasio Capucci mercante e Giacomo di Niccolò di Cola lanajolo.

Nello stess'anno fu disposto, che niuno potesse pescare nel lago di Celle e nelle acque e rivi d' appresso pel circuito di mezzo miglio attorno.

Li 28. settembre 1418. è pagato Benedetto di Bartolomeo, che ha dipinto Ercole fuori della porta di udienza del palazzo comunale.

1418. si paga a Bruno di Giuntino la imagine di S. Cristoforo fatta nel palazzo priorale.

Si ordina di regolare in buona forma il lago di Celle, da cui il publico ricava molto frutto. Vi lavoravano due mastri venuti a posta da Montone, Fioravante e Pietro.

1421. si prendono misure in fare cancelli al fonte vicino al muro di Regnaldello.

1422. si fa menzione di un bagno posto nella villa di S. Benedetto voc. Fontecchio confinante col fiume Scatorbia.

Il Comune stabilì 14. articoli per le meretrici, nei quali si legge, che il solo sabato possano uscire dal castelletto in Città senza licenza dell' affittuario. Di notte non possano andare da nessuno senza licenza del medesimo. Niuno possa ritenere presso di se donne venali nel circondario di un miglio dalla Città. Se alcuna se ne trovasse entro detto spazio si possa costringere per via della giustizia ad abitare nel castelletto.

Il Comune stabilisce, che i cittadini associando un morto possano tutti entrare in chiesa, e deposto il cadavere, il sacerdote prima di cominciare l' officio faccia la confessione alla presenza di tutti, che debbano udire divotamente con silenzio la confessione senza alcun pianto. Dopo ricevuta la benedizione dal sacerdote, debbano tutti ancorchè parenti uscire di chiesa, e tornare a casa sotto pena di 10. libre a chiunque rimanesse nel tempo della recita dell' officio de' morti, eccettuati *soli portitores mortui*. Qualunque parente poteva associare il morto. Questo dovea vestirsi di stamigna o gnarnello o panno lino; nessun morto si potea portare scoperto sotto pena di 25. libre, fuori che fosse religioso, fatto tale un mese avanti la morte e la malattia, di cui morì. Non si poteva dare la candela agli associati sotto pena a chi le distribuisse di 50. libre. Non dovea cominciare il suono della campana se non adunato il clero. Se il morto si portava in Cattedrale o alle chiese di S. Domenico, S. Francesco, S. Agostino o de' Servi, non doveano essere altri preti o frati, fuori di quelli di dette chiese, sotto pene di 20. libre. Alle altre chiese poteva intervenire qualunque altra frateria, ma si dovea suonare la sola campana della chiesa del defunto. Nella Cattedrale si suonavano le due *schillæ*: nelle altre chiese una sola campana sotto la stessa pena. Questo modo di suonare dovea durare per un' anno soltanto. Non si dovea mangiare nella

casa del defunto, ne portarvi comestibili, ancorchè si dispensassero in un canestro, o si mangiassero di fuori, sotto pena a chi mangiava di libre 10., e di altre 10. agli eredi. Si provede, che in casa del defunto non si chiamino cantori, nè si facciano veglie, nè essequie sotto pena di 25. libre agli eredi, eccettuati gli anniversarj per le anime del defunti; ne si possano chiamare sacerdoti o frati in casa del defunto, nè si diano ad essi candele, nè si possa predicare nella casa del defunto sotto la stessa pena. Nessuno speziale o apotecario poteva lavorare torcia o doppiere di maggior peso di libbre 6. sotto pena di 25. libre, purchè non sia per l' estero, ma non si ritenga il lavoro un giorno dopo fatto, altrimenti s' intenda fraude. Niuna donna poteva sortire dalla casa del defunto dopo sortito il cadavere sotto pena di 10. libre. I disciplinanti, che associano i confrati, vestiti del loro abito e colla faccia coperta non potevano entrare in chiesa sino a che si seppellisse il defunto che in numero di quattro. A portar via dalla casa o chiesa *ubi ploratur* doveano entrare i soli *portitores* sotto pena di libre 10. L' officiale deputato dovea segnare nello stesso giorno in cancelleria nel libro delle mancanze i delinquenti con mano propria sotto pena di 25. libre, e chi alterasse le mancanze incorra la pena di 50. libre. Non si poteano mettere stendardi colle armi dipinte di sorta alcuna alla bara o sul pallio sotto pena di 10. libre. Si cresce la pena ai vestiarj vedovili proibiti sino a 50. libre. Si vede, che in questi statuti si provvede non solo alla economia, ma anche alla sicurezza publica, onde non nascesse alcun rumore, col pretesto dei defunti di varie fazioni.

Nel 1408. li 27. ottobre si spediscono oratori al Borgo S. Sepolcro con regalo di 200. fiorini d' oro consistente in capponi, biade, cera, confetti, scatole ec. a Papa Gregorio XII. che ivi era presso il Signore di Borgo Carlo Malatesta. Li 11. agosto si era pagato il trattamento dato a Francesco Corario nipote del Papa.

CAPO X.

NOTIZIE DI CITTA' DI CASTELLO SOTTO BRACCIO FORTEBRACCI.

Fra i condottieri di gente armata in questi tempi fu uno dei più celebri Braccio Fortebracci pel valore e per la fortuna, benchè non ne seppe far buon uso, come vedremo. Interessa la di lui notizia non solo a Città di Castello, ma a tutto lo Stato Pontificio, e gli stati limitrofi, ove si estesero le sue imprese.

La famiglia Fortebracci è originaria di Montone, prima castello, e poi terra compresa nella diocesi di Città di Castello da questa distante circa 10. miglia. Non ha avuto origine da Perugia, benchè fosse aggregata alla Nobiltà perugina, ove dovette aver casa, secondo il costume di que' tempi. Ciò provò con documenti Gio-Vincenzo Giobbi Fortebracci nella « Lettera istorico-genealogica della famiglia Fortebracci » Bologna 1689. contro l'assertiva di Gio. Antonio Campano nella vita di Braccio scritta in latino e tradotta in volgare da Pompeo Pellini. Venezia 1621.

Figurò la famiglia Braccesca fin dal 1216, per la fazione guelfa, mentre Federigo detto volgarmente Rigo e più corottamente Rigalsuccio figlio di Ugolino fece sottomettere Montone a Perugia allora di parte guelfa, come da istromento negli archivj di Perugia e di Montone. Oddone figlio di Rigo fece la seconda sommissione a Perugia nel 1248. Morì Oddone in quell'anno, e lasciò tre figli, Fortebraccio, Rosso e Griffolo. Fortebraccio nel 1249. di nuovo fece la sommissione di Montone a Perugia (s'intende che il partito ghibellino degli Olivi di Montone sostenuti dagli Ubaldini della Carda spesso prevaleva). Presso il Pellini par. 1. l. 4. c. 253. delle storie perugine si ha, che i Perugini nel 1280. misero il campo alle Carpini, ove si era fortificato mes. Fasiolo da Montone nemico dei Fortebracci, e capo dell'opposto partito. Fatta la pace Fasiolo ammazzò Fortebraccio con Platina sua moglie, Rosso suo fratello, Baldello figlio di Rosso, e

Gezzolo loro nipote. I Perugini tornarono all' assedio del castello delle Carpini, dopo un mese lo presero, e lo rovinarono. Nulla si dice cosa succedesse di Fasiolo.

Della famiglia Fortebracci restarono tre piccoli figli di Rosso, cioè Oddone, Braccio e Griffolo, de' quali prese cura la città di Perugia, e poi coprirono cariche luminose nella milizia e nella toga. Oddone seguì la carriera delle armi e morì nel 1330., lasciando tre figli, Francesco, Guido, e Lucia.

Guido divenne Potestà di Firenze nel 1346., ove morì nel 1368. lasciando un solo figlio per nome Oddone, il quale divenuto capitano di Firenze nel 1372. ebbe per moglie Jacoma Montemellini e morì nel 1380., secondo il citato Giobbi, ma secondo gli annali tifernati nel 1392. Nel bandire molti che tentarono di occupare il castello di Promano furono assoluti Piero e Bernardo di Piero Gualtieri per commissione di Oddone Fortebracci. Oddone lasciò quattro figli, Carlo, Giovanni, Braccio secondo di questo nome, e Stella.

Braccio II. fu il bravo capitano, di cui si tesse il ragguaglio. Nacque il 1. luglio 1368. Addestrato, come portava il genio del tempo in esercizj cavallereschi, fece mostra di grande spirito militare. Nella età di anni 18. in una zuffa colla fazione contraria uccise un capo di essa, e gli convenne fuggire da Montone. Si portò nel campo dei signori di Montefeltro, che stavano in guerra coi Signori di Rimini. Divenne capo di 15. celate, colle quali si portò sino alla porta di Fossombrone, che era ben munita di soldati riminesi, e fu ferito mortalmente nel petto e in una spalla. Risanato tornò a combattere verso Fossombrone, ove ricevette ferita nella collottola, e perciò rimase per sempre offeso in una gamba, caminando peraltro senza bruttezza.

Dopo di ciò ritornato a Montone avendo inteso, che Tuzio capitano della rocca della Fratta si era dichiarato pel partito dei Raspanti, ossia dei popolari di Perugia, Braccio con i nobili fuorusciti perugini tentò la impresa della Fratta, ma soprafatto dal nemico, che era prevenuto della di lui mossa, restò prigioniero. I fratelli di Braccio, che erano padroni di Montone dovettero nel 1393. per redimere Braccio cedere Mon-

tone a Biordo Michelotti prepotente capitano popolare, che teneva nel suo partito Todi, Asisi, Castel della Pieve e altri castelli.

1398. li 28. febrajo Malatesta di mes. Galeotto Malatesti, Bartolomeo di mes. Magio di Pietramala, Braccio e Carlo fratelli tentarono di riprendere Montone, ma furono respinti. Quindi avendo fatto del guasto nei contadi di Città di Castello e di Perugia, Braccio si mise al servzio ora di un partito ora di un altro con mutazioni continue. Militò alle prime nell' esercito fiorentino sotto Crasso da Venosa e Bindo da Montopoli. Poi fu chiamato dai fuorusciti nobili di Perugia, ed unito a Miccia degli Oddi sottomise loro molti castelli. Si unì ancora ai capitani del Papa Paolo Orsini, Mostardo e il Conte di Carrara. Seguita la pace del Papa con Perugia, Braccio prese servizio in Lombardia sotto Alberigo da Barbiano, che faceva guerra ai Bolognesi. Acquistò ivi tanta riputazione militare, che gli fu affidato l' esercito. I soldati misero tanto affetto e confidenza in lui, che lo dichiararono loro capitano generale non senza invidia di Lorenzo da Cottignola e di Rosso dell' Aquila capitani di Barbiano. Costoro fecero vedere a Barbiano stesso, che Braccio avesse mire ambiziose, e però deliberò di farlo morire. Avvisato di ciò dalla moglie di Barbiano, se ne fuggì con molti soldati nel campo dei nemici. Pentito Barbiado, cercò di richiamarlo a se, ma invano. Braccio fu fatto capitano di 300. cavalli dal Legato del Papa in Bologna. Terminato il suo servizio, tornò in Toscana per rimettere i nobili fuorusciti in Perugia. Nel viaggio si fece dare 4.m. ducati dal Signore d'Imola per pagare i suoi soldati. Giunto a Borgo S. Sepolcro nel 1406. trovò di avere sotto di se 400. cavalieri, che volontariamente lo seguivano. Ivi gli si riunirono i fuorusciti di Perugia senza stipendio colla sola speranza di rientrare nella loro patria. Vedendo Perugia il pericolo assoldò Paolo Orsino per un mese con altri capitani d' arme, per cui Braccio fu costretto ad arrestarsi nel suo corso alla Fratta.

Li 6. aprile 1407. Braccio con Fabrizio di Teneruccio, e Jacopo di mes. Francesco fuorusciti perugini vennero nella corte di Citerna, e nella villa di S. Giustino, e si fermarono nella villa di Pistrino con 600. cavalli e 500. fanti. Più volte

cavalcarono nel contado di Perugia lungo il Lago Trasimeno, ma poco guadagnarono; bensì fecero molto danno. Poi andarono a Montecastelli nel contado castellano, e li 25. agosto a Mercatello.

In questo tempo Braccio ricevette l' invito di andare a soccorrere Rocca Contrada nella Marca assediata da Ludovico Migliorati signore di Fermo nipote d' Innocenzo VII. Accettato l' invito, nel 1407. sostenne per un giorno con soli 100. cavalli l'impeto di 800. senza perdita di nessuno, benchè fossero quasi tutti feriti. Entrato in Rocca Contrada ne fu proclamato Signore. Li 4. maggio scrisse ai Priori di Città di Castello da Rocca Contrada, che assolvessero dal bando Miglioruccio, Goro e compagni, che nel cavalcare contro Ottaviano Ubaldini a Montone avevano foraggiato certo bestiame anche nel territorio castellano.

Presso il Turchi p. 152. si ha, che nel 1408. Braccio era Signore di Jesi. Aderì a lui il Priore del Monastero di S. Maria de Serra. Alla p. 207. narra, che Braccio assediato il castello di S. Severino insieme con Bernardino Varani, Antonio Smeducci signore di S. Severino per salvare il castello dal saccheggio gli offrì buona somma di denaro, per la quale si ritirò dall' assedio.

Il medesimo autore sulla fede di antichi mss. racconta, che s' indusse Braccio a levare l' assedio da una visione, che ebbe stando sopra una eminenza per esplorare il detto castello. Vide un Vescovo (credesi S. Severino) vestito in pontificali associato dai suoi chierici benedire il popolo e fare animo alle guardie, che non temessero. Braccio atterrito si compose col nemico a condizioni dategli dagli stessi assediati.

Braccio era considerato dal partito dei nobili fuorusciti di Perugia come il loro capo: quindi fu a lui spedito quando stava militando nella Marca Anconitana, allorchè i detti fuorusciti furono ricevuti dai March. di Civitella nel 1407.

Poco prima Braccio con altri fuorusciti perugini si trovava nella curia di Citerna, e venendo da Borgo S.Sepolcro nel contado castellano, fece scorrerie nel perugino, e però i perugini ricorsero al Papa, sospettando sinistramente dei Tifernati, i quali per tal motivo spedirono al Papa il Vescovo Giovanni e due deputati per discolparsi.

Circa lo stesso tempo fu chiamato in Todi per rimettere in patria i fuorusciti, come eseguì. Indi scorse le terre marittime della Marca, fece molte prede agli Anconitani, che gli sborsarono 7.m. ducati, affinchè li lasciasse in pace. Prese per forza nella Marca Montessossolo, e mise in contribuzione altre terre; e Fano. Ludovico fece pace con Braccio. Si servì di lui per ricuperare Ascoli, che gli era stato ribellato. Dopo ciò Braccio difese i signori di Camerino contro i Malatesti. Combattè coi Cingolani, e con Martino signore di Faenza, e posto a sacco il contado di Fabriano, fece lega col signore di Sassoferrato.

1408. Ladislao Re di Napoli profittando dello scisma occidentale disegnò di occupare Roma e lo Stato Ecclesiastico, inviò Ottone Caracciolo e Mattia da Perugia suo segretario ad invitare Braccio, che accettò il di lui servizio, e ricevuti 14. m. ducati dal Re per pagare i suoi soldati andò con 1000. fanti e 200. cavalli verso Roma. Foligno perchè non volle somministrargli vettovaglie ebbe il sacco nel contado. Di lì si portò a Todi, prese Col di mezzo castello dei Todini, combattè e fece prigione Rosso dell' Aquila con 240. cavalli, e Ceccolino Micheiotti, ed occupò Deruta.

I Perugini temendo della loro Città per vedere prossimo l' esercito del Re Ladislao con Braccio, mandarono ambasciatori al Re con offrirgli il dominio della Città, ogni volta che avesse preso e fatto morire Fortebraccio. Ladislao dette ordine a Braccio di andare a Roma già presa dal Re medesimo. Braccio avvisato da Ottino Caraccioli del pericolo della vita, che correva, si assoldò con la Republica Fiorentina. Arrivò ad Arezzo assediata dal Re con 1500. cavalli, gli dette battaglia e mise in fuga il di lui esercito, che si ritirò a Cortona. Il Re vi entrò li 25. giugno 1408.

Braccio per tener dietro al Re, come gli aveva ordinato la Republica di Firenze venne a Città di Castello con 530. lancie fiorentine. Il dì 3. luglio 1409. la Comune Castellana gli mandò un salvocondotto, per essere Braccio bandito a motivo di un certo trattato tenuto nel decembre 1400. per cui Carlo di Oddone fratello di Braccio dovea occupare il castello di Colle ossia Topo già distrutto e poi riedificato da Città di Castello contro i March. del Monte. Il 1. settembre fu

dato a Braccio un'altro salvocondotto per 10. giorni, acciò potesse venire col suo corpo di cavalleria. Li 8. settembre in fine venne assoluto del tutto dal bando a riflesso, che era capitano generale dei Fiorentini a favore della Città, acciò che la difendesse *totis viribus et sensibus* nel suo stato popolare. Fu trattato dalla Città con doni di capponi, cera, biade ec. Braccio avendo lasciato un corpo di truppe in Città si avvanzò col suo esercito per la valle del Tevere. A Promano si attaccò la battaglia il dì 20. e sconfisse l'esercito di Ladislao e di Perugia, avendo fatta molta preda. Il bottino fu diviso da scelti Giudici tra i soldati di Braccio e dei Castellani. Egli ritornò vittorioso in Città di Castello. L'armata regia si allontanò cinque miglia lungi dalla Fratta. Il Muratori poi non rammenta questa disfatta di Ladislao e vittoria di Braccio descritta dagli annali castellani.

Braccio poi andette nel territorio di Todi, e quindi a Chiusi, ove combattè gloriosamente contro Tartaglia di Avello capitano dei Perugini con molto bottino, che distribuì ai suoi soldati. In oltre chiamato da Papa Giovanni XXIII. si portò a Bologna, da dove ritorno al suo esercito, che aveva lasciato nel perugino, s'impadronì del castello di Torsciano e saccheggiò i castelli di Colonica, Rucellesco e Quadro nel todino. Intanto il Papa aveva bisogno di Braccio per liberare Roma dal Re Ladislao, ed esso colle sue milizie e con Paolo Orsini dopo molte battaglie lo discacciò ed inseguì sino a Sora, che prese e saccheggiò, onde diceva il Papa, che i suoi soldati avevano per capitano il braccio, e gli altri il piede.

Ciò fatto, ebbe licenza dal Papa di portarsi a Torsciano, che stava per lui. Prese molti altri castelli nel perugino, combattè molte volte i capitani di Perugia, e dette anche l'assalto alle mura della Città, ma senza frutto per allora.

Nel tempo di queste spedizioni Braccio teneva la sua famiglia in Città di Castello, dove era assai accarezzato e onorato *ut mitior et placabilior sit*, dice la cronica latina. Li 13. febrajo 1410. essendogli nato un figlio *ad divinam parentelam contrahendam cum strenuo capitaneo* fu levato al sagro fonte a nome della Città per mezzo di quattro sindici, e gli fu im-

posto il nome di Oddone. Furono fatte spese in regalia *pro figlioccio dicti Communis.* Continuamente negli annali si leggono grazie fatte ai rei alle raccomandazioni di Braccio, e de' suoi fratelli.

1412. Braccio tentò di prendere Montone, ma scoperto il suo disegno fu impedito, onde si diresse alla Fratta e poi verso Perugia, che era il suo scopo primario di rendersene padrone.

Ai 15. ottobre fu spedito a Braccio da Città di Castello Ondedeo frate minore pel distrigo dell' affare del Vicariato.

Avendo il Papa fatto la pace con Ladislao, se ne andò a Bologna, e comandò a Braccio, che lo seguisse coll'armata, come eseguì non senza molta contrarietà, che incontrò nel transito coi signori di Rimini e Faenza. Vinse e fece prigione Michelotto da Cotignola con 400. cavalli, che con ricca preda condusse a Bologna.

Ladislao avendo di nuovo occupato Roma e Viterbo, Braccio partì da Bologna, e a gran giornate venne a Borgo S. Sepolcro. La notte seguente andò con una parte delle sue genti a Montone e se ne rese padrone. Li 29. luglio Città di Castello regalò il trombetta di Braccio colla nuova di avere espugnato la rocca di Montone, che era tenuta da Perugia.

Giovanni XXIII. con suo breve per rimunerare i servigj prestati da Braccio investì lui, e la sua discendenza del castello di Montone in data *V. Kal. septembris, Pontificatus anno V.* Il breve è diretto *dilectis filiis nobilibus viris Brachio, Joanni germanis nobilis viri Oddonis militis, ac Oddoni infanti dicti Brachii filio de Montone Civitatis Castelli dioecesis, domicellis perusinis, Comitibus de Montone dictae dioecesis.*

1414. Braccio e fratelli furono dichiarati cittadini di Città di Castello.

Essendo andato Giovanni XXIII. al concilio di Costanza, lasciò Braccio in Bologna col suo esercito, ma avendo inteso, che era il Papa deposto in quel concilio, e di più, che era morto il Re Ladislao, che occupava Perugia, lasciò libera la Città di Bologna mediante un donativo di 82. m. fiorini d'oro, e stimò, che era giunto il tempo d' impadronirsi di Perugia, che gli stava sopra d' ogni altra impresa a cuore. Pertanto vi marciò con 4. m. cavalli, molta fanteria e molti no-

bili fuorusciti. I Perugini spaventati chiamarono Ceccolino Michelotti, e assoldarono Paolo Orsino, fecero venire Carlo Malatesta Signore di Rimini e Angiolo della Pergola con altri famosi capitani. Braccio avea con se Tartaglia di Avello in Puglia, Malatesta Baglioni e Niccolò Piccinino. Fu data la battaglia li 12. luglio 1416. con la vittoria di Braccio, che fece prigioni Carlo Malatesta, Ceccolino e altri capitani con 3. m. soldati e cavalli. Dopo questa vittoria i Perugini spedirono ambasciatori a Braccio per offrirgli la signoria della Città con alcuni capitoli formati in Monte Morcino monastero degli Olivetani il 16. luglio. Entrò in Perugia li 19. con gran feste e onori.

Nello stess' anno 1416. Città di Castello onorò quanto potè Braccio. Avendo la Città preso il castello di Civitella, gli regalò il cavallo del march. Guido. Sentendo, che Braccio era accampato nel suo territorio lo regalò di pinoccate, cera, biade, vini, e profuse regali anche al suo figlio Oddone.

Città di Castello era arretrata di 4. m. fiorini per censi annui al Papa, che li aveva girati a Braccio e Tartaglia suoi condottieri d' arme. Questi spedirono ai Priori per essere soddisfatti, e però si venne a trattative. Si regalarono gli spediti da Braccio, e si cercarono 900. fiorini pel Tartaglia.

Dopo dieci giorni, che Braccio fu in Perugia, irrequieto sempre per nuove imprese, scorse coll' esercito in varie città e terre dell' Umbria e della Marca: alcune volontariamente si dettero a lui, altre le assoggettò colla forza. Il Monaldeschi nella storia d' Orvieto l. 14. narra, che Braccio prese possesso della città di Orvieto nel 1417., confermò la pace, riformò il reggimento della Città, facendo due conservatori per porta, come si narra negli atti di ser Bartolomeo Migliorini e ser Fabiano da Narni. Roma sola mancava alla sua ambizione. Non potendo assediare la Città, perchè aveva poca gente, cominciò a molestare il contado, prese di assalto il ponte Salaro, saccheggiò i Borghi e arrivò sino alle porte della Città. I Romani sbigottiti dovettero riceverlo li 16. giugno 1417., ma non permisero, che si chiamasse signore di Roma, ma solo, che fosse *Almae Urbis Defensor*.

« Pareva, dice il Campano, che ei fosse arrivato al colmo della grandezza, quando in un subito contro tanta sua gloria parve, che gli si voltassero Iddio e gli uomini » . Assediato, che ebbe inutilmente per due mesi Castel S. Angelo, sopravenne gran pestilenza nel suo esercito. Inoltre la Regina di Napoli Giovanna avendo spedito Giacomo Sforza per cacciare Braccio da Roma, egli partì li 26. agosto per Perugia, ove si occupò dei tributi, che doveano dargli le città e terre a lui sottoposte.

Martino V. eletto dal Concilio di Costanza li 11. novembre 1417. dette notizia dell' assunzione al Pontificato con lettera in forma di Breve come siegue

Martinus Episcopus Servus Servorum Dei. Dilecto Filio Nobili Viro Braccio de Fortebraccis, Comiti Montoni, Nonnullorum Gentium Armigerarum Capitaneo, salutem et Apostolicam Benedictionem. Misericors, et Miserator Dnus. Unigenitus Dei Filius Jesus Christus, qui cælestia simul et terrena suæ Majestatis Omnipotentia dirigit, et gubernat Sacrosanctam Romanam, Catholicamque Ecclesiam, Sponsam nostram, quam non facto solum, sed sui proprii ac sacratissimi Sanguinis aspersione fundavit, suæ pietatis oculis ab alto respectans ipsius Ecclesiæ viduitatis incommoda, post resignationem Juris Papatus per olim Joannem XXIII. ac subsequenter Gregorium XII. ipsiusque etiam Joannis depositionem ab ipso Papatu; et per privationem ac depositionem de Benedicto XIII. etiam a Papatu hujusmodi, ut toti Orbi jam debet esse compertum, in hoc generali Concilio Constantiensi ac per ipsum Canonice celebratuo, deplorare ulterius non est passus. Nam post longos, varios, diutinosque tractatus inter Collegium Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Eccl Cardinalium, de quorum numero tunc eramus, ac quosd. Venerabiles Praelatos, et alios Deputatos nationum præfati Concilii super electionis futuri Romani Pontificis celebratione solemniter habitos et consilia repetita diebus his proximis, ad instar miraculi Divina superillustrante clementia, in ipso Concilio extitit, summo omnium consensu, pro effectu saluberrimae unionis in praefata Ecclesia consequendo ac totali extirpatione nefandi Schismatis salubriter ordinatum ex collegio ipsorum Cardinalium

ad eligendum ipsum futurum Pontificem per quinque Nationes in eodem concilio existentes. Sex pro qualibet in collectores adjungerentur. Ita quod ille, qui per duas partes ipsius collegii concorditer et subsequenter per duas partes collectorum cujuslibet ipsorum nationum in Papam etiam concorditer eligeretur, pro unico, vero, ac indubitato Romano Pontifice a cunctis Xti. Fidelibus haberetur, pro ut in decretis dicti concilii confectis desuper, ac solemniter latius continetur. Unde sic equidem Altissimo placuit, est effectum; quod celebrata per nationes ipsas electione dictorum collectorum, triginta numero, et approbata per ipsum concilium die lunae octava praesentis mensis circiter horam quartam post meridiem in illius nomine, qui perpetua mundum ratione gubernat, Cardinales num. viginti tres, et triginta collectores hujusmodi, cooperante Spiritus Sancti gratia, conclave libertate, atque securitate et celeberrima ab extra custodia munitissimum ad pacem Ecclesiae aspirantes intraverunt: Missarumque celebratis de more solemniis ac deinde consiliis habitis repetitis, pro ut tantae rei sublimitas exposcebat, die Jovis XI. dicti mensis celebratis B. Martini Confessoris atque Pontificis, hora quasi decima, eodem Spiritu, qui fidelium corda vivificat, illustrat, ac dirigit semper in bonum, mentes nostras uniformiter, ac humillime, ac etiam concorditer inspirante ad Altissimi laudem, et gloriam, ac statum ipsius Ecclesiae, evulsionemque totalem ex agro Dominico praefati schismatis, Cardinales et collectores praefati in nos, tunc Sancti Georgii ad Velum aureum Diaconum Cardinalem, licet ex fragilitate humanae conditionis ad tantum onus regiminis universalis Ecclesiae insufficientibus humeris, eorum vota unanimiter, discrepante nemine, direxerunt in jubilo Hymnum Te Deum, et cantico decantantes, moxque intronizzavere et etiam adoravere solemniter, ut est moris; demumque servatis de more caeremoniis hesterna die nos Apostolico Diademate canonice coronarunt. Quae nobilitati tuae duximus ad tui jucunditatem cordis specialiter intimanda. Nam nobilitatem tuam etiam dum minori fungebamur officio, continuatis semper affectibus in nostrae gessimus ac gerere in-

tendimus visceribus charitatis, ac de tranquillo statu tuo, ac aliorum subditorum, animarumque corporum salute jugiter cogitare, et circa illa sedulo exponere paternalis vigilantiae nostrae curas. Tu autem prout certissimi reddimur, sic in devotione, fidelitate, ac obedientia nobis ac praefatae Ecclesiae matris tuae Dominae, ac magistræ, continuatis affectibus et effectibus, persistas, ut ultra nostram, et Apostolicae Sedis Benedictionem et gratiam a Largitore munerum supernorum valeas sempiternae vitae gloriam promereri .... Datum Costantiae Maguntinae Provinciae X. Kal. Decembris, Pontificatus nostri Anno primo.

De Carbonibus.

Dilecto Filio, Nobili Viro Braccio de Fortebrachiis, Comiti Montonis, nonnullarum gentium armigerarum Capitaneo.

Ma sentendo, che Braccio avea occupato gran parte del Patrimonio della Chiesa Romana, lo ammonì più volte a restituire il maltolto. Braccio fu sordo alle insinuazioni del Papa, e però fu publicamente scomunicato con bolla data in Firenze *VI. idus augusti Pontificatus anno II.*, cioè nel 1419. Racconta S. Antonino nelle sue storie tit. 22. cap. 7. che Braccio fu sì orgoglioso ed ebro del suo potere, che non solo disprezzò la scomunica, ma giunse alla somma temerità coi suoi aderenti di scomunicare per derisione lo stesso Papa.

Città di Castello cercava di conservarsi in grazia di Braccio con spedizioni onorifiche in Perugia e in Montone quando ivi si trovava. Si facevano grazie continue a sua richiesta; si regalava ad esso e suoi socj, quando erano nel territorio. Nel 1417. fu liberato a sua intercessione dall' arresto Uguccione di Pratella, che era venuto nel territorio con due fuorusciti. Nel 1418. si liberano dal bando molti Montonesi pel di lui favore. Nel 1419. si mandano due conestabili con 50. soldati, come avea domandato, non chè il medico Ugolino da Montecchio da lui richiesto. Li 18. giugno si regala il trombetta di Tartaglia colla notizia, che Braccio avea dato rotta a Sforza capitano della Regina Giovanna in Viterbo. Li 29.

decembre si mandano donativi in Montone. Con tuttociò si stava sempre in timore dei suoi ambiziosi disegni, e però nel 1417. si mandarono dalla Città esploratori se le armi vicine del Malatesta e di Braccio (riconciliati coll' intervento della Repnblica Fiorentina) siano destinate a danni della Città, e nel 1419. dagli atti della Comune (lib. K. c. 133.) per opporsi alla imminente tirannia e alle minaccie di Braccio la Città arruolò 258. cittadini.

1419. Braccio prese Cetona e la Rocca per forza, perchè i signori di essa lo avevano defraudato del pagamento. La vendè ai Sanesi per 10. m. ducati, che la possedettero sino a chè Cosimo de' Medici la dette col titolo di Marchese a Chiappino Vitelli di Città di Castello. (Pellini l. 10. par. 1. c. 232.)

I Fiorentini furono mediatori, che Braccio si riconciliasse col Papa. Ma prima che ciò segnisse, egli saccheggiò il contado di Lucca, e fece pace col farsi dare 50 m. ducati. Indi assalì i Norcini, che pure comprarono la pace collo sborsare 14. m. ducati. Di poi prese la Pergola, Orvieto, Asisi (tenuto da Guido Conte di Urbino), e Spoleto, fuorchè la rocca. Diede il guasto al contado di Gubbio e combattè valorosamente nei borghi di qnella Città.

Conchiusa alla fine per mezzo dei Fiorentini la pace tra il Papa e Braccio, fu stabilito dai Fiorentini, che Braccio stesso si portasse personalmente dal Papa in Firenze, ove era Martino V. nel 1420. per conchiudere, e sottoscrivere la capitolazione della pace. Braccio si preparò a fare un ingresso magnifico e pomposo in Firenze accompagnato dai capitani del suo esercito riccamente vestiti e dai Signori di Foligno e Camerino. L' ingresso fu da gran principe con una folla immensa di popolo, che faceva risuonare il nome di Braccio, cantando:

« Braccio valente vince ogni gente: Papa Martino — con qualche motto pungente, lochè indispose il Papa non poco contro i Fiorentini.

I capitoli col Papa furono, che Braccio ricuperasse alla Chiesa Bologna, e le sue terre; che non avesse a tornare in Toscana prima che avesse condotto a fine questa impresa;

che avrebbe in Vicariato Perugia, Asisi, Cannara, Spello, Jesi, Gualdo e Todi: in proprietà Castel della Pieve, Montealboddo e Roccacontrada.

In termine di due mesi assogettò Bologna al Papa con fortuna e valore incredibile, e poi tornò a Perugia, ove sposò Niccola sorella de' Varani signori di Camerino nel 1420. Stando Braccio in Perngia ricevette ambasciatori dalla Regina Giovanna e da Alfonso Re di Aragona, che aveva addottato per figlio, affiche difendesse il regno di Napoli contro il pretendente Ludovico Duca d' Angiò protetto dal Papa, il quale perciò si disgustò con Braccio. Egli ricevuti 2. m. ducati col suo esescito, andò in quel regno, ricuperando alla Regina le Città e terre. per cui passava. Entrò in Napoli col Re Alfonso in grandissima pompa. Fu fatto Generale perpetuo ossia Conestabile del Regno; fu nominato conte di Foggia città della Puglia e Principe di Capua. Sconfitto che ebbe gli eserciti di Sforza e di Tartaglia mandati da Martino V., rimise tutte le città e terre sotto la obedienza del Re e della Regina.

Nel 1422. furono fatte in Capua molte feste per la notizia, che era nato un figlio a Braccio, a cui fu imposto il nome di Carlo, e fu tenuto al sagro fonte dal publico di Città di Castello, come costa dal libro in 4. foglio detto degli Auditori, rogato da ser Taddeo di ser Giovanni.

In una delle spedizioni di Braccio nel Regno di Napoli trapassaudo i confini, mise a sacco quella parte dello Stato del Papa, che è posto ai confini dell' Abruzzo. A questa novità il Papa spedì per ripetere le sue terre. Braccio si mostrò disposto a restituirle, a condizione, che gli cedesse Città di Castello. Il Papa gli fece rispondere, che gli avrebbe cedute le ragioni di Città di Castello, ma voleva, che da se stesso colle sue forze se lo acquistasse, non gli parendo cosa convenevolè alla sua dignità di far forza ai Castellani. Di qnesta concessione del Papa ne scrive Francesco Canauli tifernate ai Priori (Num. 224. nell' epistolario della Comun. Arch. segr.) « per lo privilegio, che diede el Papa a Braccio, el quale conteniva esserli ceduta la Città vostra dal Papa ». Braccio accettò le condizioni e restituì le terre al Papa. Profittò poi di

una favorevole congiuntura per impadronirsi di Città di Castello. I Fiorentini, sapendo, che il Legato di Bologna si era collegato col Duca di Milano, che riputavano loro occulto nemico (Annal. del Mecatti), si premunirono coll' assoldare Braccio. Sicchè divenuto generale della Repnbblica Fiorentina, ed istigato dai fuorusciti di Città di Castello, tra i quali primeggiava Vitellozzo Vitelli, si disbrigò delle cose di Napoli, e partì col sno esercito per la Marca, ove riscosse i suoi tributi. Passando poi con gran celerità l'Apennino, dal territorio di Gubbio si diresse a Città di Castello. Accampatosi non molto lungi dalle mura, fece intendere per un trombetta ai Castellani, che se non gli rendevano obedienza, protestava loro la guerra: ciò fu li 6. luglio 1422. I Castellani, che temevano sopra tutto il gran nnmero de' loro fuorusciti nel campo di Braccio, e d'altronde non avendo bastante forza da resistergli, spedirono a lui per chiedere la pace, a condizione di non rimettere i fuorusciti. Braccio rispose, che egli voleva la Città liberamente nelle mani, come cosa già sua guadagnata da lui, altrimenti avrebbe trattato i Castellani come suoi capitali nemici. Nulla essendo conchiuso, Braccio dalle minaccie passò ai fatti. Li 7. luglio accostò il campo avanti la porta Romana, dividendo le forze in due parti, una sopra la Città, l'altra sotto. Sulle prime non avea, che 1400. soldati, ma ogni giorno crescendo i fuorusciti, potè assediare da ogni parte e in tutte le porte la Città. Occupò tutti i forti d' intorno, e tntti i Monasteri, dove alloggiò la sua infanteria. Inoltre inalzò due bastie, una al molino de' Cavalcanti, l'altra all' angolo delle Giulianelle. In luglio ed agosto tutti i Castelli del contado si resero a Braccio, meno qnelli di Celle, S. Ginstino e Ghironzo, che vollero aspettare la cessione della Città. Ciò non ostante non fu impedito agli abitanti di quei castelli il mietere, l'arare, il pasturare e fare tutto come in tempo di pace.

I Castellani si dettero ogni premura per difendersi: si cercò denaro, si provvide alla sussistenza della Città durante l' assedio, si arruolarono nuovi soldati, si richiamarono tutti i fuorusciti, purchè avessero ottenuta la pace dagli offesi, a riserva di Vitellozzo, Jacopo e Tommaso di Niccolò Vitelli,

Paolo Magalotti, Federigo di Pierantonio Tiberti, Rinaldo di Ludovico Beito, Lazzaro Roselli, Nostro di Landuccio Nostri, Bernardo di Pietro Guelfucci, ser Alberto di Aquisto, Carlo di Pietramala, gli Ubaldini, e tutti quelli, che col mezzo di mes. Oddone Fortebracci erano rimessi in grazia della Città.

Li 22. luglio si pagano le facole adoprate dai vessilliferi di notte per murare alcune porte della Città, per le processioni fatte da innocenti fanciulli, e per le divozioni di suor Chiara (non si dice dove fosse religiosa), e ciò, che è occorso per sorprendere la bombarda dei nemici. Si restituì poi a Braccio il mulo e cavallo tolti alle sue genti. Si spese per un regghione fatto sul Tevere per condurre acqua al molino. Si nominano in Città anche i molini a machina. Sopra tutto si spedì a Firenze Francesco di Giovanni Cambi, e Noscio di Niccolò Tiberti per chiedere soccorso. I Fiorentini mandarono due oratori a Braccio, che non era disposto a sentire ragioni; nè i Fiorentini a disgustare Braccio. Quindi venuti in Città gli oratori di Braccio a trattare coi Fiorentini e col Magistrato, si accomodarono ben tosto a consigli di dedizione, e ne fu fatto un lodo da Antonio degli Albizzi di Firenze allora Potestà di Città di Castello. (Ann. p. 161.)

Il partito, che era per la resa della Città non vinse l'altro, che proponeva di esibire a Braccio 5. m. ducati all'anno per tributo, purchè lasciasse in libertà la Città. Replicò Braccio, che non aveva bisogno de' loro denari, ma per l'onore e pel dritto, che aveva di ricuperare il suo già cedutogli dal Papa. Rimproverava loro, che non essendo mai stati liberi, si vedeva che non ricusavano la servitù, ma il Signore. Sapendo poi, che erano assai scarse le munizioni e vettovaglie nella città, che era esausto il publico erario, e che non potevano aspettare estero soccorso, li consigliava ad arrendersi di accordo, piuttosto che per forza, e col permettere, che tutte le loro sostanze cadessero in preda dei soldati, come avrebbe fatto un'adirato vincitore.

Quando i Castellani non si volevano arrendere all'intimo di Braccio si riferisce, che egli avverti, che il nome di

Castellani, tolta di mezzo la mal posta STELLA, resta soltanto CANI, cioè fedeli per lo passato, ma che allora li provava spietati e rabbiosi.

Malgrado tuttociò il partito contrario alla resa sempre sperava, che sorgesse qualche novità nella Italia, onde il nemico fosse costretto a lasciare questa impresa. Braccio quindi seriamente strinse l'assedio.

È falso ciò che scrive il Campano, che Braccio ordinasse di bruciare le ville, e distruggere gli oliveti e vigne, mentre più volte replicò bandi ai soldati, che non ardissero altro che foraggiare i grani, poichè sicuro della resa, sarebbe stato suo il danno.

In agosto si mandarono via dalla Città tutte le bocche inutili. Il molino del palazzo del ponte era libero e guardato. Si mandarono cittadini alla custodia di parecchi castelli; onde l'assedio non era stretto, ma blocco.

Braccio aveva eretto due bastie, una contro il ponte del Prato, l'altra contro il torrione delle Giulianelle, da dove i soldati badaloccavano con quelli della città. Fece venire quattro grossi pezzi di artiglieria, e molti più piccoli, e dal monastero di Trastevere scagliava palle in città. Di più alzò due trabocchi, uno alla porta di S. Egidio, l'altro a quella di S. Maria, da cui tutto il giorno scagliavansi sassi nella Città. Sopragiunse Trincia Signore di Foligno con molti balestieri ed un grosso pezzo di artiglieria. Vennero anche a vedere le bravure di Braccio Malatesta di Pesaro, e Bernardino Ubaldini di Carda. Cerbone march. del Monte venne nel campo di Braccio a rinforzarlo con molti de' suoi soldati. Molti di Borgo somministravano a Braccio le vettovaglie.

I Castellani anche da parte loro si preparavano a difendersi: riempirono di sassi e di armati le mura, le torri e gli altri luoghi di difesa, e scagliarono anch' essi dalle loro artiglierie le palle nel campo di Braccio.

Risolvette per finirla Braccio di dare l'assalto alla città. Fece venire da Perugia 5. m. fanti, fece fabbricare una machina di legno in forma di testudine della più grande altezza che potè, e riempitala di soldati veterani armati tutti dal capo alle piante, comandò che fosse accostata alle mura.

Mise poi incontro alla torre, che stava sopra la porta della città due pezzi di artiglieria, che la battevano per diritto, e molti balestieri, che la ferivano di fianco. Alla fanteria perugina, che alquanto più largamente era disposta intorno ai ripari dei nemici, comandò, che appoggiasse le scale alle mura, acciocchè se i Castellani concorressero alla testudine, i fanti allora occupassero i luoghi abbandonati e saltassero in cima delle mura e delle torri.

Un' apparato sì fatto di assedio spaventò talmente tutti, che pensarono a rendersi prima dell' assalto. Furono pertanto spediti a concordare le condizioni della resa della città Francesco Bonori, maest. Andrea di Giacomo, Gio. Pietro di Cornacchino, Bettino di ser Ludovico, Giacomo di Ciappetta, Onofrio di ser Sante de' Virili, Paolo di Ranieri, Nostro di Niccolò, ser Antonio di Biagio di Fonteroccolo insieme col Vescovo, e dopo molti andirivieni, furono li 29. agosto, come dice la cronica latina, stabilite le condizioni della resa, tra le quali una onninamente si volle, che fossero esclusi certi fuorusciti *per decennium* prevalendo le inimicizie private a qualunque altro riguardo publico. Furono assoluti prima 50., poi tutti i fuorusciti, eccetto Vitellozzo e Giacomo di Gerozzo Vitelli, Nostro Nostri, Antonio Mancini, Gherardo Bacucchi, Carlo di Pietramala, e tutti gli Ubaldini.

Si rese così la Città con patti di buona guerra, e con onore, non a discrezione, come pare che voglia far credere il Campano, ma non così fanno fede i nostri cronisti.

Dopo ciò fu stabilito un Ottumvirato per soprastare agli onori da farsi a Braccio quando sarebbe venuto in città. Il 1. settembre fu spedito per onorare il « magnifico, eccelso Signore nostro Braccio de Fortebracci ».

Bisogna ricordarsi, che li 16. marzo 1382. Oddone padre di Braccio avea chiesto ai Priori della Comune Castellana l' assoluzione da certi dazj, che gravavano un podere nel territorio della città e la ottenne *titulo charitatis, quia nimis pauper et expulsus de terra sua.* (Ann. Comun.)

Li 3. settembre fatto un magnifico ingresso, prese possesso della Città, pranzò nell' episcopio, e la sera ritornò al

suo campo *Tifernates vero simulato vultu maximam laetitiam ostendere.* (Ann. Comun.).

Nei publici atti si chiamò Braccio Conservatore della libertà castellana, Conte di Montone, Signore di Perugia, Gran Gonfaloniere del Re di Sicilia, Governatore dell' uno e l' altro Abruzzo e Principe di Capua.

Il dì seguente nella pubblica piazza fu regalato di confetture, e liquori.

Accomodate le cose di Città di Castello, il dì 10. andò a Perugia lasciando per suo luogotenente Francesco Salimbeni sanese con 1000. soldati. Nominò per primo suo Pretore in Città di Castello Nello di Pandolfo Baglione perugino, a cui successe Mariotto di Brigiolo Baglione. Il Cancelliere si sottoscriveva: *Pro illmo. et excmo. D. Braccio de Fortebraccio Comite Montoni, Perusii Domino, Magnifico Commissario Regni Siciliae, et utriusque Aprutii Gubernatore, Principe Capuae.* Quest' ultimo titolo cominciò li 27. febrajo 1423. come ora vedremo.

Nel fine di ottobre fece costruire un forte alla porta S. Giacomo, e ne fu castellano Ciuccio della Fratta. Nel fine di aprile 1423. fece costruire un altro forte alla porta S. Maria, e ne fu castellano Meschiante di Montone.

Nel 1423. i giuramenti degli officiali si davano in nome di Braccio.

Li 29. luglio a Guidone degli Oddi Potestà fu ordinato da donna Niccola de Fortebracci, che procedesse contro una scoperta congiura tramata a beneficio di persona potente, che pretendeva sovvertire lo stato della Città, e riempire ogni cosa di stragi e rovine. In un mss. si dice, che ai 4. maggio furono confinati come sospetti a Foligno ser Onofrio di ser Sante Virili, Matteo di Angelo Fucci, Jacomo di Niccolò Ciappetti, Corrado di Pietro, Bettino di ser Ludovico, Vincente di Bartoluccio, Angelo di Giovanni di ser Angelo, Guido di Guido Mari, Batista Marzi, i figli di Cristiano Guelfucci Sinibaldo e Bonifazio, Pietro di Giovanni Laurenzi, Conte di Nerio Conti, e a tutti fu dato ordine di non uscire dalle porte di Foligno. Li 14. giugno il Conte Oddone stando in Perugia comandò, che i relegati si presentassero a lui. Alcuni non vol-

loro obbedire, come i figli di Cristiano, Francesco di Giovanni Nechi, Berro e Angelo di Giovanni di ser Angelo. Altri, che vennero furono messi in prigione, come Onofrio Virili, Vincente di Bartoluccio, Guido Mari, Conte Conti. Altri, come Giacomo Ciappetti, Matteo Fucci, furono rimandati. In un processo rogato da Cristoforo di ser Niccolò Vanni Conte Conti come sospetto a Niccola sorella del Duca di Camerino fu rilegato e abbruciati i suoi beni con palazzo e case. Si dice lo stesso accaduto ad altri cittadini. Ritornarono i fuorusciti Vitellozzo Vitelli, Nostro Nostri, Beito di Lazzaro Roselli, Federigo Tiberti, Rinaldo di Ludovico, Rossello di Lazzaro, Jacopo de Neri e Paolo di Guidone. Ritornati questi, i loro contrarj cittadini furono rilegati.

Braccio in Perugia fece eseguire molti publici lavori, tra i quali la cava del Lago, che anche adesso si dice la cava di Braccio.

Il Re Alfonso spedì in Perugia a Braccio chiedendogli soccorso de' suoi soldati, perchè temeva una rivolta nel suo regno. Braccio gli spedì 400. cavalli sotto la condotta di Niccolò Piccinino. Il Re Alfonso mandò nuovi ambasciatori a Braccio per sollecitare la di lui venuta, e gli regalò una collana, e una corona d'oro per investirlo del Principato di Capua. La funzione di questa investitura fu commessa a Corrado Signore di Foligno, e fu effettuata li 13. febrajo 1423. colla massima pompa.

Mentre Braccio si disponeva a partire pel Regno di Napoli, nacque diffidenza tra il Re Alfonso e la Regina Giovanna: dalla diffidenza si passò ad aperta rottura, la Regina dichiarò suo nemico Braccio, che serviva il Re Alfonso, e scelse per suo condottiere Giacomo Sforza. Braccio si diresse all'Aquila, che stava pel partito della Regina. Condusse seco per ostaggi castellani Paolo di Raniero, Filippo di Carlo, Cristiano di Bartolomeo, Domenico di Antonio: di poi volle Meoccio, che non lo fece ritornare. Nell'Aquila presi e saccheggiati molti castelli, mise l'assedio alla città di Aquila, che durò 13. mesi senza poterla prendere. Avea smembrato il nerbo del suo esercito col mandare ai Fiorentini 400. cavalli.

La Regina Giovanna mandò l' esercito di Giacomo Sforza contro Braccio, ma nel passare il fiume detto Atermo oggi Pescara si affogò. Allora la Regina si diresse al Papa e al Duca di Milano, che inviarono un grosso esercito sotto la condotta di Giacomo Caldora, e con lui Francesco Sforza ed altri. La temerità di Braccio arrivò al segno, che contro il consiglio de' suoi capitani fece sfilare i suoi soldati per le foci dei monti intorno all'Aquila onde guerreggiare nella pianura, dove nel lungo e incerto combattimento un soldato dette un colpo a Braccio nella gola. Creduto morto tutti i suoi soldati si dettero alla fuga. Trasportato avanti il Caldora non aprì mai bocca, nè volle medicina o cibo o bevanda, ondo dopo due giorni morì li 2. giugno 1424. in età di 56. anni.

Si dice, che Braccio fidandosi del suo valore e de' suoi soldati ambisse di farsi Re di Napoli, mentre raccontasi, che lasciasse alla moglie nel partire un velo ed una corona, per dare ad intendere, che sarebbe o vedova o Regina.

Riferisce S. Antonino tit. 22. c. 7. §. 4., che Braccio millantava, che avrebbe tolto lo stato al Papa, e lo avrebbe ridotto a celebrare la messa per un bajocco.

Il cadavere di Braccio fu portato in Roma, e come nemico acerrimo della Chiesa, e morto impenitente nell' anatema fu sepolto fuori della porta di S. Lorenzo sotto un leggiero cespuglio. Niccolò Fortebracci ottenne da Eugenio IV. che il cadavere di Braccio fosse trasportato a Perugia, e fu collocato nel coro di S. Francesco con molto onore. Scrive il Pellini p. 2. c. 337., che il P. Angelo del Toscano de' Minori fece l' orazione nel trasporto delle ossa di Braccio.

S. Antonino seguito dal Muratori dice, che Braccio fu ucciso dai fuorusciti perugini. Certo è che il Papa scrisse questa vittoria sopra Braccio al Re di Castiglia e di Leone presso il Rainaldi num. 16., e ne scrisse anche a Federigo march. di Brandeburgo presso il Pagi.

Sù le gesta di Braccio vi è nel tomo *Minerva Italicarum*, che vide la luce dopo la morte del Muratori, il poema di Leonardo Grifo Vescovo di Gubbio poi Arcivescovo di Benevento intitolato *De conflictu Aquilano, quo Braccius Perusinus profligatus est – per Leonardum Griphium Mediolanensem,*

qui Romae obiit Sixti IV. secretarius. Si vedano oltre il Campano, il Biondo, Leonardo Aretino, Poggio, la Sforziade del Simoneta, le istorie di S. Antonino, del Corio, del Sabellico, di Niccolò Machiavelli.

Braccio ebbe per prima moglie Elisabetta Armanni, che si disse poi della Staffa di Perugia, dalla quale non ebbe figli. In seconde nozze sposò Niccola Varani sorella del Signore di Camerino, e n' ebbe il figlio Carlo sopra riferito. Oddone poi era figlio naturale di Braccio, e fu conte di Montone insieme col padre e lo zio. Il padre lo aveva lasciato a parte del governo dei luoghi a lui soggetti, e specialmente di Città di Castello. Ritrovandosi a Spello, dove a motivo della pestilenza si era rifugiato, intese, che in Città di Castello il 1. maggio 1424. si era manifestato tumulto, onde mandò il luogotenente di Braccio, che era a Perugia con 400. uomini a sedare la Città, e prese 14. cittadini principali per ostaggi, che per maggior sicurezza Oddone li mandò a Foligno. Dopo la morte di Braccio gli ostaggi fatti da Oddone altri furono liberati, e altri condotti a Perugia in carcere. Furono anche liberati dal bando i fuorusciti, meno quelli, che a tempo di Braccio erano rilegati. Fu incontro ad essi Francesco de'Coppoli luogotenente *cum multis equis et tubis, et populus magnam laetitiam ostendit, sonantibus ubique campanis*. Ritornarono Vitellozzo Vitelli, Nostro di Landuccio, Beito di Lazzaro, Federigo Tiberti, Rinaldo di Ludovico, Rosello di Lazzaro, Giacomo de Neri, Paolo di Guido.

La Republica Fiorentina stando in guerra col Duca di Milano creò Oddone suo Generale in memoria di Braccio, ed essendo giovinetto gli uni Niccolò Piccinino, che era stato elevato da Braccio ai primi onori della milizia e decorato colla sua parentela, dandogli una nipote in consorte. Oddone combattendo nel pericoloso passo della valle di Lamme tra Brisighella e Faenza fu miseramente ucciso dai nemici pochi mesi dopo la morte del padre nel febrajo 1425., non senza sospetto del Piccinino, che lo avesse posto in tale situazione per disfarsene.

Due mesi dopo la morte di Braccio la vedova Niccola a nome anche del suo figlio Carlo, che aveva due anni mandò

oratori al Papa Martino, e vi andò anche il di lei fratello Piergentile Varani Signore di Camerino, ed ottenne, che Città di Castello stasse sotto il dominio di Carlo, e che Montone stesse sotto Oddone figlio naturale. Dopo la morte di questo anche Montone, Gualdo di Nocera con la Fratta di Todi tornarono a Carlo. Si trattenne il detto Piergentile in Città di Castello per alquanti mesi, e rimovendo i prefetti delle rocche, che erano perugini e montonesi, vi sostituì prefetti di Camerino.

Nel 1425. donna Niccola intesa la morte di Oddone, e temendo rivolta in Città di Castello chiese da Perugia un sussidio di soldati, e il Legato ne mandò 100. Ciò non ostante sempre temendo rivolta occulta, donna Niccola si ritirò nel castello di Celle, da dove nel fine di maggio partì di nascosto per le carbonare, e si ricoverò a Montone. Nello stess' anno essa ottenne il Vicariato di Città di Castello per due anni sborsando al Papa 4. m. fiorini.

Non vi sono memorie publiche sino al 1428. perchè i Castellani erano tenuti dai Bracceschi con somma ristrettezza. Supplisce la storia del Pellini l. 12. c. 303. Spirati li due anni donna Niccola ebbe ordine dal Papa di rilasciare le terre della Chiesa, nè volendo obbedire, fu scomunicata, ed ebbe l' ordine il Governatore di Perugia Mons. Pier Donato Vescovo di Castello, ossia di Venezia, di cacciarla colla forza.

Ebbe il Governatore la cortesia di spedirle due ambasciatori, mes. Agnolo Perigli e Gio. Orso Montesperelli per piegarla al comando del Papa: a tutto ricusatasi, il Governatore vi spedì un armata comandata dal capitano Gattamelata da Narni stato soldato di Braccio, ma allora agli stipendj del Papa. Per i guasti, che si facevano nel territorio intimorita donna Niccola, per consiglio di Berardo e Piergentile Varani suoi fratelli si compose col Governatore di Perugia, ottenendo facoltà di portar seco tutte le sue robe, delle quali caricò 16. some, lasciò Montone, e si rifugiò a Camerino, ove pochi mesi dopo morì di dolore del perduto dominio.

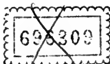
Il Governatore prese possesso di Montone al principio del 1328., s' incamminò coll' esercito di 2. m. fanti e alcuni cavalli verso Città di Castello, ma i Castellani con molta ce-

lerità intromessi i fuorusciti in Città, fecero rumore contro i Bracceschi li 27. gennajo con tal impeto, che li costrinsero dopo tre giorni a rendere le due rocche di S. Giacomo e S. Maria fatte costruire da Braccio, e furono subito smantellate. All' ottavo giorno tutti i forti del contado si dettero alla Città o per forza o per patti. La Comune spedì subito al Papa ad offrire di essere censuarj della S. Chiesa, purchè rimanesse libera la Città, ma molti travagli seguirono prima che si componesse, come si dirà in appresso.

Carlo figlio di donna Niccola divenuto adulto militò in Venezia, ove acquistò credito e forza. Tentò egli di ricupere la signoria di Perugia, nella quale impresa fu ajutato da Lorenzo de Medici, il quale, come dicono, fu non solo sollecitatore di quanto egli tentò contro Perugia, ma di quanto ancora operò a danni di Città di Castello, e di Citerna, favorendolo a più potere, affinchè Sisto IV. non acquistasse Montone, come per altro lo acquistò per mezzo di Federigo Duca d' Urbino, che dopo un' inutile assedio di un mese, venuto Roberto Malatesta fratello di Margherita moglie di Carlo, la indusse a cedere Montone per capitolazione li 26. settembre 1477., ed atterrò sino dai fondamenti il palazzo fabbricatovi sontuosamente da Braccio. Carlo poi mandato dai Veneziani in ajuto dei Fiorentini nella guerra contro Sisto IV. assalì i Perugini con impeto grande, ma non potendo reggere al peso della età e delle fatichè, morì in Cortona nel 1479., e il suo cadavere fu con onore trasferito a Firenze. Così il Giobbi nella lettera citatata, e dee credersi più a ciò, che scrive il Baldi nella vita di Federigo, ove dice, che questi a viva forza avea ricuperato Montone.

L' altro, che nella famiglia di Braccio fece strepitose azioni militari fu Niccola Fortebracci figlio di Stella sorella di Braccio, come si riferirà a suo luogo.

Altri discendenti della famiglia Fortebracci furono addetti agli esercizj militari, ma non fecero alcun che di rimarco.





FINE DEL PRIMO VOLUME



CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE

Ogni Mese uscirà alla luce un Fascicolo di Fogli 4. in 8º delle *Memorie Ecclesiastiche, e Civili di Città di Castello* per li Tipi di Francesco Donati in Città di Castello.

Ogni Fascicolo importa Bajocchi 12. —

Chiunque ne prenderà dieci copie, avrà l'undecima copia in dono.









